

Stat

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE

Sessioni ordinaria e straordinaria del 1889.



ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
VIA UMBRIA

S. IV.

1890

38

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

SESSIONE ORDINARIA (giugno-luglio 1889)

della Commissione per la statistica giudiziaria.

	Pagina
Composizione della Commissione	1
Ordine del giorno per la sessione	2
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole Zanardelli) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione :	
1) Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile	3
2) Sui risultati delle indagini circa il servizio delle tutele	4
3) Sui discorsi dei Procuratori generali delle Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1888	5
4) Sulle proposte per una statistica degli enti ecclesiastici con- servati e dei loro beni.	7
5) Sul movimento della delinquenza nell'anno 1887	8
6) Sulle mutazioni introdotte nella compilazione delle statistiche penali durante gli anni 1880-87	9
7) Sulla scheda individuale per gl'imputati di crimine	ivi
8) Sulla formazione e sulla definitiva composizione delle liste dei Giurati per l'anno 1889	11
9) Su altri argomenti trattati nel corso della sessione	ivi

Seduta del 27 giugno.

Comunicazioni della Presidenza:

a) Lettura del decreto di nomina dei nuovi Commissari.	14
b) Lettura del decreto che ricompono il Comitato per la statistica giudiziaria	15

Commemorazione di Pasquale Stanislao Mancini

ivi

Discussione sui provvedimenti presi dal Comitato intorno alle pro- poste rinviata dalla Commissione allo studio di esso nelle ses- sioni del 1887 e del 1888:

a) Sulla tutela dei minorenni e sui mezzi atti a rendere efficace la disposizione dell'art. 250 del Codice civile	18
b) Sulle ricerche da farsi intorno alla delinquenza dei minorenni	22

✱

Seduta del 28 giugno.

	Pagina
Seguito della discussione sui provvedimenti presi dal Comitato intorno alle proposte rinviata dalla Commissione allo studio di esso nelle sessioni del 1887 e del 1888:	
c) Sulle indagini intorno alla recidiva	27
d) Sulle ricerche intorno alla correzionalizzazione dei crimini . .	ivi
e) Sulla composizione delle liste dei Giurati	ivi
f) Sul gratuito patrocinio.	28
g) Sulla tutela dei fanciulli usciti definitivamente dagli ospizi . .	31
h) Sulle notizie da richiedersi nei prospetti sommari intorno ai giudizi in Corte di cassazione	ivi
i) Sulle specificazioni da introdursi nelle tavole statistiche, nella parte riguardante le procedure di esecuzione	32
l) Sulla inserzione nei prospetti sommari delle notizie statistiche circa i fallimenti	ivi
m) Sulle notizie da richiedersi intorno alle ammonizioni	33
n) Su uno studio intorno agli omicidii che si commettono in Italia e specialmente intorno a quelli accompagnati dal suicidio dell'agente	ivi
o) Sulle cause delle differenze che appaiono fra i risultati delle statistiche giudiziaria, carceraria e di pubblica sicurezza . .	34
p) Sulla pubblicazione anticipata delle principali notizie statistiche contenute nei volumi annuali	ivi
q) Sull'opportunità di affidare il servizio statistico ad un apposito funzionario di cancelleria o di segreteria	ivi
r) Sull'istituzione, presso ogni Corte d'appello, di una Commissione incaricata di vigilare sull'esatta esecuzione dei lavori statistici	35
s) Sui discorsi inaugurali dei Capi del Pubblico Ministero	ivi
t) Sull'intervento alle sedute della Commissione di due fra i Procuratori generali presso le Corti d'appello	37
u) Sulla revisione dei registri giornalieri da coordinarsi al nuovo Codice penale	ivi
v) Sulla necessità di accompagnare le ricerche su argomenti speciali con appositi prospetti o questionari	ivi
z) Sull'opportunità di mettere in bozze e di distribuire ai Commissari le relazioni fatte alla Commissione	ivi

Seduta del 29 giugno.

Relazione dell'on. Righi sui discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1889 dei Procuratori generali delle Corti d'appello (Parte civile).	38
a) Conciliatori	43
b) Pretori	49
c) Tribunali	53
d) Patrocinio gratuito	57
e) Corti d'appello	60
f) Separazione di letto e di mensa — Interpretazione dell'art. 91 del Codice di commercio	61
Discussione sulla relazione dell'on. Righi	68

	Pagina
Proposta del Presidente senatore Messedaglia su uno studio speciale dei volumi analitici della statistica giudiziaria civile dal 1880 in poi	71
Proposte dell'on. Penserini e degli on. Auriti e Curcio sulla raccolta di dati statistici intorno all'applicazione degli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio	73
Interrogazione dell'on. Curcio sulla statistica notarile	ivi

Seduta del 1° luglio.

Proposta del senatore Costa sulla raccolta di notizie intorno all'adempimento delle formalità prescritte dal Codice di commercio per la pubblicazione degli atti costitutivi delle Società commerciali.	75
Proposte del cav. De' Negri sulla statistica notarile	76
Discussione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali	ivi
Relazione del senatore Auriti sui risultati delle indagini circa il servizio delle tutele	78
Discussione sulla relazione del senatore Auriti	88
Proposte del senatore Auriti sulla statistica delle tutele	89
Proposta dell'on. Penserini sullo stesso argomento	90
Relazione dell'on. Penserini sui discorsi dei Procuratori generali delle Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1888	ivi

Seduta del 2 luglio.

Discussione sulla relazione dell'on. Penserini	108
Proposte dell'on. Penserini riguardanti:	
a) la delinquenza dei minorenni;	
b) la durata delle detenzioni preventive;	
c) i recidivi	113
Proposta dell'on. Tondi di ristabilire nei prospetti sommari la notizia sulla durata delle detenzioni preventive	114
Proposta dell'on. Ferri di riassumere i prospetti sommari in allegato alla relazione sui discorsi dei Procuratori generali.	ivi

Seduta del 3 luglio.

Relazione del comm. Tami sulla statistica degli enti ecclesiastici conservati e dei loro beni	115
Questionario per gli enti ecclesiastici	122
Discussione sulla relazione del comm. Tami	124
Comunicazione del Direttore generale della statistica sulle Confraternite	126
Proposta dell'on. Penserini sull'estensione da darsi alla statistica dei culti	131

	Pagina
Proposta dell'on. Penserini sull'approvazione del questionario	132
Proposta del senatore Costa sulla spesa occorrente per la statistica degli enti ecclesiastici	ivi

Seduta del 4 luglio.

Comunicazione del comm. Bodio sul movimento della delinquenza nell'anno 1887:	
a) Delinquenza in Italia	133
b) Confronti internazionali	144
Discussione sulla comunicazione del comm. Bodio	147
Proposta dell'on. Ferri sul movimento della criminalità nell'anno 1887	154
Proposta del prof. Lucchini e del senatore Costa sulla comunicazione del comm. Bodio	ivi

Seduta del 5 luglio.

Comunicazione del comm. Bodio sulle mutazioni introdotte nella compilazione delle statistiche penali durante gli anni 1880-1887	155
Discussione sulla comunicazione del comm. Bodio	159
Proposta del comm. Mazzucchelli sulla statistica delle ammonizioni.	162
Comunicazione del comm. Bodio sulla scheda individuale per gli imputati di crimini	163
Discussione sulla comunicazione del comm. Bodio	166

Seduta del 6 luglio.

Seguito della discussione sulla comunicazione del comm. Bodio . . .	169
Proposta del prof. Lucchini per la definitiva adozione della scheda individuale per la statistica penale	172
Proposte dell'on. Curcio e del prof. Lucchini sull'opportunità di distribuire in bozze di stampa ai Commissari i nuovi registri giornalieri e la scheda individuale e di convocare la Commissione nel mese di novembre	ivi
Proposta dell'on. Ferri sulla raccolta di notizie statistiche intorno alle qualità personali degl'imputati e specialmente alla recidiva per i singoli reati giudicati dai Tribunali	173
Relazione del cav. De' Negri sulla formazione e sulla definitiva composizione delle liste dei Giurati per l'anno 1889	ivi
Discussione sulla relazione del cav. De' Negri	182
Proposta del prof. Lucchini sulla necessità di richiamare le Giunte incaricate della formazione delle liste dei Giurati e i Procuratori del Re incaricati di vigilarvi, all'esatta osservanza della legge . .	184

Comunicazione del Presidente senatore Messedaglia alla Commissione sui risultati del colloquio avuto coll'on. Guardasigilli rispetto all'adozione del sistema della scheda individuale	184
--	-----

ALLEGATI.

Circolare del Direttore generale della statistica ai Procuratori generali riguardante le notizie statistiche sulle tutele	186
Circolare del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ai Sindaci del Regno sulla statistica delle cause di morte e del movimento dello stato civile	187
Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori sulla costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela	188
Modello della scheda da spedire ai Pretori per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela	189
Modello del prospetto per i minorenni giudicati	190
Modello del prospetto per le cause trattate a patrocinio gratuito	192
Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1887 :	
I. Procedimenti, imputati e reati considerati nel loro complesso :	
a) Denunce	196
b) Istruttorie	198
c) Giudizi	202
II. Reati considerati nelle loro specie e imputati considerati in relazione ai reati	208
III. Distribuzione geografica della delinquenza in Italia	223
IV. Delinquenza dei minorenni e dei recidivi	230
V. Confronti internazionali	235
a) Omicidii	239
b) Ferite e percosse	242
c) Furti d'ogni specie	245
Relazione del Direttore generale della statistica sulle mutazioni introdotte nella compilazione delle statistiche penali durante gli anni 1880-87.	250
Relazione del Direttore generale della statistica sulla scheda individuale per gl'imputati di crimini :	
I. Esperimenti fatti col sistema della scheda individuale	258
II. Risultati dello spoglio di mille schede eseguito dalla Direzione generale della statistica	262
III. Vantaggi e difficoltà che presenta il sistema della scheda individuale.	265

SESSIONE STRAORDINARIA (novembre-dicembre 1889)

	Pagina
Commissari che intervennero alle sedute	271
Ordine del giorno per la sessione	ivi

Seduta del 25 novembre.

Comunicazioni della Presidenza	273
Relazione del cav. De' Negri sulle modificazioni da introdursi nei registri statistici penali per coordinarli al nuovo Codice, e sulla definitiva adozione del sistema della scheda individuale per gli imputati di delitti	ivi

Seduta del 27 novembre.

Discussione sul registro giornaliero (<i>I-A</i>) per le querele, denunce e notizie di reati pervenute direttamente al Pretore	281
--	-----

Seduta del 28 novembre.

Seguito della discussione sul registro <i>I-A</i>	287
Discussione sul registro giornaliero (<i>I-B</i>) per i procedimenti definiti nel periodo del giudizio (in primo grado) dal Pretore	292

Seduta del 29 novembre.

Seguito della discussione sul registro <i>I-B</i>	293
Discussione sul registro giornaliero (<i>I-C</i>) per i giudizi dei Pretori in grado d'opposizione e di rinvio	297
Discussione sul registro giornaliero (<i>II-A</i>) per le querele, denunce e notizie di reati pervenute agli Uffici del Pubblico Ministero	298
Discussione sul registro giornaliero (<i>III-A</i>) per le istruttorie compiute dagli Uffici d'istruzione	299

Seduta del 30 novembre.

Discussione sul registro giornaliero (<i>IV-A</i>) per i giudizi in primo grado dei Tribunali penali	301
Discussione sul registro giornaliero (<i>V-A</i>) per i giudizi delle Corti d'appello in grado d'appello, in grado di rinvio ed in procedimenti speciali.	302
Discussione sul prospetto annuale (<i>VII-C</i>), di complemento ai registri giornalieri per le Corti d'assise	303
Discussione sui registri giornalieri per le ammonizioni innanzi ai Tribunali penali (<i>IV-C</i>), e per i reclami in materia di ammonizione innanzi alle Corti d'appello (<i>V-B</i>).	304


Seduta del 1° dicembre.

	Pagina
Comunicazione del senatore Costa sugli accordi presi tra il Comitato per la statistica giudiziaria e il Direttore generale delle carceri intorno alla scheda individuale per gli imputati di delitti . . .	306
Discussione sulla scheda individuale per gli imputati di delitti . . .	308

ALLEGATI.

Elenco dei registri giornalieri in uso nel 1890 per la statistica penale	312
Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori, che stabilisce l'adozione definitiva del sistema della scheda individuale per la raccolta delle notizie statistiche sulla delinquenza	314
Istruzioni sulla compilazione della scheda individuale per gli imputati di delitti, prescritta con la Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, in data del 2 gennaio 1890, n° 1232	316
Modello della scheda individuale per gli imputati di delitti (<i>in fine del volume</i>).	





ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione ordinaria, giugno-luglio 1889

Componenti la Commissione.*

PRESIDENTE:

- * **Messedaglia** comm. **Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

- * **Auriti** S. E. comm. **Francesco**, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;
- * **Beltrani-Scalia** comm. **Martino**, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno;
- * **Bodio** comm. **Luigi**, direttore generale della statistica;
- Canonico** comm. **Tancredi**, senatore del Regno, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- * **Costa** comm. **Giuseppe Giacomo**, senatore del Regno, avvocato generale erariale;
- * **Cuccia** comm. avv. **Simone**, deputato al Parlamento;
- * **Curcio** comm. **Giorgio**, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di appello di Napoli;
- * **De'Negri** cav. avv. **Carlo**, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;
- * **Ferri** avv. prof. **Enrico**, deputato al Parlamento;
- Fortis** S. E. avv. **Alessandro**, deputato al Parlamento, sotto-segretario di Stato dell'interno;
- Gabelli** comm. dott. **Aristide**, deputato al Parlamento;
- * **Inghilleri** comm. avv. **Calcedonio**, consigliere di Stato, senatore del Regno;
- Lampertico** comm. **Fedele**, senatore del Regno;
- * **Lucchini** avv. **Luigi**, professore di diritto nella R. Università di Bologna;
- * **Mazzucchelli** comm. avv. **Edoardo**, direttore capo della divisione di polizia giudiziaria ed amministrativa nel Ministero dell'interno;

* Sono contrassegnati con asterisco i nomi dei Commissari che intervennero alle sedute.

- * **Penserini** cav. avv. Francesco, deputato al Parlamento, consigliere di Corte di appello in missione di presidente del Tribunale civile e correzionale di Napoli;
- * **Righi** comm. avv. Augusto, deputato al Parlamento;
- * **Tami** comm. avv. Antonio, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- * **Tondi** comm. avv. Nicola, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

SECRETARI:

- * **Borgomanero** cav. avv. Luigi, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- * **Bosco** avv. Augusto, segretario nella Direzione generale della statistica.

ORDINE DEL GIORNO.

- 1° Comunicazioni della Presidenza (**MESSEDAGLIA**);
- 2° Comunicazioni del Comitato (**TAMI**);
- 3° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1888, parte civile (**RIGHI**);
- 4° Relazione sulle indagini concernenti l'istituto della tutela (**AURITI**);
- 5° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1888, parte penale (**PENSERINI**);
- 6° Programma di una statistica dei culti (**TAMI**);
- 7° Relazione sul movimento della delinquenza per l'anno 1887 (**BODIO**);
- 8° Relazione sulle modificazioni introdotte nella compilazione della statistica giudiziaria penale dal 1880 in poi (**BODIO**);
- 9° Relazione sulla scheda individuale per gli imputati di crimini (**BODIO**);
- 10° Relazione sulla composizione delle liste dei giurati (**DE' NEGRI**).

Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSADAGLIA**) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole **ZANARDELLI**) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenutasi nei mesi di giugno e luglio 1889.

ECCELLENZA,

Ho l'onore di presentare all'E. V. la relazione sui lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta dal 27 giugno al 6 luglio del corrente anno e di sottoporre a V. E. le proposte che la Commissione stessa stimò opportuno di fare, affinchè la statistica giudiziaria possa sempre meglio corrispondere alle esigenze dell'Amministrazione e della scienza.

Mi limito ad un breve riassunto delle discussioni avvenute e delle deliberazioni prese, potendo l'E. V., ove lo desidera, averne compiuta notizia dai verbali delle sedute.

Riassumerò anzitutto le relazioni fatte dai Commissari sulle materie affidate al loro studio, e le discussioni che ne seguirono; accennerò poi agli altri principali argomenti, trattati nel corso della sessione.

1. — Relazione dell'on. Righi sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile.

Anche in quest'anno, come nei precedenti, il relatore ebbe a rilevare un aumento nel numero delle liti presso tutte le Autorità giudiziarie. Questo fatto ha richiamato l'attenzione della Commissione, la quale, considerando che senza il sussidio di altre informazioni non potrebbe essere ritenuto concludente indizio piuttosto di un miglioramento che di un peggioramento nelle condizioni economiche del paese, ha espresso il voto che si faccia uno studio speciale per determinare possibilmente le cagioni dell'aumento o diminuzione delle liti.

Quasi tutti i Procuratori generali furono concordi nel lodare l'opera efficace dei Conciliatori, come lo furono del pari nell'invo-

care che sia allargata la loro competenza contenziosa. Non mi fermerò a dimostrare all'E. V. l'opportunità di un simile provvedimento, ora soprattutto che, per la imminente riduzione del numero delle Preture, molte popolazioni verrebbero a rimaner prive di un magistrato locale che renda loro una giustizia facile e pronta.

Molto esiguo fu anche in quest'anno il numero delle cause svoltesi col procedimento formale davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello, di fronte a quelle trattate col procedimento sommario; e questo fatto, che va continuamente aggravandosi, è additato dalla maggior parte dei Capi del Pubblico Ministero non solo come un abuso ingiustificato, in aperto contrasto colle disposizioni della legge, ma ben anco come un pericolo per la retta amministrazione della giustizia, al quale con una provvida legge conviene prontamente riparare.

Infine intorno all'istituto del gratuito patrocinio non possono che ripetersi le considerazioni già fatte altre volte. Tutti i Procuratori generali (e son molti) che nelle loro relazioni hanno trattato in modo speciale di questo argomento, fanno voti che possa risorgere a nuova vita e rispondere con maggior efficacia al nobile scopo a cui è destinato. La difesa dei poveri è, in generale, trascurata: la sorveglianza che dovrebbero esercitare le Commissioni del gratuito patrocinio ed i Capi del Pubblico Ministero riesce inadeguata allo scopo.

2. — Relazione del senatore Auriti sui risultati delle indagini circa il servizio delle tutele.

Più volte nelle sessioni passate la Commissione aveva manifestato il desiderio che si facesse un'indagine per sapere come funzionasse l'istituto della tutela.

A tale scopo nello scorso febbraio la Direzione di statistica, per mezzo dei Procuratori del Re, inviò a tutti i Pretori gli stampati occorrenti perchè si formasse, per ciascuna tutela, una scheda nominativa desunta dal registro delle tutele e dagli atti esistenti nelle Cancellerie. Pervenute le schede ed i prospetti riassuntivi, l'E. V. affidò all'on. Auriti l'incarico di riferire intorno ai risultati dell'indagine.

La conclusione a cui è giunto l'on. relatore è questa, che per

il momento non si può trarre alcuna deduzione sicura dall'indagine eseguita, poichè questa vuol essere completata con altre notizie non meno necessarie. Per altro, è importante il lavoro statistico già fatto, non solo perchè eseguito col mezzo appunto di schede nominative, ma anche perchè esso costituirà il nucleo e il fondamento dei lavori successivi.

Affinchè però si possa ottenere in breve una completa statistica delle tutele, sono necessari, secondo l'opinione del senatore Auriti, alcuni provvedimenti, che egli ha riassunti in una serie di proposte, approvate dalla Commissione. Tali proposte sono le seguenti:

1° che si interessi l'E. V. per una pronta ispezione giudiziaria dei registri delle tutele nelle Preture, nell'intento di ottenere che vengano ordinati con regolarità perfetta al 1° dell'anno 1890;

2° che si formuli un modulo semplice di notizie annuali sul numero dei minori introdotti negli ospizi e sottoposti alla tutela dei medesimi, a' termini dell'art. 262 del Codice civile;

3° che si completino le rubriche della statistica giudiziaria coi numeri che si potranno desumere dai moduli riformati delle cause di morte, in quanto a quelle dei vedovi e vedove con figli minori;

4° che si preghi l'E. V. che, comunicando queste prime tavole statistiche sulle tutele e le osservazioni risultanti dai verbali ai Procuratori generali di Corte d'appello, voglia richiedere ai medesimi che, nel trasmettere le statistiche parziali degli anni successivi, le accompagnino coi loro apprezzamenti sulle cifre confrontate ed in ogni caso col loro giudizio sul modo come funzionano gli uffici tutelari nei rispettivi distretti;

5° infine che si incarichi il Comitato di impartire, d'accordo col relatore, le convenienti disposizioni ed istruzioni, in conformità delle cose dette di sopra, per la compilazione delle statistiche ulteriori per questo tema delle tutele.

3. — Relazione dell'on. Penserini sui discorsi dei Procuratori generali delle Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1888.

Non liete sono le conclusioni che trae l'on. relatore dall'esame dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte penale.

Esaminando i dati del 1888 in confronto a quelli dell'anno precedente, egli è inclinato a concludere che nell'ultimo anno la delinquenza sia aumentata, non solo nei reati più lievi, ma anche in alcuni di quelli che turbano più gravemente la sicurezza sociale.

Molti sarebbero i punti della sua relazione, sui quali converrebbe richiamare l'attenzione dell'E. V.; ma per esser breve, mi limito ai principali.

Molti Procuratori generali hanno fatto notare il gran numero di rinvii per circostanze minoranti ed attenuanti; e quantunque essi avvertano che la correzionalizzazione è una necessità creata dal vigente Codice penale, pur ne lamentano l'azione perturbatrice delle giurisdizioni. Nè mancano di quelli i quali invocano la soppressione di questo istituto, tanto più se si considera che il maggior numero dei rinvii ha luogo per gl'imputati di reati contro le proprietà, verso i quali i giurati non sogliono mostrarsi nè deboli nè miti.

Parecchi Procuratori generali mettono pure in rilievo la frequenza degli appelli, ravvisandone per altro la principale cagione nell'avere i condannati tutto da sperarne e nulla da temerne, col l'utile certo di differire l'espiazione della pena.

Grave fu il numero dei recidivi, ad accrescere il quale contribuiscono non poco, secondo il parere di alcuni Procuratori generali, l'attuale sistema carcerario e la vita in comune dei detenuti nelle prigioni.

Il relatore accennò anche al fatto della crescente delinquenza dei minorenni, avvertendo che i Procuratori generali sono concordi nell'attribuirne la causa alla miseria, ai mali esempi di famiglia, all'abbandono ed alle cattive compagnie, come lo sono del pari nell'invocare come efficace rimedio che sia provveduto alla tutela ed al ricovero dell'infanzia abbandonata.

Come conclusione delle osservazioni da lui fatte, l'on. Pensellini presentò le seguenti proposte che, dopo una breve discussione, furono approvate dai Commissari:

1° Che nei prospetti sommari si aggiunga una tabella speciale riguardante la delinquenza dei minorenni, colle necessarie specificazioni ed in relazione col nuovo Codice penale;

2° Che si ristabiliscano nei medesimi le notizie intorno alla durata delle detenzioni preventive;

3° Che si esprima il voto che vi abbia continuità nelle osser-

vazioni ed illustrazioni nei discorsi dei Procuratori generali in tema di :

- a) delinquenza dei minorenni;
- b) recidivi;
- c) motivi delle detenzioni prolungate oltre un anno pei rinviati alle Corti d'assise, ed oltre sei mesi pei deferiti al giudizio dei Tribunali.

4. — Relazione del comm. Tami sulle proposte per una statistica degli enti ecclesiastici conservati e dei loro beni.

Ricorderà l'E. V. come da lungo tempo fosse sorta l'idea di una statistica dei culti e che anzi l'on. Curcio, fino dal 1872, ne avesse presentato alla Giunta centrale di statistica un completo programma da essa approvato, senza per altro che se ne imprendesse l'esecuzione.

Fu nel seno della nostra Commissione che, parecchi anni dopo, si pensò nuovamente ad un'indagine statistica in proposito, essendo stata dimostrata l'opportunità dallo stesso on. Curcio, il quale, nella sessione del 1887, espose alla Commissione un secondo programma, più ristretto bensì dell'antico, ma che parve ancora troppo ampio. La Commissione deliberò allora di affidare al Comitato permanente l'incarico di provvedere a questa ricerca.

Considerando che uno studio così vasto come quello desiderato dapprima dall'on. Curcio, sebbene utilissimo dal punto di vista sociale, sarebbe riuscito assai difficile per difetto di mezzi ai quali attingere una gran parte delle notizie, il Comitato deliberò di omettere per ora le ricerche intorno alle « persone » ed agli « atti attinenti ai culti », e di limitarsi a quelle intorno alle « cose adatte al culto. »

Quanto al mezzo di raccogliere le notizie, è sembrato che il più semplice e pratico sarebbe quello di richiederle agli enti stessi per mezzo di un apposito questionario, che il Comitato aveva già a tale intento preparato e sottoposto all'approvazione della Commissione. I dati raccolti dovrebbero poi essere controllati dalle Autorità incaricate di sorvegliare l'amministrazione degli enti e trasmessi infine alla Direzione della statistica per l'esame, lo spoglio e la pubblicazione.

Avvertì però il relatore che, ove la Commissione deliberasse di proporre a V. E. la raccolta di questi dati statistici, dovrebbe nello stesso tempo pregare che si mettano a disposizione dell'Ufficio di statistica i fondi necessari per eseguirne lo spoglio; senza di che quest'indagine non si potrebbe condurre a termine.

In seguito alla relazione del comm. Tami si discusse intorno alla maggiore o minore estensione da darsi alla statistica dei culti, e la discussione fu chiusa coll'approvare la seguente proposta presentata dall'on. Penserini:

« La Commissione, udita la discussione, lascia impregiudicata la questione se dare più larga estensione alla statistica dei culti ed approva il questionario presentato dal Comitato. »

Avendo poi il Direttore della statistica confermato che non sarebbe in grado di assumersi il lavoro che richiede la statistica dei culti, qualora non si provvedessero fondi speciali, la Commissione approvò una proposta del senatore Costa per cui « preso atto delle dichiarazioni del Direttore generale della statistica, che la Direzione della statistica non ha mezzi per poter sostenere la spesa per la compilazione e pubblicazione della statistica degli enti ecclesiastici conservati, fa voti perchè il Guardasigilli trovi modo di provvedervi. »

5. — Relazione del comm. Bodio sul movimento della delinquenza nell'anno 1887.

Il Direttore generale della statistica ha esaminato il movimento della delinquenza nell'anno 1887 di fronte agli anni precedenti sotto i varii suoi aspetti, non trascurando nessuna fase del procedimento penale, denuncia, istruttoria e giudizio, e considerando sempre tanto la criminalità oggettiva, quanto la criminalità soggettiva. Egli ha studiato inoltre la distribuzione geografica della delinquenza nelle varie provincie del Regno, ed ha infine cercato di istituire alcuni confronti fra la criminalità del nostro paese e quella di qualche altro Stato d'Europa.

Dalla relazione del comm. Bodio si rileva che nel 1887 le condizioni della delinquenza sono in parte peggiorate o che per lo meno non è continuato il miglioramento che si era osservato negli anni precedenti rispetto ad alcune specie di reati più gravi. E la

Commissione accettò le conclusioni del relatore, approvando la seguente proposta di deliberazione degli on. Costa e Lucchini:

« La Commissione applaude alla relazione del comm. Bodio sul movimento della delinquenza nel 1887 in relazione agli anni precedenti, e prende atto della medesima e delle considerazioni in essa contenute. »

6. — Relazione del comm. Bodio sulle mutazioni introdotte nella compilazione delle statistiche penali durante gli anni 1880-1887.

Il Direttore generale della statistica ha passato in rassegna, in una speciale relazione, i cambiamenti ed i miglioramenti introdotti nella compilazione delle statistiche penali dal 1880 al 1887, avvertendo che queste mutazioni furono unicamente introdotte per la necessità di riparare a difetti evidenti e che, malgrado ciò, si possiede una serie non interrotta di notizie sulla delinquenza e sull'amministrazione della giustizia penale paragonabili fra loro.

Egli ha conchiuso assicurando che la nostra statistica giudiziaria penale ha raggiunto, col volume del 1887, il suo stabile assetto, e che, salvo quelle richieste dalla introduzione del nuovo Codice, non si faranno per l'avvenire altre mutazioni.

7. — Relazione del comm. Bodio sulla scheda individuale per gl'imputati di crimine.

Da lungo tempo, come è noto all'E. V., fu riconosciuto che il metodo più sicuro per raccogliere le notizie sulla delinquenza è quello della scheda individuale. Persuasa di ciò, la Commissione iniziò sino dal 1883 degli studi in proposito; ma fino da allora sorse la questione se l'uso della scheda dovesse estendersi agl'imputati di qualunque reato o limitarsi agl'imputati di crimine. Furon fatti varii esperimenti, i quali, se da una parte posero in evidenza i pregi di questo sistema di registrazione, dimostrarono, dall'altra, le gravi difficoltà che s'incontrano nell'attuarlo. Infatti, limitare la scheda ai soli imputati che hanno commesso reati più gravi, toglie gran parte dell'utile che si può ricavare da essa; non solo perchè non si potrebbero fare in modo compiuto alcune delle indagini che maggiormente interessano alla Commissione, quali, ad esempio,

quelle sui minorenni e sui recidivi, ma anche perchè per questi reati più gravi si hanno già, fino dal 1879, estese e sicure notizie, raccolte per mezzo dei registri nominativi delle Corti d'assise.

D'altra parte, lo estendere la scheda, qual'è ora, a tutti i delitti, sarebbe cosa quasi impossibile, oltrechè per altre ragioni, per la gravissima spesa che importerebbe.

Parve adunque che, volendosi attuare il sistema della scheda, l'unico mezzo fosse quello di restringerla a minor numero di quesiti, ritenendone solamente quelli più essenziali. Seguendo questo concetto, la Direzione della statistica, col concorso del Comitato, ha preparata una nuova redazione della scheda, che, quantunque più semplice dell'antica, contiene tuttavia le notizie più importanti così sulle qualità personali degli'imputati, come sull'istruzione e sull'esito del giudizio.

Furono concordi tutti i Commissari nel riconoscere che, volendosi dare alla statistica penale un saldo fondamento di verità e di esattezza, conviene adottare definitivamente il sistema della scheda, tanto più che, ove si adotti il modello proposto ultimamente dal Comitato, la spesa sarebbe ridotta a circa 30,000 lire annue. Tanto più è da raccomandarsi questo metodo di registrazione, ora che sta per entrare in vigore una nuova legislazione penale. Ai buoni frutti che si attendono dal nuovo Codice potrebbe contribuire l'avere una più precisa e più ampia informazione dell'opera sua, nel duplice scopo di una più efficace tutela della società e di una migliore amministrazione della giustizia.

Tale fu l'avviso della Commissione, la quale approvò la seguente proposta dell'on. Lucchini, che io mi permetto di raccomandare in modo speciale all'attenzione dell'E. V. « La Commissione « delibera che, contemporaneamente all'attuazione del nuovo Codice, debbasi attuare definitivamente per la statistica giudiziaria « penale la scheda individuale, conforme in massima al modello presentato dal Comitato, coordinato al Codice stesso, riaffermando il « proprio giudizio sulla incomparabile bontà di tale sistema al confronto di quello dei registri giornalieri. Incarica all'uopo il Comitato di studiare ogni mezzo valevole per ottenere che lo spoglio « della scheda si faccia col minor dispendio possibile, ufficiando frattanto il Presidente ad interessare sin d'ora il signor Ministro per « la maggiore spesa tuttavia occorrente. »

8. — Relazione del cav. De' Negri sulla formazione e sulla definitiva composizione delle liste dei giurati per l'anno 1889.

Due considerazioni importanti fu indotto a fare il relatore, esaminando i dati raccolti sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1889. Egli ha in primo luogo lamentato il deplorabile abuso che le Giunte distrettuali fanno della facoltà loro concessa di cancellare dalle liste coloro che non reputano atti alla funzione di giurati, tanto che appare manifesto, al dire del relatore, che queste eliminazioni *ex informata conscientia* nascondono non di rado o basse compiacenze o partigiani livori.

Se a ciò si aggiunga un altro fatto non meno grave, quello dello scarso numero dei giurati effettivamente iscritti nelle liste di fronte a quello di coloro che avrebbero indubbiamente i requisiti voluti dalla legge per esserlo, si è tratti a concludere che ove non si avvisi con provvida sollecitudine a tutelare questa istituzione contro ogni men che legittima e spassionata influenza, essa giungerà in breve al suo decadimento.

Sulla proposta del relatore, la Commissione ha deliberato di esprimere all'E. V. il voto « che, nell'occasione in cui si abbia a « ritoccare la legge sull'ordinamento giudiziario o il Codice di « procedura penale, nella parte riguardante i giudizi innanzi alle « Corti d'assise, siano riprese in esame le disposizioni riguardanti « la formazione delle liste dei giurati, nel doppio intento di meglio « assicurare l'iscrizione nelle liste medesime di tutti coloro che « abbiano i requisiti all'uopo prescritti e di disciplinare l'opera « delle Giunte distrettuali in guisa che non contrari l'intento del « legislatore ed efficacemente contribuisca alla buona composizione « della giuria. »

9. — Altri temi.

Toccherò da ultimo di alcuni altri principali argomenti che furono trattati dalla Commissione.

Giudizi di fallimento. — Da parecchi Commissari fu insistito sull'opportunità di un accurato studio sui fallimenti, che ha acqui-

stato un'importanza anche maggiore dopo l'abolizione dei Tribunali di commercio. A quest'uopo la Commissione ha deliberato di pregare l'E. V. affinchè disponga che le relazioni annuali sui giudizi di fallimento inviate al Ministero, a' termini della circolare 29 ottobre 1878, n. 741, siano comunicate al Comitato permanente, per essere poi studiate dal Commissario incaricato di riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile.

Applicazione degli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio. — A meglio illustrare sotto un altro aspetto la stessa materia dei fallimenti, fu anche deliberato di esprimere all'E. V. il desiderio che siano richieste ai Procuratori generali, sia per mezzo di rapporti speciali, sia nella relazione annuale, notizie sull'applicazione degli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio, essendo la giurisprudenza discorde intorno alle conseguenze che ne derivano. Il Comitato dovrebbe poi provvedere all'esecuzione della proposta, studiando e distribuendo un modello, nel quale i dati siano uniformemente raccolti.

Pubblicazione degli atti costitutivi delle Società commerciali. — Parve altresì opportuno alla Commissione l'indagare se la pubblicazione degli atti costitutivi delle Società commerciali, necessaria alla loro esistenza giuridica, avvenga nei termini prescritti dagli art. 93, 94 e 95 del Codice di commercio. Ha quindi fatto voto perchè l'E. V. inviti i Procuratori generali a riferire anche intorno a questo punto nei loro discorsi inaugurali.

Statistica notarile. — Ad attuare il programma della statistica notarile, approvato dalla Commissione fino dal 29 novembre 1885, non si oppone che l'ostacolo della mancanza di fondi. A togliere questa difficoltà, il cav. De' Negri propose, e la Commissione approvò:

1° di rivolgere preghiera a V. E. affinchè provveda che sui fondi disponibili degli Archivi notarili sia assegnata alla Direzione generale della statistica la somma occorrente per la pubblicazione annuale delle prescritte statistiche degli atti notarili;

2° di pregare V. E. affinchè rivolga ai notai una circolare intesa a spiegare come nel Repertorio generale, sotto la rubrica « Natura degli atti, » essi debbano dichiarare la specie ed i caratteri principali di ogni atto rogato od autenticato.

Discorsi inaugurali dei Procuratori generali. — Infine fu os-

servato da alcuni Commissari come avvenga troppo spesso il fatto che i Capi degli Uffici del Pubblico Ministero affidino ai loro sostituti la redazione e la lettura dei discorsi inaugurali. La Commissione ha manifestato il desiderio che, specialmente presso le Corti d'appello, i discorsi siano letti, quando è possibile, dagli stessi Procuratori generali; ed io mi permetto di richiamare su questo desiderio l'attenzione dell'E. V., convinto che queste relazioni assumerebbero un'importanza ed acquisterebbero un'autorità assai maggiore.

Tali sono, onorevole signor Ministro, le principali deliberazioni prese dalla Commissione nella passata sessione, che io ebbi l'onore di presiedere, e sulle quali mi faccio ora debito di chiamare l'attenzione di V. E.

Gradisca l'espressione del mio rispettoso ossequio.

Roma, 4 novembre 1889.

Il Presidente della Commissione

A. MESSEDAGLIA.

Seduta del 27 giugno 1889.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Costa, Cuccia, Curcio, De'Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Si dà lettura dei decreti di rinnovamento parziale della Commissione.

A' termini dell'art. 6 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), dal 1° maggio 1889 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Canonico comm. Tancredi;
Cuccia comm. Simone;
Lucchini prof. Luigi;
Penserini cav. Francesco;
Righi comm. Augusto;
Tondi comm. Nicola.

Cessò di farne parte per morte

S. E. Mancini comm. Pasquale Stanislao.

Con decreto del 16 maggio 1889, visti i regi decreti del 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), e del 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3^a), il Ministro Guardasigilli ha confermato membri della Commissione, per il triennio 1889-1892, i signori:

Canonico comm. Tancredi;
Cuccia comm. Simone;
Lucchini prof. Luigi;
Penserini cav. Francesco;
Righi comm. Augusto;
Tondi comm. Nicola;

e per l'anno 1889-90, in sostituzione dell'on. Mancini, ha nominato
Gabelli comm. Aristide.

Con altro decreto di pari data, fu ricomposto il Comitato permanente per l'anno 1889-90, chiamandone a far parte i signori:

Bodio comm. Luigi;
Costa comm. Giacomo;
Messedaglia comm. Angelo;
Tami comm. Antonio;
Tondi comm. Nicola.

Gli on. Canonico, Gabelli, Fortis e Lampertico hanno manifestato il loro rincrescimento di non potere intervenire, i due primi per malattia, gli altri due per ragioni di ufficio, alle sedute della Commissione.

Il Presidente pronuncia le seguenti parole per ricordare il compianto collega Pasquale Stanislao Mancini.

Commemorazione di Pasquale Stanislao Mancini.

Onorevoli colleghi! — Prima di incominciare i lavori di questa sessione, permettetemi di rivolgere una parola di affetto alla memoria di un uomo che fu fra i più illustri cultori degli studi statistici, il compianto collega nostro Pasquale Stanislao Mancini.

Nato in Castelbaronia il 17 marzo 1817, egli moriva a Napoli il 26 dicembre del decorso anno, e si spegneva in lui un grande giureconsulto, un uomo insigne per la profondità e per la vastità della scienza e dell'ingegno, per la potenza dell'eloquio, per la bontà del cuore.

Io non vi starò ora a ricordare la splendida parte che P. S. Mancini ebbe nella gloriosa lotta per il nostro risorgimento nazionale fino dal 15 maggio 1848, allorchè dettò la celebre protesta; non vi dirò come dodici anni dopo, nel Palazzo reale di Napoli, avesse la suprema soddisfazione di scrivere il decreto, col quale Vittorio Emanuele Re d'Italia determinava le norme che dovevano reggere la Luogotenenza nelle provincie napoletane.

E nemmeno spetta a me rammentare l'opera del Mancini quale consigliere di quella Luogotenenza, preposto al Dicastero di Grazia e Giustizia e degli Affari ecclesiastici; e poi quale deputato al Parlamento, e quale Ministro Guardasigilli dal 1876 al 1878, e Ministro degli Affari esteri dal 1881 al 1885.

Non ricorderò neppure il professore di diritto internazionale,

che nella Università di Torino, dalla cattedra appositamente creata colla legge del 14 novembre 1850, dettava quella prolusione sul principio di nazionalità, quale fondamento del diritto delle genti, che è rimasta famosa.

Ma a voi, colleghi nella Commissione di statistica giudiziaria, debbo ricordare quanto assidua ed indefessa fosse l'opera del Mancini per la riforma della legislazione penale, con che intelletto ed amore vi rivolgesse le sue cure, allorchè dirigeva il Ministero di Grazia e Giustizia, e come da ultimo fosse per lui ben meritata ventura di poter chiudere la lunga e luminosa carriera politica e scientifica suffragando della sua alta autorità, in un splendido discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 7 giugno del decorso anno, il disegno di quel nuovo Codice penale, che ormai tra pochi giorni sarà legge dello Stato.

Sarebbe poi impossibile per noi dimenticare le due relazioni dettate a nome della Commissione reale che aveva mandato di studiare l'ordinamento scientifico della statistica giudiziaria per gli Stati Sardi; e delle quali l'una, quella del 20 giugno 1852, trattava dell'ordinamento della statistica giudiziaria civile; l'altra, quella del 14 luglio 1857, dell'ordinamento della statistica penale. Può ben dirsi, senza esagerazione, essere stato quello fra noi il prototipo esemplare di tutti i lavori di questa fatta.

Quale Ministro Guardasigilli, il Mancini curò, nel gennaio 1877, la pubblicazione di importanti notizie statistiche sull'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale nel decennio 1866-75, e, nel marzo 1878, di altre non meno interessanti sulle condanne capitali pronunziate nel decennio 1867-1876.

« Del merito intrinseco delle istituzioni giuridiche o politiche (scriveva egli nella prefazione a quest'ultimo lavoro) non può farsi esatto e maturo giudizio inchinandosi all'autorità delle secolari tradizioni ed usanze, senza sottoporne gli effetti ad analisi accurata ed imparziale. » E connetteva con ciò il suo pensiero a quanto aveva altre volte dettato, con mirabile perspicacia, sulla importanza della statistica nelle scienze sociali, giuridiche e politiche, nelle due relazioni del 1852 e del 1857.

Alla Commissione di statistica giudiziaria apparteneva il Mancini ancor prima del suo attuale ordinamento, ed ora vi era stato richiamato con decreto del Guardasigilli Zanardelli del 27 aprile 1887.

Senonchè coll'onore di averlo a collega mancò a noi il vantaggio di poter egualmente giovarci dell'alta sua scienza ed esperienza nei lavori nostri, distratto com'egli fu dal poter intervenire alle nostre sessioni del 1887 e 1888, dapprima per altre gravi cure, e da ultimo per il morbo che lo trasse sventuratamente alla tomba.

Avrei creduto venir meno ad un doveroso sentimento dell'animo mio, oltrechè comune nostro, se, aprendosi questa nuova sessione, non avessi cominciato dal ricordare l'uomo illustre, la cui memoria rimane sì viva e quale di maestro fra noi e nel desiderio nostro; di un uomo, come ebbe a dire il collega nostro senatore Auriti, che alla patria dedicò l'ingegno e l'opera di tutta la vita, e che la scienza, e particolarmente la nostra, illustrò coi suoi scritti.

PRESIDENTE. Ricorda che domenica 30 corrente S. E. il Guardasigilli sottoporrà alla firma di S. M. il Re il decreto col quale si pubblica il nuovo Codice penale.

Stimerebbe opportuno che in tale occasione la Commissione manifestasse all'on. Zanardelli i sentimenti della propria ammirazione per l'opera insigne, che onora altamente l'Italia e tutti quelli che vi dedicarono i loro studi e la loro sapienza legislativa.

AURITI. Si associa alle parole del Presidente e propone che a lui sia affidato l'incarico di manifestare all'on. Guardasigilli i sentimenti della Commissione.

La proposta viene approvata.

PRESIDENTE. Prega il comm. Tami di riferire sui provvedimenti presi dal Comitato intorno alle proposte che, nelle sessioni del 1887 e 1888, furono rinviate dalla Commissione allo studio di esso.

TAMI. L'opera del Comitato si può dividere in due parti, delle quali la prima riguarda quegli argomenti su cui furono fatte relazioni speciali, quali l'istituto della tutela, la statistica dei culti, la scheda individuale, la composizione delle liste dei giurati, le modificazioni introdotte nella compilazione della statistica giudiziaria penale dal 1880 in poi e il movimento della delinquenza; la seconda quegli argomenti, rispetto ai quali il Comitato esecutivo ha già preso dei provvedimenti, attuando le deliberazioni della Commissione, o sui quali si limita ad esporre il risultato delle sue ricerche ed a sottomettere ad essa alcune proposte.

COSTA. Crederebbe utile, per l'ordine della discussione, che i provvedimenti fossero esaminati e discussi ad uno ad uno.

La Commissione delibera di seguire il metodo proposto dal senatore Costa.

TAMI. Parlerà prima dell'istituto della tutela. Il Comitato, in seguito alle deliberazioni della Commissione (1), inviò, per mezzo della Direzione generale della statistica, una circolare (2) ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, chiedendo particolareggiate notizie intorno al modo in cui funziona quell'istituto, notizie che dovevano essere fornite per mezzo di schede nominative da riempirsi da ciascuna Pretura.

Pervenute le schede delle tutele rimaste aperte alla fine del 1887 e di quelle apertesesi nel 1888, l'on. Guardasigilli, su proposta del Comitato, incaricò il senatore Auriti di riferire alla Commissione sui risultati delle indagini eseguite, e la relazione è all'ordine del giorno per una delle prossime sedute.

Il Comitato era stato anche invitato a studiare un modo pratico per garantire efficacemente l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 250 del Codice civile. Non si ritenne opportuno, per i motivi esposti nella seduta del 17 dicembre 1888 (3), di modificare gli atti di morte che devono unicamente constatare la morte delle persone alle quali si riferiscono e non possono far cenno di altre circostanze. Il Comitato, però, ritenendo utile il suggerimento dell'on. Curcio, crede che lo si possa attuare aggiungendo nelle schede per la statistica delle cause di morte, che i sindaci mandano alla Direzione generale della statistica, la domanda, *se il vedovo abbia lasciato figli minorenni*: inoltre, tutte le volte in cui si verifichi questo caso, l'ufficiale dello stato civile dovrà, coll'invio di una scheda speciale (4), renderne avvertito il Pretore, il quale, informato in tal modo del-

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del 1888, pag. 33.

(2) Veggasi questa circolare in allegato al presente volume.

(3) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1888, pag. 36 e seg.

(4) Veggasi negli *Atti della Commissione* - Sessione del 1888, pag. 216, il modello della scheda per la statistica delle cause di morte, e, in allegato al presente volume, quello della scheda da spedire ai Pretori per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

l'esistenza di un minorene, sarà in grado di provvedere alla costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela.

CURCIO. Osserva che le schede che servono per la statistica delle cause di morte non hanno un valore giuridico, perchè le notizie che esse contengono non sono prescritte dal Codice civile. A suo avviso, sarebbe scarso l'effetto che si potrebbe conseguire per mezzo di tali schede; e però egli crede che l'unico mezzo di far funzionare regolarmente l'art. 250 sia quello, come già ebbe a dire nella passata sessione, di modificare le disposizioni contenute nel regolamento del 15 novembre 1865, n. 2602, sul servizio dello stato civile, intorno alle enunciazioni da farsi negli atti di morte.

TAMI. Nella sessione del 1888 gli on. Costa e Tondi dimostrarono come non fosse opportuno modificare le attuali disposizioni sull'ordinamento degli atti dello stato civile. Anzi l'on. Tondi osservò che, accettandosi l'idea dell'on. Curcio, la modificazione non dovrebbe portarsi nel regolamento sugli atti dello stato civile, ma nello stesso Codice civile, essendo appunto questo che prescrive quali notizie debbano essere contenute negli atti dello stato civile. Gli pare quindi che non sia ora il caso di rientrare in questa discussione e prega l'on. Curcio di considerare che il mezzo suggerito dal Comitato raggiungerebbe completamente il fine voluto.

BODIO. Non si tratta già di istituire un nuovo registro od una nuova scheda per le cause di morte, ma solamente di aggiungere una notizia di più alla scheda che funziona da parecchi anni (dal 1881 in poi) e di richiedere in questa se il vedovo abbia lasciato figli minorenni, avvertendo l'ufficiale di stato civile che in tutti questi casi egli dovrà, secondo prescrive l'art. 250 del Codice civile, renderne informato il Pretore col mandargli un'apposita notificazione (in un modello a stampa).

Sarà cura della Direzione di statistica di distribuire, insieme colle schede per le cause di morte, un sufficiente numero di copie di questo stampato.

In questa guisa, rendendo facile agli ufficiali dello stato civile di procurarsi la notizia dei vedovi che lasciano figli minorenni, e rammentando ad essi l'obbligo imposto dal Codice civile, è da sperare che la volontà del legislatore possa venir adempiuta meglio che non sia stata sin qui.

CURCIO. Insiste che il mezzo proposto non giova a rimuovere le difficoltà. Il conoscere con precisione il numero dei minorenni ha un'importanza grandissima, giacchè si può dire che su di essa riposi il retto funzionamento dell'istituto della tutela. Attualmente il numero dei Consigli di famiglia e di tutela costituiti è di gran lunga inferiore al numero dei minorenni.

Per esempio, nel circondario di Napoli forse soltanto in dieci casi su cento avvenne la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela. Come in tanti altri argomenti, così anche in questo, la statistica deve rendere un servizio al diritto.

COSTA. Ricorda di aver osservato, tanto nell'ultima sessione della Commissione, quanto nelle sedute del Comitato, che gli atti dello stato civile non devono constatare se non quei fatti pei quali furono istituiti, e che perciò l'atto di morte deve limitarsi a far conoscere il fatto della morte.

L'on. Curcio vorrebbe che nell'atto di morte si chiedesse anche se al vedovo sopravvivono figli minorenni. Ora, se si accettasse tale proposta, si verrebbe a fare all'atto di morte un'aggiunta che non è nell'indole sua, s'intralcerebbe l'opera dell'ufficiale dello stato civile e si correrebbe pericolo che fossero dichiarati come veri fatti non accertati. La ricerca dell'esistenza di figli minorenni è d'indole amministrativa e però dev'esser fatta solo con mezzi amministrativi.

Non si deve dimenticare che in tal modo si avrà non la prova di un fatto, ma una semplice notizia di incerto valore.

D'altronde gli atti dello stato civile sono già tanto complicati che non gli pare utile richiedere in essi altre notizie, le quali trarrebbero seco la necessità di modificare i registri e di aumentare la spesa già abbastanza grave. All'opposto, adottando il mezzo proposto dal Comitato, non si va incontro che ad una spesa lievissima: ciò gli fa sperare che la Commissione vorrà adottarlo.

BODIO. Assicura che la statistica delle cause di morte, per l'efficace concorso prestato dai medici e dagli ufficiali dello stato civile, è molto bene avviata dal 1881 in poi. Prima che entrasse in vigore l'ultima legge sanitaria, i medici non avevano obbligo legale di denunciare le cause di morte; eppure pochissimi erano quelli che rifiutavano di dare tale informazione. Ciò induce a credere che si potrà ottenere facilmente anche quest'altra informazione sull'esistenza di minorenni lasciati dal vedovo.

CURCIO. Osserva che il medico non ha il dovere di fornire questa notizia e che d'altra parte, ammesso anche che lo volesse, non sempre lo potrà, perchè non gli sarà così facile sapere se il vedovo abbia lasciato, oppur no, de' figli minorenni. Non crede sorgerebbe alcun inconveniente se si aggiungesse anche questa notizia alle altre che, a' termini dell'art. 387 del Codice civile, si richiedono ora nell'atto di morte.

AURITI. Il mezzo proposto dal Comitato è, a suo avviso, semplicissimo e non presenta difficoltà di sorta, ed egli quindi lo approva.

PENSERINI. Desidera sapere chi dovrà riempire la scheda da mandarsi al Pretore.

TAMI. Risponde che tale incarico spetterà all'ufficiale dello stato civile, il quale dovrà chiedere ai dichiaranti tutte le informazioni che reputerà necessarie.

CURCIO. Ritiene che, per obbligare l'ufficiale dello stato civile a fornire le notizie sull'esistenza di minorenni col mezzo proposto dal Comitato, occorra un decreto reale. Non sa quindi capire perchè non si possa proporre al Guardasigilli di modificare piuttosto, con un decreto reale, le disposizioni contenute nel regolamento sul servizio dello stato civile e perchè non si possa aggiungere nei modelli degli atti di morte la domanda, *se il vedovo abbia lasciato figli minorenni*. Tuttavia non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a votare sulla proposta del Comitato, che cioè in via di esperimento si aggiunga nella scheda per le cause di morte la domanda, *se il vedovo ha lasciato figli minorenni*; che, in tutti questi casi, l'ufficiale dello stato civile debba avvertire il Pretore mediante l'invio di una scheda speciale, e che infine questi provvedimenti vadano in vigore col 1° gennaio 1890.

La Commissione approva la proposta (1).

(1) Veggansi in allegato al presente volume le circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale della statistica) e dell'on. Guardasigilli per l'attuazione di questa deliberazione.

TAMI. Venendo alle ricerche da farsi intorno alla delinquenza dei minorenni (1), espone che il Comitato, pur riconoscendole utilissime, stabili di limitarle a quelle notizie che possono ricavarsi dai registri giornalieri, per non aggravare di soverchio lavoro i funzionari delle cancellerie.

Presenta quindi alla Commissione il modello del prospetto per la raccolta delle notizie sui minorenni giudicati dalle varie Autorità giudiziarie, quale venne compilato dal Comitato (2).

LUCCHINI. Dovendo questo modello essere adattato alle disposizioni del nuovo Codice penale, sarebbe conveniente rinviarlo per ora al Comitato, il quale potrebbe ripresentarlo alla Commissione nella sessione ventura.

COSTA. L'inchiesta sulla delinquenza dei minorenni deve farsi per l'anno 1889, e non occorre quindi coordinare il modello al nuovo Codice.

LUCCHINI. Non gli sembra opportuno incominciare questa indagine per l'anno corrente, dal momento che pel venturo anno il modello dovrà essere modificato. Non sa quale vantaggio si potrebbe ricavare da un'inchiesta limitata ad un solo anno, e dubita se i risultati che se ne potessero ottenere compenserebbero gl'inconvenienti cui si andrebbe incontro dovendo poi rimutare il modello.

COSTA. Afferma l'opportunità che l'inchiesta sui delinquenti minorenni si faccia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1889. Nè gli pare che ci sia motivo di preoccuparsi pel cambiamento del modello, dal momento che non si tratta di istituire un nuovo registro, ma che le notizie si devono invece desumere dai registri giornalieri in vigore. Questi registri si dovranno poi adattare anch'essi al nuovo Codice penale ed allora sarà il caso di modificare anche il modello.

LUCCHINI. Non insiste nelle proprie osservazioni.

FERRI. Crede anch'egli che l'indagine si debba fare anche per l'anno 1889, perchè, fra le altre ragioni, si avrà modo così di porre a riscontro coi risultati di quest'anno quelli degli anni futuri.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1886, pag. 39 e Sessione del 1887, pag. 65.

(2) Veggasi questo modello in allegato al presente volume.

Desidera per altro di fare alcune osservazioni sul modello presentato dal Comitato. Il prospetto è, a suo parere, troppo riassuntivo e le notizie che si richiedono in esso non bastano a rendere veramente utile l'indagine.

Gioverebbe che i reati commessi più di rado dai minorenni fossero distinti da quelli commessi con maggiore frequenza e che per questi ultimi fossero date notizie più particolareggiate.

Ad esempio, nei reati contro la pubblica amministrazione sarebbe opportuno tener distinte le ribellioni, gli oltraggi e le violenze, e nei reati contro le persone, i parricidii e i venefizi, che sono reati pur troppo frequenti fra i minorenni.

Sebbene le accennate distinzioni gli sembrino necessarie, pure non intende di presentare intorno ad esse una proposta formale, ma si limita ad esprimere il desiderio di una specificazione maggiore.

Anche sulla divisione in colonne del prospetto avrebbe qualcosa da dire. La colonna 6^a dovrebbe, a suo parere, esser divisa in due: la prima per i prosciolti *per mancanza di discernimento*, la seconda per i prosciolti *per altra causa escludente l'imputabilità*. Parimenti nelle colonne che contengono le notizie sulla professione od occupazione dei minorenni, sarebbe bene distinguere almeno se il lavoro, a cui è addetto il minorenne, appartenga all'industria agricola od alla manifatturiera od al commercio. Infine i minorenni recidivi dovrebbero essere distinti secondochè furono precedentemente condannati ad una pena detentiva o alla consegna ai parenti.

COSTA. Risponde all'on. Ferri che, per ottenere sulla delinquenza dei minorenni dati sicuri ed esatti, il Comitato, nella compilazione del prospetto, ha creduto di doversi limitare alle notizie che si possono ricavare dai registri giornalieri. È vero che la classificazione dei reati è riassuntiva, ma è anche vero che si ebbe cura di tener distinti dagli altri i reati più comuni fra i minorenni; così, per esempio, nei reati contro il buon costume si fece una categoria speciale degli atti di libidine contro natura, e nei reati contro l'ordine delle famiglie, una per lo stupro violento. Ammette piuttosto che si potrebbe rinunciare ad indicarne alcuni, che i minorenni commettono assai raramente. Quanto alle ribellioni, oltraggi, violenze, ecc., non si possono fare distinzioni, perchè non ve ne sono neppure nei registri giornalieri..

Venendo ai minorenni prosciolti, osserva che solo i minori degli anni quattordici possono essere prosciolti *per mancanza di discernimento*, mentre gli altri non possono esserlo che *per altra causa escludente l'imputabilità*: non conviene perciò coll'on. Ferri sulla necessità di tener separate le due notizie.

Ritiene anch'egli che sarebbe utilissimo conoscere con maggior precisione a quale specie di lavoro è addetto il minorenne; non bisogna per altro dimenticare che il Comitato ha cercato di chiedere notizia delle sole professioni esercitate abitualmente dai minorenni, come sarebbero, per esempio, i mestieri girovaghi. Ad ogni modo, la colonna « *altre professioni, mestieri od occupazioni* » si potrà dividere in due: l'una per l'agricoltura, pastorizia e caccia, l'altra per l'industria ed il commercio.

Infine non si può fare distinzione fra i minorenni condannati a pene detentive e quelli consegnati ai parenti, perchè tale notizia manca nei registri giornalieri.

CUCCIA. Gli sembra che tanto più siano utili i modelli quanto più son semplici, avendo in tal caso le notizie una maggiore garanzia di esattezza. Ora nel modello riguardante la delinquenza dei minorenni gioverebbe, a suo parere, eliminare alcune colonne. Si potrebbero, per esempio, riunire i prosciolti *perchè il fatto non era provato o non costituiva reato* coi prosciolti *per assoluzione*, e sopprimere le colonne dei *precedenti penali* dei prosciolti, poichè basta avere questa notizia per i condannati. Non gli sembra neppure necessaria, per i prosciolti, l'indicazione del sesso, che è invece indispensabile per i condannati.

Sul grado di istruzione è assai difficile avere notizie precise: basterebbe quindi sapere se i minorenni sono *analfabeti o sanno leggere e scrivere*. Infine intorno alla condizione economica sarebbe sufficiente sapere se i minorenni erano *indigenti* od avevano *mezzi per vivere*.

CURCIO. Non gli pare che ci sia alcuna ragione di riunire i prosciolti *perchè il fatto non era provato o non costituiva reato* coi prosciolti *per assoluzione*: sono due modi di proscioglimento assolutamente diversi.

COSTA. Intorno a questo punto è pienamente d'accordo coll'on. Curcio: vi è infatti una gran differenza fra l'*innocenza vera* e l'in-

nocenza per presunzione giuridica, fra il proscioglimento perchè il fatto non era provato o non costituiva reato e l'assoluzione.

Il Comitato e la Commissione stessa, quando nella sessione del 1886 le furono presentati i registri ricorretti e riordinati, discusse a lungo sulle domande che dovevano farsi riguardo alle qualità personali dei prosciolti: e, quantunque si riconoscesse che sarebbe utile avere per i prosciolti le stesse notizie che si hanno per i condannati, pure si stabilì di limitarle alle più importanti, perchè altrimenti sarebbe stato necessario un numero troppo grande di colonne. Si credette però che non si potesse in alcun modo rinunciare a quelle sul sesso e sui precedenti penali, ed è perciò che figurano anche nel prospetto dei minorenni.

Quanto all'istruzione e alla condizione economica, le notizie che si chiedono sono uguali a quelle dei registri giornalieri, nè si potrebbe usare una dicitura o far distinzioni diverse. Per l'anno prossimo, in cui andrà in vigore il nuovo Codice penale, si dovranno modificare i registri giornalieri: allora il Comitato terrà conto delle osservazioni dell'on. Cuccia.

PENSERINI. Vorrebbe che le grassazioni e le rapine si tenessero distinte dagli altri reati contro le proprietà, giacchè importa avere notizie speciali per questi misfatti, abbastanza di frequente commessi dai minorenni, specialmente nel distretto della Corte di appello di Napoli.

MAZZUCHELLI. Si associa all'osservazione dell'on. Penserini, tanto più giusta in quanto che, secondo le ultime informazioni che risultano al Ministero dell'Interno, vanno pur troppo aumentando le grassazioni e le rapine commesse dai minorenni.

CUCCIA. Insiste nel ritenere inutile per i minorenni prosciolti la distinzione del sesso; crede che gioverebbe piuttosto sapere se i minorenni condannati abbiano *padre, madre o tutore* e quale influenza abbia la condizione di famiglia sulla loro delinquenza.

Del pari rimane fermo nel suo convincimento che la distinzione fra proscioglimento *perchè il fatto non sussisteva o non costituiva reato* e proscioglimento *per assoluzione* sia di poca importanza: ritiene che sarebbe invece utile aver notizia degli imputati prosciolti *per mancanza di discernimento*.

Le ragioni legali del proscioglimento da richiedersi per i minorenni dovrebbero dunque essere soltanto le seguenti:

- a) mancanza di discernimento;
- b) altre cause;
- c) assoluzione.

Ad ogni modo, quando si volesse tener ferma la distinzione sostenuta dal Comitato, potendo facilmente accadere che *il non esser provato il fatto* si confonda coll'*assoluzione*, propone che alla frase « *perchè non provato il fatto* » venga sostituita l'altra « *per inesistenza del fatto* ».

COSTA. Dichiaro che il Comitato accetta quest'ultima proposta dell'on. Cuccia, come pure quella dell'on. Penserini di tener distinte le grassazioni dagli altri reati contro le proprietà.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare se approva che le notizie sulla delinquenza dei minorenni si raccolgano per l'anno 1889, valendosi del modello presentato, e che si dia incarico al Comitato di modificarlo, tenendo presenti le osservazioni fatte dai Commissari.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 28 giugno 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari : Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Tami a continuare la sua relazione sull'opera del Comitato.

TAMI. Ricorda la proposta presentata dall'on. Costa alla Commissione nella seduta del 26 giugno 1886, e da questa approvata (1), nel senso che si riteneva opportuno di sospendere pel momento le indagini sulla recidiva. Conseguentemente il Comitato non si occupò più di questo argomento.

Identica deliberazione fu presa intorno alle ricerche sulla correzionalizzazione dei crimini, considerando che importanti innovazioni saranno introdotte in quest'istituto dal nuovo Codice penale.

Il Comitato, secondo l'incarico affidatogli dalla Commissione nella sessione del 1887 (2), studiò anche il mezzo di provvedere ad un'indagine statistica sulla composizione delle liste dei giurati da parte delle Giunte distrettuali, e deliberò di chiedere le necessarie

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1886, pag. 45 e 46.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 158.

informazioni ai Presidenti dei Tribunali. E la Direzione della statistica inviò loro infatti, nello scorso febbraio, un apposito modello. Sui risultati di queste indagini riferirà prossimamente il cav. De' Negri.

Secondo la deliberazione presa dalla Commissione, il Presidente del Comitato diresse, il 24 gennaio scorso, una lettera al Ministro di Grazia e Giustizia, pregandolo di provvedere, insieme col Ministro dell'Interno, affinché dalle Giunte distrettuali sia usata la massima diligenza nella composizione delle liste, e affinché in esse venga segnato, invece del numero degli anni di età, l'anno di nascita di ciascun giurato. Quando il Ministero di Grazia e Giustizia avrà date disposizioni in proposito, il Comitato si farà debito di riferirne alla Commissione.

Un altro argomento di non lieve importanza, di cui si occupò il Comitato, è quello del gratuito patrocinio (1). Parve ad esso che per raccogliere le notizie desiderate dalla Commissione non potessero giovare i prospetti compilati a' termini di una circolare ministeriale del 27 dicembre 1881, la quale è diretta ad uno scopo diverso da quello a cui dovrebbero mirare le indagini statistiche: il Ministero si occupa della vigilanza sul modo con cui procedono i giudizi a gratuito patrocinio; ma le notizie di cui abbisogna la statistica sono più vaste e devono servire allo studio complessivo dell'istituto. Perciò il Comitato deliberò di istituire un modello apposito, in guisa da poter aggiungere nel volume analitico una tavola speciale per i giudizi a gratuito patrocinio.

Il modello (2), che si presenta alla Commissione, dovrebbe essere compilato colle notizie che si desumono dal registro di cui le cancellerie giudiziarie debbono essere fornite, a norma dell'art. 60 del regolamento 10 dicembre 1882.

PENSERINI. Una sola cosa ha da osservare intorno al modello presentato alla Commissione, ed è che sarebbe bene far risultare dalla tavola sul gratuito patrocinio le condanne nelle spese pronunciate a carico della parte soccombente.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1886, pag. 74, Sessione del 1887, pag. 33 e Sessione del 1888, pag. 33.

(2) Veggasi questo modello in allegato al presente volume.

COSTA. Riconosce l'importanza di questa notizia; ma crede che essa non rientri in quell'ordine di idee, per le quali si chiesero maggiori indicazioni intorno alle cause trattate a gratuito patrocinio.

Tuttavia il Comitato si riserva di esaminare la proposta dell'on. Penserini e di vedere se sia possibile avere anche questa notizia.

CURCIO. Non sa spiegarsi perchè i giudizi di graduazione siano distinti dagli altri, mentre non v'ha tra essi alcuna differenza. Converrebbe riunirli insieme e far precedere alle altre la colonna dei giudizi esauriti con sentenza *di incompetenza o di rinvio ad altra autorità*, poichè le notizie che si chiedono in essa sono di carattere pregiudiziale.

CUCCIA. Vorrebbe che la rubrica *B (Altri giudizi esauriti con sentenza)* precedesse la rubrica *A (Giudizi di graduazione, ecc.)*. In tal caso proporrebbe che l'intestazione della rubrica *A* fosse modificata in questo modo: *Giudizi esauriti con sentenza, esclusi i giudizi di graduazione*.

TAMI. Dà ragione della distinzione dei giudizi di graduazione dagli altri, avvertendo come dai prospetti che dai Tribunali vengono semestralmente trasmessi al Ministero, risulti che un gran numero di ammissioni al gratuito patrocinio ha luogo in giudizi di graduazione.

CURCIO. Non vede quale utilità abbia la notizia della durata delle cause ammesse al gratuito patrocinio, se il termine decorre dall'atto di citazione.

COSTA. L'inchiesta vien fatta appunto per conoscere qual è la durata delle cause a patrocinio gratuito, essendo cosa di grande importanza sapere se queste cause sono trattate colla debita sollecitudine.

La distinzione dei giudizi di graduazione dagli altri è, a parer suo, necessaria, perchè la natura dei primi è, per dir così, officiosa, spettandone la trattazione al magistrato delegato, ed ha caratteri differenti da quelli dei giudizi di cognizione.

Crede, del resto, che si possa invertire l'ordine delle due rubriche, secondo la proposta dell'on. Cuccia.

PENSERINI. Lo scopo principale della inchiesta è appunto, come ha fatto già osservare il senatore Costa, quello di conoscere come funzioni l'istituto della difesa dei poveri, che, ad avviso di parecchi Procuratori generali, lascia molto a desiderare, tanto che alcuni di essi invocano che sia ristabilito l'antico istituto dell'Avvocato dei poveri.

Ora, per raggiungere il fine a cui tende l'inchiesta, ritiene anch'egli che sia molto importante conoscere la durata delle cause ammesse al gratuito patrocinio. Meglio ancora sarebbe poi se si potessero tener distinte le cause dei privati da quelle delle Opere pie. Per le Opere pie, infatti, l'autorità tutoria veglia sull'andamento delle cause, e gli avvocati deputati alla loro difesa cercano di adempiere colla maggior sollecitudine all'incarico ricevuto, sicuri di essere remunerati. Il contrario avviene generalmente quando l'ampresso al gratuito patrocinio è un privato, e per giunta un povero.

INGHILLERI. Per conoscere come funziona questo istituto basterebbe sapere in quante cause gli ammessi alla gratuita clientela rimasero soccombenti, e in quante rimasero vincitori. Non giova perciò aver notizia dei giudizi di graduazione, che potrebbero essere tolti dal prospetto, a meno che non si volesse distinguere l'esecuzione mobiliare dalla immobiliare. Desidererebbe anch'egli, se fosse possibile, che si avesse notizia delle condanne alle spese e del ricupero delle medesime.

CUCCIA. Insistendo nelle proprie osservazioni, crede che alle due rubriche *A* e *B* si potrebbero sostituire le seguenti distinzioni:

Esito dei giudizi esauriti:

- a) con sentenza in tutto favorevole;
- b) con sentenza parzialmente favorevole;
- c) con sentenza contraria in parte;
- d) con sentenza contraria in tutto;
- e) con sentenza che omologa lo stato di graduazione.

RIGHI. Alcuni Commissari hanno espresso il desiderio di avere notizia delle condanne nelle spese. Ora egli crede che bisognerebbe rivolgere l'attenzione alle condanne della parte soccombente al risarcimento dei danni. Importerebbe che fosse ben chiarito questo

punto. Le notizie che si avranno in proposito varranno a dimostrare come funzioni l'istituto del gratuito patrocinio.

TAMI. Conviene col senatore Inghilleri intorno alla opportunità di distinguere i giudizi di esecuzione mobiliare da quelli di esecuzione immobiliare, ed assicura che si vedrà in seguito se si possa adottare tale distinzione.

COSTA. Il Comitato accetta la proposta dell'on. Penserini di fare distinzione tra le Opere pie e i privati ammessi alla gratuita clientela. Quanto poi alla questione delle condanne alle spese, si riserva di studiarla, per riferirne poi alla Commissione.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a dichiarare se approva la indagine proposta dal Comitato sul gratuito patrocinio, e se intende di affidare a questo l'incarico di modificare il modello presentato, tenendo presenti le osservazioni dei Commissari.

La Commissione approva la proposta del Comitato.

TAMI. Il Comitato si preoccupò anche della questione della tutela dei fanciulli usciti definitivamente dagli ospizi (1). Con lettera del 7 febbraio scorso, l'on. Presidente pregò il Guardasigilli di invocare dal Ministero dell'Interno le opportune istruzioni per imporre alle Amministrazioni degli ospizi l'obbligo di dare avviso ai Pretori della definitiva uscita dei minorenni dall'istituto, affinché essi possano, a' termini dell'art. 249 del Codice civile, costituire i Consigli di tutela.

Le istruzioni che darà il Ministero dell'Interno dovrebbero essere comunicate alle Autorità giudiziarie per mezzo di una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Comitato si riserva, conosciuti i provvedimenti presi in proposito dal Guardasigilli, di comunicarli alla Commissione in altra sessione.

Nella sessione del 1887 fu deliberato dalla Commissione (2) che nei prospetti sommari annuali fosse data qualche notizia anche dei giudizi in Corte di cassazione, tenendone poi conto nella relazione da farsi alla Commissione. Ora il Comitato ha discusso ed appro-

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1888, pag. 26 e 27.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 32.

vato il modello che deve servire a tal fine, ed ha disposto che esso sia adoperato per la statistica del corrente anno 1889.

Quanto allo studio delle ulteriori specificazioni che potrebbero essere introdotte nelle tavole statistiche per illustrare il problema delle procedure di esecuzione (1), è parso al Comitato che si debba aspettare, prima di risolversi, che sia pubblicato il volume della statistica civile per l'anno 1887, nel quale sono state aggiunte molte ed importanti notizie sulle vendite giudiziali.

E quanto alla inserzione delle notizie statistiche circa i fallimenti nei prospetti sommari, il che pure fu oggetto di raccomandazione nella decorsa sessione (2), il Comitato ha ritenuto che siano sufficienti le notizie che si hanno dalla tavola dei fallimenti nel volume analitico e che perciò non occorra riassumerle nei prospetti sommari.

PENSERINI. Nella seduta del 14 dicembre del decorso anno, egli espresse il desiderio che si raccomandasse ai Procuratori generali uno studio continuato sui giudizi di fallimento. Egli fu spinto a ciò dal desiderio di vedere cessare l'inconveniente lamentato da parecchi Commissari, che cioè certi argomenti, già sottoposti allo studio dai Procuratori generali, non siano neppure accennati nelle loro relazioni annuali.

Insiste adunque sulla necessità di un accurato studio sui fallimenti, che ha acquistato un'importanza anche maggiore dopo l'abolizione dei Tribunali di commercio.

AURITI. Non gli pare difficile appagare il desiderio dell'on. Pensarini, raccomandando ai Procuratori generali di illustrare con opportune osservazioni le tavole sulle procedure dei fallimenti.

PENSERINI. A' termini della circolare 29 ottobre 1877, n. 741, i Presidenti dei Tribunali presentano nei primi due mesi d'ogni anno al Ministero di Grazia e Giustizia una speciale relazione sui fallimenti che sono stati dichiarati o son rimasti pendenti durante l'anno precedente, accennando ai difetti e agli abusi da essi rilevati, ed esprimendo il loro avviso sui rimedi necessari.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 33 e Sessione del 1888, pag. 33.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1888, pag. 33.

Ora egli propone di rivolgere al Ministro di Grazia e Giustizia la preghiera di comunicare al Comitato tali relazioni, che dovrebbero poi essere consegnate al Commissario incaricato di riferire sui discorsi dei Procuratori generali per la parte civile. Approvando tale proposta, la Commissione si troverà facilmente in grado di avere notizie esatte sulle procedure di fallimento.

COSTA. È in tutto d'accordo coll'on. Penserini sull'opportunità di studiare accuratamente le procedure di fallimento, anche per vedere se le modificazioni introdotte in proposito nel nuovo Codice di commercio abbiano raggiunto lo scopo cui mirava il legislatore. A nome quindi del Comitato accetta la proposta Penserini.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a votare sulla proposta dell'on. Penserini, che è di pregare il Guardasigilli, affinché disponga che le relazioni annuali sui giudizi di fallimento inviate al Ministero di Grazia e Giustizia, a' termini della circolare 29 ottobre 1878, n. 741, siano comunicate al Comitato permanente della statistica giudiziaria, per essere poi studiate dal Commissario incaricato di riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile.

La Commissione approva la proposta dell'on. Penserini.

TAMI. Venendo a parlare delle ammonizioni, il Comitato, secondo la proposta fatta nella sessione del 1887 dai Commissari Bodio e Messedaglia (1), ha stabilito che si debbano raccogliere le sole notizie sulle ammonizioni inflitte e su quelle espressamente revocate. Tale provvedimento fu attuato sino dalla fine del decorso anno 1888.

CURCIO. Ricorda che col 1° gennaio 1890 andrà in vigore la nuova legge di pubblica sicurezza, il che renderà necessario modificare nuovamente il prospetto delle ammonizioni.

TAMI. Continuando nella sua relazione, avverte che lo studio proposto dall'on. Righi intorno agli omicidii che si commettono in Italia, e specialmente intorno a quelli accompagnati dal suicidio dell'agente (2), è stato affidato all'on. senatore Costa, che nella prossima sessione ne riferirà alla Commissione.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 61.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1886, pag. 107 e seg.

Lo stesso senatore Costa si è pure assunto di studiare e riferire intorno alle differenze che appariscono fra i risultati delle statistiche giudiziarie e quelli delle statistiche carcerarie e degli uffici di pubblica sicurezza ed alle cause di tali differenze, le quali in gran parte sono inevitabili, poichè i medesimi fatti vengono osservati in momenti diversi e in diverse prospettive (1).

L'on. Ferri propose di pubblicare anticipatamente le principali notizie statistiche contenute nei volumi annuali (2), ma essendo imminente la pubblicazione dei volumi analitici, il Comitato non ha creduto necessaria una pubblicazione sommaria, tanto più che, quando le cifre sono realmente definitive, il volume analitico non tarda che poche settimane ad uscire.

FERRI. Non è soddisfatto della deliberazione presa dal Comitato, e si riserva di sollevare di nuovo la questione, quando si discuterà la relazione dell'on. Penserini sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale.

TAMI. Secondo il desiderio più volte espresso dai Commissari (3), e in seguito a proposta del Comitato, il Ministero di Grazia e Giustizia, con circolare del 18 febbraio 1889, n. 1225, prescrisse che in ciascun ufficio giudiziario, al quale siano addetti più funzionari di cancelleria o segreteria, quando il servizio statistico non è personalmente assunto dal Capo della cancelleria o della segreteria, sia affidato ad un vice-cancelliere o sostituto segretario appositamente designato, il quale assuma la responsabilità dei lavori eseguiti e ne garantisca la sollecitudine e l'esattezza.

Allo stesso proposito il Comitato ha deliberato di presentare ogni anno alla Commissione, su proposta dell'Ufficio centrale di statistica, un elenco dei funzionari di cancelleria che si siano resi meritevoli di lode o di biasimo per la diligenza o per la negligenza con cui eseguirono i lavori statistici loro affidati.

La Commissione dovrà poi segnalare gli uni e gli altri al Ministro Guardasigilli, affinchè prenda gli opportuni provvedimenti a favore dei primi ed a carico dei secondi.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 193 e seg.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 143.

(3) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 141 e Sessione del 1888, pag. 99, 178 e 190.

Nella sessione del 1887, l'on. Cuccia propose (1) l'istituzione presso ogni Corte d'appello di una Commissione che vigilasse sulla esatta esecuzione dei lavori statistici. Al Comitato, invece, sembrò che ciò non fosse del tutto opportuno, considerando esservi già leggi e regolamenti che designano le autorità, cui spetta sorvegliare l'esecuzione dei lavori statistici.

CUC CIA. Non sa spiegarsi perchè il Comitato proponga questa risoluzione. Crede che nulla sarebbe più utile, per raggiungere la maggiore esattezza possibile nella raccolta dei dati statistici, dell'istituzione di un'apposita Commissione presso ogni Corte d'appello, la quale si riunisse di quando in quando per verificare l'andamento del servizio statistico, e facesse ogni anno al Ministero una relazione accompagnata dalle osservazioni che stimasse opportune. Il Ministero dovrebbe poi comunicare tali relazioni al Comitato e questo alla Commissione.

COSTA. Fa osservare all'on. Cuccia che, secondo le disposizioni ora in vigore, il Pubblico Ministero è responsabile dell'andamento del servizio statistico. Dopo conosciuti i risultati della verifica straordinaria dei registri penali, ordinata dal Guardasigilli colla circolare del 1° giugno corrente, n. 1226, si potrà riprendere in esame la proposta dell'on. Cuccia.

CUC CIA. Ringrazia l'on. Costa ed accetta che la sua proposta sia studiata dopo che saranno conosciuti i risultati dell'ispezione dei registri statistici.

TAMI. Ritornò in campo anche il vecchio tema dei discorsi inaugurali dei Capi del Pubblico Ministero (2), e su questo il Comitato deliberò di far voto che, ove dovesse essere modificato l'attuale ordinamento giudiziario nella parte che riguarda i discorsi inaugurali, fosse stabilito che la relazione statistica annuale debba farsi dai soli Procuratori generali ed in Camera di consiglio.

CUC CIA. I discorsi inaugurali dovrebbero farsi nel mese di marzo e non nei primi giorni dell'anno, giacchè per quest'epoca i Procuratori generali non possono avere raccolto tutti i dati neces-

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 141.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 145 e Sessione del 1888, pag. 108 e seg.

sari. Inoltre egli ritiene che le relazioni fatte dai Procuratori del Re, siano molto più importanti di quelle fatte dai Procuratori generali, giacchè quelli possono, a differenza di questi, avere notizie precise di tutti i fatti accaduti nel proprio circondario, che interessano l'amministrazione della giustizia. Nè crede che la relazione debba leggersi in Camera di consiglio, bensì in pubblica udienza, perchè tutti possano conoscere ed apprezzare l'opera della Magistratura.

LUCCHINI. È questo un argomento sul quale la Commissione dovrebbe una buona volta discutere ampiamente e prendere una risoluzione definitiva, affinchè non accada di ritornarci sopra in tutte le sessioni.

PENSERINI. Crede che il miglior partito sarebbe quello di fissare a novembre l'apertura dell'anno giuridico e di stabilire che la relazione statistica tratti dell'amministrazione della giustizia nell'anno precedente. Forse sarebbe questo l'unico modo di togliere di mezzo i lamentati inconvenienti.

COSTA. Al Comitato parve opportuno, secondo l'idea manifestata dall'on. Curcio nella seduta del 25 giugno 1887, che il discorso inaugurale sia fatto dai soli Procuratori generali, e non già in udienza pubblica, ma in Camera di consiglio.

Nè ciò vuol dire che la relazione debba essere sottratta al giudizio del pubblico, poichè s'intende che essa dovrebbe essere pubblicata e distribuita, come fu fatto finora.

AURITI. Riconosce col prof. Lucchini la necessità di definire tale questione, ma crede che la risoluzione ne possa essere rinviata ad altra sessione.

LUCCHINI. Consentendo col senatore Auriti, propone di rinviare la discussione sui discorsi inaugurali alla sessione ventura.

CUCCIA. Si associa alla proposta del prof. Lucchini, pur mantenendo la propria opinione, che cioè il discorso inaugurale debba leggersi in pubblica udienza.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a dichiarare se approva che nella sessione ventura si discuta l'argomento dei discorsi inaugurali del Pubblico Ministero.

La proposta del prof. Lucchini viene approvata.

TAMI. Sulla proposta presentata nello scorso anno dal prof. Lucchini (1) per l'intervento alle sedute della Commissione di due fra i Procuratori generali presso le Corti d'appello, per turno, il Comitato, riconosciutane l'opportunità, fece un ufficio in proposito a S. E. il Ministro.

Per ora il Guardasigilli non ha preso alcuna risoluzione, perchè, nel momento attuale, non ha creduto opportuno rimuovere, sia pure per breve tempo, i Procuratori generali dal loro ufficio. Tuttavia egli si è riservato di deliberare in seguito su tale argomento.

Infine il relatore avverte che il Comitato, secondo l'incarico affidatogli dalla Commissione nella sessione passata (2), provvederà alla revisione dei registri giornalieri che debbono essere coordinati al nuovo Codice penale. In tale occasione prenderà anche in esame le osservazioni che stimerà opportuno di presentare il comm. Beltrani-Scalia.

BELTRANI-SCALIA. Assicura che presenterà le proprie osservazioni al Comitato non più tardi della fine d'agosto.

TAMI. Una raccomandazione è stata fatta dal senatore Auriti e dal prof. Lucchini (3), perchè le ricerche su argomenti speciali siano sempre accompagnate da speciali prospetti o questionari; e il Comitato assicura che non mancherà di uniformarvisi, come ha già messo in pratica fino da questa sessione l'altra raccomandazione del prof. Lucchini (4), provvedendo che le relazioni alla Commissione siano stampate e distribuite ai Commissari.

PRESIDENTE. Essendo esaurite le comunicazioni del Comitato, annunzia che le proposte approvate dalla Commissione saranno attuate a cura del Comitato stesso, e quelle che sono ancora in corso di studio saranno discusse nella sessione ventura.

La seduta è tolta alle ore 12.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1888, pag. 194.

() Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1888, pag. 198.

(3) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1888, pag. 197.

(4) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 154 e Sessione del 1888, pag. 34 e 35.

Seduta del 29 giugno 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Mazzucchelli, Pensellini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Partecipa alla Commissione di avere manifestati all'on. Guardasigilli i sentimenti di ammirazione di tutti i Commissari per l'opera da lui compiuta coll'unificazione della legislazione penale. L'on. Ministro gli dimostrò con gentili espressioni la propria gratitudine verso la Commissione, e lo pregò di porgere ad essa i più vivi ringraziamenti.

Invita quindi l'on. Righi a riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile.

Relazione dell'on. Righi sui discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1889 dei Procuratori generali delle Corti d'appello (Parte civile).

Il metodo sapientemente usato da' miei predecessori nelle relazioni degli anni precorsi, si presenta così razionale e fruttuoso di utilissimi pratici risultati, che a me null'altro resta se non che seguirlo ed imitarlo nella sua conclusione, quanto meglio almeno sia a me acconsentito.

Ed invero, nel mandato che il Ministro Guardasigilli ebbe a conferire ad una Giunta suprema di statistica che deve occuparsi di quanto annualmente avviene nell'amministrazione della giustizia

civile e penale del Regno, ed alla quale ho l'onore di appartenere, non è possibile supporre i limiti di un semplice rilievo, di una constatazione e di un materiale allineamento di cifre e di elementi puramente numerici, come non sarebbe a quel mandato conforme la trattazione *ex professo* delle varie questioni, che, sia nel diritto civile e penale, che nella varia costituzione degli ordini giudiziari, possano sorgere.

Fu assai sapientemente perciò che, attenendoci ad una statistica positiva e scientifica nello stesso tempo, nelle anteriori relazioni di questa parte civile della statistica giudiziaria contenziosa e di onoraria giurisdizione, del pari che nella penale, si posero in rilievo non già soltanto le cifre nella loro varia evoluzione, ma raffrontandole opportunamente con quelle degli anni anteriori, si raccolsero e furono poste in tutta la loro evidenza le varie questioni di puro diritto interpretativo delle leggi, che insorsero man mano e circa le quali la pratica giurisprudenza è difforme.

Egli è coll'insistere nel raccogliere e nel tesaurizzare, oltre che le cifre, pure le varie osservazioni che vengono fatte dai regi Procuratori generali delle Corti del Regno circa i risultati che si ottengono dalle varie leggi e dai singoli istituti procedurali e di diritto, che potremo formarci un concetto razionale di quanto veramente sia necessario venga modificato, tolto od aggiunto, di guisa che il legislatore in appoggio alla positività dei risultati numerici ed alla ragionevolezza delle sue convinzioni, possa pensare efficacemente a quei provvedimenti legislativi che corrispondano al soddisfacimento di un vero bisogno che si faccia sentire, ed al reale progresso dei nostri giudiziari ordinamenti, a qualsiasi ordine questi possano appartenere.

Volli deliberatamente accennare, nell'esordire di questa mia relazione, all'utilità pratica del metodo finora seguito dalla nostra Giunta generale di statistica, poichè, leggendo i molti discorsi inaugurali, non puossi a meno di rilevare come sia scomparsa quella nube leggera, alla quale accennava l'illustre relatore di questa stessa materia nell'anno 1887, in seguito all'insistente desiderio manifestato dalla Giunta nostra ai signori Procuratori generali di attenersi essenzialmente alle indicazioni statistiche, e si vegga all'invece evidente quella morale corrispondenza e proficua, veramente proficua solidarietà di intendimenti non solo, ma pure di metodi che

va ognor più raffermandosi fra la Giunta di statistica ed i Procuratori generali del Regno.

Ed invero, replicatamente la Giunta aveva posto in rilievo come potesse non essere di perfetta convenienza per la dignità e la stessa indipendenza delle Corti giudicanti l'abitudine altra volta quasi comune nei regi Procuratori generali, quella, cioè, di pronunciare pubblicamente nei loro discorsi inaugurali apprezzamenti e giudizi che assumevano talvolta il carattere per poco di vere censure intorno alle sentenze proferite in quell'anno giuridico dalle singole Corti.

Questo giudizio del Pubblico Ministero, funzionario singolo, intorno alle sentenze proferite dai Corpi collegiali delle Corti d'appello, era atto più a mantenere, ad alimentare una lotta, un dissenso fra la Magistratura amovibile e la inamovibile, che non a rendere feconda quella nobilissima gara che deve tutta animarla, nel concorrere alla perfettibilità ognor progrediente della pratica nostra giurisprudenza.

La lettura, infatti, e lo rimarco con grande compiacenza, di tutti i discorsi proferiti nell'inaugurazione del presente anno giuridico 1889, nelle 24 Corti d'appello del Regno, fornisce la prova la più completa del come quel voto della nostra Giunta sia stato interamente soddisfatto, essendo prevalso all'antecedente sistema un metodo tanto più conveniente ed efficace, quello di porre in rilievo il vario movimento degli affari nei singoli Distretti d'appello, le tesi che nel corso dell'anno abbiano richiamata in modo eccezionale l'attenzione della Corte; le varie ragioni per cui si possa concorrere o dissentire nella risoluzione pratica di quelle, e la opportunità stessa talvolta dell'intervento del potere legislativo, per togliere ciò che in diritto possa costituire una vera ed insistente dubbiozza di interpretazione. — Del resto, reso un simile omaggio al contegno tenuto sotto tale riguardo dai regi Procuratori, devo però in pari tempo osservare che dai loro discorsi inaugurali pure del presente anno risulta in essi la persuasione che non possa essere riuscito che dannoso alla retta amministrazione della giustizia civile quanto venne sancito dalla legge del 28 novembre 1875, con cui fu tolto al Pubblico Ministero il mandato di intervenire nella discussione delle cause civili e di dedurre in quelle le proprie conclusioni.

Con solo qualche accenno a parole, ma con ben maggiore evi-

dente positività di fatto, dai discorsi inaugurali intravedesi la difficoltà pei Procuratori generali di poter rendere conto, non tanto di cifre e di prospetti, quanto di convenienti rilievi ed osservazioni intorno ad una materia quale si è la civile contenziosa, alla cui trattazione, in massima, eglino rimangono estranei.

Ed invero tutto ciò risulta, come dicevo, non foss'altro, dal fatto, che, nel mentre i discorsi inaugurali sono diligenti, dettagliati e diffusi in tutto ciò che riflette l'amministrazione della giustizia penale, e ricca è la messe di considerazioni che accompagnano su tale terreno le cifre espote, per quanto riflette all'invece la materia contenziosa civile, i discorsi inaugurali dello scorso anno, al pari di quelli degli anni anteriori, sono assai concisi e ristretti.

Avendo io, appunto perciò, voluto fare un esame retrospettivo di quanto, nei riguardi dell'abolizione dell'intervento del Pubblico Ministero, nella materia contenziosa civile, si venne dicendo dal 1875 in poi, parmi di aver potuto, ad ogni modo, rilevare come sia andato man mano scemando, e vada ognor più scomparendo quasi del tutto, quella penosa impressione, in forza della quale il Pubblico Ministero riteneva di aver sofferto, con quella esclusione, una vera *diminutio capitis*, di avere perduta quella importanza d'ogni altra maggiore che ad esso derivava dalla funzione ch'egli dianzi essenzialmente era chiamato ad esercitare, quella di custode vigile e costante della indiminuta osservanza delle leggi di diritto civile, non solo per parte di ognuno dei contendenti, ma per parte della stessa autorità che doveva pronunciare il giudizio.

Nel mentre, infatti, nei discorsi inaugurali dei primi anni, dopo la seguita abolizione dell'intervento nelle cause civili, i regi Procuratori generali non si peritavano di manifestare nettamente l'opinione loro circa la necessità che quell'intervento venisse nuovamente attivato, in oggi a null'altro accennasi senonchè a ciò ch'è d'altronde una verità di fatto, che, cioè, la mancanza di poter seguire lo svolgimento della cause civili, pone il Pubblico Ministero in condizione inferiore a quella che aveva dianzi, nella sua competenza a riferire su quella materia, in confronto di quanto all'invece egli può fare nella materia penale.

Ad amore di verità, però, devo rimarcare come tale esclusione del Pubblico Ministero dall'agone delle cause civili, venga tuttora largamente deplorata nel discorso inaugurale della Corte d'appello

Romana e sia considerata dallo stesso comé una delle cause del decadimento della presente discussione delle liti per parte dei contendenti nelle pubbliche udienze, e della facilità con cui si tende a sostituire la parola scritta alla parola viva, che, come leggesi in quel discorso, per tal modo *langue, decade e si perde*.

La convinzione di quell'egregio funzionario risulta così profonda in tale proposito, da indurlo a ritenere come il silenzio che va facendosi man mano vieppiù fitto intorno a quell'allontanamento, null'altro sia se non che il prodotto unicamente della persuasione che si è già fatta nell'animo di ognuno, che il potere legislativo non sarà mai per ripristinare quell'intervento, abolito dalla surricordata legge del 28 novembre 1875.

Dopo ciò, giacché i lavori della nostra Giunta sono destinati a fornire i materiali, di conformità e sulle basi dei quali abbia a svolgersi la funzione legiferativa del nostro paese, mi permetto di aggiungere, a conclusione di quanto ora accennai, che, cioè, quanto sotto tale riguardo avviene nei discorsi inaugurali degli anni giuridici, avvenne pure per parte della letteratura giuridica, la quale, se poteva dapprima non essere tutta concorde circa il provvedimento di esclusione del Pubblico Ministero dalle cause civili, non fa più in oggi parola che accenni al desiderio della ricostituzione primitiva di quell'ufficio.

Dette queste brevi osservazioni d'ordine generico, e le quali valgono a stabilire l'indole dei rapporti morali che legano i regi Procuratori generali colla legislazione del Regno, condizione di fatto coadesta, alla quale è diretto essenzialmente lo studio nostro di constatazione, di allineamento e di analisi, devo avvertire che la Direzione generale di statistica non potè, in onta alla intelligente operosità del suo titolare, offrire le risultanze numeriche definitive di tutto quanto, in rapporto all'amministrazione della giustizia civile pel passato anno 1888, possa riflettere gli elementi degni di considerazione, e dai quali unicamente dee risultare il processo di differenziazione o di analisi comparata a cui noi dobbiamo soddisfare.

E devo aggiungere per di più che, quale potesse essere il mio buon volere, in mancanza del lavoro statistico finale relativo alla giustizia civile per l'anno 1888, di ottenere e porre assieme quelle cifre, desumendole da ciascuno dei discorsi inaugurali, che ebbi la cura di esaminare con ogni mia maggior diligenza, anche in tal

caso, ripeto, il lavoro, oltrechè non lieve, non avrebbe potuto riuscire, in ogni modo, completo, non essendo tutti quei discorsi provveduti delle relative tavole statistiche, a cui soltanto si possono attingere le cifre riassuntive finali per ogni Distretto di Corte di appello.

Egli è perciò che, passando ad esaminare le risultanze di questi lavori, piuttosto che attenermi alla indicazione precisa di cifre, esporrò il concetto che potei formarmi in seguito alle indicazioni ed ai ragionamenti esposti dai singoli regi Procuratori generali, sicuro che tali concetti corrisponderanno alle risultanze numeriche della statistica degli affari civili pel passato anno, quando questa sarà compiuta.

E senz'altro passando ai

Conciliatori,

dirò che d'assai poco dissimili da quelle degli anni anteriori sono pure le manifestazioni e gli apprezzamenti che leggonsi, ai riguardi dei Conciliatori, nei discorsi inaugurali del presente anno giuridico.

Concorde, come sempre, fu perciò anche in quest'anno la voce dei regi Procuratori generali nel porre in rilievo la grande utilità di questo istituto veramente paterno, e nel manifestare, in pari tempo, il desiderio che aumenti, più di quanto non avvenne finora, la percentualità delle cause che vengono dai Conciliatori transatte, o che cessano per qualsiasi altro motivo, in confronto di quelle che ottengono la loro definizione mediante sentenza.

Si trovano nel maggior numero dei discorsi inaugurali riunite in una medesima categoria le cause definite per transazione, prima o nel giorno dell'udienza, con quelle che possano essere cessate per qualsiasi altro motivo, e quindi pure per abbandono da parte dell'attore, poichè, specialmente nei piccoli centri e presso gli abitatori del contado, in cui il Conciliatore, se bene scelto, rappresenta la imparzialità e la giustizia nella loro più semplice ed umana personificazione, avviene non di rado che all'abbandono della pretesa sia concorso l'intervento più o meno diretto, più o meno avvertito, talvolta dagli stessi contendenti, del Conciliatore.

Se si esaminano le cifre che i regi Procuratori generali espon-

gono nei loro discorsi, trovansi delle differenze relevantissime, massime, invero, per quanto riflette l'efficacia pratica dell'opera del Giudice conciliatore, il cui compito essenzialissimo quello si è di riuscire a porre d'accordo amichevolmente le parti contendenti, anzichè di esercitare realmente l'autorità del giudice, definendo le contestazioni con formale sentenza.

Ed infatti, nel mentre in alcuni distretti in media troviamo che i Conciliatori definirono con sentenza soltanto la quarta parte delle controversie loro presentate, riuscendo a pacificare su tutte le altre i contendenti, in alcuni altri distretti di Corte d'appello troviamo che il rapporto riesce radicalmente diverso, che, cioè, soltanto pel numero minore delle cause introdotte i Conciliatori riuscirono nell'opera loro pacificatrice, nel mentre furono costretti a definire le altre in via contenziosa.

E tale diversità di riuscita più o meno benefica nell'opera del Conciliatore è del resto assai naturale, qualora si consideri quanta parte non possa a meno di avere, nell'influire sull'animo delle parti, l'intelligenza, la moralità, la rispettabilità personale, nel più largo senso di una tale parola, della persona a cui nei singoli Comuni viene affidato l'incarico di Conciliatore.

Il distretto di Corte d'appello, in cui il Procuratore generale si mostra veramente soddisfatto dell'opera pacificatrice, in confronto di quella giudicante, dei detti benemeriti funzionari, si è quello di Milano.

In esso difatti sopra 20,634 controversie d'ogni natura che furono portate alla cognizione contenziosa dei Conciliatori, comprese quelle pendenti alla fine dell'anno precedente, questi riuscirono a definirne in via non contenziosa 16,011, limitando perciò la necessità di pronunciare sentenza pel solo numero di 4538 cause.

Nel distretto della Corte d'appello di Napoli, all'invece, sopra 148,963 cause pendenti e sopravvenute nel 1888, quelle cessate per transazione od in altro modo non contenzioso furono 52,752, nel mentre, rimanendone pendenti al 31 dicembre 3401, ne furono definite con sentenza 92,810.

Osservasi in genere che il Conciliatore riesce più nell'opera pacificatrice nelle provincie del settentrione d'Italia, di quello non avvenga nel mezzogiorno, quantunque pur quivi il Conciliatore sia molto apprezzato dalle popolazioni che ricorrono ad esso.

Ad illustrazione maggiore delle risultanze pratiche che si ottennero complessivamente nel Regno dall'opera dei Conciliatori nel passato anno 1888, inserisco nella presente relazione l'unito prospetto che riassume sinteticamente, sotto i vari aspetti, il lavoro dei Conciliatori nell'ultimo passato anno, posto in raffronto cogli anni immediatamente antecedenti 1887 e 1886.

CAUSE	ANNI		
	1886	1887	1888
Cause proposte in sede non contenziosa, coll'intento di evitare una lite	162 280	168 350	150 391
Cause che furono conciliate	96 090	94 035	87 277
Cause proposte in sede contenziosa	1 292 652	1 834 044	1 420 276
Cause esaurite per transazione fuori dell'udienza	471 667	522 072	569 525
Cause conciliate all'udienza	237 498	239 747	256 826
Cause definite con sentenza	576 502	571 057	591 816
Cause trattate in contumacia	294 229	305 357	319 090
Cause che furono soggette ad opposizione alla sentenza contumaciale	14 272	13 912	14 670

La grandissima maggioranza dei Procuratori generali si mostra decisamente proclive a che dal potere legislativo venga allargata marcatamente la zona della competenza contenziosa al Conciliatore, fatto cotesto tanto più apprezzabile di quanto si manifesta costante in questi ultimi anni, ed in perfetta armonia colle tendenze ad una maggiore competenza che vanno sempre più accettandosi presso tutti coloro che si occupano dell'amministrazione della giustizia, sia quali pubblicisti nelle effemeridi giudiziarie, sia come legislatori nelle aule del Parlamento.

Si pone dai regi Procuratori in evidenza quanto riesca conforme al migliore pacifico andamento di tutti i contatti sociali il togliere, quanto più sia possibile, quegli urti, quelle acredini morali che sono conseguenza inseparabile di una lotta giudiziaria qualsiasi e della necessità per un cittadino di dover subire l'atto d'imperio di un giudice, piuttosto che quello stesso della propria volontà che scende a transazioni.

Si avverte come sia d'altrettanto più utile il procurare di togliere le liti di poco valore, di quanto si voglia considerare che queste vengono nel massimo loro numero promosse dai poveri, i quali per l'ignoranza loro, e per la maggiore facilità di subire l'influenza dei tristi sobillatori e faccendieri, non sono in grado di apprezzare realmente la condizione loro giuridica, e sono tanto inclinati a tramutare in diritto ciò ch'è il frutto assai spesso di una semplice loro pretesa o velleità personale.

Egli è un inno quindi, ripetesi, che si innalza dalla grandissima maggioranza dei discorsi inaugurali del presente anno che stiamo esaminando, sia alla grandissima utilità dell'istituto del Conciliatore, sia perchè dello stesso si allarghino marcatamente le attribuzioni contenziose.

Senonchè ad amore di diligenza, fosse pure eccessiva, amo pure di porre in rilievo come, frammezzo a questa concordia di elogi all'istituto del Conciliatore, vi sia pure chi *ritiene che da questo magistrato, mezzo amministrativo e mezzo giudiziario, si esiga troppo.*

Il regio Procuratore della Corte Palermitana ritiene che ad una fiducia piena ed illimitata nel Conciliatore nuoccia la sua origine, come quello che emana dal corpo elettorale, e dipende perciò dalla mobilità propria delle maggioranze, osservazione cotesta che vedemmo ripetuta pure negli scorsi anni.

A dire il vero, non parrebbe proprio che i fatti dessero nè accennassero tampoco a dar ragione all'accennato obbietto, giacchè questi, esaminati nella loro complessità, come lo esige il criterio della statistica che è la scienza dei grandi numeri, ed apprezzati, come si disse, dalla grandissima maggioranza dei Procuratori generali, ci risultano utili e soddisfacenti per modo da farci augurare che l'azione dei Conciliatori venga vieppiù sempre rafferzata e resa praticamente efficace, coll'accordare loro, ripetesi, una potenza contenziosa marcatamente più ampia dell'attuale.

Amasi di avvertire che nel discorso inaugurale della Corte di Palermo non si dissente già su questo tema dai colleghi, nel senso che non abbia a mantenersi un mezzo di previa conciliazione, ma unicamente sulla costituzione di questa, ed è con tale intendimento ch'egli fa voti perchè all'attuale istituto conciliativo di genere, così egli si esprime, *e di travestimento francese, si ritorni alle origini e tradizioni italiane*, ponendolo nelle mani di tre maggioranti probiviri

di ciascun paese, indipendenti dagli ordini municipali e giudiziari, come avveniva altra volta in Sicilia con effetti pratici immensamente benefici.

Credetti di richiamare l'attenzione della Giunta sopra di tale manifestazione dell'avviso personale di quell'autorevole funzionario, che inaugurò il presente anno giuridico nella rappresentanza della regia Procura generale della Corte di Palermo, acciò non isfugga come, nel mentre v'è chi scientificamente propugna in Italia l'elezione popolare del giudice in genere, siavi pure contemporanea-mente, all'opposta popolarità, chi dissente per modo dall'adozione di un tale sistema, da ritenere pregiudiziale alla fiducia anche di questo semplicissimo e quasi primitivo giudice patriarcale e veramente paterno, qual'è il Conciliatore, il solo fatto ch'egli ritrae la sua autorità da una elezione popolare di secondo grado, quale si è quella che deriva dalla votazione di un Consiglio comunale chiamato dalla legge a nominarlo.

Accenno pure che sonvi taluni fra i Procuratori generali che esaminano la tesi se l'istituto della previa conciliazione deve estendersi pure obbligatoriamente per tutte le liti, indipendentemente dalla qualità e gerarchia della sede giudiziaria chiamata a discuterle, e ciò a simiglianza di quanto avviene tuttora in Francia presso i Giudici di pace, e di quanto avveniva, in forza del processo civile austriaco, nelle provincie lombardo-venete.

Senonchè la nessuna effettiva utilità che in effetto deriva realmente da tale pratica, che a null'altro riuscirebbe senonchè a porre un ingranaggio di più nella macchina non certo semplice che regge il modo di amministrare la giustizia civile, fa sì che nessuno fra coloro che pur esaminarono tale istituzione preparatoria, insista poi nel proporre l'adozione.

In relazione poi al voto da me sopraccennato, emesso dalla quasi unanimità dei Procuratori generali, che si abbia ad allargare la competenza contenziosa del Giudice conciliatore, mi pregio di richiamare l'attenzione della Commissione nostra sopra un fatto parlamentare recente, il quale potrà avere una più o meno diretta, bensì, ma non dubbia relazione col voto surricordato.

Ricordo infatti che col progetto di legge presentato alla Camera dall'on. Ministro di Grazia e Giustizia nella tornata del 6 maggio corrente, si propone venga accordata al Governo del Re la

facoltà di diminuire il numero delle Preture esistenti, e di modificare, in corrispondenza a tale diminuzione, la circoscrizione giudiziaria del Regno.

In detto progetto non è fatta indicazione del numero a cui il Governo del Re, mediante la Commissione che si propone di nominare, devono essere ridotte le 1819 Preture che attualmente esistono nel Regno.

Non è compito nostro, o egregi colleghi, quali membri della Giunta generale di statistica, di intervenire più o meno direttamente in tutto ciò che concerne in modo così diretto ed immediato le attribuzioni del potere legislativo, molto più che i criteri che l'on. Ministro Guardasigilli stabilisce devano costituire la base delle deliberazioni che la Commissione sarà per prendere nello stabilire quali dovranno essere le Preture da sopprimersi, corrispondono a quanto di più logico, di più civile, di più conveniente e giusto potrebbe mai pensarsi in una tale materia così importante, nel tempo stesso che infinitamente delicata sotto ogni riguardo.

Ed infatti l'art. 2 di quel progetto di legge stabilisce che nel determinare *il numero, il territorio e la sede delle Preture, si dovrà tener conto della quantità degli affari di loro cognizione, della popolazione, della estensione territoriale, della posizione topografica, delle condizioni climatologiche, delle distanze e dello stato delle comunicazioni stradali, degli ordinari rapporti d'interesse, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione e delle tradizioni locali.*

Nulla, giova ripetere, di più inemendabile di tali criteri, posti dall'on. Ministro a guida dei lavori della futura Commissione.

La Giunta parlamentare incaricata di riferire sul detto progetto di legge esordì il proprio lavoro, votando un ordine del giorno nel quale essa invita l'on. Ministro Guardasigilli a voler provvedere all'allargamento della competenza del Giudice conciliatore, di questa amministrazione tanto provvida della giustizia civile a domicilio, come potrebbe quasi chiamarsi, resa tanto più necessaria in oggi, in quanto che varrebbe a costituire alle popolazioni dei Comuni, in cui le Preture verrebbero soppresse, un vero compenso della soppressione stessa, cosa di cui non rimarrà dubbio, quando si avverta che le cause per importi al disotto delle cento lire costituiscono pressochè la metà di tutte in genere le liti che si propongono nelle varie sedi giudiziarie del Regno.

Ed aggiungo che la Giunta parlamentare era siffattamente persuasa e concorde in tale provvedimento, che ella sarebbe stata indotta a votarlo, proponendolo in apposito articolo aggiuntivo al disegno di legge ministeriale, se non avesse considerate le gravi difficoltà ed i non lievi provvedimenti che andrebbero congiunti ad una simile ampliamento nella competenza dei Conciliatori, difficoltà finanziarie e provvedimenti che sorgono dalla legge di registro e di bollo, e che la Commissione nostra comprende di un tratto, senza che io mi dilunghi nell'enunciarle dettagliatamente.

La Giunta parlamentare comprese come un simile allargamento nella competenza dei Conciliatori avrebbe pur reso necessario l'intervento nel disegno di legge del Ministro delle Finanze, ed avrebbe perciò difficoltà il procedimento proposto dall'on. Guardasigilli, e fu unicamente per tale considerazione che essa si attenne alla proposta di un semplice ordine del giorno, anziché a quella di un formale articolo di legge.

Volli fare tutti questi accenni alla nostra Giunta di statistica, unicamente perchè mediante le nostre indicazioni possiamo pur noi, dal canto nostro, riaffermare il potere legislativo nella tendenza che in esso già accentuatamente si manifesta, quella cioè, che si possa estendere il più sollecitamente possibile la competenza dei Conciliatori, senza danno non solo, ma con vero profitto dell'amministrazione della giustizia.

E ci sembra bene opportuno di propugnare questo concetto ora, che addivenendosi alla diminuzione del numero delle Preture, tale diminuzione può farsi maggiore e meno grave ed incresciosa certamente ad ognuno, di quanto, come accennai e mi giova ripetere, le popolazioni a cui viene allontanata la sede in cui ottenevano l'aggiudicazione del diritto, veggano che il disagio loro non può a meno di riuscire assai ristretto e quasi impercettibile, quando apprendano cioè, che pel maggior numero delle loro azioni potranno adire l'opera gratuita, sollecita e tanto apprezzata del Conciliatore.

Per quanto riflette i

Pretori,

il numero delle cause esistenti nell'anno 1888 presso le 1806 Preture del Regno (escluse le urbane penali, che sono in numero

di 13) non è marcatamente dissimile da quello del **biennio** immediatamente anteriore, sia che si consideri il **numero** delle liti che si trovavano pendenti nel 1° gennaio 1888, sia che si consideri il numero di quelle che vennero nuovamente introdotte durante il corso dell'anno stesso, sia finalmente che il lavoro pretoriale lo si consideri in relazione al **numero** delle sentenze provvisionali o definitive che sarebbero state pronunciate.

Come risulta dalle indicazioni che verrò a fare, le **cause** nuovamente introdotte nel 1888 sono circa 28,000 in più di quelle iniziate nell'anteriore anno 1887; le sentenze **definitive** e non definitive sarebbero state, all'invece, **superiori** a quelle del 1887 di circa 18,000. Ciò risulta dal seguente **prospetto** dell'ultimo biennio:

	Anno 1887	Anno 1888
Cause iniziate	N. 346,655	N. 374,774
Trattate in contumacia	N. 61,017	N. 69,994
Opposizioni a contumaciali	" 1,171	" 1,013
Differenza (o contumaciali non op- poste)	" 59,846	" 68,981
Cause trattate in contraddittorio.	" 122,770	" 131,522
Sentenze non definitive	" 49,204	" 52,087
Id. definitive	" 136,858	" 151,725
Aggiungo che le sentenze dei Pre- tori che accolsero in tutto od in parte la domanda furono	" 162,840	" 179,800
Quelle che la rigettarono furono	" 20,947	" 21,716

Dai discorsi inaugurali, per quanto riflette il lavoro dei Pretori, non possiamo dedurre che due osservazioni, nelle quali tutti sono veramente concordi: la prima, della pochissima, e, in molti casi, per poco inapprezzabile inefficacia dell'opera conciliativa dei Pretori; la seconda, della infinita sproporzionalità che esiste nel lavoro che le varie Preture del Regno sono chiamate a disimpegnare.

Per accennare uno solo dei distretti, in cui tale sproporzione di lavoro è accentuatissimo, ricordo che nel distretto della Corte di

(1) Queste sono *sentenze*.

(2) Queste sono *cause decise con sentenza*.

appello di Roma il lavoro disimpegnato dal numero delle Preture ivi esistenti, considerato nella sua media, fu, nell'anno 1888, di 306 sentenze.

Considerato però un tale lavoro, quale venne effettivamente compiuto dalle singole giudicature pretoriali di tale distretto, noi troviamo essere stato quel lavoro compiuto in tale sproporzione da offrirci come i due estremi, massimo e minimo, sarebbero segnati, il primo dalla sesta e dalla seconda Pretura di Roma, la prima delle quali avrebbe pronunciate 3024 sentenze, e la seconda 2047, ed il secondo dalla Pretura di Corneto, le cui sentenze furono 33, e da quella di Paliano, le cui sentenze raggiunsero soltanto il numero di 23.

Non credo necessario, nel momento presente, di aggiungere parole sopra tale argomento, sul quale fu costantemente anche negli anni passati richiamata l'attenzione della nostra Commissione, in quanto che il progetto di legge presentato dall'on. Ministro Guardasigilli, di cui tenni superiormente parola, per riduzione del numero delle Preture, è diretto appunto a togliere o ad emendare gradualmente, almeno quanto più sia possibile, questo gravissimo inconveniente, proponendosi il Ministro di Grazia e Giustizia di ottenere, con una nuova circoscrizione territoriale e giurisdizionale delle Preture, un più equo riparto fra loro dell'opera che ciascuna di esse è chiamata a compiere nell'amministrazione della giustizia civile e penale.

Ometto interamente di occuparmi di tutto quanto, in rapporto al Pretore, riflette la materia delle tutele e dell'onoraria giurisdizione, perocchè, come risulta dal rescritto con cui l'eccellentissimo Ministro mi diede l'onorevole incarico di riferire intorno alla materia civile per l'anno giuridico 1888, venni pure avvertito che in tuttociò che sotto tale riguardo poteva aver tratto alle tutele, avrebbe riferito l'illustre senatore Auriti, in continuazione di alcune preziose considerazioni che sulla delicata e tanto importante materia egli aveva presentate nella sua dotta relazione per l'anno giuridico 1887.

Prima di abbandonare l'esame del lavoro fatto nel 1888 dai Pretori, non posso a meno di richiamare l'attenzione della Commissione sulla circostanza che anche in quest'anno i regi Procuratori generali non hanno ommesso di rimarcare come, quantunque abbia continuato ad essere stato, anche nel 1888, minore il numero dei

ricorsi che proporzionalmente vengono interposti contro le sentenze proferite dai Pretori, in confronto di quelli che vengono presentati contro le sentenze del giudice collegiale, pure sia stato marcatamente maggiore in proporzione il numero delle sentenze del giudice singolo che vennero dall'autorità appellatoria in tutto od in parte riformate, di quello non sia avvenuto ai riguardi delle sentenze proferite dai Tribunali.

Se tale fenomeno, come avvertivasi dagli egregi relatori che mi precedettero negli anni passati, è in parte almeno conforme alla natura delle cose, sia perchè nelle cause pretoriali di minori importanze è più facile alla parte soccombente adattarsi all'esito di una prima prova giudiziaria, di quanto non avvenga nelle liti di competenza dei Tribunali, in cui l'importo maggiore rende più tollerabili le spese occorrenti per un secondo giudizio, sia perchè la fallibilità del Pretore, giudice singolo, possa ritenersi maggiore di quella di un collegio giudicante; ciò non pertanto dai discorsi inaugurali anche in quest'anno traluce chiaro lo sconforto che nei regi Procuratori deriva dalla assoluta insufficienza del livello intellettuale morale e scientifico di quella classe di funzionari, che, fatte le debite eccezioni, non presenta ai cittadini garanzie bastevoli per una retta ed illuminata amministrazione della giustizia.

Se non che mi compiaccio di comunicare alla Commissione che l'attuale Ministro Guardasigilli, nel mentre col disegno di legge da me sopra ricordato, relativo a *modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della Magistratura*, si propone di migliorare il personale dei Pretori, rendendone possibile una scelta più accurata colla diminuzione del numero loro, conseguente dalla soppressione di parecchie sedi giudiziarie esuberanti affatto ed inutili, intende in pari tempo di provvedere al raggiungimento dello stesso obiettivo con altro apposito disegno di legge, che l'on. Ministro ebbe a presentare alla Camera nella seduta del 16 maggio p. p. ed il cui esame venne deferito alla stessa Giunta ch'era già incaricata di riferire sull'altro disegno, relativo alla diminuzione delle circoscrizioni pretoriali.

Colle proposte che leggonsi nel disegno di legge sopra citato del 16 maggio p. p., relativo alle *disposizioni circa l'ammissione e le promozioni alla Magistratura*, l'on. Ministro intende di meglio provvedere al modo con cui si abbia a reclutare il personale

della Magistratura, circondando l'ammissione alle funzioni giudiziarie di maggiori guarentigie, e disciplinando quella carriera con norme *per le quali* (come leggesi nella relazione ministeriale che accompagna quel disegno di legge) *l'ordine giudiziario possa mantenersi degno delle onorate sue tradizioni, e di rinfrancarsi di elementi non impari alle molteplici esigenze della vita giuridica ed ai grandi doveri che la Magistratura è chiamata a compiere in un libero paese.*

Non è compito nostro di porci ad esaminare il dettaglio delle proposte disposizioni; alla nostra Giunta spetta solo di constatare con compiacenza come il potere legislativo cerchi di soddisfare, quanto meglio sia possibile, a quei bisogni che gli vennero costantemente segnalati dall'opera nostra riassuntiva e sintetica, ed augurarci che quelle disposizioni possano in fatto corrispondere agli intendimenti di chi li propone pel maggiore benessere della Magistratura nazionale.

Tribunali.

Per quanto può desumersi dai discorsi dei regi Procuratori, l'azione pratica dei Tribunali del Regno, per ciò che riguarda le sentenze pronunciate in via contenziosa, provvisoria o preparatorie, e definitive, non offrirà certamente una riflessibile variazione col biennio anteriore, degna di essere sottoposta all'attenzione della nostra Giunta, quantunque, però, anche presso i Tribunali tanto il numero delle cause introdotte nel 1888, quanto il numero delle sentenze pronunciate siano maggiori di quelli degli anni antecedenti 1886 e 1887.

Se però le cifre finali delle cause pretrattate nel 1888 dai Tribunali non offriranno un divario rimarchevole, nel loro complesso, con quelle degli anni precedenti 1887, dalla lettura dei discorsi inaugurali di quest'anno risulta che in taluni distretti vi fu, come sarò per accennare or ora, un aumento la di cui significazione è degna di essere considerata, non foss'altro che in relazione ai sintomi che ci possono essere forniti circa alla condizione economica ed alla condizione morale, che con quella è sempre indissolubilmente congiunta, del nostro paese.

Che anzi avverto come questo fatto dell'aumento e della diminu-

zione delle liti nelle singole annate giuridiche, indusse parecchi fra i Procuratori generali a proporre a se stessi il quesito, se l'aumento delle liti accenni a sviluppo ed a prosperità economica delle popolazioni in cui avviene e la loro diminuzione suoni quindi, per lo contrario, sofferenza ed anemia economica, oppure il fatto abbia ad essere considerato come di una significazione indiziaria del tutto contraria.

La nostra Giunta, se ben ricordo, discusse pur essa intorno ad un tale genere di apprezzamento, e convenne nel concetto che sembra tanto intuitivo, che, in condizioni sociali fisiologiche, cioè, l'accrescersi dei commerci, il moltiplicarsi delle contrattazioni e degli scambi d'ogni genere, l'aumento, in una parola, della circolazione e del moto, di tutti quelli elementi che coll'accrescersi della rapidità del loro movimento aumentano la ricchezza pubblica, non possano a meno di rendere più facili e perciò più numerosi gli attriti, i motivi di dissenso nei cittadini circa il modo di interpretare i rispettivi diritti ed i rispettivi doveri, di rendere nel tempo stesso, perciò appunto, più numerosi i casi in cui si fa sentire la necessità, nei cittadini laboriosi ed attivi, di ricorrere ad invocare l'autorevole intervento del giudice.

Del resto, leggendo le diverse opinioni intorno alla pratica significazione dell'aumento o della diminuzione delle liti, in rapporto al benessere od alla sofferenza dell'economia delle nostre popolazioni, non si potrà a meno di pensare che se v'è tuttavia, se mi fosse lecito ricorrere ad un raffronto, una scuola economica la quale non solo irride e riprova la vecchia teorica della bilancia commerciale, ma afferma che, contrariamente a quanto si volle credere per sì lungo tempo, risulti dover essere tanto più ricco e tanto più invidiabile quello Stato in cui, e quanto più, le importazioni dell'estero superino le sue esportazioni, nulla v'è a maravigliare, a mio avviso, se siavi chi anche in oggi, ai riguardi della significazione economica dell'accrescersi o del diminuire del numero delle liti, possa avere una opinione diversa da quella che può ritenersi in oggi generalmente accolta, ed intorno alla quale parmi concorde l'apprezzamento che ne sarebbe stato fatto dalla nostra Commissione.

Detto ciò, parmi di non potere abbandonare il lavoro compiuto dai Tribunali, tanto in sede civile che commerciale, senza ri-

cordare le giuste querimonie che leggonsi nel discorso del Procuratore generale della Corte d'appello di Catania, circa la specialità morbosa delle cause che hanno fatto aumentare le liti in quella Corte d'appello, specialmente nell'anno 1888 ora trascorso.

Quell'egregio funzionario avvertì come nelle due provincie di Catania e di Siracusa, che costituiscono quel distretto, si fosse constatata, sino dal 1886, una quantità eccessiva di biglietti all'ordine e di cambiali emesse in una proporzione eccezionalmente maggiore di quella che non sarebbe stata acconsentita dalle sane e normali condizioni delle civili e delle commerciali contrattazioni.

Il mutuo era quasi del tutto scomparso in questi due ultimi anni in quelle provincie, e cittadini, commercianti e non commercianti, attratti dal fascino del sollecito guadagno, si abbandonavano senz'altro all'emissione delle cambiali, quale mezzo più semplice e meno costoso d'ogni altro, per procurarsi i mezzi indispensabili per sostenere una circolazione morbosa, applicando i danari per tal modo ritratti, non solo ad oggetti commerciali, che per la stessa loro natura ne rendono più sollecito il ricupero, ma immobilizzandoli pure in costruzioni di fabbricati, in larghe piantagioni di vigneti e di agrumi, lasciandosi cogliere dalla scadenza delle cambiali appoggiati unicamente alla speranza di supplire alle stesse, sia coll'ottenere la rinnovazione, sia col farne il pagamento mediante l'emissione di titoli nuovi.

Ciò che vi fu di più grave si è che moltissimi di questi biglietti all'ordine e di queste cambiali si seppero o si sospettarono, più di quanto anche effettivamente non fosse, o falsi nelle firme, quantunque taluna, anzi parecchie di queste fossero cerziorate da autenticazione di notaio, oppure alterate nei relativi importi, pei quali realmente erano state emesse.

Fu per ciò ch'ebbe a scoppiare quella grave crisi che afflisce ed affligge tuttora quelle due nobili provincie del Regno, crisi la cui intensità verrà ad un tratto compresa, quando si vogliano considerare le seguenti cifre, che da sole riescono d'una eloquenza veramente desolante.

I protesti cambiari fatti nel distretto di Catania a carico indistintamente di persone commercianti e non commercianti, mentre nell'anno 1886 erano stati complessivamente 4903, nel 1887 rag-

giunsero l'enorme cifra di 20,613, e nel 1888 si mantennero alla cifra tuttora ben grave di 13,188.

Questi protesti, che nel 1886 erano stati per la città di Catania 2357, salirono nel successivo anno 1887, per la città stessa, a 11,387, per mantenersi nel 1888 alla cifra, comunque minore, pur sempre tanto grave di 6849.

Un triste criterio delle condizioni economiche di quelle due provincie potremmo noi dedurla eziandio dall'osservare il modo di comportarsi dei fallimenti, propri esclusivamente della classe dei commercianti.

Nel 1886 in tutto quel distretto giudiziario d'appello di Catania, i fallimenti erano stati 23; nell'anno successivo 1887 salirono a 42, e nell'anno 1888 raggiunsero l'enorme cifra di 188; e di questi, nel 1886, 8 per la città di Catania, 28 per la città stessa nel 1887, e 71 finalmente per la medesima nell'anno 1888.

In quest'ultimo anno il solo Tribunale della città di Catania pronunciò 882 sentenze di condanna per crediti cambiari, che importarono la complessiva somma di lire 6,099,670, dipendentemente da 1184 cambiali o titoli all'ordine.

Passando ora ad una constatazione d'ordine generale, rileverò essere comune, anche in questo come negli anni scorsi, la constatazione per parte dei regi Procuratori della quotità minima che rappresentano nella trattazione delle liti quelle che si svolgono col processo formale, che pur sarebbe a termini di legge il procedimento normale, di fronte a quelle che si svolgono all'invece col procedimento sommario, che dovrebbe essere di eccezione.

Se concordi sono i discorsi inaugurali nel constatare questa deviazione di fatto dalle norme procedurali, lo sono d'altrettanto nel deplorarla, constatando come per tal modo la discussione, specialmente in primo grado, non può riuscire cosa seria, ed il più delle volte cosa nemmeno onesta. La nostra Giunta se ne occupò replicatamente pur essa, lamentando un simile fatto e richiamando su di esso l'attenzione dell'on. Ministro Guardasigilli, ragione questa per la quale io mi trovo dispensato dall'insistere in dettagli che riuscirebbero affatto inutili.

E tanto più ciò è conforme al vero, quando si consideri che vari progetti di legge furono già presentati alla Camera, in cui si proponeva la riforma del procedimento sommario e che l'on. Mi-

nistro, che regge così onorevolmente in oggi l'Amministrazione della giustizia, ebbe a dichiarare esplicitamente alla Camera, in una recente seduta del prossimo passato mese di maggio in occasione della discussione del bilancio del suo Ministero, che ripresenterà un simile disegno di legge, di cui riconobbe l'imprescindibile necessità.

Patrocinio gratuito.

E nello stesso riguardo di rilievi d'ordine generale, osservo pure che nelle relazioni inaugurali dell'anno presente che stiamo esaminando, i regi Procuratori delle Corti si occuparono in modo speciale del gratuito patrocinio, in relazione a quanto dalla nostra Giunta era stato rilevato nella passata sessione, circa il non lodevole modo con cui funziona, in pressochè tutte le Curie del Regno, il patrocinio gratuito pei poveri.

Dalle complesse risultanze di quei discorsi abbiamo che il gratuito patrocinio, tranne che in pochissimi distretti giudiziari d'appello, continua a funzionare in modo non affatto soddisfacente ed irregolare, senza che i signori Procuratori generali mostrino di sentirsi neppure autorizzati a sperare che, nell'attuale condizione di cose, quell'istituto sia in grado di meglio corrispondere all'obbiettivo al cui raggiungimento è destinato.

Innumerevoli sono le cause che si adducono di tale insistente irregolarità nel funzionare del patrocinio dei poveri, quale trovasi attualmente costituito.

Io trovo qui inutile di esporre le cause accennate, come quelle che nel loro complesso furono già avvertite e discusse nell'ultima occasione in cui la nostra Giunta si occupò di tale argomento.

Amo avvertire però, o, dirò meglio, devo insistere, anche in questa occasione, nella constatazione fatta già dagli egregi colleghi che sopra tale materia presentarono le loro relazioni negli anni passati, che se da un lato il gratuito patrocinio non funziona in corrispondenza al legittimo interesse del povero, il quale abbia un diritto da propugnare, tale istituto apparisce non di rado affetto da un vizio non meno grave, come quello che colpisce l'interesse materiale dei singoli, non solo, ma pure lede l'ordine morale pubblico, quello, cioè, di servire come un mezzo che tristi faccendieri, sobillatori del povero, adoprano per vessare taluno e costringerlo a pagare una

parte di quanto gli viene richiesto, non già come transazione della legale disputabilità della causa promossagli, ma come mezzo per sottrarsi alle noie ed alle spese di una causa nella quale, pur riuscendo completamente vittorioso, egli dovrebbe sempre subire il danno delle spese giudiziali che la povertà del soccombente non gli può indennizzare.

Nei discorsi inaugurali si offre a prova di simile affermazione il numero assai rilevante delle cause in cui il povero, al quale venne accordato il beneficio del patrocinio gratuito, rimane soccombente in giudizio. Questo fatto, che presso alcuni distretti di Corte d'appello si estende talvolta alla maggioranza delle liti iniziate sotto la protezione di quel beneficio, dimostra come si assoggettino alle cure non liete di dovere, per non soccombere indifesi, sostenere delle liti cittadini, i quali avrebbero dovuto essere lasciati tranquilli, senza che a questi riesca possibile di ottenere il rimborso di quella parte almeno di spese che sono giudizialmente ripetibili, e senza perciò che il litigante povero sia in grado di sentire il freno correttivo delle liti avventate, quale si è quello che è proprio di ogni altro cittadino, il danno, cioè, che per esso deriva sia dal dover sostenere le spese del suo patrocinio e delle tasse giudiziali, sia dell'onere del rimborso delle spese giudiziali alla controparte in caso di soccombenza.

Anche in quest'anno alcuni fra i Procuratori generali, facendo il raffronto fra il modo con cui funzionava l'antico istituto dell'Avvocatura dei poveri e l'attuale del gratuito patrocinio, affidato agli avvocati esercenti nei fòri rispettivi, proposero, come quesito da sottoporsi all'alta attenzione del potere legislativo, se possa tornare più conveniente alla retta amministrazione della giustizia il ritornare alla istituzione di un apposito ufficio dell'Avvocatura dei poveri, come dapprima esisteva.

Questa sarebbe l'impressione complessiva che si ritrae dalla lettura dei discorsi inaugurali e dagli apprezzamenti non lieti che leggonsi in quelli.

Esaminando poi all'invece le risultanze numeriche riassuntive di tutto il movimento giudiziario a patrocinio gratuito nel passato anno 1888, queste appariscono indubbiamente sotto una luce migliore, come rilevasi dal seguente prospetto:

Preture (1).

Cause decise a favore del povero che aveva ottenuto il patrocinio gratuito	3,657
Cause decise a favore della parte avversaria	778
Durata delle cause decise:	
Non oltre 8 giorni	339
Più di 8 giorni e non oltre 15	569
Id. 15 giorni id. 1 mese	1,103
Id. 1 mese id. 3 mesi	1,090
Id. 3 mesi id. 6 mesi	580
Oltre 6 mesi	755

Tribunali (1).

Cause decise a favore del povero che aveva ottenuto il patrocinio gratuito	5,146
Cause decise a favore della parte avversaria	1,258
Durata delle cause decise:	
Non oltre 1 mese	774
Più di 1 mese e non oltre 3 mesi	1,684
Id. 3 mesi id. 6 mesi	1,864
Id. 6 mesi id. 1 anno	1,283
Id. 1 anno id. 2 anni	516
Oltre 2 anni	284

Corti d'appello (1).

Cause decise a favore del povero che aveva ottenuto il patrocinio gratuito	1,011
Cause decise a favore della parte avversaria	442
Durata delle cause decise:	
Non oltre 1 mese	124
Più di 1 mese e non oltre 3 mesi	164
Id. 3 mesi id. 6 mesi	356
Id. 6 mesi id. 1 anno	312
Id. 1 anno id. 2 anni	255
Oltre 2 anni	244

Osservo che in sede d'appello la proporzione risulta sensibilmente migliorata a favore delle cause a patrocinio gratuito; e ciò d'altronde è ben naturale, poichè, dovendosi ottenere nuovamente il beneficio quando trattasi di adire il giudizio di secondo grado, in tal caso la Commissione che deve giudicare se esistano o meno gli estremi che legittimino la fatta domanda, può esaminare la sentenza

(1) La somma delle cause decise, distinte secondo la durata, differisce dalla somma delle medesime, distinte secondo l'esito, perchè fra queste non sono comprese alcune cause nelle quali fu concesso il gratuito patrocinio a tutte e due le Parti contendenti.

e gli atti tutti del primo giudizio, conoscere le ragioni opposte al povero dal suo contraddittore ed essere in grado perciò, ben più che nol fosse la Commissione di primo grado, di apprezzare la vera condizione di dritto della tesi ed accordare quindi con, potremmo dire, quasi perfetta cognizione di causà e sicurezza di previsioni, o rifiutare il richiesto patrocinio.

Corti d'appello.

L'opera delle Corti d'appello anche nel passato anno non può essere stata che in diretta relazione colle risultanze dei lavori compiuti dalle Autorità di primo grado, per modo che l'aumento o la diminuzione delle sentenze pronunciate da ciascuna di esse noi lo troviamo in perfetta corrispondenza coll'aumento e colla diminuzione delle sentenze proferite dall'Autorità di prima cognizione.

	1887	1888
Appelli introdotti	14,122	15,091
Sentenze:		
non definitive	2,043	2,163
definitive	9,239	9,527
Sentenze di conferma dalla sentenza appellata	5,155	5,324
Sentenza di riforma dalla sentenza appellata	6,314	6,553

A questo punto trovo opportuno di presentare il quadro, dal quale risulta quale sia stato nel passato anno 1888 il numero complessivo delle cause decise coll'accoglimento totale o parziale della domanda o col rigetto della stessa.

NUMERO COMPLESSIVO DELLE CAUSE DECISE CON ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA DOMANDA.

Conciliatori.

Cause che accolsero in tutto o in parte la domanda	546,419
Che la rigettarono	45,397

Pretori.

Cause che accolsero in tutto o in parte la domanda	179,800
Che la rigettarono	21,716

Tribunali in grado d'appello.

Cause che accolsero in tutto o in parte la domanda	8,395
Che la rigettarono	6,185

Tribunali in prima istanza.

Cause che accolsero in tutto o in parte la domanda	55,485
Che la rigettarono.	12,152

Corti d'appello in grado d'appello.

Cause che accolsero in tutto o in parte la domanda	6,584
Che la rigettarono.	5,394

Corti d'appello in causa di cognizione diretta.

Cause che accolsero in tutto o in parte la domanda	1,030
Che la rigettarono.	1,034

Innanzi ai Conciliatori, Pretori, Tribunali, Corti d'appello complessivamente.

Cause che accolsero in tutto o in parte la domanda	797,713
Che la rigettarono.	92,878

Separazione di letto e di mensa.

La è una corda cotesta che suona non lietamente all'unisono in tutti i discorsi inaugurali sui quali rivolgiamo la nostra attenzione, poichè le domande per separazione di letto e di mensa vanno di anno in anno aumentando nel nostro paese e specialmente in alcune determinate provincie, quantunque l'Autorità giudiziaria non dissimuli la sua riluttanza nell'accogliere quelle domande, ogni qualvolta non vi siano motivi veramente gravi ed inemendabili che non le dimostrino necessarie.

La provincia che offre il maggior numero proporzionale di domande per separazione di letto e di mensa, è quella di Milano, e, in questa, la città capoluogo ne tiene il primato.

Con intendimento veramente civile quel regio Procuratore generale, constatando un simile fatto, rivolge la propria attenzione a ricercarne, se gli riuscisse possibile, le cause; lavoro cotesto, com'egli dichiara, immensamente difficile, quando si avverta che sarebbe indispensabile di non limitarsi a constatare le cause ultime che determinarono i coniugi a presentare la loro domanda all'autorità del giudice, chè quelle null'altro sono quasi sempre che l'occasione e non il vero motivo, che dovrebbero ricavare all'invece nell'origine dei matrimoni, nelle tendenze che prevalgono in quelle popolazioni in simil genere di contratto, ecc. *Gli eccessi, le sevizie, gli abbandoni, le stesse infedeltà dei coniugi*, così si espresse il regio Procuratore,

sono le *manifestazioni estreme e rumorose di un lavoro latente che ha già corroso il nodo coniugale*: quello che occorrerebbe conoscere si è il perchè di questo *fatto evidente, che i vincoli di famiglia siansi alquanto rallentati e indeboliti dalle più alte alle più basse sfere della società, per modo che la statistica dell'anno 1888 segna essere state presentate nel solo distretto della Corte milanese 263 domande di separazione di letto e di mensa, di cui 200, ossia più di tre quarti, appartengono al solo comune di Milano, che rappresenta pel numero de' suoi abitanti, ch'è quello di 330,200, poco più del quarto della intera popolazione di quella provincia, ascendente a 1,196,012.*

Accennai nell'esordire al richiamo fatto in alcuni dei discorsi inaugurali a talune questioni che si ritengono degne di speciale attenzione.

Per non dilungarmi più di quanto me lo acconsentano i limiti del presente lavoro, mi permetto di ricordare soltanto come una di tali questioni si è quella che deriva dalla pratica interpretazione che l'Autorità giudiziaria deve dare al mandato che le viene conferito dall'art. 91 del Codice di commercio, in forza del quale il Tribunale civile, dopo di avere verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione delle società in accomandita, per azioni ed anonime, *deve ordinare, con provvedimento deliberato in Camera di consiglio, e coll'intervento del Pubblico Ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.*

Di fronte a questa disposizione di legge si propose il quesito, se il Tribunale, mediante il detto art. 91, fosse stato surrogato nel compito che la legislazione commerciale anteriore affidava all'Autorità amministrativa, quello cioè di esaminare e di valutare il merito organico degli statuti sociali, la convenienza e la sincerità dell'impresa propositasi a scopo dalla società che andava ad istituirsi, la sufficienza o meno delle guarentigie che accordavansi alla fede pubblica, od i tranelli che a questa si andavano a tendere; oppure se, all'invece, l'Autorità giudiziaria a null'altro fosse chiamata se non ad esaminare volta per volta se, o meno, siano state soddisfatte quelle condizioni che sono tassativamente stabilite dalla legge per la regolare costituzione di ciascuna specie di società, di cui nei singoli casi abbia a trattarsi.

La Corte di Venezia, nell'aprile del 1878, ritenne essere la propria competenza, nei rapporti dell'art. 91 del Codice di commercio, di genere puramente formale, da doversi trattenere perciò entro i limiti segnati dal riconoscere se, o meno, la società commerciale che chiede la sua trascrizione abbia corrisposto alle modalità materiali, procedurali, e di semplice forma che sono dalla legge prescritte, senza spingere di maniera alcuna l'indagine più oltre, o su quanto possa riflettere il merito della società stessa.

La Corte veneta si attenne così profondamente a tale concetto, da non lasciarle dubitare di ritenere legalmente costituita una società ed ordinarne la trascrizione nei registri relativi, il cui capitale risultava costituito di sole lire 17, le quali corrispondono ad una cifra in modo assoluto commercialmente inavutabile.

Questa fu la interpretazione restrittiva data dalla Corte d'appello di Venezia al citato art. 91.

La Corte di Torino, all'invece, sarebbe addivenuta in una opposta sentenza, dichiarando com'essa non credesse che la legge volesse circoscrivere la sua facoltà di esame unicamente alle forme estrinseche di legalità nella costituzione delle singole società, ma la autorizzasse all'invece a verificare per di più l'indole e la natura delle condizioni intrinseche statutarie; l'autorizzasse, cioè, ad esaminare pure se le singole disposizioni sociali fossero conformi od almeno non si manifestassero in diretta opposizione con quelle che la legge riconosce e prescrive come necessarie per la vitale costituzione di quell'ente particolare giuridico, di quel genere speciale di società che s'intende creare.

Fu in relazione logica a questa interpretazione data dalla Corte di Torino al mandato che le derivava dall'art. 91, che la Corte stessa non ammise alla trascrizione richiesta ed all'affissione del suo atto costitutivo una società, la quale presentavasi esteriormente col carattere e colla denominazione di cooperativa, ma che in realtà proponevasi di raggiungere uno scopo, un obiettivo che non corrispondeva nè punto nè poco all'indole ed agli elementi essenziali che costituiscono questo speciale istituto della cooperazione.

Dalla lettura dei vari discorsi inaugurali non risulta che altre Corti del Regno si sieno direttamente pronunciate nell'uno o nell'altro senso sopra un tale argomento; da alcune deliberazioni, però,

che si riflettono indirettamente sulla soggetta materia, potrebbesi dedurre che altre Corti, e specialmente quella di Milano, inclinino a non materializzare soverchiamente il proprio mandato, ma si sentano autorizzate ad estenderlo nell'esame di tutte quelle condizioni intrinseche delle società, le quali, indipendentemente dall'interesse privato dei singoli soci, possano all'invece riguardare un interesse pubblico, l'interesse dei terzi.

Volli richiamare l'attenzione della Giunta sopra questa dubbioza insorta nell'interpretazione dell'art. 91, poichè l'attenersi nella pratica applicazione di quella disposizione di legge all'uno od all'altro sistema m'appare cosa di assai grave importanza, come quella che corrisponde alla soluzione del problema relativo all'ingerenza o meno, ed al grado di questa ingerenza per parte dei poteri dello Stato nel controllare l'utilità, la ragionevolezza tecnica, la convenienza assoluta o relativa ed i pericoli di una progettata impresa sociale.

La letteratura giuridica che cominciò, di fronte all'insorgenza dei casi pratici, ad occuparsi della questione, riconoscendo pure la somma opportunità della cessazione dell'intervento governativo diretto in tutto ciò che possa essere di competenza dell'esame e dell'apprezzamento dei singoli cittadini, il cui giudizio poteva essere meno controllato da cautele e da indagini; di fronte quasi a quella malleveria che al pubblico derivava dalla ingerenza governativa — la letteratura giuridica mostrasi evidentemente inclinata a razionalizzare, se così mi fosse concesso di esprimermi, la disposizione del citato art. 91, riconoscendo nel Tribunale il diritto di esame non solo dell'adempimento delle formalità esteriori di organizzazione sociale, ma della esistenza pure di tutte quelle condizioni che riflettono la sussistenza delle condizioni intrinseche essenziali ed organiche di ciascun genere di società.

Osservasi che il fatto da solo dell'essersi attribuito all'autorità collegiale di un Tribunale, coll'intervento del regio rappresentante la legge, l'esame di cui l'art. 91, esclude l'idea restrittiva che la competenza si limiti al riconoscimento delle sole forme procedurali, al qual compito potrebbe largamente soddisfare qualsiasi altro più modesto funzionario.

Osservasi per di più come l'art. 4 della legge del 15 aprile 1886, n. 3818 (serie 3^a), che approva la costituzione legale delle so-

cietà di mutuo soccorso, adoperi, per quanto riguarda la domanda delle società stesse per la relativa registrazione, le identiche parole che leggonsi nell'art. 91 del Codice di commercio: *il Tribunale, verificato lo adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina, ecc., ecc.*, e come la pratica giurisprudenza, nell'applicazione del detto art. 4 della legge speciale, abbia adottato il sistema di esaminare se le società che si presentano colla denominazione di mutuo soccorso si propongano i fini che la legge comprende sotto quella denominazione; e se ne inferisce che per identità di ragione devasi procedere collo stesso criterio non restrittivo e materiale nella interpretazione pura dell'art. 91 del Codice.

Considerato tutto ciò, sembrami che la questione relativa all'accurata interpretazione dell'art. 91 del Codice di commercio s'avvii speditamente ad ottenere dalla saggezza della Magistratura quella soluzione razionale che non poteva a meno di essere nel pensiero del legislatore nostro quando dettava il Codice, per modo da non esservi punto bisogno che sulla stessa venga richiamata in modo speciale l'attenzione dell'on. Guardasigilli, per quei provvedimenti legislativi che fosse mai per giudicare del caso.

Giunto alla fine di questo rapido esame dei discorsi inaugurali del corrente anno giuridico, pronunciati dai Procuratori generali delle varie Corti d'appello, nulla emergerebbe dalli stessi che potesse formare tema di una proposta, di un voto per parte di questa Giunta, che già non sia stato più o meno direttamente formulato negli anni scorsi. E, come accennai più sopra, il paese e la nostra Giunta, hanno la compiacenza di vedere come a tutto quanto fu segnalato in questi ultimi anni, come bisognoso di correzione, di modificazione o riforma pur radicale, venga gradatamente soddisfatto dal potere legislativo, sia con leggi che sono attualmente in vigore, sia con progetti di leggi già presentati al Parlamento e che formano tema delle odierne discussioni di questo, sia finalmente mediante esplicite, formali e replicate promesse di appositi disegni di leggi che verranno man mano presentati.

In rapporto a questa grande e vitale questione di un nuovo ordinamento dell'organico della Magistratura del Regno, così insistentemente da tutti invocata, due possono essere i metodi da seguire.

L'uno complessivo, in forza del quale venga d'un tratto e con una sola legge fissato tutto indistintamente il nuovo ordinamento

giudiziario in ogni sua parte; l'altro, all'invece, dettagliato e graduale, con cui si proceda, cioè, alle riforme, muovendo l'un passo dopo l'altro, procedendosi, in una parola, alla costruzione dell'intero edificio, non già in una sol volta e con una sola legge, ma gradatamente ed in forza di leggi successive, di cui l'una sia progressivamente complemento dell'altro.

Ciascuno di questi due metodi offre dei vantaggi speciali; il primo avrebbe quello di natura politica, di commuovere, cioè, per una volta soltanto, le popolazioni i cui interessi possano riuscire più o meno lesi dal nuovo ordinamento, e più che tutto avrebbe un vantaggio tecnicamente essenzialissimo, quello di affrettare, col sollecito compimento dell'intera riforma, quel beneficio che tutti attendiamo da essa, di porre cioè la Magistratura del Regno a quell'altezza morale, intellettuale, scientifica ed economica, che valga a proteggerla da ogni pressione, che contro la sua indipendenza possa tentarsi da chiunque volesse sperare di renderla cosciente ministra di passioni e di interessi politici, anziché aggiudicatrice serena ed imparziale del dritto.

Il secondo metodo, quello additato dall'on. Ministro Guardasigilli, che segue il processo riformativo per gradi, ha il vantaggio eminentemente positivo e visibile di poter più facilmente riuscire praticamente e di non naufragare perciò, come avverrebbe più facilmente del primo, in un regime, quale si è il nostro, a larga base parlamentare, ed in cui i rappresentanti politici elettivi degli interessi dei singoli Collegi non possono rimanere a loro stessa insaputa completamente estranei alle commozioni ed ai sentimenti più o meno legittimi che in quelli si manifestano.

Membro di una Giunta di statistica, null'altro ho diritto e dovere di fare che constatare gli elementi di fatto, di qualsiasi natura essi siano, che possono concorrere come fattori più o meno diretti nei vari momenti legislativi, e fra tali elementi di fatto, in rapporto al nuovo ordinamento giudiziario, non v'è dubbio esista pur quello della resistenza che possono opporre gli interessi locali di quelle popolazioni, che in forza di una nuova circoscrizione delle Preture, dei Tribunali e delle Corti d'appello riuscissero in fatto, o quanto meno, locchè forma lo stesso, potessero ritenersi offesi.

Qualunque sia il metodo che si voglia seguire, la nostra Giunta di statistica non può che applaudire all'on. Ministro di Grazia e

Giustizia e ad ognuno il quale compirà questa grande opera, che assicuri alla Magistratura nostra tutte quelle garanzie d'ogni ordine che le sono dovute e nelle quali può trovare in modo speciale la forza di essere l'unica vera guarentigia della stabilità di un libero reggimento, col ricostituire ed assicurare, in tutto e per tutti e sempre, il diritto così facilmente offeso dalle passioni di parte.

Nè d'altronde v'è dubbio alcuno che lo scopo che si propone il legislatore nostro abbia a fallire, quando si consideri come pure in oggi la Magistratura italiana, così com'è scarsamente remunerata, non più discussa soltanto tecnicamente ne' suoi giudicati, come avveniva altra volta, dalle effemeridi di natura giudiziaria e perciò competenti, ma assalita, offesa, dilaniata dai giornali politici, ogni qualvolta le sue sentenze ledano non più soltanto gli interessi o le passioni politiche, ma gli stessi interessi puramente finanziari dei singoli, come non di rado ci fu dato di vedere, la Magistratura nostra, ripeto, in onta a ciò, è modello di incorruttibilità e di morale interezza ed offre esempi di indipendenza, di civile coraggio e negli altri gradi gerarchici di vera sapienza giuridica, degni invero di ogni migliore nostro apprezzamento.

Letta questa sua relazione, lo stesso on. RIGNI desidera aggiungere alcune parole intorno alla giurisdizione onoraria dei Conciliatori e all'allargamento della loro competenza.

La Commissione che esaminò il progetto di legge presentato dall'on. Zanardelli allo scopo di modificare le circoscrizioni giudiziarie e di retribuire in modo più conveniente alcune classi di magistrati, pregò la Camera dei deputati di approvare un ordine del giorno, con cui si invitava il Governo a presentare un disegno di legge per elevare la competenza del Conciliatore. La Commissione ritenne che, ridotto il numero delle Preture, sarebbe un ottimo compimento di questa riforma quello di istituire in ogni Comune un magistrato, che, per le liti di modico interesse, senza le formalità e senza le spese richieste da un giudizio pretoriale, formalità e spese che assorbono, o quasi, l'interesse di un centinaio di lire, potesse fare quella giustizia facile e pronta che più si conviene a cause di poco momento.

La Commissione però si limitò unicamente ad esprimere un desiderio, anche perchè, prima di determinare la misura a cui do-

giudiziario in ogni sua parte; l'altro, all'invece, dettagliato e graduale, con cui si proceda, cioè, alle riforme, muovendo l'un passo dopo l'altro, procedendosi, in una parola, alla costruzione dell'intero edificio, non già in una sol volta e con una sola legge, ma gradatamente ed in forza di leggi successive, di cui l'una sia progressivamente complemento dell'altro.

Ciascuno di questi due metodi offre dei vantaggi speciali; il primo avrebbe quello di natura politica, di commuovere, cioè, per una volta soltanto, le popolazioni i cui interessi possano riuscire più o meno lesi dal nuovo ordinamento, e più che tutto avrebbe un vantaggio tecnicamente essenzialissimo, quello di affrettare, col sollecito compimento dell'intera riforma, quel beneficio che tutti attendiamo da essa, di porre cioè la Magistratura del Regno a quell'altezza morale, intellettuale, scientifica ed economica, che valga a proteggerla da ogni pressione, che contro la sua indipendenza possa tentarsi da chiunque volesse sperare di renderla cosciente ministra di passioni e di interessi politici, anziché aggiudicatrice serena ed imparziale del dritto.

Il secondo metodo, quello additato dall'on. Ministro Guardasigilli, che segue il processo riformativo per gradi, ha il vantaggio eminentemente positivo e visibile di poter più facilmente riuscire praticamente e di non naufragare perciò, come avverrebbe più facilmente del primo, in un regime, quale si è il nostro, a larga base parlamentare, ed in cui i rappresentanti politici elettivi degli interessi dei singoli Collegi non possono rimanere a loro stessa insaputa completamente estranei alle commozioni ed ai sentimenti più o meno legittimi che in quelli si manifestano.

Membro di una Giunta di statistica, null'altro ho diritto e dovere di fare che constatare gli elementi di fatto, di qualsiasi natura essi siano, che possono concorrere come fattori più o meno diretti nei vari momenti legislativi, e fra tali elementi di fatto, in rapporto al nuovo ordinamento giudiziario, non v'è dubbio esista pur quello della resistenza che possono opporre gli interessi locali di quelle popolazioni, che in forza di una nuova circoscrizione delle Preture, dei Tribunali e delle Corti d'appello riuscissero in fatto, o quanto meno, locchè forma lo stesso, potessero ritenersi offesi.

Qualunque sia il metodo che si voglia seguire, la nostra Giunta di statistica non può che applaudire all'on. Ministro di Grazia e

Giustizia e ad ognuno il quale compirà questa grande opera, che assicuri alla Magistratura nostra tutte quelle garanzie d'ogni ordine che le sono dovute e nelle quali può trovare in modo speciale la forza di essere l'unica vera guarentigia della stabilità di un libero reggimento, col ricostituire ed assicurare, in tutto e per tutti e sempre, il diritto così facilmente offeso dalle passioni di parte.

Nè d'altronde v'è dubbio alcuno che lo scopo che si propone il legislatore nostro abbia a fallire, quando si consideri come pure in oggi la Magistratura italiana, così com'è scarsamente remunerata, non più discussa soltanto tecnicamente ne' suoi giudicati, come avveniva altra volta, dalle effemeridi di natura giudiziaria e perciò competenti, ma assalita, offesa, dilaniata dai giornali politici, ogni qualvolta le sue sentenze ledano non più soltanto gli interessi o le passioni politiche, ma gli stessi interessi puramente finanziari dei singoli, come non di rado ci fu dato di vedere, la Magistratura nostra, ripeto, in onta a ciò, è modello di incorruttibilità e di morale interezza ed offre esempi di indipendenza, di civile coraggio e negli altri gradi gerarchici di vera sapienza giuridica, degni invero di ogni migliore nostro apprezzamento.

Letta questa sua relazione, lo stesso on. RIGNI desidera aggiungere alcune parole intorno alla giurisdizione onoraria dei Conciliatori e all'allargamento della loro competenza.

La Commissione che esaminò il progetto di legge presentato dall'on. Zanardelli allo scopo di modificare le circoscrizioni giudiziarie e di retribuire in modo più conveniente alcune classi di magistrati, pregò la Camera dei deputati di approvare un ordine del giorno, con cui si invitava il Governo a presentare un disegno di legge per elevare la competenza del Conciliatore. La Commissione ritenne che, ridotto il numero delle Preture, sarebbe un ottimo compimento di questa riforma quello di istituire in ogni Comune un magistrato, che, per le liti di modico interesse, senza le formalità e senza le spese richieste da un giudizio pretoriale, formalità e spese che assorbono, o quasi, l'interesse di un centinaio di lire, potesse fare quella giustizia facile e pronta che più si conviene a cause di poco momento.

La Commissione però si limitò unicamente ad esprimere un desiderio, anche perchè, prima di determinare la misura a cui do-

vrebbe essere elevata la competenza del Conciliatore, bisognerebbe studiare l'influenza che tale modificazione potrebbe avere sulle leggi finanziarie, di bollo e registro, sulle tariffe giudiziarie, ecc.

AURITI. L'on. Righi accennò ai dubbi sorti nell'interpretazione data dalla giurisprudenza all'art. 91 del Codice di commercio. La Commissione ne deve tener conto come di una semplice constatazione di fatto, poichè non entra nelle sue attribuzioni il discutere intorno all'interpretazione del Codice.

RIGHI. È pienamente d'accordo coll'on. Auriti.

PENSERINI. Richiama l'attenzione della Commissione sulle considerazioni fatte dal relatore a proposito dei Conciliatori. Verissime sono, a suo parere, le parole pronunziate dal Procuratore generale di Palermo intorno a questo magistrato. Egli disse che il sospetto dell'origine del Giudice conciliatore, che cioè sia nato da una maggioranza amministrativa comunale, l'accompagna in tutta la sua vita giudiziaria. Ora, ammesso anche che la composizione delle terne non sia ispirata da tendenze partigiane, è pur vero che in alcuni Comuni tutto e tutti sono soggetti alla fazione dominante. È perciò dovere della Commissione studiare questo fatto per richiamarvi a suo tempo l'attenzione del Guardasigilli.

L'on. Righi lamentò la scarsa efficacia dell'opera conciliativa dei Pretori. Uno dei motivi di ciò sta, secondo lui, nella spesa cui devono sottostare le parti perchè sia loro rilasciato il verbale di seguita conciliazione. Molti, anzichè sostenere questa spesa, preferiscono abbandonare le cause, il che si è verificato in parecchi casi.

Deplora anch'egli col relatore la deviazione dalle norme procedurali che avviene in fatto nei giudizi innanzi ai Tribunali. Nel ricercare le ragioni di questo fatto, non bisogna dimenticare che esso si deve spesso attribuire alle tendenze non buone di alcuni causidici. In pratica si cerca di correggere i difetti del procedimento sommario per mezzo di espedienti pratici, come sarebbe quello della *introitazione* delle cause nelle provincie meridionali. Ma a tali espedienti non si può ricorrere sempre ed in ogni luogo, tanto più che essi hanno sempre un carattere arbitrario. La Commissione pertanto verrebbe meno al suo dovere se non richiamasse su questo inconveniente l'attenzione del Guardasigilli.

COSTA. Le osservazioni del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, intorno al modo con cui in molti Comuni sono scelti i Conciliatori, sono degne di considerazione, perchè fondate sulla verità.

Il sistema ora in vigore è imperfetto. La Commissione del Senato, incaricata di esaminare il progetto presentato dal Guardasigilli Tajani per la riforma dell'ordinamento giudiziario, proponeva « che i Conciliatori ed i Vice-Conciliatori fossero nominati per regia delegazione ed in nome del Re, dal Primo Presidente della Corte d'appello, sentito l'avviso del Procuratore generale; che essi fossero scelti fra gl'inscritti sulla lista, resa definitiva dalla Giunta distrettuale, dei giurati che dimorano nel Comune pel quale deve farsi la nomina. » La Commissione senatoria, nel fare tale proposta, è partita da un concetto che a lui pare esatto, e, cioè, che il criterio giuridico che dev'essere guida nell'esercitare la funzione di giurato, sia analogo a quello che occorre per esercitare la funzione di Conciliatore.

Intorno all'aumento delle liti desidererebbe sapere dal relatore quali siano, a suo avviso, le cagioni che possono averlo determinato, e se esso sia indizio di un miglioramento o di un peggioramento nella condizione economica del paese.

RIGHI. Nell'anno 1888 si osserva un aumento nelle liti, più o meno grande in tutti i distretti delle Corti d'appello del Regno, grandissimo ed eccezionale in quello di Catania, ove quel Procuratore generale lamenta anche le cause (gran numero di protesti cambiari, precetti, esecuzioni e fallimenti) che vi hanno dato origine.

Del resto è tuttavia dubbio se questo aumento dipenda dalle buone o cattive condizioni economiche in cui versa il paese.

FERRI. Nella relazione dell'on. Righi i dati riguardanti l'aumento delle liti sono veramente tali da impensierire. Mentre nel 1887, di fronte al 1886, l'aumento nelle cause iniziate avanti ai Conciliatori in sede contenziosa e non contenziosa fu di circa 48,000 cause, nel 1888 esso crebbe fino a 68,000. Va osservato peraltro che le cause proposte in sede non contenziosa, mentre erano aumentate nel 1887 in confronto al 1886, diminuirono invece nel 1888. Le cause iniziate innanzi ai Pretori nel 1888 superano di circa 28,000 quelle iniziate

nell'anno precedente. Un aumento si verifica anche per i Tribunali, sebbene in proporzione minore.

Egli è d'avviso che siffatto aumento nel numero delle liti assuma un carattere patologico piuttosto che fisiologico e dinoti un malessere generale nel paese. Esso accenna, secondo lui, ad una crisi economica che l'affligge, il che si desume anche dalla relazione dell'on. Penserini sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale. Per quante riserve si vogliano fare sulle cifre dell'anno 1888, è pur sempre certo il fenomeno accennato dall'on. Righi. In via assoluta non si può ammettere, come taluni asseriscono, che col crescere dei rapporti economici debba crescere anche il numero delle cause civili. Lo dimostrano anche altre manifestazioni della vita sociale constatate dalle statistiche, nelle quali, ad un aumento di attività normale in certi fatti, non corrisponde contemporaneamente un aumento di attività anormale in quei medesimi fatti; ad esempio, all'aumento delle lettere impostate non corrisponde quello delle lettere non affrancate.

PENSERINI. Riconosce l'importanza di un'indagine sul movimento delle liti, ma osserva che non bisogna dimenticare quanto essa sia difficile, trattandosi di fatti così complessi. Nel darne giudizio non bisogna trascurare di por mente anche ad altri fattori; bisogna vedere, per esempio, se le cause per esecuzione mobiliare od immobiliare sono in aumento od in diminuzione; parimenti occorre distinguere le cause per fallimento da quelle che sono intentate per ottenere il pagamento di cambiali e di semplici obbligazioni. Bisognerebbe insomma discendere a specificazioni molto minute, il che forse non è possibile nello stato attuale delle pubblicazioni statistiche.

Non approva pienamente il metodo proposto dalla Commissione senatoria per la scelta dei Giudici conciliatori, perchè presenta, a suo avviso, parecchie lacune. Infatti è noto che nelle liste dei giurati non sono compresi coloro che hanno compiuti i 65 anni. Ora egli non crederebbe che fosse utile stabilire la stessa limitazione d'età anche nella nomina dei Conciliatori, poichè in tal modo verrebbero ad essere escluse da questa funzione molte persone capaci di esercitarla.

Non sono parimenti compresi nelle liste dei giurati i ministri dei culti, e quantunque attualmente questa esclusione possa forse

sembrare conveniente anche per i Giudici conciliatori, pure non si potrebbe approvare in modo assoluto. Vi sarebbero infine le eliminazioni di favore, per mezzo delle quali molte persone capaci troverebbero modo di sottrarsi ad un sì nobile ufficio.

COSTA. Crede che anche col sistema attuale si ottengano facilmente eliminazioni di favore dalla carica di Conciliatore.

Ritiene poi prematuro ogni apprezzamento sull'aumento delle liti; è incontestabile che un aumento c'è ed è anzi sproporzionato nelle cause contumaciali, ma, per accertarne le cagioni, sarebbe necessario uno studio analitico, continuato per una lunga serie di anni, sui risultati delle statistiche civili.

AURITI. Rammenta che per giudicare rettamente sull'aumento o diminuzione delle liti non bisogna tener conto delle sentenze contumaciali non opposte, le quali non esprimono altro che l'impotenza a soddisfare le proprie obbligazioni.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Costa parlò di uno studio sui risultati della statistica civile dei vari anni, per ricercare le cause del movimento delle liti in materia civile, invita la Commissione a votare su una proposta di deliberazione del seguente tenore:

« La Commissione ritiene necessario uno studio speciale sui volumi analitici della statistica giudiziaria civile dal 1880 in poi, allo scopo di rilevare, per quanto è possibile, le cagioni dell'aumento o della diminuzione delle liti. »

La proposta viene approvata.

CURCIO. Merita attenzione il modo con cui viene interpretato dalla Magistratura l'art. 816 del Codice di commercio. Secondo quest'articolo il fallito, qualora provi di aver pagato interamente tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal Tribunale la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Ora la giurisprudenza non è concorde intorno alle conseguenze che derivano da questa disposizione, a proposito dell'azione penale per bancarotta semplice e fraudolenta. Stimerebbe quindi utile che i Procuratori generali studiassero con attenzione questo punto, per vedere se occorra in proposito un'interpretazione autentica.

AURITI. Il Guardasigilli Tajani, assecondando i voti della Commissione per la statistica giudiziaria, invitava, con circolare del

29 ottobre 1886, i Procuratori generali a fare oggetto di studio nelle loro relazioni inaugurali per l'anno 1887 le disposizioni del nuovo Codice di commercio in materia di fallimento. Ora i Procuratori generali si occuparono già dell'applicazione degli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio, accennando anche alle questioni sorte intorno ad essi. Dalle loro relazioni sarà facile desumere se è generalmente riconosciuta la necessità di coordinare fra loro gli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio.

CURCIO. Ringrazia il senatore Auriti degli schiarimenti fornitigli, che del resto lo persuadono ancor più dell'utilità di richiamare su questo punto l'attenzione dei Procuratori generali.

AURITI. Riconosce coll'on. Curcio la convenienza di uno studio in proposito; osserva però che molti ritengono prematuro proporre delle modificazioni al Codice di commercio in vigore da sì pochi anni: anzi lo stesso Guardasigilli espresse questa opinione in Parlamento.

A suo tempo potrà essere presa in considerazione la proposta dell'on. Curcio.

COSTA. Non è del parere dell'on. Auriti.

Gli sembra che il Codice di commercio abbia già una vita abbastanza lunga da fornire indizi sufficienti intorno agli effetti prodotti da alcune sue disposizioni, e però ritiene utile uno studio sulle procedure per fallimento. Ricorda anzi a questo proposito che la Commissione, nella precedente seduta, approvò una proposta dell'on. Penserini, con cui si pregava il Guardasigilli di comunicare alla Commissione le relazioni annuali sui giudizi di fallimento inviate al Ministero di Grazia e Giustizia dai Presidenti dei Tribunali.

PENSERINI. La discussione seguita su questo argomento lo ha convinto essere opportuno che i Procuratori generali si occupino per vari anni, nelle loro relazioni statistiche, di problemi sui quali sia stata richiamata la loro attenzione, in modo da avere una serie non interrotta di osservazioni, dalle quali possano trarsi sicure deduzioni. Ora gioverebbe che essi fossero invitati a studiare anche le questioni sorte intorno alla applicazione degli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio. Ove poi il Guardasigilli non credesse op-

portuno di proporre loro temi speciali, sarebbe desiderabile che di tali questioni si occupassero almeno i Presidenti dei Tribunali nelle relazioni annuali, che, a' termini della circolare del 29 ottobre 1877, n. 741, debbono inviare al Ministero di Grazia e Giustizia. La Commissione raggiungerebbe ugualmente il fine voluto, dal momento che tali relazioni le dovranno essere comunicate. Presenta in questo senso una proposta di deliberazione.

AURITI e CURCIO. Presentano alla loro volta una proposta di deliberazione sul medesimo argomento.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la seguente proposta dell'on. Penserini:

« La Commissione prega il Guardasigilli di dare ai Presidenti « dei Tribunali le opportune istruzioni, affinchè nelle relazioni annuali che trasmettono al Ministero di Grazia e Giustizia, a norma « della circolare 29 ottobre 1877, n. 741, tengano speciale proposito « dell'applicazione degli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio.

« PENSERINI. »

La Commissione approva la proposta dell'on. Penserini.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a votare sulla proposta degli on. Auriti e Curcio, che è così concepita:

« La Commissione prega l'on. Guardasigilli di richiedere ai « Procuratori generali presso le Corti d'appello, sia per mezzo di « rapporti speciali, sia nella relazione annuale, notizie sull'applica- « zione degli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio.

« Il Comitato permanente dovrà poi provvedere all'esecuzione « della proposta, studiando e distribuendo un modulo col quale i « dati siano uniformemente raccolti.

« Si esprime inoltre il desiderio che i risultati di questo studio « siano comunicati alla Commissione nella prossima sessione.

« AURITI - CURCIO. »

La proposta viene approvata.

CURCIO. Nella seduta del 29 novembre 1885 la Commissione approvò il programma di una statistica notarile. Desidera sapere se quella deliberazione sia, oppur no, in via d'esecuzione.

DE' NEGRI. La statistica notarile sarebbe già stata iniziata se non fosse sorta una grave difficoltà, quella della mancanza dei fondi necessari. A toglierla di mezzo, bisognerebbe che la Commissione pregasse il Ministro di Grazia e Giustizia di assegnare alla Direzione generale della statistica una somma sufficiente per compiere un tale lavoro, tolta sui fondi degli archivi notarili.

Si riserva di presentare nella prossima seduta un apposito ordine del giorno, sul quale la Commissione darà il proprio voto.

CURCIO. Ringrazia il cav. De' Negri delle spiegazioni dategli.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 1° luglio 1889.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Costa, Cuccia, Curcio, De'Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

COSTA. La Corte di cassazione di Roma ha ritenuto che, finchè non sia avvenuta la pubblicazione degli atti costitutivi di una società commerciale, prescritta dagli art. 93, 94 e 95 del Codice di commercio, essa non può avere esistenza giuridica. Ora, sapere quando una società sia giuridicamente costituita è cosa di molta importanza, tanto per ragioni fiscali, quanto per la necessità di tutelare la buona fede commerciale. E poichè la legge prescrive il termine entro il quale deve farsi tale pubblicazione, ma non sanziona alcuna pena in caso di inosservanza, gioverebbe che i Presidenti dei Tribunali indagassero se la pubblicazione avviene nei termini prescritti e facessero ogni anno delle speciali relazioni su questo argomento. Presenta una proposta di deliberazione conforme alle cose ora dette.

PENSERINI. Dubita che i Presidenti dei Tribunali abbiano elementi sufficienti per poter fare queste relazioni; tuttavia non si oppone alla proposta dell'on. Costa.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Costa.

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera al Guardasigilli di disporre affinché i Presidenti dei Tribunali siano invitati a riferire se si adempiono regolarmente e nel termine fissato dagli art. 93, 94 e 95 del Codice di commercio le formalità delle pubblicazioni degli atti costitutivi delle società.

« G. G. COSTA. »

La proposta viene approvata.

DE' NEGRI. Secondo promise nella precedente seduta, presenta una proposta intorno alla statistica degli atti notarili, il cui programma fu approvato dalla Commissione nella seduta del 29 novembre 1885.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare sulla proposta del cav. De' Negri, che è del seguente tenore:

« La Commissione:

« Udita l'interpellanza del comm. Curcio e la risposta del cav. De' Negri;

« Ritenuto che nella seduta del 29 novembre 1885 fu approvato il programma di una statistica notarile;

« Delibera:

« 1° di rivolgere preghiera all'on. Guardasigilli affinché provveda che sui fondi disponibili degli archivi notarili sia assegnata alla Direzione generale della statistica la somma occorrente per la pubblicazione annuale delle prescritte statistiche degli atti notarili;

« 2° di pregare il Ministro Guardasigilli a rivolgere una circolare ai notai, intesa a spiegare come nel repertorio generale, sotto la rubrica « *natura degli atti*, » essi debbano dichiarare la specie ed i caratteri principali di ogni atto rogato od autenticato.

« DE' NEGRI. »

La Commissione approva la proposta del cav. De' Negri.

RIGHI. Nel fare lo spoglio dei discorsi pronunciati presso le Corti d'appello per l'inaugurazione del corrente anno giuridico, ha osservato che la maggior parte di essi è stata pronunciata dai sostituti Procuratori generali. Stima opportuno accennare a questo fatto, perchè, a suo avviso, tali discorsi hanno un'importanza molto maggiore quando sono fatti dai Capi del Pubblico Ministero.

AURITI. L'osservazione dell'on. Righi è d'indole assai delicata. Se i Procuratori generali hanno delegato ad un sostituto l'incarico di leggere i discorsi inaugurali, è da credere l'abbiano fatto per ragioni d'ufficio e per non aver avuto tempo di occuparsi essi medesimi di un tale lavoro, che non è davvero di lieve momento. Ad ogni modo il Capo del Pubblico Ministero, prima che il discorso sia letto, lo rivede e l'approva e può aggiungergli quelle osservazioni che

crede più opportune. Quindi anche se il discorso non sia fatto dal Procuratore generale, esso può pur sempre contenere il frutto della sua esperienza e dei suoi studi.

RIGHI. Non disconosce la verità di quanto ha detto l'on. senatore Auriti, ma, nonostante ciò, desidera che si tenga conto della sua osservazione.

INGHILLERI. Convieni coll'on. Righi che l'incarico di leggere il discorso inaugurale non dovrebbe affidarsi che in via di eccezione ad un sostituto Procuratore generale. Il Procuratore generale, che deve essere informato, per l'ufficio suo, di quanto accade nel suo distretto rispetto all'amministrazione della giustizia, è quegli che con maggior autorità e cognizione può renderne conto.

COSTA. Il Ministro di Grazia e Giustizia, in una circolare del 12 ottobre 1874, esprimeva già lo stesso desiderio che ha manifestato ora l'on. Righi. Per altro egli crede essere assai difficile che una stessa persona pronunci ogni anno un discorso sul medesimo argomento, nè gli sembra inopportuno un frequente alternarsi nell'oratore della legge. D'altra parte il Procuratore generale che delega ad un suo sostituto l'incarico della relazione statistica non abbandona perciò quel lavoro. Come ha già avvertito il senatore Auriti, egli esamina e discute col suo sostituto le varie parti del discorso, lo modifica, se ne è il caso; ha insomma anch'egli una gran parte nella compilazione di esso. A suo parere, la Commissione non dovrebbe prendere su questo punto alcuna deliberazione, ma limitarsi a rilevare il fatto, lasciando che il Guardasigilli esprima, se lo crede, ai Procuratori generali questo desiderio.

TONDI. Dei 20 Procuratori generali presso le varie Corti di appello, soltanto quelli di Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lucca, Milano, Parma, Torino e Trani lessero in persona il discorso inaugurale, tutti gli altri ne affidarono l'incarico ad un sostituto. Questo è un fatto anormale, sul quale è anch'egli di parere che la Commissione dovrebbe richiamare l'attenzione del Guardasigilli. Nulla vieta del resto ai Procuratori generali di valersi, pel discorso inaugurale, delle notizie e delle osservazioni che i sostituti potessero loro fornire.

AURITI. Ripete che si tratta di una questione assai delicata, sulla quale, secondo lui, non converrebbe prendere alcuna deliberazione.

PRESIDENTE. Gli sembra sufficiente che risultino dai verbali le osservazioni fatte in proposito dai Commissari. Egli si riserva di accennare anche questo punto nella relazione che presenterà al Ministro sui lavori della Commissione.

PENSERINI. Si associa alle osservazioni del Presidente e del senatore Costa.

PRESIDENTE. Invita l'on. Auriti a riferire sui risultati delle indagini circa il servizio delle tutele.

AURITI. Legge la sua relazione, ricordando ai colleghi che il Ministero della Giustizia, con circolare del 17 aprile 1884, richiamò i Procuratori generali all'osservanza delle disposizioni intorno ai Consigli di famiglia e di tutela.

Relazione del senatore Auriti sui risultati delle indagini circa il servizio delle tutele.

Adoperare il riscontro della statistica nell'interesse dei minorenni per verificare come funzioni nel Regno l'istituto civile delle tutele e dei Consigli di famiglia e di tutela, è da alcuni anni tra gli intenti di questa Commissione di statistica, che ebbe già ad iniziare qualche studio per mezzo dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali di Corte di appello, di cui dette conto con le relazioni su quei discorsi per gli anni 1885 e 1886 (parte civile).

Quest'anno S. E. il Guardasigilli, secondando i voti ripetuti della Commissione, ha ordinato uno studio diretto e più minuto per mezzo de' registri delle tutele esistenti nelle Preture, giusta le prescrizioni degli art. 343 a 349 del Codice civile.

Il Comitato di statistica formulò all'uopo quattro moduli: l'uno è di scheda nominativa per ciascuna tutela aperta di minorenni, con e senza patrimonio; l'altro è un riassunto numerico delle notizie risultanti dalle schede nominative, raggruppando in due categorie le tutele tuttora aperte alla fine dell'anno 1887, e le tutele aperte nel corso dell'anno 1888, con aggiunta altresì del numero delle convocazioni de' Consigli di famiglia e di tutela avvenute in detto anno 1888.

Corte di appello di _____

Tribunale di _____

PRETURA DEL MANDAMENTO

DI _____

SCHEDA NOMINATIVA

PER LE

TUTELE DEI MINORENNI

(Estratto dal registro delle tutele dei minorenni — art. 345 C. C. — e dagli atti)

Cognome e nome, condizione, sesso ed età de _____ minorenn _____ soggett _____ a tutela _____

Giorno in cui si è aperta la tutela _____

Data dell'inventario _____

Ammontare della sostanza secondo le risultanze dell'inventario:

- a) immobili _____
- b) titoli e capitali _____
- c) mobili _____

Numero delle convocazioni del Consiglio di famiglia (o di tutela) avvenute nell'anno 1888 _____

Visto: Il Pretore

Il Cancelliere

Seguono altri due moduli di puro riassunto per Tribunali e per Corti di appello.

Compilate le schede nominative coi riassunti, e trasmesse all'Ufficio di statistica man mano, fino a poco tempo dietro, si è fatta in detto Ufficio una prima revisione di numeri e specialmente dei riassunti delle Preture, col riscontro delle schede nominative (circa 50,000, escluse le bianche o negative). Si fa riserba di un'ulteriore revisione prima di pubblicare come definitive le cifre delle tabelle.

Si offre qui un prospetto dei totali per distretti di Corte di appello, che si sono poi raggruppati per territori regionali. Alle cifre effettive si sono aggiunte le percentuali delle tutele aperte (a tutto l'anno 1887 o nel 1888) per ogni 10,000 abitanti, delle tutele aperte con o senza patrimonio per ogni 100 tutele, e delle convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela avvenute nel 1888 per ogni 100 tutele aperte in detto anno.

TUTELE APERTE A TUTTO L'ANNO

DISTRETTI di CORTE D'APPELLO	Popolazione legale (Censim. 1881)	Tutele aperte a tutto l'anno 1887						
		Totale		con patrimonio		senza patrimonio		Numero dei minorenni sotto tutela
		cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 tutele	cifre effettive	ogni 100 tutele	
Genova	1 107 159	1 177	10.63	573	48.68	604	51.92	2 042
Casale	1 097 208	1 251	11.40	803	64.19	448	35.81	2 119
Torino	2 432 882	2 955	12.15	2 012	68.09	943	31.91	5 608
Totale	4 637 249	5 383	11.60	3 388	62.93	1 995	37.07	9 769
Milano	1 914 959	5 356	27.97	1 227	22.91	4 129	77.09	8 172
Brescia	1 484 325	4 707	31.71	1 226	26.05	3 481	73.95	7 064
Venezia	2 873 961	6 725	23.40	1 847	27.46	4 878	72.54	10 398
Totale	6 273 245	16 788	26.76	4 300	25.61	12 488	74.39	25 634
Parma	511 896	952	18.60	336	35.29	616	64.71	1 372
Modena (Sezione)	512 733	1 178	21.70	337	28.61	841	71.39	1 753
Lucca	706 687	1 002	14.18	500	49.90	502	50.10	1 692
Firenze	1 354 782	2 434	17.97	1 048	43.06	1 386	51.94	4 191
Totale	3 116 098	5 566	17.86	2 221	39.90	3 345	60.10	9 008
Bologna	1 172 717	1 164	9.93	429	36.86	735	63.14	2 051
Ancona	506 703	448	8.84	198	44.20	250	55.80	774
Macerata (Sezione)	465 763	327	7.02	166	50.76	161	49.24	562
Perugia (Sezione)	581 450	415	7.14	253	60.96	162	39.04	750
Roma	864 831	1 353	15.64	300	22.17	1 053	77.83	2 052
Totale	3 591 484	3 707	10.32	1 346	36.31	2 361	63.69	6 189
Aquila	1 005 271	1 184	11.78	136	11.49	1 048	88.51	1 737
Napoli	3 307 155	2 536	7.67	341	13.56	2 192	86.44	3 878
Potenza (Sezione)	539 258	452	8.38	86	19.03	366	80.97	684
Trani	1 588 317	2 620	16.50	225	8.59	2 395	91.41	3 397
Catanzaro	1 281 799	4 812	37.54	94	1.95	4 718	98.05	5 685
Totale	7 721 800	11 604	15.02	885	7.62	10 719	92.38	15 381
Messina	467 233	794	16.99	88	11.08	706	88.92	1 053
Catania	905 158	564	6.23	82	14.54	482	85.46	884
Palermo	1 560 763	1 102	7.06	169	15.34	933	84.66	1 710
Totale	2 933 154	2 460	8.39	339	13.79	2 121	86.21	3 647
Cagliari	680 450	1 683	24.73	514	30.54	1 169	69.46	2 499
REGNO	28 953 480	47 191	16.30	12 993	27.53	34 198	72.47	72 127

1887 E DURANTE L'ANNO 1888.

DISTRETTI di CORTE D'APPELLO	Popolazione legale (Censim. 1881)	Tutele aperte nell'anno 1888							Numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela nel 1888		Numero dei vedovi morti nel 1887	
		Totale		con patrimonio		senza patrimonio		Numero dei minorenni sotto tutela	cifre effettive	ogni 100 tutele aperte	vedovi	vedove
		cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 tutele	cifre effettive	ogni 100 tutele					
Genova	1 107 159	309	2.79	152	49.19	157	50.81	554	986	66.35	1 898	2 847
Casale	1 097 208	273	2.49	144	52.75	129	47.25	471	894	58.66	1 261	1 771
Torino	2 432 882	613	2.52	359	58.56	254	41.44	1 201	1 952	54.71	3 718	6 219
Totale	4 637 249	1 195	2.58	655	54.81	540	45.19	2 226	3 832	58.26	6 877	10 837
Milano	1 914 959	971	5.71	177	18.23	794	81.77	1 616	1 718	27.15	3 581	5 387
Brescia	1 484 325	790	5.35	196	24.81	594	75.19	1 307	1 577	28.69	2 591	3 846
Venezia	2 873 961	1 360	4.73	279	20.51	1 081	79.49	2 210	1 414	17.48	4 318	6 816
Totale	6 273 245	3 121	4.97	652	20.89	2 469	79.11	5 133	4 709	23.65	10 490	16 049
Parma	511 896	285	5.57	49	17.19	236	82.81	409	529	42.76	870	1 191
Modena (Sezione)	512 733	337	6.21	66	19.58	271	80.42	544	707	46.67	943	1 222
Lucca	706 687	174	2.46	68	39.08	106	60.92	304	637	54.17	1 120	1 583
Firenze	1 354 782	402	2.97	153	38.06	249	61.94	704	1 310	46.19	2 170	3 119
Totale	3 116 098	1 198	3.84	336	28.05	862	71.95	1 961	3 183	47.06	5 103	7 125
Bologna	1 172 717	285	2.43	83	29.12	202	70.88	515	590	40.72	2 005	3 010
Ancona	506 703	188	2.72	38	27.54	100	72.46	251	303	51.71	874	1 395
Macerata (Sezione)	465 763	72	1.55	32	44.44	40	55.56	131	189	47.37	687	1 181
Perugia (Sezione)	581 450	88	1.51	45	51.14	43	48.86	157	216	42.94	889	1 170
Roma	864 831	259	2.99	70	27.08	189	72.97	426	581	36.04	1 151	2 218
Totale	3 591 484	842	2.34	268	31.83	574	68.17	1 480	1 879	41.31	5 606	8 974
Aquila	1 005 271	658	6.55	84	12.77	574	87.23	905	502	27.25	1 406	2 470
Napoli	3 307 155	524	1.58	76	14.50	448	85.50	883	896	29.28	4 508	8 743
Potenza (Sezione)	539 258	179	0.54	23	12.85	156	87.15	258	206	32.65	671	1 586
Trani	1 588 317	2 406	15.15	104	4.32	2 302	95.68	2 860	2 208	43.93	1 778	3 940
Catanzaro	1 281 799	1 330	10.37	26	1.95	1 304	98.05	1 633	489	7.96	1 376	3 281
Totale	7 721 800	5 097	6.60	313	6.14	4 784	93.86	6 539	4 301	25.75	9 799	20 020
Messina	467 233	199	4.26	38	19.10	161	80.90	341	483	48.64	521	1 009
Catania	905 158	202	2.23	30	14.85	172	85.15	334	255	33.29	794	2 155
Palermo	1 560 763	376	2.41	72	19.15	304	80.85	680	520	33.18	1 506	3 770
Totale	2 933 154	777	2.65	140	18.02	637	81.98	1 355	1 258	38.86	2 821	6 934
Cagliari	680 450	1 052	15.46	103	9.79	949	90.21	1 296	445	16.27	939	1 819
REGNO	28 953 480	13 282	4.59	2 467	18.57	10 815	81.43	19 980	19 607	32.10	41 635	71 758

Il metodo seguito per l'accertamento delle cifre non poteva essere più corretto. Però alcuni Procuratori generali, e propriamente quelli di Cagliari e di Venezia, hanno rilevato essersi accorti che i registri delle tutele, ordinati, come si è detto, per legge, e sui quali la Commissione di statistica non aveva avuto occasione sinora di esercitare alcun controllo, almeno indiretto, non fossero tenuti con regolarità, ma che pel futuro avrebbero provveduto a far cessare lo sconcio.

Da ciò derivano due conseguenze: l'una, che alle cifre raccolte con tanta cura bisogna apporre le debite riserve, in maggiore o minor grado secondo la qualità delle notizie richieste; l'altra, che estendendo i dubbi ai registri di tutte le Preture, sarà d'uopo richiamare su di essi l'attenzione del Guardasigilli per le opportune verificazioni e correzioni, onde aver piena sicurezza delle statistiche future.

I numeri delle tutele aperte durante l'anno 1888, e dei minorenni sottoposti a dette tutele possono accogliersi con minore diffidenza, perchè anche nella imperfezione dei registri le notizie relative all'anno in corso potevano essere completate coi dati attinti ad altre fonti, e con altre indagini speciali.

Più grave è il caso delle tutele aperte a tutto l'anno 1887, poichè, anche perfetti i registri, le indicazioni in essi annotate dovevano essere completate con le notizie delle morti premature dei minorenni già esistenti alla apertura di ciascuna tutela, notizie però di assai facile accertamento quando i registri siano tenuti con perfetta regolarità.

Comunque sia, i numeri delle tutele aperte e dei minorenni ad esse sottoposti, quali risultano dai registri delle Preture, dovrebbero essere completati coi numeri dei minorenni raccolti negli ospizi, sotto la tutela dei medesimi, a' termini dell'art. 262 del Codice civile.

Da una statistica speciale pubblicata al seguito di un'inchiesta sull'infanzia abbandonata per gli anni 1885-87, si ha la notizia dei fanciulli illegittimi ricoverati negli ospizi, che alla fine dell'anno 1887 sarebbero stati 101,055.

I minorenni sottoposti alla tutela ordinaria, secondo i registri delle Preture, sarebbero stati, alla fine dell'anno 1887, 72,127: numero certamente inferiore a quello effettivo de' minori da sottoporsi a tutela.

Ma poichè la statistica completa dei brefotrofi per l'infanzia abbandonata non si fa che a periodi quinquennali, sarebbe d'uopo aggiungere un modulo semplice annuale, per avere, a complemento delle tavole statistiche giudiziarie, la notizia dei minorenni ricoverati in ciascun anno negli ospizi, che si trovino nelle condizioni previste dal succitato art. 262 del Codice civile.

E qui è il luogo di richiamare (per ragione di connessità) la notizia di un provvedimento importante che il Comitato di statistica ha provocato, in coerenza di antecedenti deliberazioni e voti della Commissione generale. Essendo noto che parecchie Amministrazioni degli ospizi ritengono di non avere più esercizio di tutela sui minorenni che escono definitivamente dall'Istituto, quand'anche non per riconoscimento di genitori o per adozione, con lettera del Presidente del Comitato si è invocata l'autorità del Guardasigilli, acciò ottenga dal Ministro dell'Interno che sia fatto obbligo, in quei casi, ai detti ospizi di denunziare ai Pretori l'uscita definitiva dei minorenni, acciò si provvegga ad essi con la costituzione dell'ordinaria tutela.

Dalle notizie che l'Ufficio di statistica riceve attualmente sul movimento dello stato civile si è potuto trarre i numeri di vedovi o vedove morti nell'anno 1887, e si sono aggiunti nell'annesso prospetto. L'indicazione non può dirsi estranea al nostro assunto, poichè le tutele dei minorenni non si aprono che alla morte di un vedovo o di una vedova, ma la notizia è insufficiente, potendo quelli non lasciar figli o averli tutti di età maggiore. Però un'altra deliberazione del Comitato di statistica propone che per l'anno 1890 alla rubrica *vedovo o vedova* del modulo delle morti, si aggiunga la indicazione, *se con figli minori*, e che si unisca al modulo una cedoletta da distaccarsi per trasmetterla con questa notizia al Pretore del mandamento, in esecuzione dell'art. 250 del Codice civile.

Così per la statistica delle tutele, che andranno ad aprirsi nel venturo anno 1890, si avranno da due fonti diverse, con reciproco controllo, le cifre attinte dai registri giudiziari delle Preture e quelle fornite dagli atti dello stato civile delle Amministrazioni comunali, da completare le une e le altre col numero dei minorenni raccolti negli ospizi sotto la tutela dei medesimi.

Nello stato attuale possono far materia di ragionamento e di induzioni i numeri che abbiamo raccolti? Certamente che no. Una

statistica, che pel modo come è stata compilata, per le rubriche di che è composta, è prima ed unica, senza possibilità di confronti con quelle di altri anni; che dev'essere meglio accertata nelle sue cifre, che vuol essere completata con altre notizie indispensabili, è assolutamente insufficiente per conclusioni di qualche importanza, tanto più in quanto che manca l'accompagnamento di altro sussidio esplicativo attinto ad altre fonti. Ed infatti, con questo primo lavoro si è voluto costituire come il nucleo e il fondamento de' lavori successivi, e fu quindi stimato che fosse prematuro il chiedere l'estimazione de' fatti avvenuti nei rispettivi distretti ai Procuratori generali, che anch'essi si sarebbero trovati privi di notizie di confronto coi fatti occorsi fuori della cerchia della propria giurisdizione. Comunicate che siano ai Procuratori generali queste prime tavole statistiche sulle tutele e sui minorenni, con le osservazioni che risulteranno dai nostri verbali, ben potrà il Guardasigilli chiedere loro qualche spiegazione dei fenomeni rilevati dalle cifre raccolte e comparate, ed in specie il loro giudizio sul modo come l'istituto delle tutele funziona nei rispettivi distretti.

E qui, prima di venire alle proposte finali, presentiamo alcune poche osservazioni, che toccano principalmente alla certezza delle cifre.

Confrontando le percentuali relative alle diverse Corti di appello, si hanno sbalzi di tal portata da non essere facilmente esplicabili come espressione della realtà delle cose. Così per ogni 10,000 abitanti le tutele aperte tuttora alla fine dell'anno 1887 ci danno questi massimi:

Corte d'appello di Cagliari, 24. 73 — Milano, 27. 97 — Brescia, 31. 71 — Catanzaro, 37. 54.

E d'altra parte abbiamo questi minimi:

Corte di appello di Napoli, 7. 67 — Perugia, 7. 14 — Palermo, 7. 06 — Macerata, 7. 02 — Catania, 6. 23.

Nè si ha corrispondenza proporzionale tra le tutele aperte a tutto l'anno 1887 e quelle aperte nell'anno 1888.

Basti il dire che per la Corte d'appello di Trani le seconde apparirebbero nel numero di 2,406, e le prime non più che 2,620.

In quanto alle convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela nel corso dell'anno 1888, esse sarebbero state 19,607, con diminuzione in rapporto a quelle degli anni antecedenti, poichè furono nel

1884, 24,035; nel 1885, 22,930; nel 1886, 22,820; nel 1887, 26,669. Questi dati per gli anni 1884-87 sono tratti dalla statistica giudiziaria civile stampata fino al 1886 e in corso di stampa per il 1887. La statistica del 1888, non ancora compiuta, segna 26,102 convocazioni, e la gran differenza tra questo numero e quello risultante dallo spoglio delle schede nominative è anche una prova che i registri delle tutele non sono tenuti con diligenza da tutte le Preture.

Dalle statistiche giudiziarie della Francia e del Belgio abbiamo potuto rilevare che nel Belgio, nel decennio dal 1° luglio 1876 al 30 giugno 1886, la media annuale delle convocazioni dei Consigli di famiglia fu di 17,673, e che in Francia, nel decennio dal 1° gennaio 1877 al 31 dicembre 1886, la media fu di 79,285. Facendo il ragguaglio con le popolazioni rispettive, il numero delle convocazioni annuali, in applicazione di legislazioni uniformi, è proporzionalmente maggiore nel Belgio che in Francia. Ma per noi non possono quei dati essere materia di confronti, poichè nel Codice civile francese, vigente anche nel Belgio, la tutela si apre per la morte di uno qualunque dei genitori, mentre pel nostro Codice il genitore che sopravvive al coniuge esercita sui figli minori la patria potestà, sicchè la tutela non si apre che alla morte di entrambi i genitori, salve le regole speciali per gl'illegittimi. Comunque sia, è certo che il numero delle convocazioni di Consigli di famiglia e di tutela in Italia è assai scarso ed insufficiente. Ed invero, da quelle avvenute nel 1888 (19,607), detratte per ciascuna tutela la prima convocazione per costituirla (in tutto 13,282), non si hanno per gli altri affari di ogni genere nel corso dell'anno che sole 6,325 convocazioni.

In conclusione il lavoro statistico iniziato quest'anno sulle tutele è informato al concetto di un metodo esatto di accertamento, e si può nudrire fiducia, che purificate le fonti, e assunte le altre notizie come sopra si è detto, si possa avere nell'anno 1890 una statistica ben verificata e completa, che sarà materia opportuna di osservazioni e di induzioni.

A tal uopo è necessario :

1° Interessare S. E. il Guardasigilli per una pronta ispezione giudiziaria dei registri delle tutele nelle Preture, che assicuri di trovarli ordinati con regolarità perfetta al primo dell'anno 1890 :

2° Formulare un modulo semplice di notizie annuali sul numero dei minori introdotti negli ospizi, e sottoposti alla tutela dei medesimi, a' termini dell'art. 262 del Codice civile ;

3° Completare le rubriche della statistica giudiziaria coi numeri che si potranno desumere dai moduli riformati delle morti, in quanto a quelle dei vedovi e vedove con figli minori ;

4° Pregare il Guardasigilli, che comunicando queste prime tavole statistiche sulle tutele e le osservazioni risultanti dai nostri verbali ai Procuratori generali di Corti d'appello, voglia richiedere ai medesimi che nella trasmissione delle statistiche parziali degli anni successivi, le accompagnino coi loro apprezzamenti sulle cifre confrontate, ed in ogni caso col loro giudizio sul modo come funzionano gli uffici tutelari nei rispettivi distretti.

Come conseguenza ultima di tutto ciò il sottoscritto propone, che la Commissione rimetta al Comitato l'incarico di impartire, di accordo col relatore, le convenienti disposizioni ed istruzioni, in conformità delle cose dette di sopra, per la compilazione delle statistiche ulteriori su questo tema delle tutele.

PRESIDENTE. L'on. Auriti ha accennato nella sua relazione alla tutela dei fanciulli ammessi negli ospizi. A questo proposito egli, come Presidente della Commissione e del Comitato ed in seguito a deliberazione del Comitato stesso, diresse in proposito una lettera, in data del 7 febbraio 1889, all'on. Guardasigilli. In essa si pregava l'on. Ministro della Giustizia affinché, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 262 del Codice civile, invocasse dal Ministro dell'Interno gli opportuni provvedimenti perchè le Amministrazioni degli ospizi, quando, secondo i loro statuti, cessano di esercitare le funzioni tutelari sui fanciulli ivi ammessi che definitivamente abbandonano l'ospizio, ne debbano informare il Pretore.

PENSERINI È lietissimo che si sia iniziata una statistica sulle tutele dei minorenni; ma vorrebbe che nei moduli si introducessero specificazioni maggiori.

Anzitutto è conveniente che si distingua la tutela dei figli legittimi da quella dei non legittimi, ossia nati fuori matrimonio.

Un'altra distinzione occorrerebbe per le tutele che si aprono quando una vedova con figli passa a seconde nozze e decade dall'esercizio della patria potestà, a' termini degli art. 237 e 238 del Codice civile. Così vorrebbe pure fosse data particolare notizia della tutela aperta nei casi in cui i genitori abusano della patria potestà, a' termini dell'art. 233 del Codice civile. Questo articolo viene

raramente applicato, e un'inchiesta in proposito fornirebbe importanti notizie per vedere come proceda l'istituto della patria potestà, quando uno dei genitori è morto, e specialmente quando è morta la madre. Vorrebbe che si distinguessero le tutele aperte in seguito a condanna penale, e di cui all'art. 33 del nuovo Codice penale. Infine sarebbe desiderabile aver notizia dei minori emancipati che dallo stato di tutela sono passati allo stato di curatela, nonchè del patrimonio spettante ai minori soggetti alla patria potestà, sebbene con ciò si entri in un altro argomento che tocca piuttosto all'esercizio della patria potestà. Si limita a sottoporre questi suoi desideri al Comitato.

DE'NEGRI. Fa osservare all'on. Penserini come ad una parte dei suoi desideri si sia già soddisfatto per mezzo delle notizie che si trovano nei volumi della statistica analitica.

AURITI. Conviene in alcune delle osservazioni dell'on. Penserini, e soprattutto nell'utilità di distinguere fra le tutele dei figli legittimi e quelle dei non legittimi.

PENSERINI. Occorre che la distinzione fra Consigli di famiglia e di tutela, adottata nei volumi analitici, sia adottata anche nel modulo speciale per la statistica delle tutele.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti le proposte del senatore Auriti, che sono le seguenti:

« 1° Interessare S. E. il Guardasigilli per una pronta ispe-
« zione giudiziaria dei registri delle tutele nelle Preture, che assi-
« curi di trovarli ordinati con regolarità perfetta al primo del-
« l'anno 1890;

« 2° Formulare un modulo semplice di notizie annuali sul
« numero dei minori introdotti negli ospizi, e sottoposti alla tutela
« dei medesimi, a' termini dell'art. 262 del Codice civile;

« 3° Completare le rubriche della statistica giudiziaria coi
« numeri che si potranno desumere dai moduli riformati delle
« cause di morte, in quanto a quelle dei vedovi e vedove con figli
« minori;

« 4° Pregare il Guardasigilli, che, comunicando queste prime
« tavole statistiche sulle tutele e le osservazioni risultanti dai ver-

« bali ai Procuratori generali di Corte d'appello, voglia richiedere
« ai medesimi che nella trasmissione delle statistiche parziali degli
« anni successivi, le accompagnino coi loro apprezzamenti sulle
« cifre confrontate, ed in ogni caso col loro giudizio sul modo come
« funzionano gli uffici tutelari nei rispettivi distretti;

« 5° Infine incaricare il Comitato di impartire, d'accordo col
« relatore, le convenienti disposizioni ed istruzioni, in conformità
« delle cose dette di sopra, per la compilazione delle statistiche
« ulteriori su questo tema delle tutele.

« AURITI. »

La Commissione approva le proposte di deliberazione del senatore Auriti.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare se, in conformità delle osservazioni dell'on. Penserini, nel modulo speciale per l'inchiesta sulle tutele si debbano distinguere:

- a) le tutele dei figli legittimi da quelle dei non legittimi;
- b) le convocazioni dei Consigli di famiglia da quelli dei Consigli di tutela.

La Commissione approva.

COSTA. Per l'ordine della discussione propone che alla relazione dell'on. Penserini segua immediatamente quella del comm. Bodio sul movimento della delinquenza per l'anno 1887.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Prega l'on. Penserini di riferire sui discorsi dei Procuratori generali delle Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1888.

Relazione dell'on. Penserini sui discorsi dei Procuratori generali delle Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1888.

ONOREVOLI SIGNORI! — Nello accingermi ad eseguire l'incarico affidatomi, che per deferenza a chi mel conferiva, non certo per

confidenza nelle mie povere forze, accettai, alla trepidità nel metter piede sulle orme degli illustri che negli anni andati percorsero lo stesso campo, associarsi in me l'esitazione sui limiti entro i quali debba contenere la relazione.

Imperocchè, riassumere le precipue osservazioni dei Procuratori generali sulla delinquenza senza toccare se stazionaria od in aumento o decremento, non sarebbe serio nè possibile. Ma d'altro lato, l'estendere di troppo codesta ricerca, parmi invaderebbe il campo riservato a chi deve riferire sul movimento della delinquenza. Or poichè venne deliberato che non dai prospetti sommari, ma sì dalla statistica analitica il movimento abbiassi a desumere, mentre la relazione commessami deve necessariamente avere a fondamento i prospetti allegati ai discorsi, mi è sembrato che la linea di confine stia appunto nel limitare i confronti coll'anno precedente, pel quale le notizie sono per ora del pari circoscritte alle resultanze dei prospetti sommari.

Nè credasi perciò troppo ristretto il campo. Chè il movimento dell'azione penale, l'esplicazione delle funzioni dell'Autorità giudiziaria, ed altri argomenti trattati nei discorsi dei Procuratori generali, offrono larga messe a chi voglia e sappia adoperarvi la falce.

Non lieta è la novella che danno i discorsi. Lamentano infatti aumento della delinquenza nel 1888 i Procuratori generali di Genova, Casale, Parma, Perugia, Roma, Trani, Messina, Catania, Palermo e Cagliari. Lieve diminuzione annunziano i Procuratori generali di Firenze e di Venezia, e quasi stazionaria l'affermano quelli di Brescia, Aquila e Catanzaro.

E dalle generali venendo a più specifiche osservazioni, nota il Procuratore generale di Genova che diminuirono i reati di competenza dei Pretori, ed aumentarono quelli pervenuti al Pubblico Ministero; contribuendo all'aumento le rapine, le grassazioni senza omicidio e le violenze contro la pubblica forza; mentre all'inverso diminuirono quelli contro la fede pubblica e contro l'ordine delle famiglie.

Studiando le cagioni, rimarca associazione di malfattori in Genova contro la proprietà; omicidii settari in Massa-Carrara; spirito di privata vendetta, e difetto di concorso ed assistenza dei cittadini alla pubblica forza. Difetto lamentato anche pel distretto di Casale.

In quello di Parma rimarchevole è l'aumento degli incendi, 564 nel 1888 in confronto a 299 nel 1887. Facendo pur larga parte al caso ed all'imprudenza, molti tuttavia ne attribuisce il Procuratore generale al dolo, e ne ravvisa la cagione nella facile impunità, vuoi per l'indole del reato, vuoi pel silenzio che e per riluttanza e per intimidazione è quasi costante; tantochè nel quinquennio 1884-88 soli 41 processi furono portati a giudizio, con esito di condanna in 23 e di assolutoria in 18.

Avverte il Procuratore generale di Bologna che oltre 2000 processi per contravvenzioni portati a giudizio nel 1888 erano arretrati, e per omessa registrazione non risultavano dalle statistiche degli anni precedenti. Fatta la quale riduzione, l'aumento nel 1888 fu lievissimo in confronto al 1887. Osserva che nella provincia di Bologna aumentarono i reati di frode e di falso; gli incendi ed i furti in quella di Ferrara; e constata migliorata la condizione delle provincie di Ravenna e Forlì, specialmente per diminuzione dei reati contro la forza pubblica.

Nell'Umbria, se diminuirono gli omicidii, pur troppo aumentarono altri reati tanto di lieve quanto di grave entità, e la cagione ne viene attribuita all'indebolimento progressivo del senso morale dovuto, più che altro, ai banditori di insane teorie dissolventi l'ordine e l'armonia sociale.

Rilevante l'aumento nella provincia di Roma, specialmente dei reati contro le proprietà, che raggiunsero la proporzione di 256 per 100,000 abitanti, ravvisandone la cagione nel disagio economico e particolarmente nella crisi agraria.

Negli Abruzzi, benchè quasi costante, tuttavia viene ritenuta la delinquenza relativamente meno grave nel 1888, perchè pochi i più gravi misfatti, sebbene molti fossero gli omicidii ed i ferimenti nell'impeto dell'ira, conseguenza del vino e del giuoco nelle bettole, e della mala abitudine di andare armati.

Avventuratamente non v'è in quelle provincie l'organizzazione del delitto per associazioni di malfattori; nè vi attecchirono dottrine deleterie e teoriche perturbanti l'armonia fra le diverse gradazioni sociali.

Notasi pel distretto di Napoli diminuzione delle grassazioni. Aumentarono invece gli infanticidii, gli assassinii, gli omicidii, i ferimenti seguiti da morte, ed i reati di falso.

Circa un terzo de' reati di sangue furono consumati mediante la rivoltella, e del terzo la metà in Napoli. Dove pure vennero perpetrati 187 dei 252 ferimenti in persona di donne al fine voluto e conseguito di deturparne e sfregiarne il volto.

Nelle Puglie aumento dei reati contro la fede pubblica, alcuni dei quali commessi anche da notai; dei reati contro il commercio, contro le persone, con uso d'armi e per abuso di portarle, contro le proprietà e contro gli agenti della pubblica forza.

Nelle Calabrie diminuirono alcuni dei più gravi reati; ma aumentarono altri pure gravi, e specialmente di falsa testimonianza e di bancarotta.

Ineguale vi è la proporzione della delinquenza alla popolazione; toccando il massimo del 2 per cento nel circondario di Palmi, e degradando fino a 0.80 per cento in quelli di Castrovillari e Cosenza.

Grave è l'aumento della delinquenza in Sicilia: di qualche centinaio nel distretto di Messina; di oltre un migliaio in quello di Catania, dove rimarcasi pure la pernicioso abitudine di notai a rilasciare false attestazioni di autenticazioni di firme che essi non videro scrivere in cambiali; e pel distretto di Palermo il discorso della Procura generale rileva l'aumento di 289 reati contro la pubblica tranquillità; 77 contro l'ordine delle famiglie; 48 contro il commercio; 470 contro le persone, e fra questi in più 24 assassini; e di 518 contro le proprietà, compresi 262 furti qualificati in più.

Scura è anche la condizione della Sardegna, dove non nei lievi, ma nei più gravi reati notasi aumento, e deplorasi l'irrompere in quel di Oristano di agricoltori e pastori nomadi in bande armate a depredare a domicilio fin nell'interno di paesi.

Dove più acuta preme la crisi economica, ivi più risentita è la recrudescenza del misfare, così nelle isole, come nelle Puglie ed altrove.

Laonde è a credere che male non si appongano i Procuratori generali nel ravvisarvi la relazione da causa ad effetto.

Per gli altri distretti, in difetto di osservazioni specifiche nei discorsi, desumesi dai prospetti sommari che nel 1888 in confronto del 1887 si ebbe sensibile diminuzione nel numero dei reati denunziati al Pubblico Ministero nel distretto di Lucca, ed aumento in

quelli di Torino, Milano, Potenza e nelle Marche. Diminuirono invece i reati di cognizione dei Pretori nei distretti di Torino ed Ancona.

Astenendomi da completa analisi, che su cifre soggette a rettificazione sarebbe inopportuna, accenno tuttavia che, stando ai prospetti sommari, la diminuzione dei reati di cognizione dei Pretori ebbe a verificarsi nei delitti previsti dal Codice penale; mentre lievi oscillazioni verificaronsi riguardo alle contravvenzioni previste dal Codice penale e da leggi speciali nei distretti di Torino, di Milano e delle Marche, ed aumento di queste per oltre un migliaio in quello di Lucca.

Nella Basilicata invece aumentarono di oltre 400 le contravvenzioni, e diminuirono di circa un centinaio i delitti previsti dal Codice penale. E dei reati denunziati al Pubblico Ministero, le ribellioni, le violenze e gli oltraggi contro la pubblica forza diminuirono nel distretto di Torino e in quello di Milano, ebbero lievi oscillazioni in quello di Lucca, nelle Marche e nella Basilicata.

Di quelli contro la pubblica fede fuvi aumento nei distretti di Torino e nella Basilicata, e molto sensibile in quello di Milano; con piccola diminuzione nel Lucchese e lieve oscillazione nelle Marche.

Dei reati contro il commercio, aumento per Milano, Lucca, le Marche e Potenza, diminuzione per Torino.

Ebbesi aumento di reati contro le persone, meno che a Lucca; notando però che diminuirono gli omicidii qualificati nel Milanese e nelle Marche, mentre aumentarono lievemente a Lucca, sensibilmente in Basilicata; e gli omicidii ed i ferimenti seguiti da morte aumentarono nei distretti di Torino e di Milano, e diminuirono a Lucca, nelle Marche ed in Basilicata.

I reati più gravi contro la proprietà diminuirono, meno che nel Lucchese, dove aumentarono una ventina di grassazioni senza omicidio, ed in Basilicata, dove aumentarono sensibilmente le grassazioni senza omicidio e lievemente i furti qualificati: ed aumento di grassazioni fuvi pure a Torino e Milano, con rilevante diminuzione per entrambi i distretti nei furti qualificati.

E per apprezzare convenientemente nella sua gravità la delin-

quenza dei preaccennati distretti nel suo complesso, giova avvertire che le contravvenzioni previste nel libro terzo del Codice penale e da leggi speciali, diminuirono di una cinquantina a Milano, e aumentarono quasi nella stessa misura negli altri distretti.

Riassumendo poi le risultanze dei prospetti statistici per tutto il Regno, si ha pel 1888, in confronto del 1887 :

I. Aumento di circa il 3. 93 per cento nei reati denunciati ai Pretori che essi ritennero fino dall'origine di propria competenza, del 9. 05 per cento circa nei procedimenti esauriti con sentenza, e di circa il 7. 64 per cento nel numero dei reati secondo il titolo ritenuto nelle sentenze; aumento che nella massima parte riguarda reati previsti dal Codice penale.

II. Aumento dei reati denunciati al Pubblico Ministero secondo il titolo ritenuto nel relativo provvedimento, ed anche con rettifica delle cifre epurate col toglierne quelle dei fatti verificati dipoi non costituenti reato o non provati oggettivamente per successive ordinanze dell'Ufficio d'istruzione e sentenze del Tribunale in primo grado.

Infatti nei processi sopravvenuti havvi aumento del 6. 07 per cento; e nel numero dei reati secondo il titolo ritenuto, operata detta rettifica, si ha pure aumento di poco più del 6 per cento.

Circa un quarto però di questo aumento deve attribuirsi alle contravvenzioni ed ai reati previsti da leggi speciali.

Aumentarono del 2 per cento circa i reati contro la fede pubblica; di poco più del 14 per cento quelli contro il commercio; lievemente gli omicidii qualificati (59 in più); di quasi il 9 per cento gli omicidii semplici ed i ferimenti seguiti da morte; del 7 per cento circa le ferite, percosse ed altre offese volontarie; del 13 per cento le grassazioni con omicidio; nè diminuirono quelle senza omicidio, che crebbero notevolmente; come di poco più del 5 per cento aumentarono i furti qualificati.

Vero è che i processi esauriti comprendono anche quelli che erano rimasti pendenti al 31 dicembre 1887. Ma ciò non conforta punto, avvegnachè anche in quelli esauriti nel 1887 era compresa la rimanenza dell'anno innanzi; ed alla fine del 1888 la rimanenza, com'era naturale, per l'ingrossato numero dei sopravvenuti nell'anno, in luogo di attenuarsi aumentò (344).

III. Non sono facili i confronti, nè sono esatti i riscontri per difetto di omogeneità fra le tabelle dei reati denunziati al Pubblico Ministero e quelle degli Uffici d'istruzione; essendochè circa il 24 per cento di quelli non passa ai detti Uffici, ma va diviso con rinvio ai Pretori o ad altre Autorità per ragione di competenza, ed al giudizio dei Tribunali per citazione diretta e direttissima; ed anche per la efficacia della rimanenza da un anno all'altro, che corrisponde su per giù al 3 per cento dei processi.

Tuttavia pei reati più gravi che tutti o quasi richiedono formale istruzione si può desumere fondato criterio di approssimazione dalle ordinanze definitive; specialmente in quanto alla cambiata definizione di titoli, in conseguenza delle mutate circostanze de' fatti; le quali rara fiata discriminano l'azione, talvolta ne aggravano, e tal'altra e più spesso ne attenuano l'entità, diversamente dal come presentavasi sotto le parvenze della denuncia o della querela o delle primordiali informazioni.

Senonchè quantunque, com'è naturale, il numero de' reati sia minore anche pei titoli più gravi, ed è pur di conforto lo scorgere meno grosse le cifre degli omicidii qualificati, dei semplici, delle ferite e percosse, delle grassazioni e de' furti qualificati, nondimeno poco se ne giova il confronto col 1887; rimanendo per quest'anno minore il numero dei reati contro il commercio, dei ferimenti e dei furti qualificati, con lieve oscillazione in meno, pel 1888, delle ribellioni e violenze agli agenti dell'autorità e della forza pubblica, delle grassazioni con omicidio, degli omicidii di ogni specie, comprese le ferite mortali (*manca nei prospetti del 1887 per gli Uffici di istruzione la distinzione fra gli omicidii qualificati ed i semplici*) e soltanto pei reati contro la fede pubblica fu rilevantemente maggiore il numero in detto anno 1887.

Sorvolando sui giudizi dei Tribunali in primo grado, noto che nel numero complessivo dei reati è confermato l'aumento pel 1888; anno nel quale sopravvennero oltre 2500 processi in più che nel 1887, ed i reati, secondo i titoli ritenuti nelle sentenze, eccedettero di circa 800 quelli dell'anno anteriore: per altro v'è compenso nelle contravvenzioni e nei reati previsti da leggi speciali, che nel 1888 furono oltre 1000 in più, sicchè i reati previsti dal Codice penale, anzichè aumentare, diminuirono di circa 200.

È cresciuto del pari il lavoro delle Sezioni d'accusa; dapoi- ché 663 furono i processi in più pervenuti nel 1888, come fu maggiore di oltre 2300 il numero degli imputati, dei quali circa 70 in più furono deferiti alle Corti d'assise; e di più che 2000 fu l'eccedenza dei rinviati ai Tribunali in confronto dell'anno anteriore.

Bene è vero che nel 1888 pervennero alle Corti d'assise circa 100 processi in meno; come di quasi 300 è minore il numero dei reati. Ma, oltreché dal rinvio ai Tribunali, questo può dipendere dal tempo diverso in che avvengono le registrazioni nei diversi uffici, le quali non possono essere isocrone, occorrendo un certo tempo per la trasmissione de' processi da ufficio ad ufficio.

Ed in tema di rinvio ai Tribunali rilevo che il 90.76 per cento è motivato da circostanze minoranti ed attenuanti.

Ma questa *vexata quaestio* ha oggimai perduto di opportunità di fronte all'avvenimento del nuovo Codice penale. Mi limito pertanto a riferire che alcuni Procuratori generali ebbero a farne argomento di osservazioni, riconoscendone l'efficacia perturbatrice delle giurisdizioni, ma la dicono una necessità creata da' vigenti Codici penali, e notando che il maggiore numero dei rinvii accade per gli imputati di reati contro le proprietà, verso i quali i giurati non sogliono dimostrarsi deboli nè miti.

Esprimono voto i Procuratori generali di Bologna e di Trani che insieme al nuovo Codice penale sopprimasi la facoltà del rinvio per circostanze attenuanti.

Dei giudizi delle Corti d'assise si intrattiene il Procuratore generale di Torino, che augura migliorino mercè riforme che propone, quali argomenti degni di studio, intorno alla compilazione delle liste, alla ricusa, alla formulazione dei quesiti, alle formalità, alle perizie, alle nullità ed al modo di votazione de' giurati.

Anche il Procuratore generale di Roma desidera una riforma per le perizie, riguardo al termine per le induzioni a difesa.

Rilevano le proporzioni degli accusati prosciolti dalle Assise i Procuratori generali:

di Bologna, nel 37 per cento, in confronto del 19 per cento e del 14 per cento dei giudicati in primo grado rispettivamente dai Tribunali e dai Pretori;

di Roma, nel 19. 23 per cento in confronto del 25. 59 per cento nel 1887;

di Napoli, in circa un terzo;

di Trani, nel 26. 84 per cento;

di Catanzaro, nel 29 per cento, notando pure che in molti reati di sangue vennero per minoranti ed attenuanti applicate pene correzionali, di talchè meno della metà degli accusati furono condannati a pene criminali;

di Catania, nel 30. 43 per cento.

Per tutto il Regno dai prospetti sommari rilevasi la proporzione del 28. 29 per cento di accusati prosciolti nel 1888, e del 20. 61 per cento di accusati condannati a pene correzionali e di polizia, i quali stanno al totale dei condannati come 28. 74 a 100. Nello stesso anno 1888 furono condannati a morte 62, ai lavori forzati 1116 e ad altre pene criminali 2378.

Dai Tribunali in primo grado, escludendo dal computo i dimessi per inesistenza di reato e per difetto di discernimento, gli imputati prosciolti per tutto il Regno rappresentano il 13. 53 per cento.

E calcolando colla medesima rettificazione i giudicati dai Pretori, si ha la proporzione dei prosciolti in circa il 19 per cento.

Nei prospetti sommari mancano le notizie del numero delle sentenze pronunziate in primo grado e delle appellate; e non è quindi possibile rilevare in quale proporzione stiano queste a quelle. Come neppure può calcolarsi esattamente la proporzione alle sentenze di appello di quelle riformate.

Tuttavia, avendosi il numero degli imputati che le sentenze concernono, può aversene un criterio di approssimazione.

Giova alla indagine, per altro, sceverare dal numero degli imputati quelli pei quali fu dichiarata estinta l'azione penale, o dichiarata l'incompetenza, o l'inammissibilità e recesso dall'appello. Avvegnachè manchi in siffatti casi giudizio di merito.

E giova pure distinguere le riforme per diminuzione di pena da quelle per non luogo o per assoluzione, e dalle altre di aumento di pena o di condanna in casi di assolutoria in primo grado. Sceverate pertanto e distinte le cifre, dai prospetti risulta, riguardo agli imputati giudicati in appello dai Tribunali, la proporzione del 26. 17 per cento per le diminuzioni di pena; del 18. 22 per cento per le dichiarazioni di non luogo a procedere e le assolutorie; e del 5. 39

per gli aumenti di pena e le condanne degli assoluti in primo grado: ed in complesso gli imputati pei quali fu riformata la sentenza rappresentano il 49. 79 per cento.

Le quali proporzioni per le Corti di appello sono rispettivamente del 26. 55 per cento, dell'8. 25 per cento, del 4. 03 per cento, ed in complesso del 38. 82 per cento.

I Procuratori generali di Genova, Venezia, Bologna, Roma, Aquila, Trani, Catanzaro e Messina lamentano la frequenza e l'andamento degli appelli, e talun di essi la soverchia mitezza nella applicazione delle pene.

Ravvisano una cagione dell'alto numero degli appelli nell'avere i condannati tutto a sperarne e nulla a temerne, coll'utile certo di differire l'espiazione della pena. E le assolutorie vengono in parte ascritte alla imperfezione del giudizio di appello, senza ripetizione dei testimoni su verbali necessariamente incompleti. Onde viene espresso il voto di opportune riforme procedurali.

A complemento della indagine sull'esito dei giudizi, estimo utile riassumere le notizie che hannosi dai discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di cassazione.

A Torino sopravvennero nel 1888 numero 1145 ricorsi; dedotti gli inammissibili, ne furono accolti il 18. 56 per cento.

A Roma ne furono accolti il 18 per cento in materia correzionale e l'8 per cento dalle Corti d'assise, tornando alla proporzione ordinaria che erasi alquanto elevata nel 1887.

A Firenze, dedotti dal numero dei ricorsi gli inammissibili, furono accolti in proporzione del 21. 55 per cento.

A Napoli, fatta la stessa deduzione, ne furono accolti in complesso 13. 08, e, distintamente, 14. 16 correzionali e 10. 09 per cento delle Assise.

A Palermo, pure dedotti i ricorsi inammissibili, ne furono accolti in complesso 24 per cento, e, distintamente, 25 per cento correzionali e 22. 25 per cento dalle Corti di assise.

La bene auspicata ed ottenuta unità della Corte di cassazione in materia penale, renderà d'ora innanzi più omogenei e meglio apprezzabili i risultati della statistica.

I giudizi di rinvio sopravvenuti nel 1888 sommarono avanti ai Pretori a 48; e per 13 imputati fuvvi conferma, per 59 riforma della sentenza annullata.

Avanti ai Tribunali in secondo grado ne sopravvennero 192, e per 102 imputati fuvvi conferma, e riforma per 172.

Alle Corti di appello giunsero 281, con esito, in 259 esauriti, di conferma per 136 e di riforma per 282 imputati.

Infine dalle Corti d'assise furono esauriti 213 processi per rinvio dalle Cassazioni, con esito di conferma per 140 e di riforma per 349 accusati, e 118 processi per opposizione e purgazione di contumacia, con esito di conferma per 6 e di riforma per 150 accusati.

Insignificante addirittura è il numero di 20 processi rinviati dalle Cassazioni alle Sezioni d'accusa, con esito di conferma per 34 imputati e di riforma per 28.

Dei condannati dai Pretori erano recidivi una volta 15,309, da due a cinque volte 10,698, e più di cinque volte 4217, e così in complesso 30,224, cioè a dire in proporzione ai condannati del 10. 69 per cento.

Nel 1887 i recidivi erano stati rispettivamente 15,447, 9075 e 2546, in tutto 27,068, nella proporzione del 10. 44 per cento.

Dei condannati dai Tribunali in primo grado furono recidivi una volta 6419, da due a cinque volte 7300, e più di cinque volte 2314, ed in totale 16,033, nella proporzione del 30. 62 per cento.

Nel 1887 furono rispettivamente 6860, 6501 e 2879, in totale 16,240, ossia nella proporzione del 32. 21 per cento.

I recidivi fra i condannati dalle Corti d'assise furono, nel 1888, 752 una volta, e 857 due o più volte; complessivamente 1609, nella proporzione del 32,24 per cento, proporzione che pel 1887 era stata del 36. 04.

Senonchè quanti furono i recidivi fra i delinquenti rimasti ignoti? È impossibile la risposta, ed il computo è necessariamente incompleto. Ma è fondata supposizione quella che ne presume un numero rilevante, tuttochè indeterminato: onde la quantità dei recidivi per questa loro qualità è davvero spaventevole.

I Procuratori generali di Torino e di Parma opinano che l'attuale sistema carcerario, per l'ozio e la comunione dei detenuti, contribuisca non poco ad aumentare il numero dei recidivi e sperano rimedio nella riforma penitenziaria.

Vorrei intrattenervi, o signori, intorno ai delinquenti di età minore. Ma incompleta deve necessariamente riuscire la relazione,

dal perché nessuna notizia se ne ha dai prospetti sommari. Onde dovremo rimanercene contenti di quel poco che ne discorrono alcuni Procuratori generali.

Li enumera quello di Genova in 1497 condannati dai Pretori, 506 dai Tribunali e 16 dalle Corti di assise, e nota opportunamente che 917 dei primi, 344 dei secondi e 13 degli ultimi, e così per oltre il 63 per cento, avevano compiuta l'età di anni 18.

Il Procuratore generale di Torino rileva che il numero dei minorenni imputati nei processi inviati dalle Camere di consiglio alla Procura generale ascende, su 1623 prevenuti, a 516, così distinti : 59 sotto gli anni 14, 171 dai 14 ai 18 e 286, il 55.43 per cento, oltre i 18 anni : e nota che 135 minorenni erano recidivi.

Nel distretto di Parma e Modena i minorenni giudicati furono 1201 (21 per cento) dai Pretori, 241 dai Tribunali ed 8 dalle Corti d'assise.

Discorre il Procuratore generale di Roma dei minorenni giudicabili dalla Sezione d'accusa in numero, su 2281 prevenuti, di 345, dei quali 29 al disotto degli anni 14, e di questi 14 consegnati ai parenti : ne furono prosciolti 16, e rinviati pel giudizio ai Tribunali ed ai Pretori 315.

Nota che nel 1887 furono soltanto 229, e di essi 19 sotto gli anni 14 e rinviati pel giudizio 226, prosciolti 3.

Quello di Aquila non ne indica il numero pel 1888, sebbene rilevi quello di 5892 pel 1887.

Nelle Puglie rimarca il Procuratore generale aumento degli imputati minori d'età, che nel 1886 furono 4276, nel 1887, 5652 e numeravali a 7966 nel 1888.

Di questi, 2125 furono assoluti per insufficienza di prove e 5841 condannati (4556 maschi e 1285 femmine). Ed osserva che quasi tutti sono figli di operai ; che 300 sono figli illegittimi ; e che due terzi vengono da genitori corrotti e delinquenti.

Nel distretto di Messina ne furono condannati da Pretori e Tribunali 31 al di sotto di 14 anni, 222 fra i 14 ed i 18, e 416 oltre i 18 anni.

Per Catania apprendiamo solo che sopra 2165 condannati dai Tribunali erano minorenni 348.

Unico il Procuratore generale di Cagliari ce ne dà una statistica completa (quello di Modena pure la vorrebbe speciale e di-

stinta perchè sia completa) che mi pare ben fatto qui riportare, quantunque non gli sembri che siano state, nonchè raccolte, richieste tutte le necessarie ed utili specificazioni. Nota aumento, ed osserva che il maggior numero è di quelli fra i 18 ed i 21 anni, « periodo in cui si fanno più frequenti e gravi i loro reati, e quindi « bene a ragione l'età maggiore a tutti gli effetti penali fu dal nuovo « Codice fissata a 18 anni compiuti. »

Rimarca inoltre che nessuno fra i processati era precedentemente associato a case di custodia e di correzione. E coglie l'opportunità di (trascrivo) « rammentare che vi sono tre categorie di mi-

MINORENNI GIUDICATI NEL

AUTORITÀ da cui furono giudicati	Minori degli anni 14		Dai 14 compiuti ai 18		Dai 18 compiuti ai 21		Stato civile							Istruzione		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Filiazione legittima	Filiazione illegittima	Orfani		In casa di custodia	Abbandonati	Sotto posti alla patria potestà	Analfabeti o quasi analfabeti	Sanno leggere o scrivere	Hanno istruzione maggiore
Pretori	363	42	661	105	1012	287	2 428	42	34	47	2	15	2 372	2 198	258	14
Tribunali	32	1	66	7	133	3	236	6	7	6	..	16	213	208	34	..
Assise	5	..	15	..	20	1	19	19	1	..

Intorno alle cagioni ed ai rimedi sono pressochè concordi quei Procuratori generali che ne discorrono, ed ascrivono quelle alla miseria, ai mali esempi di famiglia, all'abbandono, onde la poca o punta vigilanza, educazione ed istruzione, e le male compagnie e le peggiori inclinazioni e le pessime abitudini; e nel ritenere efficaci i rimedi consistenti nel provvedere alle tutele ed al ricovero dell'infanzia abbandonata.

Rimarcano quelli di Milano e di Parma trascurata l'applicazione

« noverni più o meno cattivi, alle quali dovrebbero nelle carceri
« corrispondere sezioni diverse:

« 1° dei minorenni ricoverati per correzione paterna;

« 2° de' ricoverati per oziosità e vagabondaggio;

« 3° de' veri convinti e condannati per un reato.

« La Direzione generale delle carceri, a proposta del beneme-
« rentissimo Direttore Beltrani-Scalia, ha già destinato carceri di-
« stinte per ciascuna delle due prime categorie, ed io mi unisco di
« buon grado a coloro che ne affrettano co' loro voti una pur se-
« parata per la terza categoria. »

Ed ecco la tabella:

CORSO DELL'ANNO 1888.

Indigenti	Condizione economica				Esito del giudizio		Minorenni condannati per reati											
	Avevano il necessario per vivere	Mezzanamente agiati	Agiati e ricchi	Assoluti	Condannati	Contro la pubblica amministrazione	Contro la religione dello Stato	Contro il buon costume	Contro la pubblica tranquillità	Contro l'ordine delle famiglie	Contro la fede pubblica	Contro le persone	Contro le proprietà	Provveduti da regolamenti locali	Provveduti dalla legge di pubblica sicurezza	Provveduti dalla legge forestale	Provveduti da altri Codici e leggi speciali	
862	1 428	153	27	1 001	1 463	13	..	7	12	..	2	334	727	195	117	21	48	
204	36	2	..	61	181	8	1	2	7	4	..	15	123	8	13	
20	8	12	5	7	

della legge sull'istruzione obbligatoria, le contravvenzioni alla quale mai o molto raramente vengono denunziate. Ed il primo dei due nota eziandio che furono denunziate e seguite da condanna sole sei contravvenzioni alla legge 11 febbraio 1886, sul lavoro dei fanciulli. Ond'è lecito inferire che l'abbandono è colpa non dei soli genitori, ma sì anche delle Autorità, in quanto non provvedono alla tutela e sorveglianza che le leggi ad esse affidano.

Altro degli argomenti che per sanzionate riforme legislative ha

perduto della sua importanza relativamente alla esplicazione dell'autorità del magistrato, è quello che riguarda le ammonizioni; istituto sostanzialmente modificato dalla nuova legge sulla pubblica sicurezza, della quale dovrà attendersi l'efficacia per desumerne le opportune notizie e argomentarne le osservazioni ed i giudizi.

Nondimeno è utile riferire che nel 1888 furono ammoniti per alcuno de' titoli indicati nell'art. 105 della legge sulla pubblica sicurezza, 3872 persone; per sospetto di pascolo abusivo e di furti campestri, 995; per oziosità e vagabondaggio, 2094; onde sommano a 6961; mentre all'incontro cessò l'ammonizione per 14,092.

Nel 1887 furono 6981 gli assoggettati ad ammonizione, la quale era cessata per 17,723.

Dei procedimenti esauriti dal Pubblico Ministero nel 1888, esclusi quelli per fatti non costituenti reato, 21. 51 per cento furono contro autori ignoti.

Proporzione che si eleva al 26. 69 per cento riguardo a quelli esauriti dagli Uffici d'istruzione.

La differenza dipende dal fatto che 39,363 procedimenti non passarono dal Pubblico Ministero agli Uffici d'istruzione, ma parte ai Pretori (13,037) per competenza, parte ai Tribunali per citazioni dirette e direttissime e colle forme dei procedimenti speciali (23,949) e parte (2377) ad altre Autorità.

Ed a proposito dei giudizi per citazione diretta e direttissima, osserva il Procuratore generale di Napoli che, in questi, degli imputati furono prosciolti circa il quarto; mentre circa un terzo furono prosciolti degli altri rinviati ai Tribunali in esito a formale istruttoria.

Più esattamente però il ragguaglio deve farsi in relazione al numero dei reati ritenuti dalle ordinanze definitive degli Uffici d'istruzione, sia perchè un processo può concernere più reati, e sia avuto riguardo alle dichiarazioni di non luogo a procedere per inesistenza di reato.

E la proporzione è pel 1888 contro autori ignoti del 22. 50 per cento, e si eleverebbe al 23. 02 per cento, rettificando la cifra totale dei reati, col toglierne la cifra dei fatti che i Tribunali riconobbero di poi non costituire reato, o non esistenti; ma non può tenersene conto, perchè questa riguarda non i soli rinviati dagli Istruttori, ma eziandio quelli deferiti per citazione diretta e direttissima o per pro-

cedimenti speciali; ed ignorasi quanta parte riguardi gli uni e quanta gli altri.

La differenza del resto non è grande, e grossa è la cifra anche nella minore proporzione del 22. 50 per cento.

Sostanzialmente poi, a questa cifra già alta dovrebbero aggiungersi le altre pure grosse delle sconfitte della giustizia nei giudizi: perocchè sia chiaro che, allorquando è indubitata la perpetrazione del reato e non provata la colpevolezza degli imputati, ne rimangono in verità ignoti gli autori, ed in questo ravviso sconfitta la giustizia.

Il Procuratore generale di Venezia rimarca che non sempre le istruttorie sono condotte con diligente esattezza, specialmente dai Pretori; e che talvolta sono vulnerate da zelo male inteso e da azione inesperta di agenti di polizia giudiziaria.

Egli ed il Procuratore generale di Palermo lamentano, per la suddetta ragione, il grosso numero delle delegazioni di istruttorie ai Pretori.

Rilevano quelli di Venezia e di Catania le numerose sentenze delle Sezioni d'accusa per ampliamento d'istruttoria, le quali pel distretto di Venezia asciesero a 96 e per l'altro di Catania a 88.

In generale non v'è rimarco nei discorsi intorno alla durata delle istruttorie e dei giudizi, ed alle rimanenze a fine d'anno, le quali se di poco superano quelle dell'anno innanzi, ciò trae causa dall'accresciuto numero dei processi sopravvenuti nel 1888.

Nei giudizi dei Pretori solo 5.75 per cento durarono oltre 6 mesi dalla denuncia o querela.

Presso gli Uffici d'istruzione, sopra 199,568 processi, durarono oltre 6 mesi 3106; oltre un anno 536, ed oltre 2 anni 123.

Nei Tribunali in primo grado, sopra 46,531 procedimenti, si protrassero dalla denuncia o querela 5347 oltre 6 mesi, 955 oltre un anno, e 205 oltre 2 anni. E degli appelli in numero di 23,485 avanti i Tribunali, soli 355 oltrepassarono 6 mesi dalla sentenza appellata. Avanti le Corti d'appello su 17,905, eccedettero in durata dalla sentenza appellata 378 i 6 mesi, e 92 un anno.

Presso le Sezioni d'accusa, di 18,200 procedimenti, 63 oltrepassarono un anno e 448 sei mesi dall'ordinanza della Camera di consiglio o dall'atto di avocazione.

Non si ha notizia dai prospetti sommari della durata dei giudizi avanti le Corti d'assise.

La rimanenza alla fine del 1888 pei giudizi avanti ai Pretori fu di 696 procedimenti superiore che al 31 dicembre 1887, e corrispondente al 3. 08 per cento.

Per gli Uffici d'istruzione aumentò di 1358 procedimenti, e ragguagliasi al 5. 03 per cento.

La rimanenza avanti ai Tribunali si accrebbe di 705 in primo grado e di 70 in appello, ragguagliandosi rispettivamente al 9. 34 e all'8. 39 per cento.

Raggiunse il 10. 84 per cento nei giudizi di secondo grado avanti alle Corti d'appello con 154 in più.

Le Sezioni d'accusa lasciarono anch'esse pendenza maggiore, 79 processi, corrispondente la totale rimanenza alla mite proporzione del 2. 96 per cento.

Infine per le Corti d'assise vi fu una diminuzione nella rimanenza di 190 procedimenti.

È per me rincrescevole, in verità, il non essere in grado di riferire intorno alla durata delle detenzioni preventive, perchè mancano le notizie nei prospetti.

E parmi che non rilevi gran fatto sapere il numero dei detenuti, senza conoscere per quanto tempo.

Quasi tutti i Procuratori generali innalzano un inno all'avvenimento del nuovo Codice penale; ed alcuni ne analizzano i pregi, e quel di Palermo, oltre i pregi, nota quelle che gli paiono mende da toglierne.

Dovrò, mi son chiesto, proporre, a conclusione della relazione, desiderati e voti? o non piuttosto ripetere *operam perdimus*?

Basta infatti riandare alle proposte del collega on. Canonico nel 1886, 1887 e accolte dalla Commissione, per giustificare la mia perplessità in vedendo come in parte siano rimaste lettera morta.

Malgrado, ed anche per ciò, mi sono deciso a raccomandare al voto della Commissione le seguenti proposte:

1° Che nei prospetti sommari si aggiunga una tabella speciale riguardante la delinquenza dei minorenni, colle necessarie specificazioni ed in relazione col nuovo Codice penale;

2° Che si ristabiliscano nei medesimi le notizie intorno alla durata delle detenzioni preventive;

3° Che si esprima il voto che vi abbia continuità nelle osservazioni ed illustrazioni nei discorsi dei Procuratori generali in tema di:

a) delinquenza dei minorenni;

b) recidivi;

c) motivi delle detenzioni prolungate oltre un anno pei rinvii alle Corti d'assise, ed oltre sei mesi pei deferiti al giudizio dei Tribunali;

4° Che esprimasi pure il desiderio che voglia il Guardasigilli modificare le istruzioni sulla compilazione delle liste dei giurati, riguardo alla età, sostituendo al numero degli anni la data di nascita, ed officiare il suo collega dell'Interno, affinché i Comuni, nel compilarle, vi si uniformino, ed inoltre siano esatti nelle altre indicazioni, e specialmente in quella dei domicili.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 2 luglio 1889.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

TAMI. Non avendo potuto intervenire alla seduta del giorno precedente, prende la parola sul processo verbale per aggiungere a ciò che disse l'on. Presidente sui provvedimenti per la tutela dei minori ricoverati negli ospizi, che non appena il Ministero di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello dell'Interno, avrà date le necessarie istruzioni alle Amministrazioni degli ospizi ed ai Pretori, ne sarà informata la Commissione.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione Penserini.

DE' NEGRI. Il relatore propone che nei prospetti sommarii, allegati ai discorsi dei Procuratori generali, sia ristabilita la notizia sulla durata delle detenzioni preventive. Ora non bisogna dimenticare che in quei prospetti sono state soppresse tutte quelle notizie, le quali, sebbene importanti, non sono però essenziali: il che si è fatto non solo per non snaturarne il carattere, ma anche per diminuire il numero di quelle differenze che la Commissione ha dovuto più volte lamentare fra i dati dei volumi analitici e quelli dei prospetti sommarii. Per parte sua non riterrebbe quindi opportuno di introdurre di nuovo nei prospetti medesimi le notizie sul carcere preventivo.

TONDI. Anch'egli, come il collega Penserini, è d'avviso che dai prospetti sommari debba rilevarsi la durata del carcere preventivo, essendo questo un punto assai importante, intorno al quale il Ministro Guardasigilli sarà così messo in grado di dare con sollecitudine, ove occorra, le opportune istruzioni alle Autorità giudiziarie.

AURITI. Desidera che la proposta dell'on. Penserini, nella quale è manifestato il desiderio che vi sia continuità nelle osservazioni ed illustrazioni dei Procuratori generali sulle tavole statistiche annesse ai loro discorsi, sia espressa in termini più generali.

CUCCIA. Le notizie intorno alle detenzioni preventive perdono una gran parte dell'importanza che avevano, a cagione dell'art. 40 del nuovo Codice penale, il quale dispone che la detenzione preventiva si debba detrarre dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale.

Basterebbe quindi avere questa notizia soltanto per coloro che vengono assolti.

PENSERINI. Nelle sue proposte non fece che riprodurre i voti già altre volte manifestati dalla Commissione.

FERRI. Intende di fare un'osservazione d'indole generale. Presentemente non si pubblicano più nella *Gazzetta Ufficiale* i prospetti sommari allegati ai discorsi dei Procuratori generali. Intanto nella relazione dell'on. Penserini si fanno delle considerazioni sul movimento della delinquenza nell'anno 1888, ed i Commissari non hanno innanzi le cifre che si desumono dai prospetti sommari. Questo è un inconveniente al quale bisogna rimediare, sia ritornando alla pubblicazione dei dati nella *Gazzetta Ufficiale*, sia riassumendoli in allegato alla relazione sui discorsi dei Procuratori generali.

AURITI. Gli parrebbe opportuno che, prima di discutere sulla relazione dell'on. Penserini, il comm. Bodio riferisse sul movimento della delinquenza nel 1887.

PRESIDENTE. L'on. Penserini, oltre le considerazioni sul movimento della delinquenza, ha fatto delle speciali proposte che potrebbero essere discusse e votate dalla Commissione anche prima della relazione del comm. Bodio.

LUCCHINI. Conviene col cav. De' Negri che non bisogna ampliare le tavole dei prospetti sommari. Questi debbono aver per fine il metter in grado i rappresentanti del Pubblico Ministero di riferire, per ciascun anno, sul movimento della delinquenza e sull'amministrazione della giustizia: qui sta la loro importanza. Colpaumentare le notizie di questi prospetti si rende più difficile che esse siano fornite esattamente dai Cancellieri: d'altra parte, i volumi analitici danno ampie informazioni sugli argomenti non toccati nei prospetti sommari, e, fra gli altri, anche sulle detenzioni preventive.

Anzi la stessa discussione sul movimento della delinquenza giova piuttosto che sia fatta sui risultati delle statistiche analitiche che non su quelle dei prospetti sommari, e così ha opinato la Commissione nella sua ultima sessione.

Il suo concetto è adunque questo: 1° che non si facciano aggiunte ai prospetti sommari, giacchè stima che sarebbero contrarie alla loro natura, oltre di che le innovazioni continue nella statistica sono piuttosto dannose che utili; 2° che si discuta sul movimento della delinquenza soltanto quando si hanno i risultati definitivi. Non approva quindi i numeri 1 e 2 della proposta Penserini, accetta bensì il numero 3.

TAMI. Crede opportuno di ricordare alla Commissione, rispetto al numero 4 della proposta Penserini, che il Presidente della Commissione, con lettera del 24 gennaio 1889, partecipò al Guardasigilli la proposta, approvata dalla Commissione, che nelle liste dei giurati venga sostituita all'età la data di nascita.

Il Comitato si riserva di far conoscere alla Commissione le deliberazioni prese dal Guardasigilli.

FERRI. Posto che il Guardasigilli non ha intenzione, a quel che sembra, di proporre degli argomenti speciali di studio ai Procuratori generali, posto che non si debba discutere sul movimento della delinquenza in base ai dati forniti dai Procuratori generali, domanda che cosa rimanga di questi discorsi per fornir materia alla consueta relazione. Ma, oltre a ciò, lo stesso decreto organico del 20 aprile 1882, che istituiva questa Commissione, pone (art. 4, lett. f) come uno degli scopi di essa l'esame dei resoconti statistici annuali fatti dai rappresentanti il Pubblico Ministero.

PENSERINI. Gli preme di far notare che non ha messo innanzi proposte nuove, ma ha semplicemente riprodotte quelle presentate in altra sessione.

Quanto al movimento della delinquenza, egli non ha fatto che riferire le opinioni dei Procuratori generali; ed intorno alla delinquenza dei minorenni, si è limitato ad esprimere il desiderio che i dati che la riguardano siano inseriti nei discorsi dei Procuratori generali, posto che la Commissione ha deliberato che sia fatta questa indagine speciale. Si potrà in tal modo conoscere molto opportunamente quali siano le opinioni dei Procuratori generali intorno ad un problema così grave.

LUCCHINI. Non ha inteso di dire che, ove siano proposti speciali argomenti di studio ai Procuratori generali, questi non debbano essere accompagnati da speciali prospetti statistici; anzi la Commissione deliberò sempre, e giustamente, in questo senso. Egli distingue fra il prospetto sommario in generale e questi speciali prospetti. È il primo che non si deve aumentare con nuove notizie; quanto agli altri, ammette che, secondo il bisogno, siano via via inseriti nei discorsi inaugurali.

COSTA. Anzitutto conviene col prof. Lucchini che bisogna mutare il meno possibile i modelli ormai in uso da vari anni, e che non giova quindi accrescere di soverchie notizie i prospetti sommari; ma, d'altra parte, non può disconoscere l'importanza della notizia sulla durata del carcere preventivo, soprattutto in quanto può offrire argomento di particolari considerazioni ai Procuratori generali. Sarà quindi bene di fare quest'aggiunta nei prospetti sommari, tenendola però nei limiti più ristretti che sia possibile.

Riguardo poi al movimento della delinquenza, bisogna avvertire che la relazione sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale non importa una vera e definitiva discussione su questo argomento, ma deve essere piuttosto il riassunto delle opinioni principali espresse dai Procuratori generali. Il che è stato fatto benissimo dall'on. Pensarini, che ha saputo tenere la propria relazione entro i suoi veri limiti. È giusto però, non si può negarlo, il desiderio dell'on. Ferri, di avere sott'occhio il riassunto dei vari prospetti sommari, ossia le cifre, sebbene provvisorie, allegate dai

Procuratori generali ai loro discorsi. D'altro canto si è deliberato di non stampar più i prospetti sommari sulla *Gazzetta Ufficiale*, come si fece per parecchi anni, attese le contraddizioni che potrebbero poi riscontrarsi tra i prospetti stessi e i volumi analitici. Ma si potrebbe, egli spera, senza venir meno alla deliberazione precedentemente presa, appagare il desiderio del prof. Ferri, mettendo in bozze, insieme colla relazione del collega incaricato di riferire sui discorsi dei Procuratori generali, anche il riassunto dei prospetti sommari. Si eviterà così di gettare in mezzo al pubblico un documento che deve essere adoperato con grande cautela, e, d'altra parte, i Commissari se ne potranno valere per i loro apprezzamenti. Se poi, quando si pubblicheranno i verbali della Commissione, si avranno i risultati definitivi, si potranno rettificare quelli provvisori.

DE' NEGRI. Dubita dell'opportunità di pubblicare, insieme alla Relazione sui discorsi inaugurali, anche il riassunto dei prospetti sommari. Si sa che alcune cifre di questi prospetti differiscono da quelle che, dopo accurata revisione dell'Ufficio di statistica, figurano nei volumi analitici; bisognerà quindi non solo rettificare le cifre, come accennava il senatore Costa, ma anche modificare le considerazioni alle quali avranno dato occasione e le conseguenze che ne saranno state dedotte.

Ora, siccome l'Ufficio di statistica ha pressochè vinto l'artrato che fin qui si lamentava nelle pubblicazioni sull'amministrazione della giustizia civile e penale, di guisa che nel novembre di ciascun anno potrà uscire la statistica dell'anno antecedente, egli non sa vedere l'utilità di discutere in giugno, attenendosi a cifre provvisorie, quello che può essere discusso in novembre su cifre definitive.

TONDI. A proposito delle notizie sulle detenzioni preventive da aggiungersi nei prospetti sommari, crede che il miglior partito sia quello di affidarne l'incarico al Comitato e presenta all'uopo una proposta di deliberazione.

COSTA. Risponde alle obiezioni mosse dal cav. De' Negri alla pubblicazione da lui proposta del riassunto dei prospetti sommari

in appendice alla Relazione sui discorsi inaugurali, insistendo sul fatto che il riassunto medesimo sarà non un documento statistico da offrirsi al pubblico, ma soltanto un elemento di studio per i Commissari, del quale sarà sempre possibile la rettificazione.

DE' NEGRI. I prospetti sommarii comunicati dai Procuratori generali alla Direzione della Statistica sono talora diversi da quelli pubblicati in appendice ai loro discorsi. A quali bisognerà attenersi nel fare il riassunto da distribuire ai Commissari? Aggiungasi che quando i prospetti risultino evidentemente errati, non importerà lieve fatica nè poco tempo il rimandarli per le correzioni necessarie. Quindi non può consentire nell'opinione del senatore Costa e persiste nel credere poco opportuna la pubblicazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo già stato soddisfatto alla quarta delle proposte dell'on. Penserini, che è del seguente tenore: « Si esprime il « desiderio che voglia il Guardasigilli modificare le istruzioni sulla « compilazione delle liste dei giurati, riguardo alla età, sostituendo « al numero degli anni la data di nascita, ed officiare il suo col- « lega dell'Interno, affinchè i Comuni, nel compilarle, vi si unifor- « mino, ed inoltre siano esatti nelle altre indicazioni, e special- « mente in quella dei domicili, » non occorre prendere intorno ad essa altra deliberazione.

Invita la Commissione a deliberare sulle altre proposte dell'on. Penserini:

« 1° Che nei prospetti sommari si aggiunga una tabella speciale « riguardante la delinquenza dei minorenni, colle necessarie speci- « ficazioni ed in relazione col nuovo Codice penale;

« 2° Che si ristabiliscano nei medesimi le notizie intorno alla « durata delle detenzioni preventive;

« 3° Che si esprima il voto che vi abbia continuità nelle osser- « vazioni ed illustrazioni nei discorsi dei Procuratori generali in « tema di:

« a) delinquenza dei minorenni;

« b) recidivi;

« c) motivi delle detenzioni prolungate oltre un anno pei rin- « viati alle Corti d'assise, ed oltre sei mesi pei deferiti al giudizio dei Tribunali. »

La Commissione le approva.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta dell'on. Tondi:

« La Commissione delibera che siano ristabilite nei prospetti le
« notizie circa la durata delle detenzioni preventive, commettendo al
« Comitato di determinare il modo di fare questa ricerca.

« TONDI. »

La Commissione l'approva.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta dell'on. Ferri, la quale è
anch'essa approvata:

« Propongo che i prospetti sommari, pubblicati in ciascun di-
« scorso dei Procuratori generali, siano riassunti in allegato alla
« relazione sui medesimi discorsi.

« FERRI. »

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 3 luglio 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Tami a riferire sulla statistica degli enti ecclesiastici conservati e dei loro beni.

Proposte per una statistica degli enti ecclesiastici conservati e dei loro beni.

L'on. Curcio, che fino dal 1872 mise innanzi l'idea di una statistica dei culti, ne presentò alla Giunta centrale di statistica, nella seduta del 16 dicembre 1879, un completo programma (1), proponendo molte e vaste indagini per accertare:

il personale addetto ai culti esclusivamente, sia quello che temporaneamente vi si dedica, sia l'insieme del popolo appartenente a ciascuna confessione;

i mezzi dei quali si dispone pel disimpegno degli uffizi religiosi, tanto in beni permanentemente addetti ad usi di culto, quanto in beni avventizi e transitoriamente destinati al medesimo scopo;

(1) Veggansi gli *Annali di statistica*, serie 2^a, vol. 15, pag. 210 e seguenti.

gli atti religiosi o di culto o attinenti ad esso, sia delle gerarchie chiesastiche, sia delle persone aggregate a quelle (come le confraternite e simili), sia della massa delle persone appartenenti alla confessione di cui si vuole studiare l'entità, la vitalità, le funzioni, le forze.

Venendo poi a sviluppare il concetto sinteticamente esposto colle parole sopra riferite, l'onorevole proponente accennava con qualche dettaglio ai seguenti capi.

I. — Persone.

§ 1. Culti cattolici.

Enti soppressi.

Enti conservati: Papa;

Cardinali;

Congregazioni;

Vescovi;

Chiese palatine;

Capitoli cattedrali — Vicari capitolari;

Seminari;

Parrocchie;

Fabbricerie — Confraternite — Conservatorii

— Ritiri;

Propagazione della fede — Santa Infanzia —

Custodia di Terra Santa.

§ 2. Culti acattolici.

Valdesi — Protestanti — Greci ortodossi — Israeliti.

II. — Cose addette al culto.

§ 1. Beni del culto cattolico

Edifici — Arredi sacri.

Beni degli enti soppressi — Fondo pel culto — Giunta liquidatrice.

Beni degli enti conservati — Economati generali.

Beni del Papato — Sacro collegio — Congregazioni.
Beni dei Vescovadi — Capitoli cattedrali — Seminari.
Beni delle Parrocchie.
Beni delle Fabbricerie.
Beni delle Confraternite.
Beni dei Conservatorii e Ritiri.
Beni delle Congregazioni del Santo Uffizio, della Propaganda e
dell'Opera di Terra Santa.
Spese gravanti il bilancio dello Stato.
Spese gravanti i bilanci comunali.
Decime.
Questue — Elemosine — Oblazioni.

§ 2. *Beni dei culti acattolici.*

Beni dei protestanti e dei valdesi.
Beni dei greci scismatici (ortodossi o foziani).
Beni degli israeliti.

III. — Atti attinenti ai culti.

La religione e lo spirito umano.
Opere degli enti costituiti per scopo di culto.
Atti degli enti soppressi.
Atti degli enti conservati.
Exequatur — Placet.
Atti degli altri enti.
Atti delle popolazioni attinenti alla religione.

La Giunta centrale di statistica, dopo alcune osservazioni del Presidente Correnti e dei Commissari Bodio e Messedaglia, approvò in massima il disegno; ma la sua attuazione rimase sospesa. Perciò nella seduta del 6 dicembre 1885 della Commissione per la statistica giudiziaria, l'on. Curcio (1) espresse il desiderio di sapere quale seguito avessero avuto le deliberazioni della Giunta centrale del 1872 e del 1879.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1885, pag. 268.

Il Direttore generale Bodio, rispondendo, rammentò gli studi preparatori già fatti per avviare una statistica dei culti in Italia, accennò alle indagini istituite per conoscere, almeno approssimativamente, il numero dei protestanti e degli israeliti in Italia, poichè nella scheda del censimento del 1881 non era stata compresa la domanda del culto professato; disse della statistica pubblicata delle circoscrizioni ecclesiastiche, e, venendo a parlare del programma dell'on. Curcio, dichiarò che era troppo esteso e dettagliato, concludendo essere necessario di risecarne molta parte per ridurlo ad una indagine statistica effettuabile, ma che però accettava di studiare il progetto nel Comitato di statistica giudiziaria.

L'on. Inghillieri, in quel tempo Direttore generale nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, dichiarò in nome di questo che si sarebbero date al Comitato ed alla Commissione tutte quelle notizie, delle quali il Ministero dispone, per facilitare la compilazione della nuova statistica.

Il Comitato, essendosi accinto allo studio del problema, credette opportuno chiamare nel proprio seno il proponente, on. Curcio, ed il Direttore generale del Fondo per il culto, e, dopo uno scambio di idee sull'argomento, diede incarico al primo di formulare un nuovo programma meno vasto di quello del 1879.

Se non che il nuovo programma esposto dall'on. Curcio nella seduta della Commissione del 28 giugno 1887 (1), sebbene abbandonò talune delle ricerche desiderate dall'antico, è ancora molto ampio. Altre proposte furono fatte nella successiva seduta del 2 luglio (2) dagli on. Penserini e Inghillieri, ed infine la Commissione adottò la deliberazione di affidare al Comitato l'incarico di presentare alla Commissione nella prossima sessione un programma completo per una statistica degli enti ecclesiastici conservati e delle loro proprietà, cioè: 1° Vescovati, 2° Capitoli cattedrali, 3° Seminari, 4° Parrocchie, 5° Fabbricerie; ed inoltre del Fondo pel culto, dell'Asse ecclesiastico di Roma, e degli Economati dei Benefici vacanti.

I molti altri incarichi che in quella sessione erano stati deman-

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 163 e seg.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 205.

dati al Comitato e la necessità di dar corso a lavori di maggiore urgenza impedirono che si desse mano a questo concernente la statistica dei culti, di tal che, non a torto, l'on. Curcio, nella seduta della Commissione del 22 dicembre 1888, domandò se e quando si intendeva adempiere all'impegno assunto, e dai membri del Comitato fu assicurato che lo si avrebbe adempiuto per la sessione del 1889.

Il Comitato mantenne la fatta promessa e prese ad esaminare con ogni diligenza l'importante argomento.

Riconobbe anzitutto che una ricerca così vasta come era da principio desiderata dall'on. Curcio, se utilissima dal punto di vista sociale, sarebbe riuscita assai difficile, mancando i mezzi per attingere molta parte delle notizie, alle quali si accenna nel suo programma. D'altronde non pochi degli istituti ecclesiastici, dei quali egli fece parola e che hanno sede nella città di Roma, sono sottratti a qualsiasi controllo governativo per effetto della legge 13 maggio 1871. Arroge che le stesse ragioni, le quali consigliarono a non domandare nell'ultimo censimento notizie sul culto professato dai cittadini, impedirebbero ora una ricerca in questo senso. Per ciò il Comitato ritenne doversi lasciare per ora le ricerche di cui al capo I « Persone » del programma dell'on. Curcio, tanto più che l'ultima deliberazione della Commissione ha dato incarico al Comitato di formulare un programma degli *enti ecclesiastici conservati e delle loro proprietà*, e non altro.

Per lo stesso motivo il Comitato non si soffermò all'esame del III capo del programma del 1879 « Atti attinenti ai culti, » le di cui ricerche poi sarebbero assai difficili e con risultati sempre incerti.

Restringendosi dunque all'esame del capo II « Cose addette al culto, » il Comitato, tenuto presente che si doveva fare una statistica del patrimonio degli enti ecclesiastici conservati, credette che il mezzo più semplice e pratico fosse quello di domandare le notizie agli enti stessi, e di farne controllare l'esattezza da quelle Autorità che sono incaricate di sorvegliare l'amministrazione degli enti stessi.

Formulò quindi un progetto di questionario che ora sottopone all'esame della Commissione.

In questo questionario ogni investito di un beneficio eccle-

siastico dovrebbe esporre tutte le indicazioni concernenti il patrimonio dell'ente e le passività inerenti, per modo da aversi poi il patrimonio netto; e dovrebbe indicare anche tutte le rendite e le spese dell'ultimo anno.

Cogliendo questa occasione, si cercherebbe di fare alcune indagini relative agli oggetti di arte.

Questi questionari o schede verrebbero distribuiti per mezzo degli Economati generali dei Benefici vacanti e dei Subeconomi distrettuali. Questi dovrebbero poi raccogliarli, controllarne l'esattezza in base alle denunce dai titolari degli enti fatte agli uffici finanziari per l'applicazione della tassa di mano morta, ed in base agli stati di temporalità redatti in occasione di vacanza, e dopo fatte o fatte fare le necessarie correzioni, tutti i dati dei questionari dovrebbero essere riportati in un quadro riassuntivo distrettuale. Il tutto poi sarebbe trasmesso all'Economato generale. Gli Economati dovrebbero alla loro volta eseguire un secondo controllo, servendosi dei medesimi elementi e delle notizie che hanno nei loro archivi sulle condizioni giuridiche e patrimoniali di ciascun ente, e formato un quadro riassuntivo generale per tutta la circoscrizione dell'Economato generale, il tutto verrebbe trasmesso alla Direzione generale della statistica per l'esame, lo spoglio e la pubblicazione.

Questo è l'unico mezzo possibile per riuscire allo scopo. Erasi pensato se, per evitare tanto lavoro ai Subeconomi ed agli Economati generali, si avesse potuto avvalersi semplicemente della denuncia per l'applicazione della tassa di mano morta, ma si riconobbe che le notizie sono del tutto insufficienti allo scopo cui si mira colla statistica desiderata.

Il Comitato, però, nel formulare questa proposta per obbedire all'incarico ricevuto, non deve tacere che per mandare ad effetto il progetto è necessaria una spesa non piccola.

A prescindere dagli stampati, che non saranno pochi, trattandosi di indagini sopra 273 Vescovati ed altrettanti Capitoli e Seminari e 20,465 Parrocchie, oltre un numero non precisato, ma certamente rilevante, di Cappellanie coadiutorali ed altri enti non colpiti dalle leggi di soppressione, per lo spoglio e la pubblicazione dei dati sarà necessaria l'opera non breve di più funzionari, che la Dire-

zione generale di statistica dovrebbe procurarsi straordinariamente: laonde se la Commissione approverà il progetto di questionario che le viene sottoposto e delibererà di proporre al Governo la raccolta di questi dati statistici, dovrà nello stesso tempo pregare che si mettano a disposizione della Direzione generale di statistica i fondi necessari.

Circa il patrimonio del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico, le notizie, senza bisogno di speciali richieste, potrebbero essere offerte dal Direttore generale di quella Amministrazione, il quale anzi, nella sua relazione del novembre 1888 alla Commissione di vigilanza, dichiarava che, appena le altre preoccupazioni glielo consentiranno, darà mano alla compilazione della statistica del patrimonio ecclesiastico raccolto ed amministrato dal Fondo pel culto, *sciogliendo con ciò un impegno preso nella adunanza tenuta il 17 giugno 1887 dalla Commissione di statistica giudiziaria* (Comitato).

Quanto al patrimonio degli Economati generali dei Benefici vacanti, del pari facile è l'indagine, avendosi nei bilanci che essi annualmente rassegnano al Ministero di Grazia e Giustizia e negli stati patrimoniali tutte le notizie occorrenti. Vuolsi solo avvertire, per schiarimento, che il patrimonio dei benefici vacanti ed amministrati dagli Economati non verrebbe confuso col patrimonio di questi, ma sarebbe compreso alla sua sede, nella statistica degli enti conservati, salvo che la scheda o questionario verrebbe compilata, in mancanza dell'investito, dal Subeconomo che temporaneamente lo rappresenta.

Esposte così in breve le idee e le proposte del Comitato, esso attende le deliberazioni della Commissione.

QUESTIONARIO PER GLI ENTI ECCLESIASTICI

Indicazione dell'ente:

<i>Valore del patrimonio al 31 dicembre 188. . .</i>	}	I. IMMOBILIARE: <ul style="list-style-type: none"> a) Fruttifero { Beni rustici L. <li style="padding-left: 2.5em;">} Beni urbani » b) Infruttifero { Per destinazione al servizio dell'ente » <li style="padding-left: 2.5em;">} Per altre cause » 	
	}	II. MOBILIARE: <ul style="list-style-type: none"> a) Fruttifero L. b) Infruttifero { Oggetti d'arte (1) » <li style="padding-left: 2.5em;">} Arredi destinati al servizio dell'ente » <li style="padding-left: 2.5em;">} Altri oggetti » 	
		SOMMA L.	
<i>Passività patrimoniali.</i>	}	Capitali L. <ul style="list-style-type: none"> Annualità per censi, canoni ed altri pesi patrimoniali, capitalizzate al 100 per 5 » 	} SOMMA »
		PATRIMONIO NETTO L.	

			Ordinarie	Straordinarie
<i>Rendite dell'anno 188. . .</i>	}	I. Da fondi rustici L. II. Da fabbricati » III. Da canoni, decime, censi e simili » IV. Da titoli di debito pubblico » V. Da crediti portanti interesse, titoli commerciali, buoni del tesoro e simili » VI. Da congrue ed assegni » VII. Da proventi diversi »		
<i>Spese dell'anno 188. . .</i>	}	I. Amministrazione L. II. Interessi passivi per debiti dell'ente » III. Altri pesi patrimoniali » IV. Imposte » V. Culto » VI. Beneficenza: a) obbligatorie » b) facoltative » VII. Altre spese »		

(1) Se ne dia un elenco nella pagina seguente, indicando la specie, l'autore, il pregio, e possibilmente il valore commerciale.

ELENCO DEGLI OGGETTI D'ARTE.

Avvertenze per la compilazione del QUESTIONARIO.

Le indicazioni che devono essere esposte in risposta alle domande contenute nel *questionario* sono tutte numeriche, cioè si segneranno le cifre rappresentanti il valore capitale del patrimonio, il valore capitale delle passività che lo gravano, le rendite annuali e le spese.

Per determinare il valore dei beni immobili si avrà riguardo ai criteri più certi e recenti, cioè inventari, perizie, se ve ne sono, titoli d'acquisto, o, in difetto, si farà un ragguaglio fra la rendita catastale e la rendita effettiva, e la si capitalizzerà al cento per cinque al lordo dell'imposta, o in fine si prenderà a norma il prezzo comune degli stabili nel luogo. Si indicherà però in calce alla scheda in qual modo fu determinato il valore.

Il patrimonio immobiliare infruttifero si distingue in due categorie: quello, cioè, che è destinato al servizio dell'ente e quello che è infruttifero per altre cause. Appartengono alla prima categoria le Chiese e gli altri edifici destinati al culto. Nell'esporre il valore di questi, non si avrà riguardo ai pregi storici ed artistici, ma si indicherà soltanto il valore materiale del fabbricato, che si calcolerà approssimativamente. Alla stessa categoria appartengono pure gli stabili destinati ad abitazione del personale addetto all'ente, ad uso d'ufficio, ecc., ecc., e per questi sarà indicato il valore commerciale coi criteri accennati nel capoverso precedente. Alla seconda categoria appartengono i beni che fossero infruttiferi per altre cause, le quali si indicheranno in nota. Anche per questi il valore si calcolerà coi criteri suenunciati.

Il patrimonio mobiliare fruttifero è costituito dai cespiti che danno le rendite di cui ai numeri III, IV e V della relativa rubrica del *questionario*.

L'infruttifero è diviso in tre categorie. Per gli oggetti d'arte si gradirà, oltre l'indicazione complessiva del valore, anche un elenco nella seconda pagina del *questionario*. Gli arredi destinati al servizio dell'ente sono gli indumenti sacerdotali e gli oggetti occorrenti per gli altari e per l'esercizio del culto (quando non siano compresi nella categoria precedente) e simili. La categoria terza comprende i mobili della Chiesa e locali annessi, le campane ed in generale tutto ciò che è destinato al servizio del culto e dell'ente.

Le passività patrimoniali devono essere esposte nella somma capitale complessiva.

Le rendite patrimoniali devono dichiararsi al lordo delle imposte e sovrimposte, e devono essere quelle di competenza dell'esercizio, e non quelle realmente riscosse in detto esercizio.

Fra le rendite non devono esporsi i così detti *proventi di stola*.

Spese di amministrazione sono quelle per la conduzione dei fondi rustici, per la manutenzione e riparazione dei fabbricati, per l'assicurazione contro gli incendi e i danni della grandine, le spese d'ufficio e quelle per stipendi degli impiegati, per pigioni di locali, le spese di lite ed altre giudiziali.

Altri pesi patrimoniali sono i canoni, decime, censi ed altri oneri che gravano il patrimonio.

Fra le imposte devono comprendersi le imposte e sovrimposte sui fondi rustici e sui fabbricati, l'imposta di ricchezza mobile sulla rendita dello Stato, sugli interessi dei crediti, sulle decime, ecc., le tasse di registro e bollo, la tassa di manomorta, la quota di annuo concorso, ecc., ecc.

Le spese di culto sono quelle che occorrono pel servizio divino.

Le spese di beneficenza si dividono in obbligatorie e facoltative. Le prime sono quelle che devono farsi in dipendenza delle fondazioni, le altre quelle che si fanno volontariamente.

Infine nell'ultima categoria saranno comprese tutte le altre spese che non trovano sede nelle precedenti sei.

Un'avvertenza generale, che occorre per tutte le rendite e le spese, si è quella che si devono tenere distinte nelle apposite colonne le rendite e le spese *ordinarie*, cioè che devono verificarsi ogni anno, dalle *straordinarie*, che avvengono una volta tanto, e che non sono destinate a ripetersi.

Il Questionario, compilato con tutte queste indicazioni, deve essere trasmesso al Subeconomo giurisdizionale entro 15 giorni dalla ricevuta dello stampato.

CURCIO. Desidera parlare per un fatto personale. La relazione del comm. Tami gli ha lasciato quest'impressione, che le proposte del Comitato, se saranno approvate, potranno servire per compilare una statistica dei culti sotto l'aspetto finanziario, non già sotto l'aspetto morale e sociale. Questo era all'opposto il suo intendimento, come risulta dalle relazioni presentate da lui alla Giunta centrale di statistica nelle sessioni del 1872 e 1879, e dalle dichiarazioni fatte nella sessione del 1887.

Lo stesso senatore Messedaglia, nella sessione che tenne la Giunta centrale nel 1879, approvò quel programma, al quale non mancarono i suffragi del Mantellini, del Minghetti e dell'Holtzendorff.

È un campo di indagini ben diverso; anzi, molte delle ricerche che sono ora proposte dal Comitato sembrano superflue, perchè i dati richiesti si possono rilevare anche dalle denunce per l'applicazione della tassa di mano morta.

Inoltre non può astenersi dall'esprimere il desiderio che egli avrebbe avuto di intervenire alle sedute del Comitato, quando fu trattato quest'argomento, sia per il particolare interesse che egli vi porta, sia perchè, quando nell'ultima sessione fu affidato questo incarico al Comitato stesso, gli era stata fatta promessa di valersi dell'opera sua e de' suoi studi.

PRESIDENTE. L'on. Curcio vorrebbe ravvisare una contraddizione fra l'opinione manifestata da lui Messedaglia nella Giunta centrale di statistica e l'opera sua quale Presidente del Comitato. Bisogna tener conto dei tempi diversi in cui si presentò la questione e delle diverse opportunità, e distinguere fra un programma teorico ed astratto di una statistica dei culti e un programma pratico da attuarsi coi mezzi che si hanno presentemente; fra le indagini che sarebbe desiderabile di fare e quelle che è possibile fare. Il Comitato si è attenuto a questo secondo ordine di idee. Non ha inteso di abbandonare le altre ricerche che stanno a cuore all'on. Curcio, ma soltanto di scegliere quelle che per il momento sembravano di maggiore importanza e la ricerca delle quali era possibile nei limiti delle attribuzioni della Commissione e del Comitato. Egli non saprebbe, fra l'altro, in qual modo si potessero staticamente raccogliere le notizie indicate sotto il capo: « La religione e lo spirito umano. »

CURCIO. Osserva che queste parole: « la religione e lo spirito umano » erano state scritte come intestazione di un capitolo, e solo per indicare il carattere delle indagini da farsi. Del resto egli abbandona la sua proposta.

COSTA. Il nostro Presidente espose giustamente i criteri ai quali aveva dovuto ispirarsi il Comitato nel preparare un programma di statistica degli enti ecclesiastici conservati e delle loro proprietà.

La Commissione deve mirare ad uno scopo pratico e diretto nelle sue ricerche statistiche; non già ch'essa disconosca i criteri scientifici ai quali queste ricerche si debbono pure ispirare, ma deve piuttosto lasciarli agli studiosi e rivolgere l'opera sua a raccogliere utili notizie di fatto, che servano di fondamento a riforme legislative.

In Italia vi è una gran questione da risolvere, forse una delle più difficili che si siano presentate ad uomini di Stato, quella posta dall'art. 18 della legge sulle guarentigie, e riguardante il riordinamento, la conservazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche. Le notizie che si ricaveranno dalla statistica sugli enti ecclesiastici conservati serviranno d'illustrazione alle leggi del 1866 e 1867 sulla soppressione delle corporazioni religiose e sul riordinamento del patrimonio ecclesiastico.

Non è poi esatto quello che asserì l'on. Curcio, che il programma presentato tenda a fare indagini per uno scopo fiscale, e che le notizie che si vorrebbero avere si possano desumere dalle denunce per l'applicazione della tassa di mano morta, le quali non contengono che una minima parte delle notizie che risulterebbero dalla scheda proposta.

Prega quindi l'egregio collega di tener conto dei fini speciali avuti in mira dal Comitato. Quando sarà compiuta questa parte della statistica dei culti, si potrà vedere se sia possibile di allargare le ricerche secondo le proposte dell'on. Curcio.

TAMI. Ha ben poco da aggiungere a quanto hanno detto il Presidente ed il senatore Costa, e si limita quindi a far presente all'on. Curcio che fu esaminato se si poteva trar partito dalle denunce per l'applicazione della tassa di manomorta; ma si riconobbe che tali notizie sono insufficienti.

Desidera altresì di far noto alla Commissione che, per quanto

riguarda gli oggetti d'arte, il Ministero dell'Istruzione pubblica, con lettera del 24 giugno ultimo scorso, raccomandò al Ministero della Giustizia che si formi un inventario generale degli oggetti artistici esistenti nelle chiese. Coll'indagine, adunque, proposta dal Comitato, si soddisfa anche a questo desiderio del Ministero dell'Istruzione pubblica.

AURITI. Ricorda alla Commissione che nella seduta del 2 luglio 1887 si era già deliberato di fare la sola statistica degli enti ecclesiastici conservati e delle loro proprietà, rinunciando pel momento alle altre indagini richieste nel suo programma dall'on. Curcio. Quindi il Comitato non fece che eseguire fedelmente l'incarico affidatogli, senza portarvi per parte sua nessuna restrizione.

INGHILLERI. Le proposte dell'on. Curcio costituiscono il massimo del desiderabile, e quelle del Comitato il massimo del possibile, almeno per ora. Quindi egli non intende nè di ampliare, nè di restringere le proposte del Comitato. Si limita soltanto ad esprimere il desiderio che le ricerche non riguardino soltanto le fabbricere, ma anche le Confraternite, che in alcuni luoghi sono veri enti ecclesiastici.

TAMI. Il Comitato non si occupò delle indagini sulle Confraternite, perchè il Direttore generale della statistica fece noto che con un questionario apposito si stavano già raccogliendo delle notizie in proposito.

INGHILLERI. Desidera sapere se da questa inchiesta si potrà rilevare quali sono le Confraternite che hanno carattere ecclesiastico e quali quelle che hanno carattere laicale.

BODIO. In occasione della riforma della legge sulle Opere pie e della legge di pubblica sicurezza, la Direzione della statistica richiese particolari notizie sulle Confraternite. Quasi tutte le Confraternite si affrettarono a fornirle, ed un riassunto provvisorio dei dati raccolti fu comunicato alla Commissione della Camera dei deputati, incaricata di riferire sul progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Non se ne può però ricavare una risposta alla domanda fatta dal senatore Inghillieri.

Non esiste una legge unica che regoli tutte le Confraternite.

Fatta eccezione delle Confraternite di Misericordia della To-

scana e delle Confraternite situate nelle provincie del mezzogiorno, le altre Confraternite sono rimaste nella massima parte sotto la giurisdizione ecclesiastica e, per certi loro atti, sotto la sorveglianza del Ministero dei culti.

Confraternite, nel senso d'istituzioni aventi carattere misto di culto, e beneficenza, non ne esistono nelle provincie dell'ex-regno Lombardo-Veneto, dove furono soppresse e vietate col Decreto Napoleonico del 26 maggio 1807, in forza del quale, abolite tutte le associazioni religiose, si permetteva l'esistenza per ogni parrocchia di una sola Associazione o Confraternita detta del Santissimo Sacramento, collo scopo di assistere alle funzioni religiose.

Quasi tutte le Confraternite del Sacramento costumano di destinare una porzione delle loro entrate, provenienti dalle quote degli associati, alla celebrazione di cerimonie funebri.

Esse non possiedono, di regola, beni stabili, nè patrimonio d'altra specie, ma soltanto gli arredi sacri; e le loro entrate derivano unicamente dal contributo mensile degli associati. Sono presiedute dai parroci ed amministrata dalle fabbricerie, all'infuori di quelle che, in virtù della circolare 22 luglio 1836 n. 24387/3287 del governo del Regno Lombardo-Veneto, ebbero a conseguire il carattere di corpi autonomi.

Nella Toscana, invece, con una nota ministeriale del 24 ottobre 1870, in conformità ad un parere del Consiglio di Stato, furono sottoposte alla legislazione vigente in materia di Opere pie le Confraternite di Misericordia, alle quali, sebbene non avessero altro scopo che quello di raccogliere i caduti sulle pubbliche vie per morti subitanee e violente, i feriti e gli infermi, di soccorrere gli ammalati e gli indigenti, di dotare le zitelle povere ed accompagnare i cadaveri alla sepoltura, furono riconosciuti tutti i caratteri di Opere pie.

Sono considerate come Opere pie le Confraternite ed Arciconfraternite, Congreghe, Oratori e simili dell'ex-reame di Napoli, in virtù dell'art. 34 della vigente legge 3 agosto 1862 sulle istituzioni di beneficenza; col quale articolo, mentre si abolivano nelle provincie meridionali i Consigli generali degli Ospizi, ai quali era affidata l'amministrazione e la tutela degli Istituti di beneficenza propriamente detti e di ogni altro pio luogo laicale, si sostituivano ad essi le Deputazioni provinciali, sottoponendo alla sorveglianza di queste anche le Confraternite e gli altri luoghi pii laicali.

Le Confraternite ed istituzioni consimili esistenti nelle provincie del Regno e che finora hanno fornito le notizie, sono in numero di 11.707, delle quali 8487 con patrimonio proprio e rendite fisse e 3220 sfornite di patrimonio e viventi coi contributi degli associati, col ricavato di questue, oblazioni straordinarie, ecc.

Le cifre che do qui appresso non sono ancora tutte definitivamente accertate, essendo questa inchiesta tuttora in corso.

Il maggior numero delle Confraternite, se non si fa distinzione tra quelle aventi patrimonio e quelle che ne sono prive, si trova in Piemonte che ne conta 1396. L'Umbria ne ha 1264, la Campania 1244, le Marche 1185, la Toscana 1036, il Lazio 853, l'Emilia 638, ecc.

L'*entrata complessiva lorda* (patrimoniale e non patrimoniale) di tutte le Confraternite fu nel 1887 di quasi 10 milioni (lire 9,899,896) e cioè di lire 8,858,943 per quelle aventi patrimonio, e di lire 1,040,953 per quelle senza patrimonio.

Il *patrimonio lordo* al 31 dicembre 1887 fu dichiarato in lire 111,951,011, e l'*entrata complessiva lorda* in lire 8,858,943, di cui lire 6,622,396 provenienti dal patrimonio, e lire 2,236,547 provenienti dai contributi degli associati e da altre fonti.

La cifra del patrimonio dichiarato è certamente inferiore al vero. La valutazione degli stabili fu in generale tenuta molto bassa; e molte Confraternite hanno ommesso di dichiarare l'ammontare del patrimonio mobiliare (crediti, titoli del debito pubblico, decime, livelli, ecc.), limitandosi a denunziarne soltanto la rendita.

Anche la *rendita patrimoniale lorda*, quale fu dichiarata, deve essere minore della vera, poichè non poche Confraternite hanno denunciato come rendita patrimoniale quella sola che deriva dal patrimonio immobiliare, mentre quella proveniente da capitali dati a mutuo, da titoli del debito pubblico, da decime, canoni, ecc., l'hanno denunciata cumulativamente con le *entrate non patrimoniali*.

Le *imposte e sovrimposte* dichiarate dalle Confraternite (sempre con patrimonio) per l'anno 1887 ammontano a lire 1,400,731; i *pesi* (decime passive, interessi su mutui passivi, ecc.) a lire 612,844 e le *spese di gestione* (manutenzione e riparazione dei fabbricati non destinati al culto, spese per conduzione dei fondi rustici, spese d'ufficio, stipendi agli impiegati, ecc.) a lire 1,707,899. Sottraendo

ora queste tre cifre dall'entrata complessiva lorda, la quale fu di lire 8,858,943, si ha una *entrata netta disponibile* di lire 5,137,469.

Se si confrontano le imposte, i pesi e le spese di gestione con la rendita patrimoniale lorda, si trova che le prime rappresentano in media, per i diversi compartimenti, il 21 per cento di essa rendita dichiarata, i secondi il 9. 25 per cento e le ultime circa il 26 per cento.

• In complesso le imposte, gli oneri e le spese di gestione assorbono il 56 per cento delle rendite patrimoniali lorde ed il 42 per cento dell'entrata complessiva lorda.

Il rapporto delle imposte alla rendita patrimoniale lorda risulta del 29. 51 per cento nell'Emilia, del 26 nella Sardegna e nelle Calabrie, del 22. 44 nelle Puglie, del 22 nella Campania, del 21. 46 nella Basilicata, ecc., e dell'11. 48 nel Veneto.

Se le cifre delle spese d'amministrazione si ragguagliano alla rendita patrimoniale, si trovano proporzioni altissime; per qualche compartimento fino quasi alla metà della rendita patrimoniale lorda. Questa proporzione sarebbe per la Liguria del 46 per cento, per la Toscana del 41. 46, per la Basilicata del 37; e discenderebbe al 20 per cento nell'Emilia, al 18 nella Lombardia e nel Veneto, ed al 17 nelle Puglie. Bisogna però avvertire che sotto il titolo di *spese d'amministrazione* le Confraternite, non facendo attenzione alle istruzioni che accompagnavano i quesiti, hanno compreso non di rado, oltre al personale amministrativo, anche gli stipendi al cappellano, all'organista, al sagrestano, ecc., mentre questa parte delle spese del personale dovrebbe figurare fra le spese di culto; e quindi ne vengono ingrossate erroneamente le spese d'amministrazione, a scapito della proporzione delle spese di culto. Nell'esame minuto che si sta tuttora facendo dei documenti raccolti si cerca di appurare la realtà dei fatti, e quindi le proporzioni qui sopra indicate potranno apparire diverse nella pubblicazione che si farà dei risultati definitivi della statistica delle Confraternite.

L'*entrata netta* si spende per la maggior parte (lire 3,595,704) per culto e funerali, mentre per la beneficenza furono spese soltanto lire 1,188,773.

Sul totale delle spese di culto e beneficenza, il primo rappresenta in media il 75 per cento, ma ne varia il rapporto da un mas-

simo di 97 per cento nella Lombardia ad un minimo di 56 per cento nell'Emilia.

Conviene ricordare che in alcune provincie le Confraternite sono sprovviste per la massima parte di patrimonio e non sono che associazioni per l'esercizio del culto e per le spese e riti funebri, mentre nel mezzogiorno d'Italia le Confraternite sono generalmente Opere pie di beneficenza e di culto, provvedute di patrimonio.

CURCIO. Non vorrebbe che, adottandosi il programma del Comitato, si rinunciassero ad ulteriori indagini. Egli ammette che si facciano delle ricerche parziali soltanto colla condizione che in seguito si inizino anche le altre ricerche, colle quali si potrà dire d'avere una compiuta statistica dei culti.

INGHILLERI. Posto che la statistica delle Confraternite, alla quale attende la Direzione della statistica, non distingue fra quelle laiche e quelle ecclesiastiche, essa non serve allo scopo che la Commissione si propone.

TONDI. Desidera di esporre la sua opinione su due punti: l'uno, che egli si riserva di discutere a suo tempo se convenga oppur no di estendere le ricerche attinenti alla statistica dei culti; l'altro, che quanto alle Confraternite, non spetta alla Commissione di statistica di qualificare questi enti, la natura loro essendo spesso mista, ecclesiastica insieme e laica. Non vi è legge che abbia dettati i criteri per riconoscere l'indole di questi enti, e non vi ha autorità designata a farne la classificazione. Le controversie sono tuttora vive ed aperte e la classificazione nei lavori statistici non sarebbe nè certa nè autorevole.

INGHILLERI. Non è la Commissione che deve fare questa distinzione; la statistica si deve limitare a raggruppare le Confraternite secondo lo stato di fatto e secondo le leggi vigenti nelle varie provincie. Così a Roma le Confraternite sono istituti con carattere ecclesiastico e lo stesso è nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto, mentre nelle provincie del mezzogiorno hanno generalmente carattere laico.

PENSERINI. Che vi siano Confraternite di carattere esclusivamente ecclesiastico, è indubitato. Ma, riguardo a questi istituti, non

bisogna dimenticare la loro origine storica, poichè ordinariamente ebbero vita per scopi di beneficenza e di culto. La Commissione non può definire il carattere giuridico delle Confraternite: è questa una questione complessa, ed in molti casi non è concorde neppure la giurisprudenza. Il senatore Inghilleri ha accennato al carattere predominante nelle Confraternite nelle varie provincie d'Italia e ha detto che nelle provincie meridionali sono generalmente laicali; ma anche nel mezzogiorno d'Italia gli consta che vi sono Confraternite di indole mista, come d'indole mista sono quelle che esistono nei già Stati pontifici. Ha creduto di fare queste osservazioni appunto per richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto, che è difficilissimo trovare una Confraternita con carattere esclusivamente laicale.

COSTA. Crede che giovi attendere i risultati della speciale indagine statistica sulle Confraternite che si sta facendo per cura della Direzione generale della statistica. Prega intanto i colleghi di esaminare il questionario, lasciando impregiudicata la questione sollevata dall'on. Curcio della maggiore o minore estensione da darsi in avvenire alla statistica dei culti.

PENSERINI. Presenta la seguente proposta di deliberazione:

« La Commissione

« Udita la discussione, lascia impregiudicata la questione se dare più larga estensione alla statistica dei culti ».

La proposta viene approvata.

COSTA. Passando all'esame del questionario, conviene subito far notare come esso contenga una ricerca di indole un po' delicata, quella degli oggetti d'arte che appartengono agli enti ecclesiastici. Quest'indagine non potrà mai raggiungere un assoluto valore di precisione, ma, pur riuscendo soltanto approssimativa, sarà sempre di grande utilità.

PENSERINI. Gli sembra che le notizie intorno agli oggetti d'arte posseduti dagli enti si potrebbero chiedere alle Commissioni che sovrintendono alla conservazione dei monumenti nelle varie provincie, comunicando loro il questionario.

TAMI. Forse sarebbe più utile che queste Commissioni, anzichè fornire direttamente le notizie, controllassero quelle date dagli enti ecclesiastici.

PENSERINI e COSTA. Convengono nell'opinione espressa dal comm. Tami.

PENSERINI. Presenta quest'altra proposta di deliberazione:

« La Commissione approva il questionario proposto dal Comitato ».

È approvata.

BODIO. È suo debito di far presente alla Commissione che la Direzione della statistica non sarà in grado di assumersi il lavoro non indifferente che richiederà questa statistica degli enti ecclesiastici conservati, qualora non le venga assegnato un fondo speciale. La spesa sia dei prospetti da inviare, sia del personale che li dovrà non solo spogliare, ma rivedere, riuscirà in effetto più grande di quello che possa supporre a prima vista. Conviene sapere che per un'altra statistica molto vasta, quella delle Opere pie, che ha qualche analogia colla nuova statistica, ora proposta, degli enti ecclesiastici, si dovettero scrivere, per 22,000 Opere pie, circa 60,000 lettere, cioè tre in media per ogni istituto.

COSTA. Trattandosi di un'indagine che interessa specialmente il Ministero della Giustizia, converrà rivolgersi a questo Ministero per averne i mezzi.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare sulla seguente proposta presentata dal senatore Costa:

« Preso atto delle dichiarazioni del Direttore generale della statistica, che la Direzione generale della statistica non ha mezzi per sostenere la spesa della statistica degli enti ecclesiastici, fa voti perchè il Guardasigilli trovi modo di provvedervi. »

« G. G. COSTA. »

La proposta viene approvata.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 4 luglio 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Bodio a riferire sul movimento della delinquenza per l'anno 1887.

BODIO. Mi onoro di presentare alla Commissione il volume della *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1887*. In questo volume sono stati introdotti, rispetto ai precedenti, parecchi miglioramenti notevoli, i quali si possono riassumere così:

1° Si ha ora notizia completa dei reati denunciati, cioè si hanno anche le cifre delle denunce fatte ai Pretori, mentre prima si avevano soltanto quelle delle denunce fatte al Pubblico Ministero.

2° I reati sottoposti ad istruzione sono distinti, per ciascuna specie o gruppo, secondochè gli autori erano noti o ignoti.

3° Tanto per gli Uffici d'istruzione, quanto per le Sezioni di accusa, si hanno le cifre degli imputati divisi per specie di reati (colla suddivisione dell'esito di non farsi luogo e di rinvio a giudizio), mentre per l'addietro, in codesto stadio, si aveva notizia dei reati bensì, ma non degli imputati.

4° Quanto ai giudizi, gli imputati sono ora distinti per ciascuna specie di reato anche per i Tribunali, mentre prima lo erano soltanto per i Pretori e per le Corti d'assise.

Un termine comune ai due periodi del processo potrebbe trovarsi nel *reato*; ma per coordinare ad esso tutte le notizie, bisognerebbe far conoscere anche per il reato l'esito dell'istruttoria e del giudizio, dicendo, ad esempio, per quanti furti sottoposti ad istruttoria vi fu dichiarazione di non farsi luogo, e per quanti rinvio al giudizio, mentre invece noi sappiamo soltanto per quanti imputati di furto vi fu dichiarazione di non farsi luogo e per quanti invio al giudizio; e dicendo inoltre quanti furti portati al giudizio furono seguiti da proscioglimento e quanti da condanna, mentre sappiamo soltanto quanti imputati di furto sono stati prosciolti e quanti condannati.

E siccome non si possono abbandonare queste informazioni riguardanti l'imputato, essendo l'imputato, e non il reato, il termine a cui si deve riferire l'esito dell'istruttoria e del giudizio, così, per averle anche pei reati, bisognerebbe moltiplicare a dismisura le colonne dei registri giornalieri.

È solo nel volgere di parecchi anni che si possono considerare compensate le differenze nel numero degli affari rimasti in arretrato alla fine d'un anno con quelle degli affari esauriti in quell'anno, ma iniziati nei precedenti.

In tal modo però non si ha il bilancio esatto degli affari iniziati e condotti a termine in ciascun anno.

In una parola, le nostre statistiche penali ci rappresentano anno per anno la *situazione di cassa*, per così dire, degli affari delle singole Magistrature, piuttosto che il *bilancio di competenza* della criminalità.

Premesse queste avvertenze, entriamo nell'esame delle risultanze effettive della statistica del 1887.

Furono iniziati 495 mila procedimenti in seguito a denunce o querele presentate, sia agli Uffici del P. M. (247 mila), sia direttamente ai Pretori per reati di loro competenza (248 mila).

Di quei 495 mila procedimenti, circa la metà vennero senz'altro mandati al giudizio, o dagli Uffici del P. M., o dai Pretori che ne giudicarono essi stessi.

Dell'altra metà, 187 mila furono inviati al Giudice istruttore, 23 mila all'archivio, sia dagli Uffici del P. M., sia dai Pretori, per inesistenza di reato, e 40 mila vennero mandati all'archivio dai

Pretori, sia per estinzione dell'azione penale, sia per essere rimasti ignoti gli autori.

Volendo ora confrontare i dati del 1887 con quelli degli anni anteriori, bisogna avvertire che per questi anni non si ha la cifra dei procedimenti iniziati per denunce portate direttamente innanzi ai Pretori (per reati di loro competenza). Il confronto deve quindi limitarsi ai soli procedimenti per cui provvidero gli Uffici del P. M., i quali furono :

264,038	nel 1879
286,762	» 1880
259,576	» 1881
256,197	» 1882
252,904	» 1883
245,083	» 1884
239,936	» 1885
245,057	» 1886
247,345	» 1887

Nel complesso, l'aumento dal 1886 al 1887 è minimo in cifre assolute, e si converte anzi in una lievissima diminuzione nel rapporto a 10,000 abitanti, atteso l'aumento della popolazione, che non ha cessato di prodursi anche nell'ultimo anno.

Ritornando ai 495 mila procedimenti, sui quali fu provveduto nel 1887, vediamo quanti sono quelli con autori ignoti.

Togliendone innanzi tutto i 23 mila fatti che non costituivano reato, dei quali non importa cercare gli autori, restano 472 mila; per 58 mila di questi gli autori rimasero ignoti.

Ma gli Uffici d'istruzione sono poi condotti a concludere che una parte dei procedimenti loro inviati dal P. M. (16,781) riguardavano fatti non costituenti reato. In tal modo i 472 mila procedimenti si riducono a 455 mila. D'altra parte, riuscendo gli Uffici d'istruzione a trovare gli autori di un certo numero di reati, pei quali non si erano prima scoperti, avviene che i 58 mila procedimenti contro autori ignoti si riducono in questa fase a 53 mila.

In complesso, sopra 455 mila procedimenti, ve ne sono 53 mila, ossia circa l'11. 60 per cento, con autori ignoti.

Volendo anche qui fare un confronto cogli anni precedenti, bi-

sogna limitarsi a considerare i soli procedimenti esauriti dagli Uffici d'istruzione, dei quali ecco la serie dal 1880 al 1887:

227,352	nel 1880
188,814	» 1881
191,281	» 1882
187,924	» 1883
185,469	» 1884
178,875	» 1885
184,329	» 1886
187,197	» 1887

Del resto è per questi procedimenti che interessa principalmente di vedere come varia d'anno in anno la proporzione degli autori ignoti, poichè si tratta di crimini e delitti, mentre nel totale dei 455 mila procedimenti sono comprese in gran numero le contravvenzioni, per le quali è raro il caso che gli autori rimangano ignoti.

Ora la proporzione dei procedimenti contro autori noti è salita, da 68 per cento nel 1880, a 75 per cento nel 1887.

Eliminati i 47 mila procedimenti contro autori ignoti, prendiamo adesso in esame i procedimenti con autori noti (141 mila), considerandoli rispetto al numero degli imputati.

Questi ultimi furono 238 mila, con un leggero aumento in confronto del 1886, anno in cui erano stati 233 mila.

Per altro questo aumento è dovuto in gran parte al numero degli imputati rinviati al Pretore per attenuanti, che da circa 91 mila, quanti erano nel 1879, è salito a 104 mila nel 1886 e a 115 mila nel 1887.

Gliova poi avvertire che il numero degli imputati va ancora diminuito di quelli pei quali si dichiarò non farsi luogo a procedere, che furono, in proporzioni percentuali, il 10.03 per inesistenza di reato, il 13.81 per insufficienza d'indizi e il 2.24 per estinzione dell'azione penale; in tutto il 26.08 per cento.

Rimangono 16 mila imputati mandati ai Tribunali per essere giudicati e 29 mila mandati alle Sezioni d'accusa sotto l'imputazione di crimine.

Passiamo, perchè questo rapido sguardo al periodo istruttorio sia completo, a considerare la sorte dei 29 mila imputati inviati alle Sezioni d'accusa.

Fra questi imputati si ebbe una notevole diminuzione nel numero di quelli dimessi con dichiarazione di non farsi luogo a procedere, che da 3345 nel 1879 discesero a 1877 nel 1887. Nello stesso tempo non aumentò il numero dei rinviati al giudizio dei Tribunali per circostanze attenuanti e diminuì (salvo un leggero movimento in senso opposto nell'ultimo anno) il numero dei rinviati alle Corti d'assise, che furono 9572 nel 1879; 10,098 nel 1880; 6857 nel 1886; 6998 nel 1887.

Venendo agl'imputati giudicati, ricordiamo in primo luogo che il loro numero complessivo è costituito:

1° da quelli mandati dai Pretori al proprio giudizio, senza che passino per gli Uffici d'istruzione;

2° da quelli mandati al giudizio per citazione diretta dal Pubblico Ministero;

3° da quelli mandati al giudizio dagli Uffici di istruzione e dalle Sezioni d'accusa.

Ora nel 1887 furono 379 mila gl'imputati giudicati dai Pretori; 67 mila quelli giudicati dai Tribunali, e 7944 quelli giudicati dalle Corti d'assise; in tutto 454 mila.

Vi è stata una forte diminuzione nel numero degli imputati giudicati dai Pretori, una diminuzione più lieve in quello dei giudicati dai Tribunali ed infine un notevole aumento in quello dei giudicati dalle Corti d'assise.

Infatti questi furono:

7,533	nel 1884
7,922	» 1885
7,042	» 1886
7,944	» 1887

Per altro questo aumento è appena avvertibile ove si consideri che il numero degli imputati giudicati dalle Assise negli anni anteriori al 1884 supera di gran lunga quello dei giudicati negli anni 1879-1883. Ecco infatti le cifre di quest'ultimo periodo:

9,475.	nel 1879
10,581.	» 1880
10,364.	» 1881
8,228.	» 1882
8,127.	» 1883

D'altra parte sembra che l'aumento verificatosi nel 1887 dipenda anche dall'essere stato esaurito in quest'anno un numero assai considerevole di giudizi che erano rimasti pendenti alla fine dell'anno precedente. Ciò appare manifesto, ove si avverta che la differenza fra le cifre dei procedimenti sopravvenuti nei due ultimi anni è minore della differenza fra le corrispondenti cifre di quelli esauriti.

Infatti il numero dei procedimenti sopravvenuti fu di 4340 nel 1886 e di 4522 nel 1887, mentre quello degli esauriti fu di 4202 nel 1886 e di 4704 nel 1887. Per conseguenza i procedimenti pendenti, che erano 1342 alla fine del 1886, restano soli 1104 alla fine del 1887.

Tuttavia questo aumento del numero dei giudicati dalle Corti d'assise vieta di asserire che sia continuata nel 1887 quella diminuzione osservata già da vari anni nell'alta criminalità, per quanto voglia ammettersi che esso si debba in parte attribuire alla delinquenza del 1886 ed anche di qualche anno prima.

Passiamo all'esito dei giudizi.

Le proporzioni dei prosciolti su 100 giudicati furono nel 1887: del 32 per cento per i Pretori, del 24 per cento per i Tribunali e del 31 per cento per le Corti d'assise.

Queste proporzioni restano quasi costanti ogni anno. È notevole soltanto il fatto che la proporzione dei prosciolti dai Tribunali è minore di quella dei prosciolti dalle Corti d'assise e che più alta è tale proporzione nei giudizi dei Pretori. Ciò si spiega considerando che una gran parte di questi ultimi giudizi non sono preceduti da alcuna istruttoria, mentre nei giudizi dei Tribunali e delle Corti v'è quasi sempre un'istruzione preparatoria.

Riguardo alla qualità ed alla misura delle pene inflitte, dalle cifre esposte nella tavola VIII della mia relazione, in cui è dato il numero dei condannati dalle diverse Magistrature, distinti secondo le pene inflitte, risulta che nel 1887 vi fu presso i Pretori e presso i Tribunali un notevole aumento nella proporzione dei condannati a pene di polizia.

Infatti questa proporzione fu:

nel 1881, di 67 per i Pretori, di 8 per i Tribunali e di 27 per le Corti d'assise;

nel 1887, di 72 per i Pretori, di 9 per i Tribunali e di 30 per le Corti d'assise.

Dal che si può concludere che o i giudici si mostrano ora più indulgenti nell'applicazione delle pene, ovvero è diminuita la gravità dei reati.

Veniamo all'esame della delinquenza secondo le specie dei reati, valendoci delle maggiori notizie che abbiamo per il 1887.

Nella relazione che ho presentata, sono espote (Tavola IX) le cifre dei reati denunciati, di quelli pei quali seguì istruzione e di quelli infine pei quali seguì giudizio presso le varie Magistrature.

Mentre prima non si conosceva il totale dei reati denunciati e non si poteva perciò stabilire la proporzione dei giudizi al numero delle denunce, è facile ora vedere quali sono le specie di reati che arrivano più facilmente al giudizio, e quali quelle per cui riesce più malagevole rintracciare gli autori.

Il totale dei reati denunciati nel 1887 fu di 526 mila, dei quali furono giudicati 325 mila, cioè quasi il 62 per cento.

I reati che giungono più facilmente al giudizio sono: quelli contro il buon costume (95 %); le ribellioni e violenze contro depositari od agenti della Forza pubblica (85 %); gli omicidii semplici (35 %, il che vuol dire che si sono raccolte le prove di essi in 85 casi sopra cento); i reati contro la pubblica tranquillità (75 %); i furti 48 %, cioè meno della metà).

I reati, invece, pei quali ha luogo più difficilmente il giudizio sono: le grassazioni senza omicidio (24 %) e i reati contro la fede pubblica (23 %).

Possiamo anche ricercare per quali specie di reati sia più grande il numero degli autori ignoti.

Dalla tavola IX si rileva infatti che la media dei reati con autori ignoti è del 22 per cento pel totale dei reati, ma che varia poi grandemente secondo le varie specie di essi, essendo

per i reati contro la fede pubblica. . .	del 57 %
pei furti	» 44 »
per le grassazioni senza omicidio . . .	» 35 »
per gli omicidii	» 6 »
per le ferite e percosse	» 5 »
per reati contro il buon costume . . .	» 2 »

Dopo avere considerata la delinquenza nel suo aspetto oggettivo, è opportuno esaminarla dal lato soggettivo.

Dalla tavola X risulta per quali specie di reati è più difficile trovare la prova rispetto all'imputato.

Infatti si scorge da essa che, mentre la media degl'imputati per cui gli Uffici d'istruzione dichiararono di non farsi luogo a procedimento è pel totale dei reati del 23 per cento, essa è

pei reati contro la fede pubblica . . .	del 53 %.
per le grassazioni	» 48 »
pei reati contro l'ordine delle famiglie »	41 »
per le ferite e percosse	» 10 »

Le stesse deduzioni si traggono in generale dai dati relativi alle Sezioni d'accusa (Tavola X); il che prova che vi è per ogni specie di reato un particolare coefficiente di facilità nel raccogliere le prove.

La proporzione degl'imputati prosciolti sia dai Pretori che dai Tribunali e dalle Corti di assise (Tavola XI) fu, per il complesso dei reati, del 23 per cento. Ma questa proporzione varia anch'essa grandemente, considerata rispetto alle varie specie di reati. Essa diviene infatti:

per le ingiurie e diffamazioni	del 41 %.
per gli omicidii qualificati	» 39 »
pei reati dei pubblici ufficiali	» 36 »
per i reati contro la fede pubblica . . .	» 29 »
per gli omicidii semplici	» 17 »
per le ribellioni	» 16 »

Si osserva ancora, contro quel che si crede generalmente, che le Corti d'assise condannano più sovente gl'imputati di reati contro le persone, che non quelli di reati contro le proprietà. Infatti risulta che la proporzione delle condanne, presso le Corti di assise, è:

per gli omicidii semplici	dell'83 %.
pei furti	del 75 »
per le grassazioni senza omicidio . . .	» 66 »
per gl'incendi, distruzioni, ecc.	» 49 »

Ponendo ora a riscontro, per la serie degli anni dal 1879 al 1887, le cifre dei reati di ciascuna specie o gruppo, nelle successive fasi della denuncia, dell'istruttoria e del giudizio (Tavole XII, XIII

e XIV), si vede che per gli omicidii qualificati seguita la diminuzione osservata già da vari anni, che negli omicidii semplici v'ha pure una lieve diminuzione nel numero delle denunce, mentre quello dei giudizi è cresciuto da 1724 nel 1886 a 2281 nel 1887, e che le grassazioni con omicidio aumentano nelle denunce e nelle istruttorie, non nei giudizi.

Crescono parimenti le ferite e percosse giudicate dai Tribunali e dalle Corti d'assise.

V'ha invece diminuzione nelle grassazioni senza omicidio e nei furti.

Vi ha pure una notevole diminuzione nel complesso dei reati giudicati, che da 372 mila sono discesi a 325 mila. Essa si verifica però interamente nel numero di quelli giudicati dai Pretori, poichè, esclusi questi, la differenza sarebbe appena avvertibile (da 61 mila a 60 mila).

Sulla delinquenza dei minorenni abbiamo finalmente nel 1887 notizie uniformi per le varie Magistrature.

Risulta da esse che nel 1887 furono giudicati circa 90 mila minorenni, dei quali 64 mila, cioè poco più dei due terzi, furono condannati.

La proporzione dei minorenni al totale dei condannati è pressochè costante nei vari anni. Così, per es., essa fu, davanti ai Pretori, del 20,13 nel 1886 e del 20,18 nel 1887.

Sarebbe assai interessante di studiare la delinquenza dei minorenni in relazione ai singoli reati; ma ciò non può farsi compiutamente, poichè questa notizia si ha ora solo per le Corti d'assise.

Per altro la Commissione ha deliberato di istituire un prospetto speciale pei minorenni anche per i giudizi davanti ai Pretori e ai Tribunali, sicchè in avvenire potremo completare questa ricerca.

Intanto dalla tavola XVIII, in cui i minorenni sono divisi, per i giudizi delle Assise, secondo le specie dei reati, risulta che in media i minorenni sono il 15 per cento sul totale dei condannati, ma che tale rapporto è diverso secondo i vari reati, essendo del 22 per cento per le grassazioni senza omicidio, del 19 per cento per gli omicidii semplici, e del 3 per cento, invece, pei reati contro la fede pubblica.

Anche riguardo ai recidivi abbiamo per il 1887 notizie uniformi

per le varie specie di giudizi. Bisogna però, per mancanza di dati omogenei, limitare il confronto cogli anni antecedenti ai condannati dai Pretori e dalle Assise.

Da tale confronto si rileva un certo aumento nel numero dei recidivi così presso i Pretori, come presso le Corti d'assise; ma è probabile che una parte di quest'aumento provenga da un miglior modo di funzionare del casellario giudiziario.

I recidivi sono anche studiati, per le Corti d'assise, in relazione ai singoli reati o gruppi di reati.

E qui è doloroso di dover notare che i recidivi per omicidio qualificato, vale a dire quelli che erano stati già condannati per reati di qualunque specie, furono 154, dei quali 8 avevano già subito condanna per omicidio qualificato; e parimenti che dei 461 condannati per omicidio semplice, 63 erano stati precedentemente condannati per questo stesso reato.

Esaminate le condizioni della criminalità nel nostro paese, gioverebbe di fare uno studio comparativo della delinquenza nei vari Stati d'Europa.

Ma gravi e ormai noti sono gli ostacoli che si oppongono a questa specie di confronti.

Una prima difficoltà consiste nelle differenze che esistono fra Stato e Stato nell'ordinamento della polizia e nel modo con cui è costituita l'amministrazione della giustizia; donde deriva che dati statistici apparentemente uguali vengono ad assumere un diverso valore.

Così, per es., si sa che in Inghilterra non v'è l'istituto del Pubblico Ministero, nè ha luogo una vera e propria istruzione preparatoria. Siccome però c'è dovunque lo stesso bisogno della società di difendersi contro i malfattori, dove manca il Pubblico Ministero supplisce, oltre all'azione privata, l'iniziativa dell'Autorità di polizia che sostiene l'accusa davanti al giudice.

Un secondo ostacolo, anche maggiore del primo, s'incontra nelle differenze fra le varie legislazioni penali.

Non si può fare il confronto fra Stato e Stato per il complesso dei reati, giacchè non dappertutto sono considerati come reati e puniti i medesimi fatti, il che si verifica specialmente per le contravvenzioni alle leggi speciali, alle leggi sulle imposte, ai regolamenti amministrativi e simili.

Si può solo tentare qualche comparazione, limitandosi a quei reati che, anche nella diversità delle legislazioni, rispondono ad un concetto comune, rappresentando uno stesso fatto. Tale è il caso dell'omicidio, il cui concetto rimane sempre lo stesso, per quanto possano variare le definizioni giuridiche delle diverse specie.

Si è costretti invece a rinunciare ai confronti, almeno con alcuni Stati, per altre figure di reati, che parrebbero abbastanza semplici e precise, come quella delle ferite e percosse.

Questa specie di reato sembra assai ben determinata, e lo è infatti, press'a poco nello stesso modo, nei Codici italiano, francese e tedesco. Ma in Inghilterra il reato che vi corrisponde all'incirca è l'*assault*, che non comprende soltanto le offese recate ad un individuo e seguite da un danno corporale (come le ferite e percosse), ma anche le ingiurie e minacce, e gli oltraggi a funzionari pubblici e perfino alcuni atti che per noi entrerebbero sotto il titolo di reati contro il buon costume. E siccome nella statistica inglese non si possono separare dalle cifre degli *assaults* quelle delle ferite non seguite da danno corporale, riesce impossibile un confronto esatto.

Un terzo ostacolo alla comparabilità delle statistiche proviene dai metodi diversi coi quali queste vengono compilate, essendo esse ordinate nei vari paesi più a scopo amministrativo che a scopo scientifico.

In Germania, per esempio, l'Ufficio imperiale di statistica adopera per la raccolta dei dati il sistema della scheda individuale; presso di noi sono invece in uso i registri giornalieri; in Francia l'Ufficio della statistica giudiziaria non prescrive alle Autorità giudiziarie modelli speciali di registri giornalieri per raccogliere i dati elementari, ma si limita a fare il riassunto di questi, affidandosi, per la esattezza delle notizie, alla diligenza e perizia dei Cancellieri.

Inoltre, mentre la statistica tedesca tien conto delle sole sentenze definitive, sicchè ogni reato viene ad avere il titolo che gli è stato assegnato irrevocabilmente, la statistica italiana e la francese fanno invece conoscere i reati soltanto nel primo giudizio, senza tener conto delle modificazioni che essi possono assumere nei giudizi d'appello e di cassazione, e per cui, ad es., un omicidio può divenire un ferimento seguito da morte o anche una semplice ferita.

Il dott. Starke, Consigliere nel Ministero della Giustizia a Ber-

lino, in uno studio importante sulla questione della comparabilità delle statistiche dei vari Stati, scriveva recentemente che fra paesi che non hanno la stessa legislazione penale, bisogna rinunciare a qualsiasi paragone. Il che per altro non esclude, a mio parere, che qualcheduno se ne possa tentare, senza cadere nell'assurdo, purchè non si dimentichino le necessarie cautele e non si dia alle conclusioni un valore assoluto.

Nella mia relazione ho cercato pertanto di istituire alcuni confronti fra i dati dei principali Stati d'Europa relativi agli omicidii, alle ferite e percosse ed ai furti, essendo questi i reati che nelle varie legislazioni conservano più costantemente di tutti gli altri i medesimi caratteri giuridici.

Tuttavia anche questi reati, considerati nelle loro singole specie, presentano tali differenze legislative da non rendere possibile il confronto, che limitandolo all'intero gruppo di ciascuno di essi.

Cominciamo dagli omicidii (1).

Le proporzioni degli imputati condannati ogni 100,000 abitanti furono, per gli anni 1884-1887, le seguenti :

	1884	1885	1886	1887
Italia	»	»	»	9,86
Francia	1,60	1,55	1,45	1,49
Germania	0,92	1,02	1,03	0,94
Spagna	6,47	5,14	5,54	»
Belgio	1,88	2,01	»	»
Austria	2,34	2,28	»	»
Inghilterra	0,57	0,59	0,60	»
Scozia	0,37	0,37	0,66	»
Irlanda	0,87	1,29	0,64	1,08

Risulta che l'Italia e la Spagna hanno il maggior numero di omicidii, mentre ne hanno un numero sempre minore l'Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, e da ultimo l'Irlanda, l'Inghilterra e la Scozia.

Per le ferite e percosse il paragone si è dovuto limitare a quat-

(1) Veggasi nel *Bulletin de l'Institut international de statistique* un lavoro sugli "Omicidii in alcuni Stati d'Europa", del dott. A. Bosco.

tro soli Stati, l'Italia, la Francia, la Germania e l'Austria, perchè maggiori sono le differenze che si riscontrano fra le varie legislazioni nel concetto giuridico di questo reato.

Esaminiamo anche qui le proporzioni degli imputati condannati ogni 100,000 abitanti per i medesimi anni.

	<u>1884</u>	<u>1885</u>	<u>1886</u>	<u>1887</u>
Italia	»	»	»	226,88
Francia	70,60	69,70	71,77	69,37
Germania	144,22	151,28	157,71	161,56
Austria	290,83	294,74	»	»

Il primo posto è adunque tenuto, per le ferite e percosse, dall'Austria, che è seguita a breve distanza dall'Italia, e più da lungi dalla Germania e dalla Francia.

Ancor meno esatto riesce il confronto per i furti, poichè v'ha qui un gravissimo elemento perturbatore, costituito dai furti di piccola entità, e specialmente da quelli boschivi o campestri, che sono variamente considerati nelle varie legislazioni e classificati nelle varie statistiche, ed ora sono riuniti cogli altri furti, ora distinti da essi, ora infine posti fra le contravvenzioni forestali.

Ad ogni modo ecco le cifre proporzionali per 100,000 abitanti degli'imputati condannati per furti d'ogni specie, esclusi i campestri, negli anni 1884-1887:

	<u>1884</u>	<u>1885</u>	<u>1886</u>	<u>1887</u>
Italia	»	»	»	70,55
Francia	110,30	109,72	109,42	112,87
Germania	208,13	194,45	191,14	183,91
Inghilterra	147,59	139,62	138,53	»

Stando ai risultati di tale confronto, che debbono però essere accolti con le più ampie riserve, si rileva che, escludendo i furti campestri, l'Italia si trova in condizioni migliori, tanto della Francia, che della Germania e dell'Inghilterra.

LUCCHINI. La relazione del comm. Bodio merita lode pel modo chiarissimo col quale sono riassunte e interpretate le cifre della delinquenza nell'anno 1887.

Egli ha preso la parola soltanto per esprimere questo sentimento dell'animo suo, non per entrare nel merito della discussione, che anzi non stima opportuno fermarsi a discutere ogni anno su questo argomento. È utilissimo, invece, che ogni anno si faccia una relazione sul movimento della criminalità; ma basterebbe che la Commissione si limitasse a prenderne atto, lasciando da parte qualsiasi discussione intorno ad essa.

Il comm. Bodio ha fatto taluni confronti internazionali sul movimento della delinquenza. A questo proposito, senza fare alcuna proposta formale, esprime il desiderio che la Commissione dia incarico al Comitato di studiare i mezzi più atti a rendere quanto più precisi è possibile questi raffronti, ed a ricercare fin dove le statistiche dei varii Stati si possano rendere paragonabili fra loro.

AURITI. Essendo questo un problema che interessa più Stati, occorrerebbe, per venire ad un accordo, il consenso delle varie nazioni sulle questioni che si collegano colla statistica penale.

Quanto all'opinione del prof. Lucchini che non si debba discutere ogni anno sul movimento della criminalità, non crede che la Commissione possa accettarla; tanto più che nelle precedenti sessioni fu deliberato che la discussione sul movimento della delinquenza avesse luogo ogni anno sui dati dei volumi analitici. Dalla relazione del comm. Bodio risulta che vi fu un aumento nei giudizi innanzi alle Corti d'assise, ma che esso si deve attribuire, in parte, alla delinquenza degli anni precedenti, come giustamente osservò il relatore. Gli sembra pertanto che la Commissione abbia gli elementi per pronunciarsi sulla delinquenza nel 1887 in confronto con quella degli anni precedenti.

FERRI. Ricorda anch'egli che la Commissione ha sempre ritenuto necessario discutere sul movimento della delinquenza ogni anno: ciò, d'altra parte, è prescritto dallo stesso decreto organico che la costituì.

Conviene pienamente nell'opinione espressa dal comm. Bodio, che cioè si osservi nell'anno 1887 una recrudescenza nella criminalità più grave di fronte agli anni precedenti. Non crede però del tutto vero che una parte dei procedimenti esauriti dalle Corti d'assise nel 1887 debba imputarsi alla delinquenza degli anni precedenti. Se si tiene conto di questo fatto pel 1887, non vede perchè

non se ne dovrebbe tener conto anche per gli altri anni, nei quali da un minor numero di giudizi delle Assise si volle indurre senz'altro una diminuzione nella delinquenza.

Sta poi il fatto che nel 1887 si ebbe un aumento nei reati denunciati, ed è da essi, meglio che da quelli giudicati, che si può trarre un indizio abbastanza sicuro dell'aumento della criminalità. Nè si deve dimenticare che nel 1887 vi fu anche un aumento nelle cause correzionalizzate dalle Sezioni d'accusa, aumento che si osserva specialmente nei rinvii per circostanze attenuanti generiche.

Malgrado il numero rilevante dei reati correzionalizzati nel 1887, soltanto negli anni 1880 e 1881, dal 1879 in poi, si ebbe un numero maggiore di reati giudicati dalle Corti d'assise.

Da ciò risulta, a suo parere, che non v'è una vera e propria tendenza, nella criminalità alla diminuzione, secondo affermò nelle passate sessioni la maggioranza della Commissione, e che, se diminuzione vi fu per alcuni anni, si dovette puramente a cause transitorie.

Il comm. Bodio ha istituito anche alcuni confronti internazionali, ed egli crede che in questa parte il lavoro non poteva riuscir meglio, attese le grandi difficoltà che vi sono da superare nel porre a confronto dati non sempre omogenei.

Da questi confronti è stato ben lieto di vedere confermato il risultato di alcuni suoi studi statistici sull'omicidio in Europa. Infatti si rileva da essi come l'Italia, a cui si attribuiva il triste primato nei reati d'omicidio, è invece superata in tal genere di reati dalla Spagna, perchè nelle statistiche criminali spagnuole alle cifre dei veri omicidii bisogna aggiungere almeno una parte di quelle dello « sparo d'arma contro qualche persona, » che in certi casi è un omicidio tentato, di cui mancano le prove sicure.

Richiama l'attenzione della Commissione sul numero piuttosto rilevante dei recidivi per omicidii, sia qualificati, sia semplici e trova doloroso che i sistemi repressivi attuali rendano possibile un fatto così enorme come quello che 224 individui condannati per omicidio semplice fossero già stati condannati per lo stesso reato (63) o per reato previsto dallo stesso capo del Codice penale (181)! E soprattutto che 78 condannati per omicidio qualificato avessero già subito condanna per lo stesso reato (8) o per altro analogo (70)!

Osserva infine che anche nel 1887 all'aumento nel numero dei

reati denunciati corrisponde una diminuzione nel totale dei reati giudicati, il che parrebbe dimostrare qualche difetto nel metodo di registrazione.

BODIO. Ammette anch'egli coll'on. Ferri che per dare un giudizio sulla criminalità giova piuttosto attenersi al numero dei reati denunciati che a quello dei giudicati.

Osserva però che gli omicidii denunciati sono diminuiti nel 1887 di fronte al 1886, mentre invece si verifica un lieve aumento in quelli giudicati; perciò ha creduto opportuno di rilevare come questo aumento debba attribuirsi non al solo 1887, ma in parte anche agli anni precedenti.

Il prof. Ferri ha detto che nel 1887 vi fu un aumento della correzionalizzazione, il che, secondo lui, contribuisce a far apparire minore il numero dei reati gravi giudicati dalle Assise. Bisogna però notare che egli, nella sua relazione sul movimento della delinquenza, nella tavola dei reati giudicati, ha abbandonata ogni distinzione giurisdizionale, sommando insieme i giudizi dei Pretori, dei Tribunali e delle Assise: è così eliminato qualunque effetto possa avere avuto la correzionalizzazione nel sottrarre alle Assise reati di loro competenza.

Inoltre se si consideri il numero totale degli imputati inviati dalle Sezioni d'accusa ai Tribunali per circostanze attenuanti, si vedrà che esso fu nel 1886 di 19,134 e nel 1887 di 18,197.

Vi sarebbe adunque nel complesso una diminuzione piuttosto che un aumento nel numero dei rinvii; quanto ai rinvii per circostanze attenuanti generiche, che furono nel 1887 10,819, e nei quali potrebbe avere avuto maggiore effetto la correzionalizzazione, manca per il 1886 una tale notizia; perciò non si può sapere se quella specie di rinvii sia aumentata o diminuita di frequenza.

Circa l'osservazione dell'on. Ferri, che nel 1887 ad un aumento dei reati denunciati non corrisponde un aumento proporzionale dei reati giudicati, i quali, al contrario, diminuiscono, occorre ricordare, prima di tutto, che denunce e giudizi rappresentano due stadii diversi del processo penale, e che i giudizi di un anno si riferiscono soltanto per una parte alle denunce di quello stesso anno, mentre per un'altra parte, più o meno grande, riguardano denunce degli anni antecedenti. Si può adunque verificare un

aumento nei reati denunciati senza che si riscontri, nello stesso anno, un aumento nei reati giudicati.

Inoltre va notato che nel 1887 si ha per la prima volta notizia completa dei reati denunciati, poichè negli anni anteriori si conoscevano soltanto quelli denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero, e non quelli direttamente denunciati ai Pretori e che, riguardando reati di loro competenza, non vengono rinviati al Procuratore del Re. È soltanto nel 1887 che si può istituire un compiuto confronto fra il totale dei reati denunciati e il totale dei reati giudicati. Negli anni precedenti non si poteva avere la somma intera di quelli denunciati.

L'ipotesi del prof. Ferri che nel 1887 siano cresciute di numero le denunce e siano diminuiti i giudizi non regge anche per questa altra ragione, che negli anni antecedenti mancano i termini di confronto per i reati denunciati. Di questi si conosceva una parte soltanto; ora si conoscono tutti: non possiamo dunque dire che sono aumentati. È solo restringendosi ai soli reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero che si può paragonare l'anno 1887 coi precedenti; ma allora non si può più istituire un parallelo fra i reati denunciati e i reati giudicati, perchè nel totale di questi sono compresi anche i reati giudicati in seguito a denunce fatte ai Pretori, di cui per gli anni anteriori al 1887 si ignora la cifra.

Un'ultima considerazione vorrebbe fare, ed è questa, che oltre ai reati abbandonati dagli Uffici d'istruzione per impossibilità di scoprirne gli autori o per mancanza di prove, vi è una parte di reati denunciati che non figura fra i reati giudicati, e cioè quelli denunciati ai Pretori, e per i quali, dopo che già erano stati mandati al giudizio, ma prima che questo venisse pronunziato, vi fu desistenza dalla querela od oblazione. Volendo mettere a confronto le denunce coi giudizi, bisogna tener conto anche di questi ultimi.

LUCCHINI. A proposito del reato di sparo d'arma, contemplato nell'art. 423 del Codice spagnuolo, osserva che esso corrisponde allo sparo d'arma in rissa, di cui parla l'art. 548 del Codice penale sardo, secondo la giurisprudenza adottata dalla Corte di cassazione di Napoli.

Quanto al movimento della delinquenza non basta, per darne un giudizio esatto, dire che essa è in aumento od in diminuzione; ma bisogna addentrarsi nell'esame dei singoli reati, specificare i

singoli fatti e per ogni singolo fatto o gruppo di fatti, o almeno per i più importanti, istituire separati apprezzamenti.

COSTA. L'on. Ferri ha alquanto esagerato l'argomento addotto dal comm. Bodio sul valore che si deve dare al numero dei reati giudicati dalle Corti di assise in ciascun anno. Non si tratta tanto di vedere se ciò che si è osservato per il 1887 fosse da osservare anche per gli altri anni, quanto di verificare se si tratti di un fatto vero per il 1887. E che per il 1887 sia vero, si ricava dalle cifre riferite dal comm. Bodio nella sua relazione, sugli affari a carico esauriti e pendenti presso le Corti di assise.

L'on. Ferri ha anche accennato, a sostegno della propria tesi, il fatto dell'aumento dei reati denunciati. Ora egli osserva che tra le denunce sono comprese anche quelle di contravvenzioni, le quali aumentano o diminuiscono, secondochè variano le condizioni di tempo e di luogo, senza mutare le condizioni della criminalità, che devono invece desumersi dalla maggiore o minore frequenza e dall'intrinseca gravità dei reati dolosi e specialmente di quelle appartenenti ad alcune categorie.

Se sono le denunce che si debbono studiare, occorre fare delle speciali classificazioni, poichè le denunce per se stesse, nel loro numero totale, non giovano punto a dare un giusto criterio della criminalità.

Riconosce anch'egli che vi fu nel 1887 un aumento nei reati giudicati dalle Corti d'assise, ma ritiene col relatore che ciò sia dovuto anche all'essere stato esaurito un maggiore numero di processi.

Quanto alla correzionalizzazione dei reati di competenza delle Corti d'assise, egli è certo che, quando il magistrato *correzionalizza* un reato, è mosso soltanto dal desiderio di adempiere al proprio dovere, non da altri intenti. Lasciando da parte il valore che può attribuirsi teoricamente all'istituto della correzionalizzazione, egli ritiene che, nello stato attuale della legge statuente, esso, fornendo il mezzo di proporzionare la solennità del giudizio all'importanza del reato, adempie una funzione importantissima, richiesta non soltanto dal fine politico di rendere facili e solleciti i giudizi, ma anche dalle vere esigenze della giustizia. Per il che la correzionalizzazione, anzichè snaturare, riesce a rappresentare la delinquenza nella sua vera fisionomia e nei suoi veri caratteri.

Non nega che per certi reati vi sia stato nell'anno 1887 un aumento, ma crede che tale aumento dipenda in parte da semplici oscillazioni cagionate da fatti accidentali, le quali, per altro, non escludono una tendenza alla diminuzione.

È d'accordo, del resto, col prof. Lucchini nel ritenere che la Commissione dovrebbe limitarsi a prendere atto della relazione del comm. Bodio, senza prendere formali deliberazioni.

FERRI. La Commissione, nelle sessioni del novembre-dicembre 1885, del giugno-luglio 1886, del giugno-luglio 1887, e del dicembre 1888, ha constatato sempre una tendenza della criminalità alla diminuzione. Alcuni affermarono che si trattava di una vera e propria diminuzione; egli riteneva invece che fossero semplici oscillazioni annuali di diminuzione, alle quali infatti si contrappongono ora oscillazioni annuali di aumento.

Presenta in proposito un ordine del giorno, col quale si afferma che i dati statistici dell'anno 1887 non confermano la diminuzione della criminalità.

AURITI. La Commissione nelle passate sessioni era costretta a fondare il proprio giudizio sulla impressione ricevuta dalla semplice lettura delle relazioni, che non erano state distribuite, come questa volta, in bozze di stampa; era quindi naturale che si facesse allora su quelle relazioni un'ampia discussione.

Ora invece che i Commissari hanno avuto agio di studiare e ponderare la relazione del comm. Bodio, non sarà loro difficile di giudicare della verità degli apprezzamenti che essa contiene, senza che occorra di entrare in un lungo dibattito.

COSTA. L'ordine del giorno dell'on. Ferri gli pare un po' troppo incerto ed indeterminato nella forma. Prega perciò il collega di non insistervi.

PENSERINI. Desidera fare alcune osservazioni su di un fatto accennato dall'on. Ferri, sul numero, cioè, dei recidivi per omicidio sia semplice che qualificato. Negli omicidii semplici bisogna tener conto delle circostanze minoranti, che spesso sono ammesse in favore degli accusati. Quanto agli omicidii qualificati, il fatto di una rilevante recidività in reati sì gravi, si può, a suo parere, spiegare in tre modi: o ammettendo che in alcuni casi anche per gli omicidii

qualificati siano concesse le circostanze minoranti; o che tali reati siano commessi da evasi dagli stabilimenti penali; o che in fine siano commessi nelle stesse case di pena.

LUCCHINI. Presenta una proposta di deliberazione, a cui si associa il senatore Costa.

PRESIDENTE. Legge la proposta dell'on. Ferri.

« La Commissione ritiene che i dati statistici dell'anno 1887 non confermino la diminuzione della criminalità osservata negli anni precedenti. »

« FERRI. »

FERRI. Dichiaro di ritirare la proposta di deliberazione presentata.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare sulla proposta degli on. Lucchini e Costa, che è del seguente tenore:

« La Commissione applaude alla relazione del comm. Bodio sul movimento della delinquenza nel 1887, in relazione agli anni precedenti, e prende atto della medesima e delle considerazioni in essa contenute. »

« LUCCHINI e COSTA. »

La proposta viene approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 5 luglio 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Costa, Curcio, De'Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Bodio a riferire sulle mutazioni introdotte nella compilazione delle statistiche penali durante gli anni 1880-1887.

BODIO. Ricorderà la Commissione che il comm. Beltrani-Scalia, nella sua relazione dell'anno scorso, si lagnava che i dati della statistica penale fossero dapprima pubblicati in appendice ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali e riassunti poi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per vedere infine la luce, dopo essere divenuti definitivi, nel volume analitico di ciascun anno, e inoltre dubitava della opportunità delle frequenti mutazioni che erano state via via introdotte nei modelli originali e nella pubblicazione dei volumi annuali.

In seguito alle osservazioni del comm. Beltrani-Scalia, l'on. Ferri propose che si facesse uno studio sulle variazioni introdotte a più riprese nei volumi di statistica penale pubblicati negli ultimi anni.

Al Comitato fu affidato l'incarico di fare questo esame retrospettivo, sul quale io ho preparato e fatto distribuire ai colleghi della Commissione una breve relazione.

Credo utile di rammentare che i nostri studi hanno preso le mosse dalla istituzione dei registri giornalieri avvenuta nel 1879

presso gli Uffici del Pubblico Ministero, presso gli Uffici d'istruzione e presso i Tribunali, secondo le norme suggerite nel 1876 da una Commissione per la statistica giudiziaria.

Il metodo delle registrazioni giornaliere segnava già un grande progresso rispetto a quello seguito fino allora nella compilazione della statistica giudiziaria, ma anch'esso presentava tuttavia parecchi difetti e non poche lacune che si rivelarono in seguito, e a cui naturalmente si cercò di riparare con opportune modificazioni e con l'aggiunta di importanti notizie.

Per altro non esistevano ancora a quel tempo i registri giornalieri presso i Pretori, le cui notizie si raccoglievano mediante prospetti inviati loro alla fine di ciascun anno; e da poco era stato introdotto presso le Corti d'assise l'uso dei registri nominativi per ogni sessione, i quali venivano spogliati direttamente dall'Ufficio centrale.

Intanto il servizio della statistica giudiziaria era trasferito dal Ministero di Grazia e Giustizia alla Direzione generale della statistica e quasi contemporaneamente era ricostituita con nuovo decreto organico la Commissione della statistica giudiziaria, alla quale veniva aggiunto un Comitato permanente esecutivo.

Fino dalle prime sue sessioni la Commissione avvertì il difetto di armonia tra i modelli adottati per la compilazione della statistica penale presso le varie Magistrature e propose di coordinarli tra loro, aggiungendovi altre notizie e rendendo più particolareggiate quelle che già si richiedevano.

Tale riforma non poté essere compiuta che nel 1886, cioè tre o quattro anni dopo la prima adunanza della Commissione.

Nel frattempo l'Ufficio centrale, sebbene non avesse di per sé autorità di variare tutto il sistema con cui erano compilate le statistiche, pure si assunse la responsabilità di rimediare ad alcuni fra i principali difetti lamentati; ma anche queste correzioni, suggerite, anzi dimostrate necessarie dall'esperienza, furono dall'Ufficio introdotte, sentito il parere ed avuta l'approvazione del Comitato.

Nella breve relazione che ho distribuita ai colleghi sono indicate le variazioni introdotte dall'Ufficio prima della riforma dei registri e i concetti che hanno informato questa riforma.

Mi limiterò qui ad accennare ad alcune delle principali modificazioni adottate nel primo periodo.

Nel volume del 1883 i reati giudicati dai Pretori furono distinti secondo le specie, mentre prima queste erano indicate soltanto pei reati seguiti da condanna; il che rendeva impossibile il confronto coi giudizi dei Tribunali e delle Corti d'assise.

Nel volume del 1884 furono separati per le Corti d'assise i giudizi per rinvio dalle Sezioni d'accusa e per citazione diretta dai giudizi per opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalle Cassazioni, per evitare ogni duplicazione nel numero dei procedimenti, degl'imputati e dei reati giudicati dalle Assise.

Nel 1885 fu introdotta per i Tribunali la distinzione, parimente indispensabile, dei reati giudicati in primo grado da quelli giudicati in grado d'appello.

Infine nel volume del 1886 fu assai migliorata la classificazione dei reati per le Corti d'assise, aggiungendo ad ogni specie o gruppo di reati gli articoli del Codice che vi si riferiscono.

Tutti questi miglioramenti introdotti dall'Ufficio di statistica furono poi conservati nelle riforme deliberate dalla Commissione plenaria, di guisa che si anticipò di qualche anno la possibilità di certi confronti e il possesso di certe notizie ritenute essenziali.

Quanto alla riforma compiuta dei modelli ed alla estensione del metodo di registrazione giornaliera ai Pretori ed alle Corti di cassazione, non ho bisogno di ricordarla ne' suoi particolari, essendo opera vostra.

Le modificazioni, però, introdotte via via nelle nostre statistiche coll'approvazione prima del Comitato, e poi della Commissione, non hanno impedito i confronti cogli anni antecedenti; tanto è vero che nei volumi annuali i dati dell'ultimo anno vengono sempre posti a confronto con quelli degli anni antecedenti a cominciare dal 1879.

Che anzi, per non interrompere la serie dei dati dal 1879 in poi, si sono conservate nei modelli successivi certe rubriche che sarebbero state abbandonate ove si fosse adottato un sistema affatto nuovo, senza riguardo al lavoro precedente. Così per esempio, nel 1883, come ho già ricordato, i reati giudicati dai Pretori, furono divisi secondo le loro specie per poterli confrontare con quelli giudicati dalle altre Magistrature; tuttavia, per non interrompere la serie delle cifre, si continuò per alcuni anni a chiedere la stessa specificazione anche pei reati seguiti da condanna.

L'on. Ferri, nel proporre che si facesse questa rassegna retro-

spettiva delle mutazioni introdotte nei modelli e nel metodo della statistica, espresse il desiderio che si rivolgesse in special modo l'attenzione alle notizie riguardanti i minorenni e la recidiva.

Ora, intorno ai minorenni mancava, fino al 1883, qualsiasi notizia pei giudizi dei Pretori. Fu nel 1884 che i minorenni si cominciarono a distinguere in tre gruppi d'età: al disotto dei 14 anni, dai 14 ai 18 anni e dai 18 ai 21, distinzione conservata poi nei modelli adottati dalla Commissione.

Per i Tribunali e le Corti di assise queste notizie si hanno fino dal 1879. Ma, come ho già detto, i giudizi di primo grado nel 1885 furono separati, per i Tribunali, da quelli in grado d'appello e nel 1884 lo furono, per le Corti di assise, da quelli rinnovatisi per rinvio dalle Cassazioni o per opposizione o purgazione di contumacia. Ne consegue che le notizie dei minorenni si riferiscono, dopo questa separazione, ai soli condannati in primo grado, anzichè a tutti i condannati, che erano prima indebitamente confusi.

Inoltre colla riforma del 1887 abbiamo anche pei minorenni notizie uniformi presso le varie Magistrature; giacchè se fino al 1887 si conoscevano i minorenni condannati dai Pretori e dalle Assise, e pei Tribunali si aveva il numero dei minorenni giudicati, non quello dei condannati, ora si ha per tutte le Magistrature così la cifra dei condannati, come quella dei prosciolti.

Riguardo alla specificazione dei reati commessi dai minorenni, essa si ha fino dal 1879 per le Corti d'assise, per le quali, ripeto, le notizie si raccolgono fino da allora per mezzo di registri nominativi, il cui spoglio si fa dall'Ufficio centrale. Manca invece, anche dopo la riforma del 1887, per i giudizi dei Pretori e dei Tribunali, perchè il richiederla nei registri di queste Autorità, i quali sono numerici, non nominativi come quelli delle Assise, avrebbe resa necessaria la duplicazione delle loro colonne.

Però la Commissione ha ora adottato un modello speciale per questa indagine che deve farsi per l'anno 1889 e che importerà, non giova dissimularselo, un grande lavoro ai Cancellieri, lavoro che potrebbe in gran parte risparmiarsi qualora si attuasse per tutti gl'imputati di delitti il sistema della scheda individuale: essa, fra gli altri pregi, avrebbe pur quello di fornire notizie complete e sicure anche sulla delinquenza dei minorenni, che tanto c'importa di conoscere con esattezza.

Finalmente, per ciò che riguarda la recidiva, ecco quali sono le modificazioni introdotte.

Per i giudizi dei Pretori il numero dei recidivi era dato, fino al 1883, sul totale degli imputati giudicati. Col 1884 esso fu chiesto invece (come appunto conviene che sia fatto) sul totale dei condannati.

Per i Tribunali, i registri del 1879 dividevano i recidivi (riferiti anche questi ai giudicati, anzichè ai condannati) in recidivi da delitto a delitto, da delitto a crimine, da crimine a crimine e da crimine a delitto. Ma questa distinzione era difficile a farsi con precisione, e fu perciò abbandonata dalla Commissione nella riforma dei registri.

Quanto alle Corti d'assise, dal 1880 al 1886 i recidivi, riferiti ai condannati, erano distinti secondo il numero delle precedenti condanne (una, da due a cinque e più di cinque) e secondo che erano recidivi per crimine o per delitto.

La Commissione, nella riforma dei registri, coordinò molto opportunamente anche questa notizia per tutte le Magistrature, sicchè d'ora innanzi conosceremo, non solo pei Pretori, ma anche pei Tribunali e per le Corti d'assise, quanti sono i recidivi sul totale dei condannati, e come si distinguono secondo il numero delle precedenti condanne e secondo che sono recidivi per lo stesso reato, per altro reato previsto dallo stesso capo o titolo del Codice penale (per es. per furto e per truffa), ovvero per un reato di specie diversa.

Osserverò infine che la classificazione dei recidivi secondo le varie specie di reati si ha, dal 1879 in poi, soltanto per i condannati dalle Corti d'assise, giacchè, ove si volesse averla anche per i condannati dai Pretori e dai Tribunali converrebbe, come ho detto per le notizie riguardanti i minorenni, raddoppiare i registri giornalieri.

È per questa ragione che neppure dai nuovi registri si potrà sapere quanti, ad esempio, siano in complesso i recidivi per furto, o, per dir meglio, quanti i condannati per furto recidivi. Anche questa è una delle molte notizie che potrebbero aversi agevolmente, ove si adottasse, come è desiderabile, il sistema della scheda individuale.

CURCIO. È lieto di rilevare dalla relazione del comm. Bodio che nel periodo di pochi anni vi fu un notevole e continuo miglioramento

nelle pubblicazioni di statistica giudiziaria penale. Non bisogna però dimenticare che al progresso di esse contribuirono le pubblicazioni fatte dal compianto Mancini nel 1857, i lavori pubblicati nel 1863 sotto il Ministero Pisanelli e quelli ai quali attese modestamente egli stesso, valendosi dei lumi del Presidente di questa Commissione, senatore Messedaglia, sotto la direzione del Guardasigilli De Falco.

Ammette l'opportunità di ampliare il campo delle ricerche, specialmente ora che una nuova legislazione penale sta per entrare in vigore. E prende occasione da ciò per rivolgere ai membri del Comitato la preghiera che, dovendosi rivedere i registri penali per coordinarli al nuovo Codice, le bozze dei nuovi registri vengano comunicate ai Commissari, affinchè possano fare intorno ad essi le osservazioni che stimassero opportune, a meno che il Comitato non intenda di proporre al Guardasigilli la convocazione della Commissione prima della fine dell'anno.

Desidera poi di fare un osservazione riguardo agli ammoniti. Adducendosi per ragione che vi è discordanza fra i risultati delle statistiche giudiziarie e quelli forniti dal Ministero dell'Interno, nelle ultime statistiche penali non si dà più notizia del numero delle persone che rimangono in istato di ammonizione alla fine di ciascun anno. Egli non può convenire su questo punto, perchè, per togliere le disarmonie, basterebbe che l'Autorità giudiziaria si mettesse d'accordo coll'Autorità di pubblica sicurezza e perchè, d'altra parte, non è senza importanza il conoscere il numero degli ammoniti.

BODIO. Fa osservare all'on. Curcio che la Commissione, nella seduta del 22 giugno 1887 (1), deliberò di togliere dalla tavola delle ammonizioni la rubrica delle persone che rimangono in istato di ammonizione alla fine di ogni anno, per evitare le differenze che prima si lamentavano tra le notizie ricavate dai registri delle Preture e quelle fornite dagli Uffici di pubblica sicurezza. Le ragioni di tali differenze trovansi esposte nell'*Introduzione alla Statistica giudiziaria penale per l'anno 1887* (2).

AURITI. Ricorda come nei giorni passati si desse incarico al Comitato di rivedere la tavola delle ammonizioni e di coordinarla

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 61.

(2) Veggasi l'*Introduzione alla Statistica giudiziaria penale per l'anno 1887* - pag. CLXXV.

alla nuova legge di pubblica sicurezza. Il Comitato, allorchè la revisione avrà luogo, vedrà se sia il caso di tener conto del voto espresso dall'on. Curcio.

MAZZUCHELLI. Il comm. Bodio lo ha prevenuto nel desiderio che aveva di accennare alle ragioni delle differenze nel numero degli ammoniti. Ad ogni modo per togliere queste differenze non vi sarebbe che il mezzo di coordinare fra loro i registri tenuti dall'Autorità giudiziaria e da quella di pubblica sicurezza.

CURCIO. Si associa alle osservazioni del comm. Mazzucchelli.

PENSERINI. Gli sembra che la Commissione stessa dovrebbe desiderare di non oltrepassare i limiti delle proprie attribuzioni. È all'Autorità di pubblica sicurezza e non all'Autorità giudiziaria che importa di conoscere il numero degli ammoniti. E però, come l'Autorità giudiziaria non tiene conto di coloro che stanno spiando la pena e li abbandona alla statistica carceraria, così non deve occuparsi dei sottoposti alla sorveglianza della pubblica sicurezza, ma abbandonarli alla competente Autorità di pubblica sicurezza.

FERRI. È pienamente d'accordo coll'on. Penserini, sia per la necessità della divisione del lavoro, sia perchè non si possono chiedere all'Autorità giudiziaria notizie che escono dai limiti delle sue naturali funzioni.

Ringrazia il Direttore generale della statistica dell'accurato esame al quale ha sottoposto le pubblicazioni di statistica penale fatte sinora e ritiene che un tal lavoro potrà giovare nella prossima revisione dei registri penali coordinati al nuovo Codice.

Avendo avuto occasione di studiare contemporaneamente alle nostre le statistiche francesi, ha rilevato che, se in alcune parti non si può disconoscere la superiorità delle nostre, in altre è fuori di dubbio che le francesi si avvantaggiano sulle italiane di alcune informazioni molto importanti per lo studio della delinquenza, quella, fra le altre, delle qualità personali degl'imputati giudicati dai Tribunali in relazione ai singoli reati. Non basta infatti avere queste notizie per gl'imputati giudicati pei reati più gravi; ma occorre averle per tutti, se si vogliono possedere gli elementi necessari per lo studio delle condizioni personali degli imputati, così biologiche come sociali, in relazione alla criminalità.

DE'NEGRI. Fa osservare all'on. Ferri che dalle nostre statistiche non si possono rilevare le qualità personali degli imputati giudicati dai Tribunali e dai Pretori in relazione ai singoli reati, perchè presso di noi i dati intorno ai giudizi di queste Autorità sono raccolti per mezzo dei registri giornalieri, laddove la statistica francese fa uso di prospetti riassuntivi mandati in fin d'anno alle varie Autorità giudiziarie.

Coi prospetti riassuntivi si possono chiedere assai più notizie che coi registri giornalieri, ma questi danno una garanzia di esattezza che quelli sono ben lungi dall'offrire. Riconosce però l'importanza dell'osservazione dell'on. Ferri e sarà cura del Comitato di vedere se si possano modificare i registri giornalieri in modo da aver notizia, almeno per i reati più importanti, delle principali qualità personali degli imputati. Però, finchè la statistica sarà fatta con questo sistema, riuscirà impossibile di conoscere compiutamente, per i Tribunali e per i Pretori, le condizioni biologiche e sociali dei rei rispetto alle varie forme di delinquenza. È solo col sistema della scheda, sul quale la Commissione deve deliberare, che si potrà ovviare a questo difetto.

LUCCHINI. Sarebbe desiderabile sapere con precisione qual'è il metodo adottato in Francia per la compilazione delle statistiche penali, affinchè la Commissione ne potesse tener conto, quando dovrà prossimamente addivenire ad una riforma dei registri. Ed anzi, dal momento che i registri si devono rivedere per coordinarli al nuovo Codice penale, esprime il desiderio che la Commissione sia convocata verso la fine di novembre, per esaminare le proposte che il Comitato crederà di fare in proposito.

Presenta una proposta di deliberazione in questo senso.

PRESIDENTE. Da lettura della seguente proposta del comm. Maz-zucchelli:

« Si fa voto perchè il Comitato, nel formulare il registro da
« tenersi dalle Autorità giudiziarie per gli ammoniti, stabilisca che
« nel registro stesso siano fatte le annotazioni che riguardano la
« cessazione degli effetti dell'ammonizione, sia per compiuto bien-
« nio, sia per morte.

« Si fa voto pure che fra il Ministero di Grazia e Giustizia e
« quello dell'Interno siano prese intelligenze perchè in questo ser-

« vizio dagli Uffici giudiziari e da quelli di pubblica sicurezza vengono scambiate le notizie di maggiore importanza. »

« MAZZUCHELLI. »

COSTA. Prega il comm. Mazzucchelli di non insistere nella sua proposta, non essendo una compiuta indagine intorno alle ammonizioni di natura tale da doversi ricavare dalla statistica giudiziaria.

INGHILLERI. Crede che la proposta del comm. Mazzucchelli si potrebbe dividere in due parti, votando soltanto sulla prima.

COSTA. Insiste nell'osservazione già fatta, che, cioè, per i fini della statistica giudiziaria importa di sapere quante domande per ammonizione, secondo le diverse categorie di persone sospette, siano state presentate ai Magistrati e quante siano state accolte e quante respinte da essi.

TONDI. Si associa alle considerazioni del senatore Costa. Tuttavia, dovendosi riformare la tavola delle ammonizioni, si potrà studiare se sia il caso di secondare il desiderio dei colleghi Curcio e Mazzucchelli. Propone pertanto la sospensiva sulla proposta Mazzucchelli.

PRESIDENTE. Mette ai voti la sospensiva sulla proposta Mazzucchelli.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Avverte che sulle proposte presentate dai colleghi Curcio, Ferri e Lucchini si delibererà dopo esaurita la discussione sulle proposte che il Comitato intende di fare rispetto alla scheda individuale per gli imputati.

Invita quindi il comm. Bodio a riferire su quest'argomento.

BODIO. L'idea di adottare per la statistica penale il sistema della scheda individuale fu messa innanzi fino dal 1883 nella prima sessione della nostra Commissione, che incaricò in quell'anno il prof. Lucchini di redigere un modello di scheda.

Questo modello, riveduto e modificato dal Comitato d'accordo collo stesso prof. Lucchini, servì per un primo esperimento eseguito in alcuni distretti di Corte d'appello, sull'esito del quale riferì nel 1884 il compianto comm. Casorati.

In seguito a questa relazione, in cui erano posti in evidenza i difetti osservati nell'esame delle schede raccolte, la Commissione decise di estendere l'esperimento a tutto il Regno, e stabilì inoltre di attuare il sistema della scheda per tutti gli imputati sia di crimini, sia di delitti, e così per le Corti d'assise, come per i Tribunali e per i Pretori.

In pari tempo si richiese ai Procuratori generali il loro avviso sulla opportunità del nuovo metodo e sulle difficoltà che incontrava la sua applicazione. Intorno alle osservazioni di questi Magistrati e ai risultati di un saggio di spoglio fatto dalla Direzione di statistica, riferì il senatore Costa nella sessione del 1885.

Ci dovemmo allora convincere che, quand'anche si fosse potuto ottenere che gli Uffici giudiziari riempissero con cura le schede, il lavoro di spoglio delle notizie presso la Direzione di statistica sarebbe stato così ingente e dispendioso da superare di gran lunga i mezzi dei quali essa poteva disporre. Fu deciso perciò di limitare la scheda individuale ai soli imputati di crimini, compresi quelli giudicati dai Tribunali in seguito a rinvio delle Sezioni d'accusa.

Nello stesso tempo, per meglio chiarire alcuni quesiti già formulati nella scheda messa in esperimento, e per soddisfare ad un desiderio manifestato da alcuni membri della Commissione, il Comitato riformò la scheda, distribuendo le notizie che essa conteneva in quattro pagine, anzichè in due, senza per altro che il nuovo modello differisse sostanzialmente dal precedente.

Sul modo di funzionare della scheda così modificata riferì nella sessione del 1887 il cav. De' Negri. La Commissione incaricò allora l'Ufficio di statistica di fare lo spoglio di un migliaio di schede scelte in diverse provincie, e per diversi reati, allo scopo di rendersi conto delle difficoltà che si sarebbero dovute superare per adottare definitivamente la scheda secondo l'ultimo modello.

È questo il saggio su cui ho oggi l'onore di riferirvi.

Esso consiste in varie tavole di spoglio che furono compilate dalla Direzione di statistica secondo le norme date dal Comitato, e che, dopo l'approvazione di esso, presento ora al vostro esame.

Nella prima tavola gli imputati sono divisi secondo le specie dei reati e secondo l'esito dell'istruttoria e del giudizio.

La seconda tavola dà notizia degli imputati prosciolti e la terza degli imputati condannati, distinti secondo le specie dei reati e secondo le qualità personali.

La quarta riguarda i reati classificati secondo le loro specie e secondo le risultanze dell'istruttoria e del giudizio.

La quinta, la sesta e la settima danno notizie particolari sui minorenni, contengono, cioè, separatamente per i minorenni, quelle stesse notizie date nelle tavole 1^a, 2^a e 3^a per il numero complessivo degli imputati.

L'ottava e la nona tavola danno infine ampie informazioni sui recidivi in relazione alle varie specie di reati; l'una facendo conoscere altresì l'esito dell'istruttoria e del giudizio; l'altra le qualità personali dei recidivi.

Questo esperimento, se da una parte ha messo in evidenza i vantaggi che presenta il sistema della scheda individuale, ha dimostrato dall'altra che la sua completa attuazione è impossibile per la enorme spesa che importerebbe nella pratica.

Infatti per lo spoglio di mille schede eseguite da due impiegati è occorso un mese di lavoro, tenuto conto del tempo necessario per la revisione e per la corrispondenza coi vari Uffici giudiziari, per chiedere ed ottenere che venissero riempite le lacune e corrette le notizie incoerenti o inesatte.

Quindi le schede per gli imputati di crimini essendo, secondo il Codice tuttora vigente, circa 32,000 in un anno, occorrerebbero 7 od 8 impiegati di più di quelli che attendono ora ai lavori della statistica penale.

Se non che l'utilità del nuovo metodo di registrazione andrebbe in gran parte perduto, ove l'uso della scheda si dovesse restringere ai soli imputati di crimini o dei reati che nel nuovo Codice corrispondono agli antichi crimini. Invero nei giudizi delle Assise abbiamo già notizie dettagliate e sicure dai prospetti quindicinali trasmessi dai Cancellieri delle Corti all'Ufficio centrale di statistica e da questo spogliati. E poi per lo studio della delinquenza non basta l'indagine delle sue forme più gravi.

Converrebbe adunque estendere la scheda a tutti gli imputati di delitti, escluse soltanto le contravvenzioni, il che sarebbe tanto più necessario, in quanto che il nuovo Codice penale ha soppresso l'antica distinzione tra crimini e delitti.

Si potrebbe bensì in compenso rinunciare, come in Germania, alle notizie del periodo istruttorio, e compilare la scheda per i soli imputati che giungono al giudizio. Le schede da spogliare sarebbero

allora circa 287,000; ma occorrerebbero sempre non meno di 63 impiegati per farne lo spoglio, senza tener conto, ben inteso, di quelli che dovrebbero seguitare ad attendere alla parte amministrativa della statistica penale e alla statistica civile.

Se poi la Commissione non si inducesse (com'è facile prevedere) a rinunciare alle notizie personali degli imputati prosciolti durante l'istruzione, le schede diventerebbero circa 85,000 di più, cioè in totale 372,000 e il numero degli impiegati occorrenti sarebbe di circa 80.

Ora, non potendosi dare alla statistica giudiziaria una simile estensione e volendo d'altronde attuare un sistema che è da tutti riconosciuto come l'unico che possa assicurare un fondamento di verità e di esattezza alle notizie intorno alla criminalità e fornirle in modo compiuto, è necessario rendere la scheda più semplice, abbandonando tutti i quesiti che possono reputarsi meno che essenziali. È perciò che il Comitato ha preparato un nuovo modello di scheda, che sottopone ora all'esame della Commissione, e in cui le notizie sono ridotte a poco più di un quarto di quelle che la scheda conteneva finora.

La spesa sarà sempre notevole anche colla scheda così ridotta, e bisognerà aumentare il numero degli impiegati; ma la cosa sembra a me ed al vostro Comitato possibile.

Non è inutile a questo proposito di guardare a quello che si fa in Germania.

In Germania la scheda individuale viene compilata per tutti gl'imputati di delitti preveduti dal Codice comune dell'Impero, escluse le contravvenzioni ed esclusi pure i reati preveduti dalle leggi speciali dei vari Stati tedeschi. Essa non tien conto del periodo istruttorio, essendo limitata ai soli imputati giudicati; di guisa che le notizie che contiene sono circa un quarto di quelle contenute nella nostra scheda attuale.

Ora per lo spoglio delle schede l'Ufficio imperiale di statistica occupa tutto l'anno 4 impiegati di ruolo e 18 ausiliarii (cioè straordinari permanenti); in complesso 22 persone, colla spesa di 40 mila marchi (50,000 franchi) per il personale e 10,000 marchi (12,500 franchi) per le spese di stampa.

LUCCHINI. Si compiace della relazione Bodio, in primo luogo perchè ha rilevato da essa che si è fatto finalmente un saggio di

spoglio delle schede, da cui sono stati messi in evidenza i grandi vantaggi che presenta questo sistema in confronto di tutti gli altri, e per persuadersi dei quali basta esaminare le tavole allegate alla relazione dell'egregio collega.

Se ne compiace in secondo luogo, perchè il Comitato ha riconosciuto opportuno di compilare una nuova scheda più semplice, con poche notizie, facile ad essere riempita dai Cancellieri e spogliata dall'Ufficio centrale, ritornando così al modello ch'egli ebbe l'onore di proporre, quando la Commissione iniziò lo studio di questo argomento.

Accetta quindi in generale la scheda proposta ora dal Comitato, sulla quale non farà che poche osservazioni, mosso dal desiderio di renderla, se è possibile, ancor più chiara, affinchè possa finalmente essere attuata.

Quanto alle notizie sul *titolo del reato*, gli sembra che si potrebbero riunire sotto una rubrica sola quelle riguardanti i titoli ritenuti nell'istruzione e nel giudizio, poichè ciò che importa è di vedere le variazioni fra il titolo ritenuto nella denuncia e quello ritenuto nel giudizio.

Si potrebbe anche sopprimere la distinzione tra il proscioglimento avvenuto nella istruttoria ed il proscioglimento avvenuto nel giudizio.

Inoltre gioverebbe forse aggiungere alle notizie sui precedenti penali, se l'imputato fu sottoposto alla sorveglianza dell'Autorità di pubblica sicurezza od all'ammonizione.

Sarà infine necessario di badare che tutte le espressioni giuridiche contenute nella scheda corrispondano a quelle usate dal nuovo Codice penale.

FERRI. Conviene col relatore comm. Bodio sulla necessità di limitare, per quanto è possibile, il numero delle notizie da richiedersi nella scheda, come pure sulla necessità di estenderla agli imputati di delitti.

Accetta anch'egli il modello presentato dal Comitato, pur facendo intorno ad esso alcune osservazioni su qualche punto che ha richiamato la sua attenzione.

Innanzitutto non gli sembra necessario richiedere, oltre l'anno di nascita, anche il giorno ed il mese.

Inoltre l'ultima notizia richiesta sulle circostanze dirimenti, scusanti ed attenuanti, è, a suo parere, superflua, perchè, quando furono ammesse le circostanze dirimenti, se ne deve dare notizia dichiarando la ragione legale del proscioglimento. Si potrebbe quindi ridurre la rubrica alle sole circostanze scusanti ed attenuanti.

Infine gioverebbe richiedere, accanto al titolo di ciascun reato, l'articolo del Codice che lo contempla.

COSTA. È d'avviso che non si possa rinunciare alla notizia del titolo del reato ritenuto nell'istruzione. Il reato, quale apparisce nella denuncia, può essere infondato e non si ha pertanto un termine a cui il reato giudicato si possa riferire così esattamente, come si può riferire al reato sottoposto ad istruzione.

Così pure crede che convenga mantenere la distinzione fra il proscioglimento nell'istruttoria e nel giudizio.

Avverte poi che la scheda fu compilata tenendo presente il Codice penale sardo, e non già il nuovo, perchè non ancora pubblicato. Sarà quindi cura del Comitato di rivederla e correggerla, conformandola al nuovo Codice e tenendo conto delle osservazioni dei colleghi.

LUCCHINI. Ritieni che il numero delle schede da spogliarsi ogni anno sarà, col nuovo Codice, più piccolo di quel che sarebbe stato coll'antico, perchè se in quello sono aumentati alcuni nuovi titoli di incriminazione, ne sono però diminuiti alcuni altri, quali il porto d'armi e l'oziosità e vagabondaggio, che importavano un numero considerevole di imputati.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 6 luglio 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Bodio, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

COSTA. Continuando la discussione sulla scheda individuale, insiste sull'importanza della deliberazione che la Commissione deve prendere. Egli è favorevole all'istituzione della scheda; ma ritiene che col nuovo Codice penale non si possa limitarla agli imputati di crimini e sia d'uopo estenderla a tutti gli imputati di delitti.

Quanto al coordinare i registri giornalieri al Codice nuovo, ciò non si potrà fare, finchè non saranno pubblicate le disposizioni transitorie.

LUCCHINI. Il lavoro di coordinamento dei registri può intanto incominciarsi nella parte che riguarda la classificazione dei reati. Le disposizioni transitorie saranno pubblicate non prima del mese di ottobre.

COSTA. Se vi saranno i mezzi occorrenti per attuare il sistema della scheda, non riuscirà difficile superare le altre difficoltà che avessero ad incontrarsi; se poi i mezzi mancheranno, allora bisognerà limitarsi ai registri giornalieri ed il Comitato potrà ogni diligenza nel correggerli e riordinarli secondo richiede il nuovo Codice penale.

Intanto sarebbe opportuno che la Commissione, per mezzo del suo Presidente, sentisse quali siano gli intendimenti del Ministro Guardasigilli rispetto alla scheda individuale.

LUCCHINI. Per diminuire la spesa e rendere quindi più facile l'attuazione del sistema della scheda, lo spoglio potrebbe essere fatto, anzichè dall'Ufficio centrale, dai funzionari di cancelleria dei Tribunali e delle Corti.

COSTA. Convien che sarebbe utilissimo far eseguire lo spoglio delle schede nei vari distretti di Corte d'appello, se non si avessero a temere la poca diligenza e la diversità dei criteri nell'eseguirlo.

Il Comitato aveva anche pensato di coordinare la statistica carceraria colla giudiziaria, ma anche a ciò si oppongono varie difficoltà, principalmente quella che la Direzione generale delle carceri non vorrà rinunciare ad avere una statistica propria.

DE' NEGRI. Il concetto di associare la statistica giudiziaria e la carceraria per un'indagine più sicura e insieme più profonda intorno alla delinquenza gli sembra meritevole di accurato esame e tale da richiamare l'attenzione degli onorevoli membri della Commissione. Ad esempio, la statistica giudiziaria potrebbe rinunciare a molte delle notizie sulle qualità personali degli imputati, e lasciarne lo studio a quella carceraria: la Direzione generale delle carceri è in grado di avere informazioni sulle condizioni personali dei delinquenti ben più ampie e più certe di quelle che risultano alle Autorità giudiziarie dagli atti processuali o dal dibattimento.

È anch'egli contrario ad affidare lo spoglio delle schede agli Uffici di cancelleria, poichè per quanto si voglia riporre fiducia in coloro che ne sarebbero incaricati, mancherebbero sempre quell'uniformità di metodo a cui accennava il senatore Costa e che è condizione imprescindibile per l'esattezza dei lavori statistici.

L'attuazione del sistema della scheda potrebbe essere rinviata all'anno 1891; intanto si avrebbe tempo di studiare i mezzi per il suo migliore funzionamento e per far fronte alle spese necessarie.

LUCCHINI. Ove si adottasse la proposta del cav. De' Negri, bisognerebbe in quest'anno coordinare i registri giornalieri al nuovo Codice penale, e poi un altr'anno modificarli di nuovo, secondo sarà richiesto dall'introduzione della scheda.

Insiste ch'egli non sa vedere alcun inconveniente nel far eseguire lo spoglio delle schede presso le Corti d'appello, poichè in ogni modo i risultati dovrebbero essere controllati dall'Ufficio centrale di statistica e questo potrebbe impartire istruzioni, affinchè si seguissero norme comuni ed un medesimo metodo.

FERRI. Si associa alle parole del prof. Lucchini sulla inopportunità di rinviare l'attuazione della scheda all'anno 1891. Se si desidera una statistica che offra serie garanzie di verità e di esattezza, è indispensabile adottare il sistema della scheda. Ora, se la Commissione viene in questo parere, non deve arrestarsi dianzi alla spesa, ma chiedere al Ministro Guardasigilli che voglia provvedervi per l'importanza della proposta e per il vantaggio che la sua attuazione recherà alla scienza ed alla stessa amministrazione. Egli spera che tutti i deputati appartenenti alla Commissione si assoceranno a lui per sostenere alla Camera la necessità che sia iscritta nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia una maggior somma per il servizio statistico.

AURTI. Per ora la Commissione dovrebbe limitarsi a far presente all'on. Guardasigilli che, se intende di adottare il sistema della scheda, è d'uopo fornisca i mezzi occorrenti. Quando si conoscerà il suo parere in proposito, si potrà deliberare se si debba o no istituire la scheda individuale.

Anzi che col far eseguire lo spoglio nelle Cancellerie si riuscirebbe a render minore la spesa richiesta dal nuovo sistema con quest'altro mezzo. Alcuni funzionari di cancelleria potrebbero essere distaccati, per turno, all'Ufficio centrale, per attendere ai lavori della statistica giudiziaria: in tal modo si avrebbe un numero sufficiente di funzionari per lo spoglio e si otterrebbe di più l'altro vantaggio, che essi, ritornando nelle loro sedi, avrebbero acquistata la pratica dei lavori statistici e le cognizioni necessarie per eseguirli meglio che non facciano ora.

BODIO. Lo spoglio delle schede conviene che sia fatto, come in Germania, dall'Ufficio centrale. Non saranno poche le difficoltà che si dovranno superare per bene organizzare il metodo della scheda individuale: ma la prima condizione è che si abbiano i fondi per la sua attuazione. Ogni altra discussione sarebbe per il momento inutile.

COSTA. Converrebbe adunque che il Presidente informasse il Ministro Guardasigilli dei propositi della Commissione e lo pregasse a volerle far conoscere le sue intenzioni.

PRESIDENTE. Accetta di buon grado l'incarico ed intanto dà lettura della seguente proposta di deliberazione presentata dal prof. Lucchini:

« La Commissione delibera che, contemporaneamente all'attuazione del nuovo Codice, debbasi attuare definitivamente per la statistica penale la scheda individuale, conforme in massima al modello presentato dal Comitato, coordinato al Codice stesso, riaffermando il proprio giudizio sulla incomparabile bontà di tale sistema in confronto di quello dei registri giornalieri. Incarica all'uopo il Comitato di studiare ogni mezzo valevole per ottenere che lo spoglio delle schede si faccia col minor dispendio possibile, ufficiando frattanto il Presidente ad interessare sin d'ora il signor Ministro per la maggiore spesa tuttavia occorrente.

« LUCCHINI. »

Messa ai voti, la proposta del prof. Lucchini viene approvata all'unanimità.

PRESIDENTE. L'on. Curcio e il prof. Lucchini hanno presentato due proposte, nelle quali si chiede che i nuovi registri giornalieri e la scheda individuale, messa in relazione al nuovo Codice, siano comunicati alla Commissione in una sessione da tenersi verso la fine di novembre, affinchè possano essere esaminati ed approvati prima che entrino in vigore.

CURCIO. Ritira la sua proposta, associandosi a quella del prof. Lucchini, ma esprime il desiderio che se ne tenga conto nel verbale.

PRESIDENTE. Legge la proposta dell'on. Curcio:

« Fo voti perchè il Comitato, prima di inviare alle Autorità giudiziarie i registri, che saranno modificati in conformità del nuovo Codice penale, li comunichi alla Commissione o almeno ai singoli Commissari. »

« CURCIO. »

Quindi mette ai voti la proposta del prof. Lucchini:

« La Commissione, preso atto delle comunicazioni fatte dalla Direzione generale della statistica, delibera che in una sessione da tenersi nel novembre del corrente anno, le siano comunicati dal Comitato, dopo uno studio di coordinamento col nuovo Codice,

- « 1° i moduli dei registri giornalieri ;
 - « 2° il modulo della scheda individuale ;
 - « 3° le modificazioni che riterrà di dovere introdurre nelle ta-
- « vole dei volumi analitici. »

« LUCCHINI. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. L'on. Ferri ha presentato anch'egli una proposta, così concepita :

« La Commissione delibera che il Comitato, nella preparazione « delle statistiche pel nuovo Codice penale, dia modo di rilevare le « notizie sugli imputati e sulle loro qualità personali, massime della « *recidiva*, anche per i singoli reati nei Tribunali correzionali. »

« FERRI. »

FERRI. Dal momento che è stata approvata la proposta del prof. Lucchini, per cui la scheda individuale deve attuarsi col 1° gennaio 1890, dichiara di ritirare la propria.

Il Presidente senatore Messedaglia, desiderando di presentare senza indugio al Ministro Guardasigilli la proposta intorno alla scheda individuale ora approvata dalla Commissione, prega il senatore Auriti di presiedere la seduta.

Il senatore Auriti assume la presidenza ed invita il cav. De'Negri a riferire sulla formazione e definitiva composizione delle liste dei Giurati per l'anno 1889.

Relazione del cav. De' Negri sulla formazione e sulla definitiva composizione delle liste dei Giurati per l'anno 1889.

Nella sessione del giugno 1886, l'onorevole nostro collega, il prof. Lucchini, togliendo argomento dal desiderio replicatamente espresso dai Procuratori generali presso le Corti d'appello, nelle loro annuali Relazioni sull'amministrazione della giustizia, che le liste dei Giurati fossero formate con maggior cura e ponderazione, proponeva si iniziasse un'indagine statistica intesa al duplice scopo di determinare come fossero composte le liste anzidette e come funzionasse il Giurì d'udienza nelle singole cause deferite alle Corti d'assise.

Credo inutile riferire qui le vicende di questa proposta, avendole già riepilogate in una precedente Relazione alla Commissione; mi restringerò quindi a ricordare che questa, nella seduta del 27 giugno 1887, deliberò che l'inchiesta fosse per il momento circoscritta al primo degli scopi suindicati, abbandonando anche ogni ricerca circa le operazioni preliminari delle Giunte comunali e mandamentali, e demandò al Comitato la definitiva compilazione del modello per la raccolta dei dati elementari.

Approvata dal Ministro Guardasigilli questa deliberazione, nel febbraio decorso fu spedito a tutti i Presidenti di Tribunale il modello predisposto dal Comitato ed oggi io mi accingo a riferirvi, per incarico di questo, i risultati complessivi delle nuove indagini fatte sulla composizione della Giuria, dopo 14 anni che erano state abbandonate.

Ho creduto opportuno di limitarmi ad esporre compendiosamente le notizie raccolte, aggiungendovi quelle considerazioni che le cifre mi venivano suggerendo. Ove però qualche Commissario desiderasse prendere conoscenza degli stati originali di ciascun distretto di Tribunale o dei prospetti riassuntivi per circoscrizioni di Corte d'appello e sezioni staccate, potrà essere tosto accontentato.

Il numero complessivo degli iscritti nelle liste preliminari dei Giurati rivedute ed emendate dalle Giunte mandamentali per l'anno corrente sommavano a 201,641.

Dalle Giunte distrettuali ne furono aggiunti 541: 434 per iniziativa delle Giunte, ossia d'ufficio, e non più di 107 per reclamo degli aventi diritto all'iscrizione. Ne furono cancellati d'ufficio, per morte, per difetto di requisiti, per incompatibilità (art. 3 della legge 8 giugno 1874), per indegnità (art. 5, 6 e 7) e per incapacità (art. 8), 6,807; e ad istanza degli interessati, perchè indebitamente compresi nelle liste, 409. Infine ne furono eliminati, perchè dichiarati non idonei ad esercitare l'ufficio di Giurato (art. 18, n° 4), ben 32,181, vale a dire 15.96 su 100 iscritti nelle liste mandamentali.

Il numero dei Giurati compresi nelle liste definitive per il 1889 si ridusse quindi a 162,785.

Dal prospetto che segue si rileva, distintamente per ciascuna delle ventuna categorie di cittadini, ai quali spetta il diritto ed il dovere di esercitare l'ufficio di Giurato, l'opera delle Giunte distrettuali e la presente composizione della Giuria nel nostro paese.

OPERAZIONI DELLE GIUNTE DISTRETTUALI E COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELLE LISTE DEI GIURATI PER L'ANNO 1889, DISTINTAMENTE PER CIASCUNA CATEGORIA.

Prospetto A.

CATEGORIE	Numero dei Giurati nei riti nelle liste mantementali per l'anno 1889 trasmesse alle Giunte distrettuali	Variazioni operate dalle Giunte distrettuali						Numero dei Giurati inseriti nelle liste definitive per l'anno 1889	
		Numero dei Giurati						Cifre effettive	Su 100 inseriti
		aggiunti perchè indubitamente omessi		cancellati perchè indubitamente inseriti		eliminati per inidoneità (n. 4 dell'art. 18 della legge 8 giugno 1874 n.º 1937)			
		d'ufficio	in seguito a reclamo	d'ufficio	in seguito a reclamo	Cifre effettive	Su 100 inseriti nelle liste mantementali		
1° Senatori e Deputati	215	1	..	17	..	8	3.72	191	0.12
2° Membri di Accademie, ecc.	358	7	..	33	9.22	318	0.20
3° Avvocati e Procuratori. . .	10 763	32	4	390	42	570	5.30	9 797	6.02
4° Laureati, Licenziati, ecc. . .	32 328	111	21	1 474	97	4 013	12.41	26 876	16.51
5° Professori universitari, ecc.	576	2	1	38	8	21	3.65	512	0.31
6° Professori dell'istruzione secondaria, ecc.	5 697	16	4	303	6	564	9.90	4 844	2.98
7° Professori dell'istruzione speciale, ecc.	1 371	2	..	47	3	161	11.74	1 162	0.71
8° Insegnanti privati	1 378	..	7	37	2	238	17.27	1 108	0.68
9° Presidi, Direttori, ecc. . . .	307	2	..	23	..	17	5.54	263	0.16
10° Consiglieri provinciali . . .	800	3	..	50	..	62	7.75	691	0.42
11° Funzionari civili e militari.	13 515	42	10	688	25	1 199	8.87	11 655	7.16
12° Autori d'opere dell'ingegno.	176	13	..	12	6.82	151	0.09
13° Ingegneri, Architetti, ecc. .	14 456	31	2	442	21	1 119	7.74	12 907	7.93
14° Sindaci e Consiglieri comunali	30 059	31	13	1 015	60	5 478	18.22	23 550	14.47
15° Già Conciliatori	3 184	2	3	142	1	616	19.35	2 430	1.49
16° Preposti al commercio, alla navigazione, ecc.	3 223	4	1	151	2	476	14.77	2 596	1.60
17° Preposti ai Comuni agrari .	64	1	..	1	1.56	62	0.04
18° Preposti alle Banche, ecc. .	356	1	1	8	1	26	7.30	323	0.10
19° Preposti agli Istituti di credito, ecc.	228	4	..	9	3.95	215	0.13
20° Impiegati provinciali, comunali, ecc.	4 441	7	8	453	11	654	14.73	3 338	2.05
21° Consiti.	78 146	144	32	1 495	127	16 904	21.63	59 796	36.73
<i>Totale</i>	<i>201 641</i>	<i>434</i>	<i>107</i>	<i>6 807</i>	<i>409</i>	<i>32 181</i>	<i>15.96</i>	<i>162 785</i>	<i>100.00</i>

Dalle cifre suesposte emerge innanzi tutto il larghissimo uso che le Giunte distrettuali hanno fatto, anche rispetto alle categorie degli iscritti per capacità, del potere discrezionale loro consentito, di cancellare dalle liste dei Giurati coloro che non reputino atti a tali funzioni. Ora, quando si vede che sono reputati inetti all'ufficio di Giurati dei legislatori che seggono nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, degli avvocati, procuratori e notai, dei professori di Università, per tacere d'altre categorie, si è tratti a concludere che pur troppo non sono infondati i lamenti, espressi anche nella stessa nostra Commissione, che queste eliminazioni *ex informata conscientia* nascondano, non di rado, o basse compiacenze o partigiani livori, e siano di grande pregiudizio al credito della Giuria ed alla buona amministrazione della giustizia.

Questo dubbio, se dubbio può dirsi, è avvalorato dall'esame delle cifre parziali ond'è costituita la media generale del Regno.

Mentre infatti vi hanno distretti di Corte d'appello nei quali le eliminazioni furono, relativamente, poco numerose e non superiori ad un sedicesimo del totale degli iscritti nelle liste mandamentali, come quelli di Messina (1. 34 su 100), Palermo (4. 26), Trani (5. 17), Potenza (5. 17) e Roma (6. 02), se ne contano parecchi dove hanno superato il quarto e finanche la metà degli iscritti stessi, quali sono Bologna (25. 54), Lucca (28. 83), Venezia (29. 87), Ancona (30. 97), Modena (31. 38) e Parma (50. 77).

La preponderanza dell'elemento elettivo nelle Giunte distrettuali, la mancanza di qualsiasi limite o cautela nell'esercizio di questa delicatissima facoltà dell'eliminazione, il difetto di qualsiasi motivazione e perciò di ogni possibile riscontro od appello costituiscono, a mio avviso, un grave pericolo per la retta e sapiente composizione del corpo dei Giurati e fanno temere il decadimento di questa istituzione, presidio e guarentigia di libertà e di giustizia, ove non si avvisi con provvida sollecitudine a tutelarla contro ogni men che legittima e spassionata influenza.

Il prospetto che precede mette poi in luce come circa due quinti dei Giurati (36,73 su 100) debbano la loro iscrizione al censo, e gli altri tre quinti (63,27 su 100) alla capacità direttamente comprovata, o soltanto presunta per ragione dell'ufficio sostenuto. Da ciò non si deve peraltro concludere che tutti coloro i quali appariscono iscritti

per il titolo del censo non posseggano altro requisito all'infuori del medesimo. Questo titolo potendosi comprovare, dal cittadino che ne abbia più d'uno, con maggiore facilità di parecchi altri, e potendo altresì più speditamente accertarsi dagli Uffici municipali che formano le prime liste, nella categoria dei censiti figurano indubbiamente molti che pur hanno taluno dei requisiti di capacità indicati nella legge.

Guardando al loro numero complessivo, risulta che i Giurati si distribuiscono molto inegualmente fra i varii distretti di Corte d'appello. Infatti, mentre la media del Regno è di 5,62 Giurati per ogni 1000 abitanti di popolazione legale secondo il censimento del 1881, nel distretto di Roma la media sale ad 11,85 e scende a 3,63 in quello di Aquila, come meglio si desume dal quadro seguente.

NUMERO DEI GIURATI INSCRITTI NELLE LISTE DEFINITIVE DEI SINGOLI DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE.

Prospetto B.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei Giurati inscritti nelle liste definitive per l'anno 1889		DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei Giurati inscritti nelle liste definitive per l'anno 1889	
	Cifre effettive	Ogni 1,000 abitanti		Cifre effettive	Ogni 1,000 abitanti
Genova	6 729	6.08	Perugia (Sez.) . . .	3 431	5.90
Casale	6 833	6.23	Roma	10 249	11.85
Torino	13 447	5.53	Aquila	3 652	3.63
Milano	10 165	5.31	Napoli	15 542	4.70
Brescia	9 606	6.47	Potenza (Sez.) . . .	5 338	9.90
Venezia	11 231	3.93	Trani	11 846	7.46
Parma	1 872	3.66	Catanzaro	6 505	5.07
Modena (Sez.) . . .	2 751	5.07	Messina	2 697	5.77
Lucca	3 381	4.78	Catania	5 311	5.87
Firenze	8 588	6.34	Palermo	8 773	5.62
Bologna	7 222	6.16	Cagliari	2 828	4.16
Ancona	2 593	4.94			
Macerata (Sez.) . .	2 222	4.77	<i>Regno</i>	162 785	5.62

Anche la proporzione degli iscritti per censo in confronto al totale degli iscritti varia notevolmente da distretto a distretto, superando il 45 per 100 in quelli di Casale (50.26), Perugia (48.70) e Brescia (45.74), e scendendo al disotto del 30 per 100 in quelli di Cagliari (27.51) e di Roma (23.34).

Un altro fatto posto in evidenza dalle notizie raccolte si è lo scarso numero dei Giurati effettivamente iscritti nelle liste, rispetto a quello di coloro che avrebbero indubbiamente i requisiti voluti dalla legge per l'esercizio di tale funzione; numero che, in luogo di crescere col progredire dell'istruzione d'ogni grado, con l'incremento delle industrie e dei traffici e con l'aumento dei pubblici funzionari, è venuto per contro scemando da quel che era molti anni or sono. Ed invero le liste definitive per l'anno 1875, compilate sotto l'impero della vigente legge, comprendevano 178,064 Giurati, mentre, come si è veduto, in quelle del corrente anno non ne figurano che 162,785, cioè quasi un decimo di meno. Questa diminuzione è certamente effetto delle molte eliminazioni che le Giunte distrettuali sono venute successivamente operando.

Per convincersene basta gettare uno sguardo sulla composizione delle liste nel 1875 e nel 1889, che è messa a raffronto nel prospetto qui appresso. A dir vero, siccome per il 1875 la distinzione in categorie non si ha che per gl'iscritti nelle liste mandamentali, mentre degli iscritti nelle liste definitive è noto solamente il numero complessivo, così ho dovuto anche per il 1889 attenermi alle risultanze delle liste mandamentali, per non alterare i termini del paragone; ma le deduzioni che se ne possono trarre non ne vengono in alcun modo infirmate. Ecco adunque le cifre.

QUADRO COMPARATIVO DEGLI INSCRITTI NELLE LISTE MANDAMENTALI
DEI GIURATI PER GLI ANNI 1875 E 1889.

Prospetto C.

CATEGORIE	Numero dei Giurati inscritti nelle liste		Differenza in più od in meno tra le liste del 1875 e quelle del 1889
	del 1875	del 1889	
1° Senatori e Deputati.	394	215	— 179
2° Membri di Accademie, ecc.	391	358	-- 33
3° Avvocati o Procuratori	14 205	10 763	— 3 442
4° Laureati, Licenziati, ecc.	31 660	32 328	+ 668
5° Professori universitari, ecc.	941	576	— 365
6° Professori dell'istruzione secondaria, ecc. .	2 859	5 697	+ 2 858
7° Professori dell'istruzione speciale, ecc. .	535	1 371	+ 806
8° Insegnanti privati.	1 181	1 378	+ 197
9° Presidi, Direttori, ecc.	238	307	+ 69
10° Consiglieri provinciali.	1 458	800	— 658
11° Funzionari civili e militari	14 945	13 515	— 1 430
12° Autori d'opere dell'ingegno	278	176	— 102
13° Ingegneri, Architetti, ecc.	21 271	14 456	— 6 815
14° Sindaci e Consiglieri comunali	32 174	30 059	— 2 115
15° Già Conciliatori.	2 157	3 184	+ 987
16° Preposti al commercio, alla navigazione, ecc.	4 660	3 223	— 1 437
17° Preposti ai Comizi agrari	82	64	— 18
18° Preposti alle Banche, ecc.	191	356	+ 165
19° Preposti agli Istituti di credito, ecc. . . .	224	228	+ 4
20° Impiegati provinciali, comunali, ecc. . . .	2 918	4 141	+ 1 523
21° Censiti	92 961	78 146	-- 14 815
<i>Totale degli inscritti nelle liste mandamentali</i>	225 773	201 641	— 24 132
<i>Aggiunti dalle Giunte distrettuali</i>	+ 2 119	+ 541
<i>Cancellati od eliminati dalle medesime</i>	— 43 828	— 33 397
<i>Totale degli inscritti nelle liste definitive. . .</i>	= 178 064	= 162 785	— 15 279

La maggior parte delle categorie presenta una diminuzione notevole. A mostrare il carattere di queste diminuzioni ed a ben farne intendere le conseguenze rispetto al livello intellettuale e morale della Giuria, mi basta segnalare alla Commissione quelle avvenute nella 1^a categoria (senatori e deputati), nella 3^a (avvocati, procuratori e notai), nella 5^a (professori d'Università e d'altri istituti superiori), nella 11^a (funzionari dello Stato) e nella 13^a (ingegneri, architetti, ecc.).

Ho detto più sopra che il numero attuale dei Giurati è considerevolmente inferiore a quello che potrebbe essere, se tutti coloro che hanno i titoli richiesti per questo ufficio fossero iscritti nelle liste a ciò destinate. Di quest'asserzione non mi riuscirebbe agevole dare una dimostrazione numerica per tutte le varie categorie, quanto a talune mancando ogni notizia statistica anche soltanto approssimativa; ma per parecchie si hanno elementi bastevoli a comprovare la verità.

Nella 1^a categoria, che comprende i senatori, i deputati e gli ex-deputati, non ne sono iscritti che 191, mentre, pur non tenendo conto di coloro che hanno sorpassato il limite di età fissato dalla legge (65 anni), superano certo il migliaio coloro che potrebbero farne parte.

Appartengono alla 2^a categoria, cui sono ascritti i membri delle accademie e società scientifiche, artistiche e letterarie oltre ai dottori di collegio, 318 Giurati. Ora, da un'inchiesta fatta nel 1881 dalla Direzione generale di statistica per servire agli studi della riforma elettorale politica, risultò che i soli membri delle accademie costituite da oltre dieci anni (cioè prima del 1871) nominalmente superavano il numero di 15,000, e che, tenendo conto delle duplicazioni derivanti dal fatto che molti dotti sono soci di più Corpi scientifici ad un tempo, potevano valutarsi effettivamente a 5,000 circa.

Gli avvocati, procuratori e notai che figurano tra i Giurati (categoria 3^a) sono appena 9,797. E da un'indagine statistica fatta dal Ministero della Giustizia, dieci anni or sono, risultò che al 31 dicembre 1878 vi erano 13,518 fra avvocati e procuratori esercenti e 6,349 notai: in tutto 19,867; numero che oggi è certamente maggiore. Cosicché oltre la metà di coloro che esercitano professioni legali si sottraggono presentemente alle funzioni della Giuria.

Il personale dirigente ed insegnante degli istituti pubblici d'in-

segnamento superiore, secondario e speciale, secondo le ultime statistiche scolastiche, si compone di oltre 12,000 individui, due terzi dei quali agli stipendi del Governo. E i docenti privati autorizzati agli insegnamenti suddetti toccano i 4,500. Ora, gl'iscritti nelle categorie 5^a, 6^a, 7^a e 9^a, che comprendono gli addetti all'insegnamento pubblico e nella 8^a, che comprende gli insegnanti privati, non sono rispettivamente che 6,781 e 1,108. Anche avendo riguardo alla circostanza che le cifre surriferite non rappresentano esattamente il numero effettivo degli insegnanti e sono alquanto superiori al vero, poichè vi hanno professori che insegnano in più di un istituto, e che, specialmente fra i docenti privati, non pochi sono ministri di un culto, e quindi esclusi dall'ufficio di Giurato, risulta manifesto come parecchie migliaia di docenti siano indebitamente esclusi dalle liste dei Giurati.

Gli impiegati governativi in attività di servizio che percepiscono stipendio non inferiore a lire 2000 (esclusi gl'insegnanti, già considerati sopra, i militari ed assimilati, i più alti funzionari amministrativi, e tutti i funzionari dell'Ordine giudiziario e della pubblica sicurezza, i quali, finchè durano in servizio, sono esenti dall'iscrizione nelle liste dei Giurati) ammontano a 18,000; e a 17,000 in cifre tonde i funzionari civili ed i militari a riposo che godono di una pensione non inferiore a lire 1000: ossia a 35,000 in complesso. Ora, quelli tra essi che sono compresi nella corrispondente categoria del Corpo dei Giurati non sommano che ad 11,655; cosicchè, pur tenendo conto di quelli fra i detti impiegati e pensionati che, per aver compiuto i sessantacinque anni, hanno diritto d'essere cancellati dalle liste, è indubitato che una parte considerevolissima di coloro i quali vi dovrebbero essere iscritti si sottrae all'adempimento di questo dovere civico.

I consiglieri provinciali sono 3,040, e contando quelli che lo furono e più nol sono si va certamente oltre i 5,000; ma nelle liste (categoria 10^a) non ne figurano che 691.

Infine, nella categoria di coloro che tengono o tennero l'ufficio di sindaco in un qualsiasi Comune, ovvero sono o furono consiglieri d'un Comune di oltre 3,000 abitanti (categoria 14^a) non sono iscritti che 23,550 individui; mentre, tenendo conto soltanto di quelli che trovansi in carica, dovrebbero esservene 90,000 in cifre rotonde, e almeno il doppio computando anche gli usciti di carica.

Potrei spingere oltre questi raffronti, ma parmi che i suesposti siano più che sufficienti a mostrare come la nostra Giuria sia depau-

perata di gran parte dei migliori elementi onde la legge volle fosse composta.

La circostanza che parecchi di coloro i quali oggi non ne fanno parte, pur avendone il diritto e il dovere, posseggono più d'un titolo all'iscrizione e sono quindi stati computati più volte nel calcolare la potenzialità numerica delle diverse categorie prese in esame, non infirma sostanzialmente le deduzioni alle quali sono venuto; poichè, per quanto si valutino largamente tali duplicazioni, rimane sempre un ampio margine per rinvigorire il Corpo dei Giurati sotto il duplice rispetto del numero e della qualità.

Dai fatti e dalle considerazioni che son venuto esponendo sono tratto quindi a proporre che

« piaccia alla Commissione d'esprimere al Ministro della Giustizia il voto che, nell'occasione in cui si abbia a ritoccare la legge sull'ordinamento giudiziario, o il Codice di procedura penale, nella parte riguardante i giudizi innanzi alle Corti d'assise, siano riprese in esame le disposizioni riguardanti la formazione delle liste dei Giurati, nel doppio intento di meglio assicurare l'iscrizione nelle liste medesime di tutti coloro che abbiano i requisiti all'uopo prescritti, e di disciplinare l'opera delle Giunte distrettuali in guisa che non contrarii l'intento del legislatore ed efficacemente contribuisca alla buona composizione della Giuria ».

PENSERINI. Il cav. De' Negri ha osservato nella sua chiara e compiuta Relazione che il numero dei Giurati iscritti nelle liste è notevolmente inferiore a quello che dovrebbe essere, qualora vi fossero compresi tutti coloro che hanno i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della funzione di Giurato. Egli crede che l'esiguo numero degli iscritti si debba attribuire alla poca diligenza usata dalle Giunte comunali nella formazione delle liste.

Invero pochissimi sono i Giurati iscritti direttamente dalle Giunte mandamentali sulle liste, quali loro vengono mandate dalle Commissioni comunali: ufficio delle Giunte mandamentali è precipuamente quello di prendere in esame i titoli delle varie persone iscritte nelle liste, per giudicare se corrispondano a quelli voluti dalla legge. È difficile che le Giunte mandamentali possano riparare alle omissioni avvenute nella compilazione delle liste comunali.

Ammette che nella revisione delle liste mandamentali fatta dalle Giunte distrettuali siano eliminate come inidonee alcune persone, le

quali, pur avendo la capacità di esercitare l'ufficio di Giurato, mostrano esse stesse desiderio di esserne esonerate per ragioni professionali o per altri motivi. Egli però ritiene non possa mettersi in dubbio che il maggior numero delle esclusioni avvenga per inidoneità, derivante, sia da difetti fisici, sia da non buona condotta morale.

Infatti, se dalle informazioni che le Giunte distrettuali hanno diritto di chiedere ai Prefetti, o dai certificati penali risulta che alcuno degli inseriti nelle liste comunali non ha buona condotta morale, esso viene cancellato d'ufficio.

Infine non crede che, per togliere gli inconvenienti lamentati e così efficacemente messi in rilievo dal relatore, gioverebbe obbligare le Giunte distrettuali a motivare le esclusioni; il rimedio sarebbe peggiore del male.

LUCCHINI. Spesso sono le Giunte mandamentali quelle che escludono dalle liste dei Giurati persone atte ad esercitare il nobile ufficio. Ciò egli crede provenga dal fatto che talora le Giunte mandamentali non sanno valutare debitamente le cause di inidoneità stabilite dalla legge.

Vorrebbe pertanto che la Commissione, in seguito alla Relazione del cav. De' Negri ed ai fatti da essa posti in luce, pregasse l'on. Guardasigilli di voler provvedere che vengano date istruzioni più precise intorno alla formazione delle liste dei Giurati ed i Procuratori del Re invigilino affinchè le disposizioni dell'art. 23 della legge 8 giugno 1874 siano rigorosamente applicate.

AURITI. Sarebbe bene che alla Relazione del cav. De' Negri si desse la maggiore pubblicità possibile, e che insieme si provvedesse a far funzionare regolarmente la legge. Perchè questa dia i risultati che se ne dovrebbero attendere, occorre la cooperazione delle Autorità e dei cittadini: si deve far noto a questi ultimi il danno che essi stessi, colla loro negligenza, possono recare all'amministrazione della giustizia, che è un loro supremo interesse.

DE' NEGRI. Gli rincresce di non poter convenire con l'on. Pensolini nel giudizio da lui recato sull'opera delle Giunte distrettuali. Non crede che il maggior numero delle esclusioni fatte da esse possa attribuirsi ad inidoneità per difetti fisici o per non buona condotta morale. Non si saprebbe altrimenti spiegare lo scarso numero dei Giurati in quelle categorie appunto, nelle quali deve presumersi che quelle cagioni di inidoneità siano meno frequenti. Poichè, se tali ca-

gioni esistessero realmente, non soltanto renderebbero inidoneo il cittadino all'ufficio di Giurato, ma anche all'ufficio politico, amministrativo, o forense da lui esercitato. Mentre si è veduto che le più frequenti esclusioni si lamentano appunto in queste categorie di persone.

Le Giunte distrettuali hanno da compiere una funzione di molta importanza politica e civile, ed hanno conseguentemente una grave responsabilità. Non dobbiamo cercare di diminuire questa, ma studiare piuttosto i modi per ottenere ch'esse compiano il proprio ufficio, secondo i fini voluti dalla legge.

LUCCHINI. Insiste nelle sue osservazioni, avvertendo che il difetto non sta, a suo parere, nella legge, bensì nell'applicazione di essa. È perciò necessario richiamare l'attenzione del Guardasigilli sul modo irregolare con cui funziona la legge 8 giugno 1874, e sul fatto che l'art. 23 della legge stessa non è quasi mai applicato, e che così le Giunte comunali, come le mandamentali non adempiono al loro dovere, secondo sarebbe desiderabile.

Presenta a tal uopo una proposta di deliberazione.

Il SENATORE MESSADAGLIA assume di nuovo la presidenza ed invita la Commissione a votare la seguente proposta presentata dal prof. Lucchini:

« La Commissione, tenuto conto dei risultati della indagine statistica sulla formazione e sulla definitiva composizione delle liste dei Giurati per l'anno 1889, delibera di pregare il Ministro Guardasigilli a richiamare le Giunte incaricate della formazione delle liste dei Giurati all'esatta osservanza della legge, ed i Procuratori del Re alla rigorosa applicazione dell'art. 23 della legge 8 giugno 1874. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta colla quale si chiude la relazione del cav. De'Negri.

La proposta del relatore viene approvata.

PRESIDENTE. Partecipa alla Commissione i risultati del colloquio avuto coll'on. Guardasigilli rispetto all'adozione del sistema della scheda individuale. Egli ha cercato di dimostrare all'on. Ministro l'utilità e l'opportunità che insieme al nuovo Codice penale venga istituita la scheda individuale, quale metodo più sicuro per raccogliere i dati statistici, e quale unico mezzo per avere tutte le infor-

mazioni necessarie ad uno studio completo sulla delinquenza. Gli ha pur fatto presente l'opinione unanimemente accettata dalla Commissione di estendere la scheda a tutti gli imputati di delitti e di renderla insieme più semplice, sfrondandola di tutte le notizie non essenziali, al fine di rendere possibile la sua adozione. Per la quale però sarà pur sempre necessario di aumentare il personale e i fondi dell'Ufficio della statistica giudiziaria.

L'on. Guardasigilli si mostrò favorevole all'invocata riforma, e riconobbe la necessità di prendere all'uopo una determinazione precisa.

Disse che avrebbe cercato di provvedere i fondi necessari all'attuazione del nuovo metodo d'indagine statistica pel 1° semestre dell'anno 1890, ma che in seguito sarebbe necessario che la Camera dei deputati assegnasse nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia un'apposita somma per questo servizio.

Intanto espresse il desiderio che il Direttore generale della statistica gli presenti una particolareggiata relazione sulla scheda penale e sulla spesa occorrente per attuarla.

Quanto alla proposta di distaccare dagli Uffici giudiziari dei vice-cancellieri od alunni di cancelleria per applicarli alla Direzione generale della statistica, l'on. Ministro volle udire in proposito il parere del Direttore del personale delle cancellerie, comm. Dallera. Questi dichiarò che era dispiacente di non poter aderire al desiderio manifestato dalla Commissione a cagione del numero dei funzionari di cancelleria già insufficiente per i bisogni del servizio regolare.

COSTA. Si dichiara grato, anche a nome degli altri Commissari, all'on. Presidente ed è lieto dei benevoli intendimenti manifestati dall'on. Ministro.

Il Comitato studierà intanto i migliori mezzi per l'attuazione del sistema della scheda, in modo da poter presentare al Ministro proposte concrete e su di queste riferire poi alla Commissione nella prossima sessione.

PRESIDENTE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione, e dichiara chiusa la sessione, riservandosi di presentare all'on. Guardasigilli una relazione sui lavori compiuti e sulle deliberazioni prese dalla Commissione.

ALLEGATI.

Circolare del Direttore generale della statistica ai Procuratori generali riguardante le notizie statistiche sulle tutele.

Roma, 28 febbraio 1889.

In seguito ad una proposta della Commissione per la statistica giudiziaria, approvata dal Guardasigilli, si devono raccogliere alcune notizie per accertare come procede l'istituto della tutela.

A questo fine si trasmette alle SS. LL. Ill.^{me} un sufficiente numero di schede nominative (*modello A*) da distribuirsi per mezzo dei Procuratori del Re a tutti i Pretori del Distretto.

Il Cancelliere riempirà queste schede colle notizie che potrà ricavare agevolmente dal registro delle tutele e dagli atti esistenti nella Cancelleria. È superfluo avvertire che per ogni tutela, la quale si trovi tuttora aperta presso la Pretura, deve essere formata una scheda.

Le notizie contenute nelle schede saranno poi tradotte in cifre nel riassunto numerico (*modello B*), in cui dovranno essere tenute divise le tutele aperte *a tutto il 1887* da quelle aperte durante l'anno 1888.

Le schede ed il riassunto numerico saranno esaminati dal Pretore che, accertatane l'esattezza ed appostovi il suo *visto*, li rimetterà al Procuratore del Re entro il prossimo mese di marzo.

Il Procuratore del Re farà riportare le cifre dei singoli riassunti in apposito prospetto (*modello C*), che trasmetterà (colle schede e coi riassunti ricevuti dalle Preture) al Procuratore generale non più tardi del 10 aprile; ed il signor Procuratore generale, formato dal suo canto il prospetto riepilogativo (*modello D*), rimetterà il tutto a questa Direzione generale per il 20 aprile.

Trattandosi di poche e semplici notizie che i Cancellieri possono raccogliere con facilità e sicurezza, si spera che saranno fornite nel termine di tempo indicato.

Si gradirà intanto un cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore generale

L. Bodio.

Circolare del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ai Sindaci del Regno sulla statistica delle cause di morte e del movimento dello stato civile.

Roma, 15 novembre 1889.

Invio alla S. V. gli stampati occorrenti per la compilazione della statistica delle cause di morte e del movimento dello stato civile per l'intero anno 1890.

La S. V. è pregata di inviare alla Prefettura i prospetti mensili e le cartoline dei matrimoni e dei morti, entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono le notizie, e di accertarsi che ogni cartolina contenga tutte le notizie richieste, al fine di evitare la necessità di fornire più tardi schiarimenti e correzioni.

Debbo richiamare particolarmente l'attenzione della S. V. sopra alcuni cambiamenti che furono introdotti ora nelle schede *B* e *B^{bis}*, d'accordo con S. E. il Ministro Guardasigilli, per assicurare l'osservanza di una disposizione del Codice civile che riguarda la costituzione delle tutele dei minorenni.

Nel caso di morte di un vedovo o di una vedova, l'Ufficiale dello stato civile dovrà informarsi se il defunto abbia lasciato figli in minore età, dichiarare questo fatto nella cartolina di morte, e compilare poi la scheda modello *D* che le spedisco in parecchi esemplari.

Tali schede dovranno essere inviate di volta in volta al Pretore del Mandamento, a tenore dell'art. 250 del Codice civile.

Nei casi di matrimoni celebrati per delegazione, prego la S. V. di richiedere al Comune delegante tutte le notizie necessarie per completare le schede modello *A*.

Le ricordo inoltre che tanto le schede, quanto i prospetti modello *C* devono comprendere le notizie relative alle nascite, alle morti ed ai matrimoni avvenuti in codesto Comune, e non a quelli semplicemente trascritti sui registri dello stato civile, ma avvenuti in altro Comune.

La prego di un cenno di ricevuta alla presente circolare.

Il Ministro
L. MICELLI.

**Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali,
Procuratori del Re e Pretori sulla costituzione dei Consigli di
famiglia e di tutela.**

N. 1230 del registro Circolari.

Roma, 15 dicembre 1889.

La Commissione per la statistica giudiziaria, occupandosi dell'argomento dei Consigli di famiglia e di tutela, rilevò che questi non sono sempre costituiti in tutti quei casi nei quali lo si dovrebbe fare, perchè spesso ai Pretori non giunge notizia della morte delle persone che hanno lasciato figli in età minore. Sugerì quindi un modo pratico di assicurare l'adempimento di quanto è disposto nell'art. 250 del Codice civile: cioè la compilazione, per opera degli Ufficiali dello stato civile, di un'apposita scheda d'avviso ogniqualvolta si verifichi il fatto previsto in detto articolo, e la trasmissione di essa al Pretore competente.

Tale proposta è stata da me accolta, e il Ministero d'Agricoltura e Commercio (Direzione generale della statistica) ha già impartito ai Sindaci dei Comuni le istruzioni opportune con la circolare trascritta qui appresso.

Nel darne ora comunicazione ai signori Pretori, raccomando loro di adoperarsi con sempre maggiore impegnò affinchè ai minorenni privi de' genitori non faccia mai difetto l'assistenza di un Consiglio di famiglia o di tutela, e prego i signori Procuratori del Re e Procuratori generali d'invigilare alla rigorosa osservanza delle disposizioni che regolano questa materia.

Il Ministro

G. ZANARDELLI.

Modello **D.**

SCHEDA DA SPEDIRE AI PRETORI

per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela

(Art. 250 del Codice Civile).

Comune di _____ *addì* _____ *189* _____

Si avverte il signor Pretore del Mandamento di _____
che nel giorno _____ *189* _____ *è morto in*
questo Comune (1) _____
domiciliato o residente nel Comune di _____
redoro di (2) _____
lasciando figli in minore età.

ELENCO DEI MINORENNI.

COGNOME E NOME	DATA DELLA NASCITA

Firma dell'Ufficiale di Stato Civile

(1) Indicare il cognome e nome e la professione del defunto.

(2) Indicare il cognome e nome del coniuge predefunto.

Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1887.

I.

Per rendersi conto in modo esatto del movimento della delinquenza converrebbe poter tener dietro allo svolgersi dell'azione penale, dal momento in cui essa è iniziata fino a quello in cui ha termine; vedere, in altre parole, come si svolgono e come finiscono, anno per anno, tutti i procedimenti iniziati presso le Autorità giudiziarie; sapere per quanti reati furono scoperti gli autori, per quanti fu compiuta l'istruzione, per quanti si dichiarò non farsi luogo a procedere e per quali motivi, per quanti ebbe luogo giudizio e per quanti questo terminò con sentenza di condanna, sopra il totale dei reati denunciati nell'anno medesimo.

Ma la statistica giudiziaria penale, quale viene compilata presso di noi e negli altri Stati (1), non si presta ad una tale dimostrazione rigorosa, la quale potrebbe farsi soltanto ovè la statistica fosse compilata col sistema delle schede individuali, per cui si segue per ogni imputato lo svolgersi del processo. Nel modo col quale ora le notizie sono raccolte, cioè per mezzo di registri giornalieri, la statistica fa conoscere solamente *il lavoro compiuto durante l'anno* dalle varie Autorità giudiziarie, tanto inquirenti come giudicanti, *le une indipendentemente dalle altre*. E, a cagione degli affari pendenti alla fine dell'anno, i procedimenti pei quali fu compiuta l'istruzione non corrispondono esattamente a quelli per cui vi fu denuncia o querela, nè quelli giudicati a quelli per cui fu compiuta l'istruzione. A questa difficoltà si potrebbe in qualche misura ovviare, istituendo un computo di medie sopra le cifre di parecchi anni, sup-

(1) La statistica germanica, che, essendo compilata col sistema delle schede individuali, potrebbe fornire in modo compiuto tutte le informazioni riguardanti il processo, non ne dà invece nessuna, perchè la scheda si riferisce ai soli giudizi e non contiene alcuna notizia processuale.

ponendo che le differenze nel numero degli affari rimasti in arretrato si compensino a un dipresso le une colle altre.

Ma un altro ostacolo anche maggiore a dare compiuta la dimostrazione a cui ho accennato, si trova nel fatto, che alcune notizie riguardano unicamente i procedimenti od i reati, e non gl'imputati, mentre altre si riferiscono soltanto agli imputati, e non ai procedimenti, nè ai reati.

Nella denuncia e nel primo stadio dell'istruttoria abbiamo innanzi a noi dei procedimenti e dei reati, non ancora degli imputati, perchè una parte di questi è tuttora ignota.

Nel secondo stadio dell'istruttoria (cioè. quando sono già stati mandati all'archivio i processi nei quali non si poterono scoprire gli autori) e durante il giudizio, ci troviamo dinanzi, oltre ai procedimenti ed ai reati, anche gli imputati; e la statistica considera tanto quelli che questi. Ma la notizia dell'esito dell'istruttoria e del giudizio è necessario darla in relazione agli imputati, non ai procedimenti, poichè uno stesso processo può avere esiti diversi per i vari imputati (1).

Per una prima parte, adunque, del processo le notizie si hanno per procedimenti o per reati; per una seconda parte si hanno per imputati; e non si può seguire senza interruzione lo svolgersi dell'azione penale per il complesso dei procedimenti o dei reati, dalla denuncia alla condanna; ma bisogna prima esaminare per quanti procedimenti o per quanti reati non si poterono scoprire gli autori, e vedere poi, sul numero totale degli imputati *noti*, quanti vengono dimessi durante l'istruzione e durante il giudizio, e quanti vengono condannati.

(1) Veramente si potrebbe, tenendo conto della sola condanna, quando vi sia proscioglimento per un imputato e condanna per un altro, dar notizia dell'esito del giudizio rispetto ai reati, escludendo ben inteso i diversi motivi del proscioglimento o le diverse pene. Conoscendosi anche per i reati l'esito dell'istruttoria (dichiarazione di non luogo e invio al giudizio) e del giudizio (proscioglimento o condanna) si avrebbe un'uguale notizia per tutto lo svolgersi dell'azione penale. Ma ad ottenere ciò, siccome non si può rinunciare a conoscere l'esito dell'istruttoria e del giudizio in relazione agli imputati, bisognerebbe moltiplicare le colonne dei vari registri, il che non so se sia possibile, quando a mala pena i Cancellieri riempiono gli attuali. Dalla statistica del 1887 possiamo già sapere, come vedremo in appresso, quanti reati furono giudicati in rapporto a quelli denunciati, distinti nelle loro specie più importanti.

Limitandoci a seguire lo svolgimento del processo penale nel solo modo che colle statistiche attuali è possibile, troviamo che 494,996 furono i procedimenti pei quali vi fu denuncia o querela nel 1887, sommati insieme quelli su cui provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero (247,345) e quelli (247,651) su cui provvidero i Pretori per reati ritenuti di loro competenza (1).

Sul totale dei 494,996 procedimenti:

- 23,471 (4.74 su 100) riguardavano fatti non costituenti reato e furono per questa ragione mandati all'archivio (3.127 dai Pretori e 20,344 dagli Uffici del Pubblico Ministero);
- 31,312 furono mandati all'archivio dai Pretori per estinzione dell'azione penale o per altro motivo;
- 186,976 furono dagli Uffici del Pubblico Ministero inviati al Giudice istruttore;
- 244,806 (49.46 su 100) furono mandati al giudizio (204,781 dai Pretori e 40,025 dagli Uffici del Pubblico Ministero), sia per citazione diretta, sia per invio al Pretore od al Tribunale o ad altra Autorità.

Per il paragone cogli anni precedenti mancano i termini di confronto, non essendo conosciuto prima del 1887 il numero totale dei procedimenti iniziati in seguito a denuncia ai Pretori per reati di competenza di questi. Dobbiamo quindi limitare lo studio retrospettivo ai procedimenti pei quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero.

(1) È la prima volta in cui abbiamo completo questo dato delle denunce, perchè negli anni precedenti si conoscevano quelle portate innanzi al Procuratore del Re, ma mancavano nel computo le altre presentate ai Pretori, sulle quali questi Magistrati provvedono essi stessi direttamente, quando riguardano reati di loro competenza.

PROCEDIMENTI ESAURITI DAGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO NEGLI ANNI 1879-1887.

Tavola I.

ANNI	PROCEDIMENTI ESAURITI													
	in totale		con invio all'archivio per inesistenza di reato		con invio al Pretore		con invio al Giudice istruttore		con invio al giudizio per citazione diretta e direttissima		con rimessione al Tribunale nei casi di trasgressione alle pene del confino, dell'esilio locale o della sorveglianza della P. S.		con invio ad altra Autorità	
	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti
1879.	264 038	92.78	16 058	6.08	14 022	5.31	199 810	75.67	26 511	10.05	2 151	0.81	5 486	2.08
1880.	286 762	100.76	17 820	6.21	12 295	4.29	213 030	74.29	36 129	12.60	2 713	0.95	4 775	1.66
1881.	259 576	91.21	18 626	7.18	12 689	4.89	183 275	70.60	37 657	14.51	3 024	1.16	4 305	1.66
1882.	256 197	89.16	18 074	7.05	12 876	5.03	185 219	72.30	32 688	12.76	3 518	1.37	3 822	1.49
1883.	252 904	87.18	17 817	7.05	13 183	5.21	183 822	72.68	30 780	12.17	3 316	1.31	3 986	1.58
1884.	245 083	83.47	18 681	7.62	12 081	4.93	180 561	73.67	26 973	11.01	3 067	1.25	3 720	1.52
1885.	239 936	80.78	20 895	8.71	11 748	4.90	174 305	72.86	26 180	10.91	2 691	1.12	3 617	1.50
1886.	245 057	81.84	18 665	7.62	12 716	5.19	182 202	74.35	25 133	10.26	2 317	0.94	4 024	1.64
1887.	247 345	81.72	20 344	8.23	12 234	4.95	186 976	75.59	22 928	9.27	2 059	0.83	2 804	1.13

Come si scorge da questa prima tavola, è cresciuto alquanto nell'ultimo anno il numero dei procedimenti spediti dagli Uffici del Pubblico Ministero; ma si osserva che l'aumento si verifica specialmente per i procedimenti inviati all'archivio per inesistenza di reato

Ritornando al totale dei 494,996 procedimenti o denunce, ed escludendo da essi i 23,471 procedimenti che vedemmo essere fatti non costituenti reato, rimangono 471,525 procedimenti per reati, per 58,038 dei quali gli autori erano ignoti e per 413,487 erano noti.

Siccome però presso gli Uffici d'istruzione si ebbero altri 16,781 procedimenti per fatti non costituenti reato, e, in seguito alle indagini della polizia giudiziaria, il numero dei procedimenti per reati di autori ignoti si ridusse a 44,113, invece dei 49,607 che si avevano presso gli Uffici del Pubblico Ministero, così si ha un totale di 454,744 procedimenti per reati, e un totale di 52,544 procedimenti, rispetto ai quali gli autori rimasero ignoti, ossia 11.55 su 100 (1).

Volendo fare il confronto cogli anni precedenti, bisogna limitarsi a considerare il numero complessivo dei procedimenti esauriti dagli Uffici d'istruzione, distinti secondo che gli autori dei reati erano noti od ignoti.

(1) Nel fare questo computo si è supposto che ai procedimenti esauriti nell'anno dagli Uffici del Pubblico Ministero corrispondano esattamente quelli esauriti dagli Uffici d'istruzione, mentre è noto che ciò non accade a cagione delle pendenze in fin d'anno. Ma l'errore non può essere che piccolissimo e tale da non aver influenza sulla proporzione trovata.

Questa proporzione dell'11.55 per cento ha potuto essere determinata per la prima volta con sufficiente esattezza nella statistica del 1887. Chè in quelle degli anni precedenti si conosceva bensì il numero dei procedimenti con autori rimasti ignoti presso gli Uffici d'istruzione e di quelli mandati all'archivio dai Pretori per tale ragione, ma non si potevano sommare insieme, perchè mancava il numero totale dei procedimenti iniziati in seguito a denuncia o querela: conveniva così riferire il numero dei procedimenti in cui gli autori erano ignoti, non al totale dei procedimenti, ma soltanto ad una parte di essi, cioè a quelli per cui era stato provveduto dagli Uffici d'istruzione. Si avevano dati paragonabili da un anno all'altro, ma che non rappresentavano il vero rapporto dei reati con autori ignoti.

PROCEDIMENTI ESAURITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE
NEGLI ANNI 1880-1887.

Tavola II.

ANNI	PROCEDIMENTI ESAURITI				
	in totale	con ordinanza			
		di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati		contro autori noti od indiziati	
		Cifre effettive	Ogni 100 procedi- menti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedi- menti esauriti
1880	227 352	72 688	31.97	154 664	68.03
1881	188 814	59 038	31.27	129 776	68.73
1882	191 281	58 344	30.50	132 937	69.50
1883	187 924	57 010	30.34	130 914	69.66
1884	185 469	52 573	28.35	132 896	71.65
1885	178 875	49 250	27.53	129 625	72.47
1886	184 329	48 090	26.09	136 239	73.91
1887	187 197	(a) 46 639	24.91	140 558	75.09

Nel 1887 le istruttorie sono lievemente cresciute, ma è più sensibile la diminuzione del rapporto percentuale degli autori ignoti; ciò che è indizio di una maggiore vigoria ed efficacia nell'opera della polizia giudiziaria.

Passando a considerare gli imputati, vediamo quale fu l'esito dell'istruttoria per quelli riguardanti i 140,558 procedimenti contro autori noti.

(a) Nella statistica del 1887 la notizia dei procedimenti nei quali gli autori dei reati rimasero ignoti è data non rispetto al numero totale dei procedimenti, come nelle statistiche degli anni 1880-86, ma rispetto ai soli procedimenti per i reati che furono ritenuti oggettivamente provati, esclusi quelli per fatti non costituenti reato dei quali non importa, per i fini della giustizia, ricercare gli autori nel caso che non si conoscano. Però, nel confrontare i dati del 1887 con quelli degli anni antecedenti, si è tenuto conto, acciocchè le cifre riuscissero omogenee fra di loro, anche dei fatti non costituenti reato: cioè si è data notizia di tutti i procedimenti nei quali gli autori rimasero ignoti. È questa la ragione della differenza fra il numero dei procedimenti con autori ignoti nel 1887 (44,113) dato nella pagina precedente e il numero (46,639) dato in questa tavola.

IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1879-1887.

Tavola III.

ANNI	IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO																
	in totale		di dichiarazione d'incompetenza	con ordinanza													
				di non farsi luogo a procedere						di rinvio							
	per inesistenza di reato			per insufficienza di indizi		per estinzione dell'azione penale		al Protore				al Tribunale correzionale		all'Ufficio del Procuratore generale			
								per competenza (articolo 251 C. P. P.)		per attenuanti (articolo 252 C. P. P.)							
Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	Cifre effettive		Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	
1879 . . .	240 010	84.33	1 078	25 902	10.79	43 751	18.23	3 949	1.65	15 893	6.62	90 849	37.85	24 700	10.29	33 888	14.12
1880 . . .	253 823	89.19	1 120	25 976	10.23	48 245	19.01	4 237	1.67	15 767	6.21	99 344	39.14	20 538	8.09	38 596	15.21
1881 . . .	212 431	74.64	1 022	25 429	11.97	36 315	17.09	3 437	1.62	11 095	5.22	88 765	41.79	15 676	7.38	30 692	14.45
1882 . . .	217 715	75.77	1 093	26 507	12.17	35 320	16.22	3 106	1.43	10 178	4.68	96 553	44.35	16 083	7.39	28 875	13.26
1883 . . .	218 818	75.43	964	25 837	11.80	34 950	15.97	3 880	1.77	8 831	4.04	98 202	44.88	16 350	7.47	29 804	13.62
1884 . . .	224 313	76.40	965	25 923	11.56	34 194	15.24	3 965	1.77	9 215	4.11	104 040	46.38	17 104	7.62	28 907	12.89
1885 . . .	215 451	72.54	792	25 784	11.97	32 146	14.92	4 225	1.96	11 195	5.19	98 673	45.80	15 305	7.10	27 331	12.69
1886 . . .	232 993	77.81	817	27 121	11.64	32 761	14.06	5 057	2.17	18 750	8.05	104 399	44.81	15 837	6.80	28 251	12.12
1887 . . .	238 340	78.75	1 063	23 910	10.03	32 920	13.81	5 351	2.24	15 387	6.46	114 629	48.09	16 390	6.88	28 690	12.04

Le proporzioni, così degli imputati per i quali si dichiarò non farsi luogo a procedere (26 per cento), come di quelli per cui vi fu rinvio al giudizio od alla Sezione d'accusa (73 per cento), si mantengono pressochè costanti. Si può tuttavia notare un certo aumento, nel 1887, nel numero degli imputati rinviati ai Pretori per attenuanti.

Le Sezioni d'accusa provvidero rispetto ai 28,676 imputati loro rinviati dagli Uffici d'istruzione, pronunciando sentenza di non farsi luogo per 7 su cento e sentenza d'accusa per gli altri.

IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DALLE SEZIONI D'ACCUSA
NEGLI ANNI 1879-1887.

Tavola IV.

ANNI	IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO												
	in totale		con sentenza									di rinvio ad altra Autorità	
			di non farsi luogo a procedi- mento		di rinvio al giudiz' o								
	Cifre effettive	Ogni 10,000 abt.			Cifre effettive	Ogni 100 imputati	dei Pretori		dei Tribunali		delle Corti d'assise		
Cifre effettive			Ogni 100 imputati	Cifre effettive			Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati		
1879 . .	34 763	12.22	3 345	9.62	172	0.50	21 173	60.90	9 572	27.53	504	1.45	
1880 . .	33 300	13.81	2 839	7.30	289	0.74	25 680	65.31	10 098	25.69	364	0.93	
1881 . .	32 899	11.56	2 897	8.80	381	1.16	20 325	61.78	8 934	27.31	312	0.95	
1882 . .	30 034	10.45	2 329	7.76	285	0.95	19 403	64.60	7 833	26.08	184	0.61	
1883 . .	30 355	10.46	2 366	7.79	321	1.06	19 657	64.76	7 870	25.92	141	0.47	
1884 . .	30 021	10.22	2 341	7.80	145	0.48	19 291	64.26	8 038	26.77	203	0.69	
1885 . .	28 882	9.72	2 537	8.79	220	0.76	18 713	64.79	7 114	24.63	101	0.35	
1886 . .	30 168	10.08	2 404	7.97	168	0.53	23 385	67.57	6 857	22.73	111	0.37	
1887 . .	28 676	9.44	1 877	6.55	122	0.43	19 602	63.36	6 998	24.40	77	0.27	

Nel 1887 il numero degli imputati per i quali provvidero le Sezioni d'accusa è alquanto minore che negli anni anteriori; la diminuzione avvenne principalmente per gli imputati pei quali si dichiarò non farsi luogo a procedere, mentre crebbe il numero degli imputati rinviati alle Corti d'assise. Si osservi inoltre che dei

19,602 imputati rinviati ai Tribunali, 18,197 lo furono per attenuanti, e di questi più della metà (10,819) per attenuanti generiche; ed in alcune Corti il numero degli imputati rinviati per questo motivo è anche maggiore.

Ma non è il caso ora di insistere su quest'argomento della correzionalizzazione, poichè quest'istituto sembra prossimo a scomparire coll'attuazione del nuovo Codice penale.

Passiamo ai giudizi, dei quali dà notizia il seguente prospetto, tanto per i procedimenti, quanto per gli imputati e pei reati.

GIUDIZI.

Tavola V.

ANNI	PRETORI						TRIBUNALI CORREZIONALI						CORTI D'ASSISE					
	Procedimenti		Imputati		Reati (a)		Procedimenti		Imputati		Reati (b)		Procedimenti		Accusati		Reati	
	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti
1879. . . .	239 406	84.12	328 538	115.44	58 465	18.08	77 612	27.27	57 926	20.35	9 475	3.33	7 413	2.61
1880. . . .	253 476	89.07	364 991	128.25	64 942	22.82	95 310	33.49	68 794	24.17	5 861	2.06	10 581	3.72	8 807	3.10
1881. . . .	231 821	81.46	328 577	115.45	61 530	21.62	88 575	31.12	65 044	22.86	5 921	2.08	10 364	3.64	8 351	2.98
1882. . . .	237 840	82.77	338 252	117.72	56 579	19.69	80 979	28.18	61 522	21.41	4 978	1.73	8 228	2.86	7 468	2.60
1883. . . .	228 061	78.61	335 800	115.75	238 222	82.12	52 085	17.95	75 816	26.13	59 396	20.47	4 691	1.62	8 127	2.80	7 445	2.57
1884. . . .	243 861	83.05	348 465	118.68	273 428	93.13	48 904	16.66	72 650	24.74	57 165	19.47	4 413	1.50	7 533	2.57	6 668	2.27
1885. . . .	252 806	85.12	375 555	126.45	287 677	96.86	47 857	16.11	70 547	23.75	55 352	18.64	4 557	1.53	7 922	2.67	7 041	2.37
1886. . . .	261 419	87.31	392 396	131.05	310 514	103.71	47 194	15.76	69 175	23.10	54 479	18.20	4 202	1.40	7 042	2.35	6 889	2.30
1887. . . .	256 701	84.81	379 411	125.36	264 906	87.58	45 429	15.01	67,044	22.15	52 565	17.37	4 704	1.55	7 944	2.62	7 877	2.60

(a) Prima del 1883 non si aveva notizia, per i Pretori, di tutti i reati giudicati, ma soltanto di quelli seguiti da condanna, che nel periodo 1880-1886 varia, rono nel modo seguente:

1880 — 210 455; 1881 — 189 288; 1882 — 196 536; 1883 — 181 951; 1884 — 203 202; 1885 — 213 022; 1886 — 233 496.

Ma essendo entrati in vigore nel 1887 i registri giornalieri anche per i Pretori, questa ricerca fu abbandonata, sia per non moltiplicare troppo le colonne dei registri, sia perchè sarebbe stato inutile aver tale notizia per i soli Pretori, mancando essa per la stessa ragione nei registri dei Tribunali.

(b) Per gli anni 1879-84 si aveva notizia dei reati giudicati dai Tribunali in primo grado e in grado d'appello complessivamente. Per rendere possibile il confronto per l'intera serie di anni, si è calcolato, per il periodo 1879-1884, il numero dei reati giudicati in primo grado, prendendo per base il rapporto che risultò negli anni 1885-1886, per ogni specie di reato, fra quelli giudicati in primo grado e quelli giudicati in appello.

Abbiamo diminuzione molto sensibile nei giudizi innanzi ai Pretori (1); lieve diminuzione nei giudizi dei Tribunali correzionali; aumento notevole nei giudizi delle Corti di assise. Dal che apparirebbe che nel 1887 le condizioni della delinquenza sono in parte peggiorate, o almeno non è continuato il miglioramento che si osservava negli anni precedenti rispetto ad alcune specie di reati più gravi. Non sarà inopportuno però il ricordare che il numero dei reati giudicati rappresenta piuttosto il *lavoro* dei Magistrati in un determinato anno, che non il numero dei reati legalmente accertati. Nei discorsi inaugurali di alcuni Procuratori generali è stato notato che, nel corso del 1887, l'opera dei Magistrati è stata molto solerte, cercandosi di vincere l'arretrato degli affari (2).

Ciò si rileva anche meglio prendendo in esame il numero dei procedimenti pendenti innanzi alle Corti d'assise al principio ed alla fine di ciascun anno, dal 1884 al 1887 inclusivo.

PROCEDIMENTI INNANZI ALLE CORTI D'ASSISE NEGLI ANNI 1884-1887.

Tavola VI.

ANNI	PROCEDIMENTI				
	a carico			esauriti	pendenti alla fine dell'anno
	pendenti al principio dell'anno	sopravvenuti nell'anno	in totale		
1884	1 118	4 729	5 847	4 412	1 434
1885	1 434	4 327	5 761	4 557	1 204
1886	1 204	4 340	5 544	4 202	1 342
1887	1 286	4 522	5 808	4 704	1 104

(1) Si avverta però che nel confrontare, rispetto ai Pretori, i risultati del 1887 con quelli degli anni antecedenti, bisogna tener conto del modo più rigoroso col quale in quest'anno vennero raccolte le notizie, essendosi cominciato a far uso, anche per la statistica pretoriale, dei registri giornalieri, anziché di prospetti riassuntivi distribuiti in fin d'anno.

(2) Ecco, per es., le parole del Procuratore generale di Napoli: " Al 31 di dicembre dell'anno 1886, noi ci trovavamo in difficilissime condizioni: subivamo tuttavia, come si erano dovute subire anche nel ramo della giustizia " correzionale, i funesti effetti dell'infezione colerica che desolava questa coraggiosa ed ospitale città nel 1884: non qui, ma nelle varie provincie del distretto " in un periodo di facile perturbazione, la minaccia del morbo aveva prodotto un

Comunque, però, si debba ammettere che una parte del cresciuto numero dei procedimenti esauriti dalle Corti d'assise nel 1887 sia da imputarsi alla delinquenza degli anni precedenti, non possiamo dissimularci che sono cresciuti anche i reati propri dell'ultimo anno della serie. Ciò è confermato dal maggior numero di imputati inviati dagli Uffici d'istruzione alle Sezioni d'accusa e da queste al giudizio.

L'esito dei giudizi (Tavola VII) si mantiene pressochè uguale a quello degli altri anni nelle proporzioni reciproche dei prosciolti e dei condannati.

Quanto alle pene inflitte (Tavola VIII), si osserva un aumento per ciò che riguarda le pene di polizia pronunciate dai Pretori e dai Tribunali; il che parrebbe indicare, rispetto ai giudizi di queste Autorità, una delinquenza meno grave nelle sue forme.

“ panico esagerato e tratto dietro di sè uno stato d'anarchia, per cui erano interrotte le comunicazioni fra città e città, fra città e comuni, fra comuni e comuni, ed in essi, in nome della salute pubblica, si era creduto per alcun tempo di essere in diritto di stabilire quarantene e cordoni di precauzione, con semplici provvedimenti locali, anche là dove non ve n'era assolutamente bisogno. Quelle disposizioni introdotte avevano per effetto che il corso della giustizia fosse affatto paralizzato. E poichè la quantità delle cause penali di cognizione delle Corti d'assise, le quali negli scorsi anni sedettero contemporaneamente in numero mai minore di otto, e per la maggior durata dell'anno di dieci, e per alcuni mesi fino a dodici, è tale che a darvi corso un po' regolare, è necessario che i giudizi si succedano continuamente, e non si interrompano mai, si comprende come per quella lunga e forzata sosta del 1884, accavallate le sue alle cause del 1885, nel 1886 si dovessero risentire gli effetti tristissimi, anche per la giustizia, di quella interruzione, i quali dovevano inevitabilmente ripercuotersi sul 1887. Al che bisogna aggiungere che, quando in qualunque modo è turbato l'andamento regolare dei procedimenti giudiziari, si moltiplicano le occasioni e le ragioni che ne intralciano poi e ne ritardano il corso alla ripresa; agglomerandosi troppe cause, in materia così grave e delicata qual'è quella della libertà individuale e del possibile pericolo di gravissime condanne, mentre dagli uniti animati da una speranza di buon esito della causa loro, si fanno sollecitazioni ed insistenze vive per una precedenza nel giudizio e non senza plausibile ragione, da altri invece troppo fiduciosi in un buon risultato, si trova agevolata la via ad ottenere dilazioni, che regolarmente non dovrebbero aver luogo. „

IMPUTATI GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1879-1887.

Tavola VII.

ANNI	IMPUTATI GIUDICATI											
	dai Pretori				dai Tribunali correzionali (a)				dalle Corti d'assise (b)			
	prosciolti (c)		condannati		prosciolti		condannati		prosciolti		condannati	
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
1879.	96 803	29.46	231 735	70.54	2 366	24.97	7 109	75.03
1880.	102 956	28.21	262 035	71.79	2 776	26.24	7 805	73.76
1881.	96 912	29.49	231 665	70.51	21 748	24.55	66 244	74.79	2 680	25.86	7 684	74.14
1882.	102 444	30.29	235 808	69.71	18 984	23.44	61 509	75.96	2 163	26.29	6 065	73.71
1883.	103 206	30.73	232 594	69.27	16 851	22.23	58 414	77.05	2 425	29.84	5 702	70.16
1884.	93 535	26.84	254 930	73.16	16 937	23.31	55 168	75.94	2 222	29.50	5 311	70.50
1885.	102 092	27.19	273 463	72.81	16 917	23.98	53 103	75.27	2 409	30.41	5 513	69.59
1886.	111 586	28.44	280 810	71.56	17 078	24.69	51 654	74.67	2 112	29.99	4 930	70.01
1887.	120 024	31.63	259 387	68.37	16 332	24.46	50 426	75.21	2 398	30.19	5 546	69.81

(a) Per gli anni 1879 e 1880 non si ha la notizia degli imputati prosciolti e condannati dai Tribunali correzionali se non in primo grado ed in grado d'appello complessivamente, e si è perciò esclusa da questa tavola e dalla successiva, non essendo comparabile con quella degli altri anni, nei quali le notizie sono date circa i soli imputati giudicati e condannati in primo grado.

(b) Si osservi che fra gli accusati giudicati dalle Corti d'assise sono compresi, oltre quelli in primo grado di giudizio, anche quelli per rinvio dalle Casazioni o per opposizione o purgazione di contumacia, giacchè per gli anni 1879-1884 non se ne ha notizia distinta.

(c) Per gli anni anteriori al 1884 non si ha notizia separata degli imputati dimessi dai Pretori per incompetenza, i quali erano compresi fra i prosciolti; per maggior esattezza nel confronto si sono compresi fra questi anche per gli anni 1884-1887: ve ne furono 1069 nel 1884, 1154 nel 1885, 1246 nel 1886, 1370 nel 1887.

IMPUTATI CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1879-1887.

Tavola VIII.

ANNI	CONDANNATI																				
	dal Pretori						dai Tribunali correzionali (a)						dalle Corti d'assise								
	in totale	al carcere, all'esilio, al confino, alla custodia, al ricovero forzato, ecc. con o senza multa		alla sola multa	a sole pene di polizia		in totale	al carcere con o senza multa		ad altre pene correzionali con o senza multa od alla sola multa		a pene di polizia		in totale	a pene criminali				a pene correzionali o di polizia		
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Pretori	Cifre effettive		Ogni 100 condannati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Tribu- nali	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Tribu- nali	Cifre effettive		Ogni 100 condannati dai Tribu- nali	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti d'assise	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti d'assise	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti d'assise
1879	231 735 57 283	24.72	21 855 9.43	152 597 65.85	7 109	87 1.22	449 6.32	4 791 67.39	1 782 25.07				
1880	262 035 68 785	26.25	24 129 9.21	169 121 64.54	7 805	104 1.33	428 5.48	5 300 67.92	1 973 25.27				
1881	231 665 55 185	23.82	20 548 8.87	155 932 67.31	66 244 53 885	81.34	6 780 10.24	5 579 8.42	7 684	134 1.74	470 6.12	4 977 64.77	2 103 27.37								
1882	235 808 53 581	22.72	23 253 9.86	158 974 67.42	61 509 50 106	81.46	6 578 10.70	4 825 7.84	6 065	92 1.52	364 6.00	3 986 65.72	1 623 26.76								
1883	232 594 53 051	22.81	22 544 9.69	156 999 67.50	58 414 47 273	80.93	6 465 11.07	4 676 8.00	5 702	100 1.75	306 5.37	3 625 63.75	1 671 29.13								
1884	254 930 59 594	23.38	25 247 9.90	170 089 66.72	55 168 44 995	81.56	5 488 9.95	4 685 8.49	5 311	69 1.30	281 5.29	3 388 63.79	1 573 29.62								
1885	273 463 64 459	23.57	26 132 9.56	182 872 66.87	53 103 43 043	81.05	5 820 10.97	4 240 7.98	5 513	92 1.67	297 5.39	3 458 62.72	1 666 30.22								
1886	280 810 60 318	21.48	26 583 9.47	193 909 69.05	51 654 41 847	81.02	5 256 10.17	4 551 8.81	4 930	82 1.67	282 5.72	3 076 62.39	1 490 30.22								
1887	259 387 55 047	21.22	18 224 7.03	186 116 71.75	50 426 41 960	83.21	3 811 7.56	4 655 9.23	5 546	63 1.14	323 5.82	3 523 63.52	1 637 29.52								

(a) Veggasi la nota (a) alla pagina precedente.

II.

Passiamo all'esame delle singole specie di reati.

Per il 1887 abbiamo un miglioramento nel modo di compilazione della statistica, poichè mentre prima la classificazione dei

REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI

Tavola IX.

SPECIE DEI REATI	denunciati (Uffici del P. M. e Pretori complessivamente)		pei quali	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	in totale	gli autori rimasero
				Cifre effettive
Reati contro la sicurezza dello Stato.	149	0 49	96	29
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	471	1 56	389	21
Reati contro la pubblica Amministrazione.) Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica	12 407	40 99	8 495	172
Altri reati contro la pubblica Amministrazione	9 055	29 92	5 900	199
Reati contro la fede pubblica	11 807	39 01	11 818	6 767
Reati contro il commercio	2 263	7 48	1 897	4
Reati contro il buon costume	1 739	5 75	1 208	24
Reati contro la pubblica tranquillità	40 465	133 70	13 127	240
Reati contro l'ordine delle famiglie.	3 831	12 66	3 013	150
Reati contro le persone.) Omicidii qualificati.	1 244	4 11	3 809	232
Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte	2 535	8 38		
Ferite e percosse	85 812	283 53	49 304	2 240
Altri reati contro le persone	58 396	192 94	14 393	1 037
Reati contro le proprietà.) Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio	187	0 62	349	91
Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio.	1 932	6 38	1 539	536
Furti qualificati e semplici.	89 774	296 61	61 828	27 094
Altri reati contro le proprietà	53 107	175 46	20 519	5 361
Reati previsti da altri titoli del Codice penale.	28 312	93 54	3 735	99
Reati commessi col mezzo della stampa	687	2 27	267	11
Reati previsti da leggi speciali.	122 127	403 51	8 550	1 530
<i>Totale</i>	526 300	1 738 91	210 316	45 887

reati denunciati si aveva soltanto per quelli sui quali avevano provveduto gli Uffici del Pubblico Ministero, ora invece si ha per il complesso dei reati denunciati sia al Pubblico Ministero, sia direttamente ai Pretori. E i reati sottoposti ad istruzione sono in quest'anno divisi per ciascuna specie, secondo che gli autori erano noti od ignoti.

Di tutto ciò si ha notizia nel prospetto seguente.

DALLE VARIE MAGISTRATURE NEL 1887.

REATI							
segui istruzione			pei quali segui giudizio				
dei quali ignoti	gli autori dei quali erano noti		dei Pretori	dei Tribunali cor- rezionali	delle Corti d'assise	in totale	
	Cifre effettive	Ogni 100 reati pei quali segui istruzione				Cifre effettive	Ogni 100 reati denunciati
30 21	67	69 79	..	14	..	14	9 40
5 40	368	94 60	291	87	2	380	80 68
2 03	8 323	97 97	6 510	3 923	80	10 513	84 73
3 37	5 701	96 63	2 423	955	157	3 535	39 04
57 11	5 081	42 89	713	1 117	853	2 683	22 72
0 21	1 893	99 79	484	779	52	1 315	58 11
1 99	1 184	98 01	886	618	143	1 647	94 71
1 83	12 887	98 17	19 186	10 522	475	30 183	74 59
4 98	2 863	95 02	418	768	248	1 434	37 43
			..	13	552	565	45 42
6 09	3 577	93 91					
			..	406	1 739	2 145	84 62
4 54	47 064	95 46	52 427	10 706	713	63 846	74 40
7 20	13 356	92 80	18 080	1 288	35	19 403	33 23
26 07	258	73 93	..	21	47	68	36 36
34 83	1 003	65 17	..	118	349	467	24 17
43 82	34 734	56 18	30 466	11 021	1 320	42 807	47 68
26 13	15 158	73 87	27 516	4 107	538	32 161	60 56
2 62	3 686	97 38	15 131	573	69	15 773	55 71
4 12	256	95 88	..	105	2	107	15 57
18 24	6 990	81 76	90 375	5 424	21	95 890	78 46
21 81	164 449	78 19	254 966	52 565	7 395	324 865	61 73

I reati denunciati contro il buon costume, contro la pubblica amministrazione, contro la religione e contro la pubblica tranquillità, gli omicidii semplici e le ferite e percosse giungono per la massima parte al giudizio. Dei furti sono giudicati circa la metà. Giungono in numero scarso al giudizio i reati contro la sicurezza dello Stato, i reati di stampa, quelli contro la fede pubblica ed anche le grassazioni senza omicidio.

I reati nei quali riuscì meno facile di scoprire gli autori, sono quelli contro la fede pubblica, i furti, le grassazioni; mentre sono pochi gli autori ignoti nei reati contro il commercio, contro il buon costume, contro la pubblica tranquillità, di ferite e percosse (4 su 100) e di omicidii (6 su 100).

Passiamo a considerare la delinquenza nel suo aspetto soggettivo.

Mentre per gli anni anteriori al 1887 si aveva soltanto notizia del numero totale degl'imputati, senza distinzione delle specie dei reati, la statistica di quest'ultimo anno fornisce indicazione dell'esito delle istruttorie e dei giudizi in relazione agli imputati sia considerati nel loro complesso, sia divisi secondo le varie specie dei reati.

Si ha modo così di vedere per quali di esse siano più frequenti le dichiarazioni di non farsi luogo nel periodo istruttorio, e per quali siano più frequenti le assoluzioni o le condanne durante il giudizio.

IMPUTATI PEI QUALI SEGUI ISTRUZIONE NEL 1887, DISTINTI SECONDO LE PRINCIPALI SPECIE DI REATI E SECONDO L'ESITO DELL'ISTRUTTORIA.

Tavola X.

SPECIE DEI REATI	IMPUTATI PEI QUALI PROVVIDERO									
	gli Uffici d'istruzione (a)				le Sezioni d'accusa (a)					
	in totale	pei quali vi fu dichiarazione di non farsi luogo a procedimento		inviati al giudizio		in totale	pei quali vi fu dichiarazione di non farsi luogo a procedimento		inviati al giudizio	
		Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati		Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati
Reati contro la sicurezza dello Stato	94	37	39.36	57	60.61	4	3	75.00	1	25.00
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	556	1.5	20.68	441	79.32	37	37	100.00
Reati contro la pubblica Amministrazione										
Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica	12 750	1 989	15.60	10 761	84.40	1 680	108	6.43	1 572	93.57
Altri reati contro la pubblica Amministrazione	10 036	3 144	31.33	6 892	68.67	791	71	8.98	720	91.02
Reati contro la fede pubblica	7 919	4 203	53.07	3 716	46.93	2 110	328	15.55	1 782	84.45
Reati contro il commercio	2 702	570	21.10	2 132	78.90	410	30	7.32	380	92.68
Reati contro il buon costume	1 448	307	21.20	1 141	78.80	192	18	9.38	174	90.62
Reati contro la pubblica tranquillità	16 296	2 810	17.48	13 447	82.52	885	66	7.46	819	92.54
Reati contro l'ordine delle famiglie	4 126	1 794	43.48	2 332	56.52	1 057	92	8.70	935	91.30
Reati contro le persone										
Omicidii qualificati.						1 057	120	11.35	937	88.65
Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte	5 533	1 338	24.18	4 195	75.82	2 639	103	3.90	2 536	96.10
Ferite e percosse	66 163	6 575	9.94	59 588	90.03	5 967	119	1.99	5 848	98.01
Altri reati contro le persone	17 588	4 104	23.33	13 484	76.67	103	8	7.77	95	92.23
Reati contro le proprietà										
Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio	568	277	48.77	291	51.23	162	17	10.49	145	89.51
Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio	2 155	1 015	47.10	1 140	52.90	965	106	10.98	859	89.02
Furti qualificati e semplici	54 123	16 314	30.14	37 809	69.86	10 107	329	3.26	9 778	96.74
Altri reati contro le proprietà	20 863	7 005	33.58	13 858	66.42	1 609	119	7.40	1 490	92.60
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	5 364	745	13.89	4 619	86.11	81	81	100.00
Reati commessi col mezzo della stampa	372	70	18.82	302	81.18	239	186	77.82	53	22.18
Reati previsti da leggi speciali.	11 991	2 629	21.92	9 362	78.08	170	8	4.71	162	95.29
Totale	240 647	55 080	22.89	185 567	77.11	30 265	1 831	6.05	28 434	93.95

(a) Il numero degli imputati, quale risulta dalla presente tavola, non corrisponde a quello indicato rispettivamente nelle tavole III e IV, perchè queste ultime danno notizia del loro numero effettivo, mentre nella presente gli imputati di più reati di specie diversa sono contati tante volte quante erano le specie dei reati medesimi.

IMPUTATI GIUDICATI NEL 1887, DISTINTI SECONDO LE PRINCIPALI

Tavola XI.

SPECIE DEI REATI	dai Pretori					dai Tribunali		
	in totale	prosciolti		condannati		in totale	prosciolti	
		Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati		Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati
Reati contro la sicurezza dello Stato	28	3	10.71
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	375	96	25.60	279	74.40	157	42	26.75
Reati contro la pubblica Amministrazione	8 316	1 442	17.34	6 874	82.66	5 746	834	14.51
Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica								
Altri reati contro la pubblica Amministrazione	3 853	1 467	38.07	2 386	61.93	1 561	445	28.51
Reati contro la fede pubblica	916	236	25.76	680	74.24	1 465	364	24.85
Reati contro il commercio	619	152	24.56	467	75.44	1 083	168	15.51
Reati contro il buon costume	1 087	257	23.64	830	76.36	684	92	13.46
Reati contro la pubblica tranquillità	21 612	3 639	16.84	17 973	83.16	11 451	1 496	13.06
Reati contro l'ordine delle famiglie	583	162	27.79	421	72.21	1 041	254	24.40
Reati contro le persone	70 127	18 203	25.96	51 924	74.04	14 273	2 086	14.62
Omicidii qualificati								
Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte								
Ferite e percosse	22 886	9 485	41.44	13 401	58.56	1 785	588	32.94
Altri reati contro le persone	26	3	11.51
Reati contro le proprietà	47 711	10 344	21.68	37 367	78.32	13 212	2 078	15.72
Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio								
Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio								
Furti qualificati e semplici	39 285	13 799	35.13	25 486	64.87	4 046	1 015	25.09
Altri reati contro le proprietà	19 791	6 718	33.94	13 073	66.06	737	177	24.02
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	179	67	37.43
Reati commessi col mezzo della stampa	115 574	15 909	13.77	99 665	86.23	7 415	2 188	29.51
Reati previsti da leggi speciali
Totale	352 735	81 909	23.22	270 826	76.78	65 624	12 004	18.29

(a) Il numero degli imputati, quale risulta dalla presente tavola, non corrisponde a quello nella presente gli imputati di più reati di specie diversa sono contati tante volte quante erano le

SPECIE DI REATI E SECONDO L'ESITO DEL GIUDIZIO (a).

IMPUTATI GIUDICATI											
correzionali			dalle Corti di assise						dalle diverse Magistrature complessivamente		
condannati		in totale	prosciolti		condannati		in totale	prosciolti		condannati	
Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati		Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati		Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati
25	89.29	28	3	10.71	25	89.29
115	73.25	4	4	100.00	536	142	26.49	394	73.51
4 912	85.49	88	50	56.82	38	43.18	14 150	2 326	16.44	11 824	83.56
1 116	71.49	95	60	63.16	35	36.84	5 509	1 972	35.80	3 537	64.20
1 101	75.15	602	257	42.69	345	57.31	2 983	857	28.73	2 126	71.27
915	84.49	80	23	38.33	37	61.67	1 762	343	19.47	1 419	80.53
592	86.54	112	29	25.89	83	74.11	1 883	378	20.07	1 505	79.93
9 955	86.94	155	64	41.29	91	58.71	33 218	5 199	15.65	28 019	84.35
787	75.60	295	105	35.59	190	64.41	1 919	521	27.20	1 398	72.80
9	69.23	855	332	38.83	523	61.17	868	336	38.71	532	61.29
486	85.12	2 045	351	17.16	1 694	82.84	2 616	436	16.67	2 180	83.33
12 187	85.38	660	201	30.45	459	69.55	85 060	20 490	24.09	64 570	75.91
1 197	67.06	35	5	13.89	31	86.11	24 707	10 078	40.79	14 629	59.21
23	88.46	96	26	27.08	70	72.92	122	29	23.77	93	76.23
136	90.07	608	206	33.88	402	66.12	759	221	29.12	538	70.88
11 134	84.28	1 274	324	25.43	950	74.57	62 197	12 746	20.49	49 451	79.51
3 031	74.91	441	225	51.02	216	48.98	43 772	15 039	34.36	28 733	65.64
560	75.98	43	22	51.16	21	48.84	20 571	6 917	33.63	13 654	66.37
112	62.57	1	1	100.00	180	67	37.22	113	62.78
5 227	70.49	5	2	40.00	3	60.00	122 994	18 099	14.71	104 895	85.29
53 620	81.71	7 475	2 286	30.58	5 189	69.42	425 834	96 199	22.59	329 635	77.41

indicato nelle tavole V e VII, perchè queste ultime danno notizia del loro numero effettivo, mentre specie dei reati medesimi.

Dalla tavola X è facile rilevare come generalmente per gli imputati di reati contro la sicurezza dello Stato, contro la fede pubblica, contro l'ordine delle famiglie e di grassazioni con omicidio e senza, riesca più arduo raccogliere indizi sufficienti di reità; essi vengono perciò dimessi più sovente durante l'istruttoria. È soprattutto notevole il fatto che per quasi la metà degli imputati di grassazione gli Uffici di istruzione pronunciano ordinanza di non farsi luogo a procedere.

Le cifre delle Sezioni d'accusa sono per questo riguardo concordi con quelle degli Uffici d'istruzione e confermano la conclusione che si può trarre da esse, che, cioè, ciascuna categoria di reati ha, direi quasi, un proprio coefficiente rispetto alla facilità della prova.

Venendo agli imputati giudicati (Tavola XI) si osserva che sono meno frequenti le condanne non solo per i reati d'ingiuria, diffamazione e calunnia, per i reati di stampa e per gli altri reati contro la pubblica amministrazione, ma anche per gli omicidii qualificati, rispetto ai quali la proporzione degli imputati condannati è del 61 su 100. Più numerose, relativamente, sono le condanne per i reati contro la sicurezza dello Stato e contro la pubblica tranquillità, per le ribellioni e violenze contro gli agenti della forza pubblica e per gli omicidii semplici.

Nei giudizi presso le Corti d'assise, contrariamente ad un'opinione assai comune, non pare sia maggiore la severità nel condannare per reati contro le proprietà, in confronto ai reati contro le persone. Mentre per gli omicidii semplici e i ferimenti seguiti da morte le condanne toccano l'83 per cento, scendono per le grassazioni senza omicidio al 66, per i furti qualificati e semplici al 75, per gli altri reati contro le proprietà (incendi, distruzioni, guasti) al 49 per cento.

Poniamo ora a riscontro i risultati dell'anno 1887 con quelli del periodo 1879-1886.

Siccome le statistiche anteriori al 1887 non presentano dati completi per tutte le Magistrature, dobbiamo limitare il confronto a quelle notizie che sono date in modo uniforme per l'intera serie di anni. Per i reati denunciati è quindi necessario tener conto di quelli soli per i quali fu provveduto dagli Uffici del Pubblico Ministero, poichè, come ho già avvertito, questa notizia non si ha che

a cominciare dal 1887; pei reati sottoposti agli Uffici d'istruzione bisogna rinunciare alla divisione tra gli autori noti e gli ignoti; e per i reati giudicati dai Pretori non si può risalire più addietro del 1883, perchè prima d'allora si aveva notizia, per questi Magistrati, dei soli reati seguiti da condanna, non di tutti i reati giudicati.

Ad ogni modo, nei tre prospetti seguenti possiamo studiare il movimento della delinquenza dal 1879 al 1887, nei tre stadii della denuncia, dell'istruttoria e del giudizio, secondo le singole specie dei reati.

REATI DENUNCIATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI

Tavola XII.

SPECIE DEI REATI	1879		1880		1881	
	Censimento 1881 abit. 28,459,628		Censimento 1881 abit. 28,459,628		Censimento abit. 28,459,628	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Reati contro la sicurezza dello Stato	129	0.45	105	0.37	98	0.34
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti . . .	341	1.20	393	1.38	483	1.69
Reati contro la pubblica Amministrazione	Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica					
	6 669	23.43	7 110	24.98	7 904	27.77
Reati contro la fede pubblica	Altri reati contro la pubblica Amministrazione					
	8 316	29.22	8 545	30.03	8 398	29.50
Reati contro il commercio	11 821	41.54	15 266	53.64	15 293	53.73
Reati contro il buon costume	842	2.96	1 028	3.61	1 073	3.77
Reati contro la pubblica tranquillità	982	3.45	884	3.11	1 126	3.95
Reati contro l'ordine delle famiglie	33 298	117.01	36 954	129.85	36 139	126.99
Reati contro le persone	Reati contro l'ordine delle famiglie					
	3 308	11.62	3 258	11.45	3 518	12.37
	Omicidii qualificati					
	1 861	6.54	1 671	5.87	1 523	5.35
Omicidii semplici od improvvisi e ferimenti seguiti da morte						
3 924	13.79	3 551	12.48	3 152	11.08	
Ferite e percosse						
a) 55 190	193.92	41 943	147.38	43 110	151.85	
Altri reati contro le persone						
11 749	41.28	12 312	43.26			
Reati contro le proprietà.	Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio					
	255	0.91	196	0.69	183	0.64
	Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio					
	4 489	15.77	3 947	13.87	3 121	10.97
Furti qualificati e semplici						
b) 48 980	172.10	101 568	356.88	76 756	269.70	
Altri reati contro le proprietà						
b) 65 555	230.34	25 191	88.51	24 740	86.93	
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	5 307	18.64	3 811	13.39	4 005	14.07
Reati commessi col mezzo della stampa	574	2.02	603	2.12	659	2.32
Reati previsti da leggi speciali	21 410	75.23	22 659	79.62	20 936	73.57
Totale	273 251	960.14	290 432	1 020.51	264 529	929.48

(a) Per il 1879 le ferite e percosse sono unite agli altri reati contro le persone.

DEL PUBBLICO MINISTERO NEGLI ANNI 1879-1887.

ANNI											
1882		1883		1884		1885		1886		1887	
Popolaz. calcolata abit. 28,733,396		Popolaz. calcolata abit. 29,010,652		Popolaz. calcolata abit. 29,361,032		Popolaz. calcolata abit. 29,699,785		Popolaz. calcolata abit. 29,942,142		Popolaz. calcolata abit. 30,266,034	
Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
106	0.37	193	0.67	180	0.62	133	0.45	126	0.42	149	0.49
564	1.96	529	1.82	593	2.02	431	1.45	462	1.54	471	1.56
8 033	27.96	8 763	30.21	9 530	32.57	9 631	32.53	10 152	33.90	10 722	35.43
8 171	28.43	8 137	28.05	8 109	27.62	8 149	27.44	8 378	27.98	7 315	24.17
16 280	56.66	16 812	57.95	16 964	57.78	14 346	48.30	12 353	41.28	11 657	38.51
1 126	3.92	1 183	4.07	1 354	4.62	1 659	5.59	1 650	5.51	2 200	7.27
1 081	3.76	1 060	3.66	1 209	4.12	1 274	4.29	1 366	4.56	1 331	4.41
34 580	120.34	33 551	115.65	32 238	109.91	30 258	101.88	29 069	97.08	28 209	93.20
3 518	12.25	3 579	12.33	3 429	11.68	3 390	11.41	3 454	11.54	3 347	11.05
1 592	5.54	1 444	4.97	1 475	5.02	1 401	4.72	1 352	4.52	1 244	4.11
2 922	10.17	2 925	10.08	2 843	9.69	2 753	9.27	2 734	9.13	2 535	8.38
45 140	157.10	47 896	165.10	49 086	167.18	43 187	145.41	47 555	158.83	54 662	180.61
12 424	43.23	12 175	41.96	12 745	43.41	14 191	47.78	15 355	51.28	16 451	54.35
131	0.46	113	0.38	113	0.39	134	0.45	131	0.44	187	0.62
2 522	8.77	2 221	7.65	1 972	6.72	1 975	6.65	2 093	7.00	1 932	6.38
76 215	265.24	72 054	248.37	65 669	223.66	65 368	220.09	68 137	227.56	61 736	213.89
23 948	83.35	22 588	77.86	22 380	76.23	22 470	75.66	23 115	77.20	24 200	79.96
3 908	13.61	4 183	14.41	4 705	16.03	4 562	15.35	4 314	14.41	4 018	13.28
648	2.25	812	2.79	679	2.31	868	2.92	747	2.49	687	2.27
20 110	69.99	20 058	69.14	17 942	61.10	16 631	56.00	18 558	61.98	17 483	57.76
263 019	815.37	260 276	897.17	253 275	862.62	242 841	817.65	251 101	838.63	253 539	837.70

(b) Per il 1879 i furti semplici sono compresi fra gli altri reati contro le proprietà.

REATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI

Tavola XIII.

SPECIE DEI REATI	1879		1880		1881	
	Censimento 1881 abit. 28,459,628		Censimento 1881 abit. 28,459,628		Censimento 1881 abit. 28,459,628	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti
Reati contro la sicurezza dello Stato	174	0.61	98	0.34	56	0.19
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	239	0.84	261	0.92	287	1.01
Reati contro la pubblica Amministrazione	Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica					
	4 859	17.07	4 354	15.30	4 342	15.26
	Altri reati contro la pubblica Amministrazione					
	7 666	26.94	8 279	20.09	7 220	25.37
Reati contro la fede pubblica	12 159	42.72	15 401	54.12	14 821	52.08
Reati contro il commercio	1 024	3.60	999	3.51	937	3.29
Reati contro il buon costume	1 098	3.86	834	2.93	949	3.33
Reati contro la pubblica tranquillità	17 914	62.94	18 449	64.83	15 872	55.77
Reati contro l'ordine delle famiglie	3 212	11.29	3 021	10.62	3 039	10.68
Reati contro le persone	Omicidii qualificati					
	2 262	7.95	2 027	7.12	1 500	5.27
	Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte					
	2 594	12.63	3 436	12.07	2 903	10.20
	Ferite e percosse					
	(a)	..	36 071	126.74	35 423	124.47
	Altri reati contro le persone					
	49 593	174.26	9 953	34.97	9 323	32.76
Reati contro le proprietà	Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio					
	375	1.32	415	1.46	277	0.97
	Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio					
	4 519	15.88	4 213	14.80	3 011	10.58
	Furti qualificati e semplici					
	b)46 640	163.88	100 557	353.33	71 452	251.06
	Altri reati contro le proprietà					
	b)61 481	216.03	23 880	83.91	22 241	78.15
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	3 695	12.98	2 986	10.49	2 786	9.79
Reati commessi col mezzo della stampa	468	1.64	349	1.23	292	1.03
Reati previsti da leggi speciali	9 706	34.10	9 402	33.04	7 484	26.30
Totale	230 678	810.54	244 986	860.82	204 215	717.56

(a) Per il 1879 le ferite e percosse sono unite agli altri reati contro le persone.

D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1879-1887.

ANNI													
1882		1883		1884		1885		1886		1887			
Popolaz. calcolata abit. 28,733,396		Popolaz. calcolata abit. 29,010,662		Popolaz. calcolata abit. 29,361,032		Popolaz. calcolata abit. 29,693,785		Popolaz. calcolata abit. 29,942,142		Popolaz. calcolata abit. 30,266,034			
Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti		
60	0.21	131	0.45	123	0.42	95	0.32	87	0.29	96	0.32		
346	1.21	385	1.33	358	1.22	304	1.02	350	1.17	389	1.28		
4 926	17.14	5 282	18.21	6 681	22.75	6 657	22.41	7 570	25.28	8 495	28.07		
6 929	24.12	7 302	25.17	7 101	24.19	7 425	25.00	7 776	25.97	5 900	19.49		
16 117	56.09	16 129	55.60	16 310	55.65	13 639	45.92	12 118	40.47	11 848	39.15		
956	3.33	1 106	3.81	1 123	3.83	1 381	4.65	1 661	5.55	1 897	6.27		
959	3.34	1 045	3.60	1 095	3.73	1 125	3.79	1 335	4.46	1 208	3.99		
14 725	51.25	14 952	51.54	15 623	53.21	14 980	50.44	14 791	49.40	13 127	43.37		
3 058	10.64	3 079	10.61	3 046	10.37	2 989	10.06	3 057	10.21	3 013	9.96		
1 734	6.03	1 495	5.15	1 455	4.96	1 381	4.65	1 441	4.81	3 809	12.58		
2 662	9.26	2 670	9.20	2 714	9.24	2 486	8.37	2 498	8.34	49 304	162.90		
36 583	127.32	39 701	136.85	40 548	138.10	37 105	124.98	44 374	148.20	14 383	47.56		
9 526	33.15	10 346	35.66	10 773	36.69	11 997	40.40	13 669	45.65	183	0.61		
263	0.92	199	0.69	187	0.64	281	0.95	183	0.61	349	1.15		
2 493	8.68	2 140	7.38	1 880	6.40	1 942	6.54	1 948	6.51	1 539	5.08		
73 535	255.92	68 153	234.92	60 934	207.53	62 713	211.16	64 353	214.92	61 828	204.28		
23 045	80.20	21 083	72.67	20 522	69.90	20 696	69.68	20 965	70.02	20 519	67.80		
2 811	9.78	3 071	10.58	2 843	9.68	3 111	10.48	3 396	11.34	3 785	12.51		
360	1.25	573	1.98	462	1.57	471	1.59	547	1.83	267	0.88		
7 555	26.23	7 794	26.87	8 246	28.09	7 262	24.45	8 564	28.60	8 550	28.25		
208 643	726.13	206 636	712.27	202 054	688.17	198 040	666.81	210 683	703.63	210 316	694.89		

(b) Per il 1879 i furti semplici sono compresi fra gli altri reati contro le proprietà.

REATI GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE (PRETORI, TRIBU

Tavola XIV.

SPECIE DEI REATI	1879		1880		1881	
	Censimento 1881 abit. 28,459,628		Censimento 1881 abit. 28,459,628		Censimento abit. 28,459,628	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti
Reati contro la sicurezza dello Stato	88	0.31	11	0.04	14	0.05
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti . . .	122	0.43	111	0.39	147	0.52
Reati contro la pubblica Amministrazione	3 228	11.34	4 239	14.89	4 750	16.69
Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica						
Altri reati contro la pubblica Amministrazione	2 903	10.20	2 811	9.88	2 980	10.47
Reati contro la fede pubblica	1 686	5.92	2 292	8.05	1 968	6.92
Reati contro il commercio	376	1.32	480	1.69	431	1.51
Reati contro il buon costume	565	1.99	623	2.19	716	2.52
Reati contro la pubblica tranquillità
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	13 995	49.17	16 331	57.38	16 209	56.96
Reati contro l'ordine delle famiglie	1 057	3.71	1 199	4.21	1 194	4.19
Omicidii qualificati	823	2.89	913	3.31	852	2.99
Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte	2 335	8.21	2 240	7.87	2 197	7.72
Reati contro le persone
Ferite e percosse (b)
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori) (b)	9 570	33.63	9 856	34.63
Altri reati contro le persone (b)
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori) (b)	9 786	34.38	882	3.10	999	3.51
Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio	133	0.47	143	0.50	168	0.59
Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio	1 041	3.66	1 212	4.26	961	3.38
Reati contro le proprietà
Furti qualificati o semplici (c)
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori) (c)	17 573	61.74	18 925	66.50	15 629	54.92
Altri reati contro le proprietà (c)
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori) (c)	4 753	16.70	4 532	15.92
Reati previsti da altri titoli del Codice penale
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	217	0.76	346	1.21	314	1.10
Reati commessi col mezzo della stampa	335	1.18	281	0.99	270	0.95
Reati previsti da leggi speciali
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	9 076	31.90	10 209	35.87	9 208	32.35
Totale
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	65 339	229.58	77 601	272.67	73 395	257.89

(a) Siccome per gli anni 1879-1883 non si ha, per le Corti d'assise, notizia separata dei reati giudicati reati giudicati in primo grado anche per gli anni 1884-1887 per rendere i dati omogenei.

(b) Pel 1879 le ferite e percosse sono unite agli altri reati contro le persone.

NALI CORREZIONALI E CORTI D'ASSISE) NEGLI ANNI 1879-1887 (a).

ANNI													
1882		1883		1884		1885		1886		1887		1887	
Popolaz. calcolata abit. 28,733,393		Popolaz. calcolata abit. 29,010,652		Popolaz. calcolata abit. 29,361,032		Popolaz. calcolata abit. 29,699,785		Popolaz. calcolata abit. 29,942,142		Popolaz. calcolata abit. 30,286,034		Popolaz. calcolata abit. 30,286,034	
Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abi- tanti
24	0.08	28	0.10	58	0.20	16	0.05	21	0.07	14	0.05	14	0.05
225	0.78	143	0.49	157	0.54	76	0.25	59	0.20	89	0.29	89	0.29
4 540	15.80	4 742	16.35	4 690	16.00	3 473	11.69	3 579	11.95	4 007	13.24	4 007	13.24
2 647	9.21	2 376	8.19	2 454	8.36	1 371	4.62	1 240	4.14	1 121	3.70	1 121	3.70
1 910	6.65	1 960	6.76	1 783	6.07	1 834	6.18	1 972	6.59	2 044	6.75	2 044	6.75
461	1.61	412	1.42	571	1.94	561	1.89	630	2.10	838	2.77	838	2.77
776	2.70	745	2.57	777	2.65	677	2.28	707	2.35	768	2.54	768	2.54
..	37 993	129.40	37 285	125.54	37 920	126.64	50 205	99.80	50 205	99.80
15 536	54.07	14 696	50.66	13 498	45.97	13 911	46.84	12 707	42.43	11 019	36.41	11 019	36.41
1 208	4.21	1 254	4.32	1 282	4.37	1 178	3.97	1 180	3.77	1 027	3.39	1 027	3.39
804	2.80	782	2.70	690	2.35	791	2.66	770	2.57	616	2.04	616	2.04
1 948	6.78	1 792	6.18	1 802	6.14	1 734	5.84	1 724	5.76	2 281	7.54	2 281	7.54
..	64 160	218.52	61 444	206.88	65 357	218.28	63 875	211.05	63 875	211.05
..
9 060	31.53	9 640	33.23	10 013	34.10	9 878	33.26	9 592	32.03	11 448	37.82	11 448	37.82
..	33 250	113.24	33 456	112.65	37 576	125.50	19 404	64.11	19 404	64.11
970	3.38	948	3.27	980	3.34	1 449	4.88	1 194	3.99	1 324	4.37	1 324	4.37
119	0.41	119	0.41	80	0.27	91	0.31	78	0.26	77	0.25	77	0.25
705	2.45	735	2.53	663	2.26	631	2.12	526	1.76	493	1.63	493	1.63
..	43 736	148.96	51 988	175.04	54 859	183.22	42 858	141.59	42 858	141.59
14 715	51.21	13 391	46.16	12 409	42.26	12 296	41.40	12 593	42.06	12 387	40.93	12 387	40.93
..	34 550	117.67	33 990	114.44	35 338	118.02	32 211	106.43	32 211	106.43
..
4 305	14.98	4 151	14.31	3 713	12.65	4 342	14.62	4 386	14.68	4 695	15.52	4 695	15.52
..	26 260	89.44	25 510	85.89	25 898	86.50	27 498	90.85	27 498	90.85
276	0.96	277	0.95	331	1.13	613	2.06	601	2.01	642	2.12	642	2.12
340	1.18	343	1.18	286	0.97	269	0.91	302	1.01	107	0.35	107	0.35
..	82 010	279.31	93 697	315.48	102 196	341.32	95 820	316.59	95 820	316.59
8 421	29.31	8 307	28.63	7 587	25.84	7 202	24.25	7 557	25.24	5 445	17.99	5 445	17.99
..	337 261	1148.67	350 070	1178.70	371 882	1242.00	325 348	1074.96	325 348	1074.96
..
68 990	240.10	66 841	230.41	63 833	217.41	62 393	210.08	61 368	204.96	60 442	199.70	60 442	199.70

per opposizione a sentenza contumaciale o per rinvio dalle Cassazioni, così è stato necessario riunirli ai

(c) Pel 1879 gli altri reati contro le proprietà sono compresi fra i furti qualificati e semplici.

Dalle tavole precedenti risulta che in generale, nel 1887, i reati contro le persone sono stati in aumento, mentre sono alquanto diminuiti quelli contro le proprietà.

Soltanto per gli omicidii qualificati continua a verificarsi la diminuzione che si constata da diversi anni; ma gli omicidii semplici, sè nelle denunce sono ancora in numero minore di quelli dell'altro anno, crescono nei giudizi a 2281, da 1724 che erano nel 1886; il che può forse trovar ragione nel maggior lavoro compiuto dalle Corti d'assise nel 1887, in specie dalle Corti dell'Italia meridionale.

Le grassazioni con omicidio e le ferite e percosse (tranne quelle di minor gravità giudicate dai Pretori) aumentano così nelle denunce, come nelle istruttorie.

Anche gli altri reati contro le persone, considerati nelle denunce, nelle istruttorie e nei giudizi dei Tribunali e delle Corti d'assise, sono in aumento. È grande invece la diminuzione nel numero dei reati giudicati dai Pretori (1).

Quanto ai reati contro le proprietà, è minore il numero delle grassazioni senza omicidio e dei furti, così qualificati come semplici.

Anche gli altri reati contro la pubblica amministrazione, costituiti per gran parte da sottrazioni e da altri reati di pubblici ufficiali sono in diminuzione. Soltanto i reati contro il commercio sono cresciuti senza interruzione dal 1879 al 1887.

Gli altri reati presentano oscillazioni non grandi, in più od in meno. Notiamo l'aumento continuo delle ribellioni e la diminuzione pure continua dei reati contro la pubblica tranquillità.

Tutto considerato si osserva una recrudescenza nel 1887 per alcuni reati più gravi, in parte reale, in parte solo apparente.

(1) Ma rispetto a questi è da tener conto, come si è già avvertito, del modo più esatto con cui ora è fatta la statistica dei Pretori, ai quali nel 1887 furono estesi i registri giornalieri. Un numero considerevole di reati d'ingiuria, per i quali non ebbe luogo giudizio, essendo sopravvenuto prima di questo la desistenza della parte, non comparisce fra i reati giudicati nella statistica del 1887, mentre v'è motivo di credere che vi figurasse nelle statistiche degli anni precedenti, per il modo con cui erano compilati i prospetti riassuntivi mandati in fin d'anno.

III.

Quanto alla distribuzione geografica della delinquenza, essa fu nel 1887 la medesima, nelle sue linee generali, che negli anni precedenti.

Ed è naturale che non possa presentare cambiamenti notevoli, se si pensa all'intimo legame che vi è tra le forme che assume la delinquenza nelle varie provincie e l'insieme delle condizioni fisiche e storiche, economiche, intellettuali e morali di esse.

Ad ogni modo conviene osservare il numero dei reati giudicati nel 1887 in ciascun compartimento, in confronto a quello dei giudicati nell'anno 1886, per ogni regione e per ogni categoria di reati (1).

(1) Limitiamo il confronto all'anno precedente per non ingrossare questa relazione con prospetti troppo lunghi. Chi voglia aver notizia degli anni antecedenti, non ha che da consultare il prospetto LXXXVII dell'*Introduzione* alla *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1887*.

REATI GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE (PRETORI, TRIBU

Tavola XV.

SPECIE DEI REATI	Piemonte				Liguria				
	1886		1887		1886		1887		
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	
Reati contro la sicurezza dello Stato	
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	3	0.08	1	0.09	
Reati contro la pubblica Amministrazione (Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica)	188	5.24	247	6.86	156	14.12	198	17.81	
	105	2.95	148	4.11	70	6.34	40	3.60	
Reati contro la fede pubblica	173	4.85	227	6.81	101	9.15	75	6.74	
Reati contro il commercio	97	2.72	107	2.97	24	2.17	28	2.52	
Reati contro il buon costume	67	1.88	78	2.17	38	3.44	52	4.68	
Reati contro la pubblica tranquillità	3 256	91.27	1 969	54.71	948	85.80	775	69.71	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	1 126	31.56	982	27.29	191	17.29	255	22.94	
Reati contro l'ordine delle famiglie	75	2.10	75	2.08	28	2.53	21	1.89	
Reati contro le persone (Omicidii qualificati)	24	0.68	26	0.72	13	1.18	15	1.35	
	Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte	91	2.55	92	2.56	42	3.80	42	3.78
		3 733	104.64	3 243	90.11	1 839	166.45	1 856	121.97
	Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	412	11.55	471	13.09	180	16.29	159	14.31
Altri reati contro le persone	1 843	51.66	1 307	36.31	1 342	121.46	475	42.73	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	61	1.71	61	1.69	27	2.44	38	3.41	
Reati contro le proprietà (Grassazioni, ricatti, estorsioni, con omicidio)	8	0.22	3	0.08	1	0.09	6	0.54	
	Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio	35	0.98	38	1.06	7	0.65	13	1.17
		3 750	105.11	3 497	97.17	1 275	115.40	948	85.27
	Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	1 347	37.76	1 356	37.68	518	46.88	524	47.14
Altri reati contro le proprietà	1 620	45.41	1 655	45.96	709	64.17	678	60.54	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	341	9.56	531	14.75	111	10.05	132	11.87	
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	2 643	74.09	1 536	42.68	883	75.39	671	60.36	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	37	1.04	20	0.56	13	1.18	15	1.35	
Reati commessi col mezzo della stampa	28	0.79	5	0.14	6	0.54	4	0.36	
Reati previsti da leggi speciali	10 079	282.52	5 573	154.84	3 671	332.26	4 413	396.96	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	445	12.48	373	10.36	599	54.21	315	28.33	
Totale	27 815	779.66	19 829	550.94	11 104	1005.01	9 805	881.98	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	4 660	130.62	4 843	134.56	2 126	192.42	1 932	173.70	

NALI CORREZIONALI E CORTI D'ASSISE) NEGLI ANNI 1886 E 1887.

SPECIE DEI REATI	Lombardia				Veneto				Toscana				
	1886		1887		1886		1887		1886		1887		
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	
Reati contro la sicurezza dello Stato	1	0.03	17	0.80	14	0.65	
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	2	0.06	1	0.03	1	0.03	39	1.83	74	3.43	
Reati contro la pubblica Amministrazione (Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica)	298	8.35	253	7.13	216	7.26	191	6.33	143	6.69	211	9.78	
	56	1.60	67	1.89	70	2.35	75	2.49	106	4.96	33	1.53	
Reati contro la fede pubblica	181	5.16	263	7.41	207	6.96	182	6.03	100	4.68	89	4.12	
Reati contro il commercio	60	1.71	151	4.25	70	2.35	57	1.89	4	0.19	43	1.99	
Reati contro il buon costume	132	3.76	136	3.83	64	2.15	94	3.12	52	2.43	76	3.52	
Reati contro la pubblica tranquillità	2 372	67.59	2 004	56.48	2 364	79.47	1 847	61.21	2 081	97.41	1 869	86.60	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	886	25.25	724	20.39	663	22.29	582	19.29	977	45.73	905	41.93	
Reati contro l'ordine delle famiglie	56	1.59	59	1.65	39	1.81	37	1.23	76	3.56	81	3.75	
Reati contro le persone (Omicidii qualificati)	17	0.48	8	0.23	19	0.64	25	0.83	37	1.73	23	1.07	
	Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte	38	1.08	61	1.71	31	1.04	34	1.13	86	4.03	117	5.42
		2 753	78.45	3 044	85.73	3 079	103.50	2 938	97.37	2 442	114.31	1 737	80.49
	Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	302	8.61	387	10.90	292	9.82	380	12.59	284	13.29	419	19.42
Altri reati contro le persone	2 658	75.75	1 301	36.64	3 217	108.15	1 476	48.92	2 476	115.90	1 749	81.04	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	57	1.62	87	2.45	47	1.58	77	2.55	247	11.56	233	10.80	
Reati contro le proprietà (Grassazioni, ricatti, estorsioni, con omicidio)	1	0.03	2	0.06	2	0.07	
	Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio	39	1.11	23	0.65	9	0.30	17	0.56	22	1.03	30	1.39
		3 852	109.77	3 419	96.29	8 543	287.18	7 008	232.25	1 773	82.99	1 691	78.36
	Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	1 345	38.33	1 376	38.75	1 170	39.33	1 274	42.22	370	17.32	416	19.27
Altri reati contro le proprietà	1 989	56.68	2 171	61.14	2 585	86.90	2 789	92.43	1 411	66.05	579	26.83	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	767	21.86	864	24.33	361	12.14	489	16.20	178	8.33	142	6.58	
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	1 449	41.29	1 919	54.05	2 043	68.85	2 163	71.68	1 388	64.97	2 022	93.69	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	52	1.48	52	1.46	25	0.85	30	0.99	31	1.45	21	0.97	
Reati commessi col mezzo della stampa	42	1.20	5	0.14	18	0.61	7	0.23	15	0.70	6	0.28	
Reati previsti da leggi speciali	7 591	216.32	7 824	220.35	8 206	275.85	8 103	268.53	12 142	568.36	11 076	513.22	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	427	12.17	348	9.80	540	18.15	405	13.42	318	14.88	296	13.72	
Totale	23 581	671.98	22 711	639.62	30 787	1 034.93	27 045	896.30	24 410	1 142.62	21 520	997.16	
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	4 753	135.45	4 867	137.07	3 843	129.19	3 958	131.17	3 102	145.20	3 229	149.62	

REATI GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE (PRETORI, TRIBU

Segue Tavola XV.

SPECIE DEI REATI	Emilia				Marche ed Umbria			
	1886		1887		1886		1887	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Reati contro la sicurezza dello Stato
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	7	0.31	3	0.13	1	0.06
Reati contro la pubblica Amministrazione	Ribellioni, violenze contro depositarii od agenti dell'autorità o della Forza pubblica							
	159	6.97	198	8.60	127	7.98	98	6.08
	Altri reati contro la pubblica Amministrazione							
	62	2.72	45	1.95	39	2.45	39	2.42
Reati contro la fede pubblica	151	6.62	137	5.95	88	5.53	80	4.96
Reati contro il commercio	78	3.42	74	3.21	27	1.70	35	2.17
Reati contro il buon costume	73	3.20	66	2.87	28	1.76	38	2.36
Reati contro la pubblica tranquillità	2 095	91.88	1 663	72.21	1 705	107.14	1 254	77.82
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	801	35.13	647	28.09	527	33.12	406	25.20
Reati contro l'ordine delle famiglie	38	1.67	36	1.56	41	2.58	35	2.17
Reati contro le persone	Omicidii qualificati							
	25	1.10	19	0.83	34	2.14	17	1.06
	Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte							
	47	2.06	59	2.56	52	3.27	103	6.59
	Ferite e percosse							
	1 874	82.18	2 106	91.45	2 809	176.51	2 807	174.21
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	322	14.12	335	14.55	462	29.03	499	30.97
	Altri reati contro le persone							
	1 466	64.29	728	31.61	1 741	109.40	724	44.93
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	51	2.23	68	2.95	60	3.77	73	4.5
Reati contro le proprietà	Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio							
	3	0.13	3	0.13	5	0.31
	Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio							
	43	1.89	32	1.39	14	0.88	6	0.37
	Furti qualificati e semplici							
	2 020	88.59	1 538	66.78	2 321	145.84	1 610	99.92
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	753	33.02	711	30.87	545	34.25	466	28.92
	Altri reati contro le proprietà							
	1 097	48.11	1 130	49.07	1 326	83.32	1 157	71.81
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	276	12.11	310	13.46	242	15.21	146	9.06
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	1 049	46.00	1 115	48.41	777	48.82	1 136	70.50
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	31	1.36	25	1.09	37	2.32	41	2.55
Reati commessi col mezzo della stampa	22	0.96	8	0.35	7	0.44	5	0.31
Reati previsti da leggi speciali	6 958	305.15	5 919	257.01	3 925	246.64	3 339	207.22
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	337	14.78	228	9.90	375	23.56	266	16.51
Totale	17 287	757.25	14 879	646.07	15 066	948.70	12 484	774.76
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	3 279	143.80	3 004	130.44	2 710	170.29	2 354	146.09

NALI CORREZIONALI E CORTI D'ASSISE) NEGLI ANNI 1886 E 1887.

SPECIE DEI REATI	Lazio				Campania, Molise e Basilicata				Abruzzi			
	1886		1887		1886		1887		1886		1887	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Reati contro la sicurezza dello Stato	2	0.21
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	2	0.05	1	0.03
Reati contro la pubblica Amministrazione	Ribellioni, violenze contro depositarii od agenti dell'autorità o della Forza pubblica											
	579	61.13	582	60.61	636	16.04	660	16.52	123	12.17	174	17.01
	Altri reati contro la pubblica Amministrazione											
	68	7.18	61	6.35	156	3.93	181	4.53	52	5.15	57	5.57
Reati contro la fede pubblica	96	10.14	58	6.04	258	6.46	301	7.58	87	8.61	70	6.85
Reati contro il commercio	39	4.12	32	3.33	87	2.19	174	4.36	8	0.79	39	3.81
Reati contro il buon costume	66	6.97	47	4.90	48	1.21	54	1.35	6	0.59	13	1.27
Reati contro la pubblica tranquillità	3 009	317.71	2 150	223.91	9 690	244.32	8 022	200.83	1 126	111.46	1 043	101.96
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	1 024	108.12	821	85.50	2 814	70.95	2 153	53.90	332	32.86	410	40.08
Reati contro l'ordine delle famiglie	42	4.43	42	4.37	212	5.35	212	5.31	61	6.04	51	4.98
Reati contro le persone	Omocidii qualificati											
	36	3.80	27	2.81	135	3.40	144	3.60	33	3.76	29	2.84
	Omocidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte											
	103	10.88	109	11.35	442	11.15	580	14.52	86	8.52	95	9.29
	Ferite e percosse											
	4 318	455.92	3 747	390.24	16 793	423.41	16 626	416.22	4 060	401.90	4 097	400.50
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	511	53.95	638	66.45	2 772	69.89	3 365	84.24	633	62.66	824	80.55
	Altri reati contro le persone											
	2 048	216.24	994	103.52	6 428	162.07	3 616	90.33	1 817	179.88	1 070	104.60
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	59	6.23	81	8.44	180	4.54	187	4.67	51	5.05	59	5.77
Reati contro le proprietà	Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio											
	4	0.42	3	0.31	8	0.20	13	0.33	2	0.20
	Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio											
	47	4.96	50	5.21	115	2.90	92	2.30	13	1.29	3	0.29
	Furti qualificati e semplici											
	3 141	331.64	2 141	222.98	10 421	262.75	7 381	181.77	3 904	386.45	2 993	292.58
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	967	102.10	849	88.42	1 701	42.89	1 743	43.64	365	36.13	383	37.44
	Altri reati contro le proprietà											
	1 695	178.97	1 487	154.87	8 029	202.44	6 998	175.06	2 284	226.09	1 750	171.07
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	318	33.58	200	20.83	470	11.85	667	16.70	126	12.47	122	11.93
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	1 424	150.36	1 622	168.93	5 607	141.37	5 952	149.01	1 203	119.08	1 500	146.63
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	42	4.43	29	3.02	90	2.27	152	3.80	28	2.77	37	3.61
Reati commessi col mezzo della stampa	37	3.91	19	1.98	16	0.40	21	0.53	13	1.29	3	0.29
Reati previsti da leggi speciali	7 622	804.78	8 378	872.54	17 035	429.52	18 362	459.68	4 169	412.69	4 087	399.52
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	547	57.76	338	35.20	1 713	43.19	1 191	29.82	279	27.62	202	19.75
Totale	24 376	2573.77	21 549	2244.25	76 116	1919.16	69 385	173.701	19 050	1885.74	17 076	1669.26
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	4 587	484.32	3 986	415.12	11 853	298.86	11 891	297.68	2 301	227.77	2 573	251.53

REATI GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE (PRETORI, TRIBU

Segue Tavola XV.

SPECIE DEI REATI	Puglie				Calabrie			
	1886		1887		1886		1887	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Reati contro la sicurezza dello Stato
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	1	0.06	1	0.06	1	0.08	2	0.15
Reati contro la pubblica Amministrazione	136	8.14	211	12.50	150	11.39	154	11.55
Ribellioni, violenze contro depositarii od agenti dell'autorità o della Forza pubblica	44	2.63	39	2.31	117	8.88	121	9.08
Altri reati contro la pubblica Amministrazione	83	4.96	86	5.09	65	4.93	69	5.18
Reati contro la fede pubblica	38	2.27	18	1.07	7	0.53	10	0.75
Reati contro il commercio	19	1.14	23	1.36	29	2.21	29	2.17
Reati contro il buon costume	1 880	112.49	1 634	96.84	2 983	226.46	2 608	195.21
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	532	31.82	604	35.79	701	53.22	775	58.12
Reati contro l'ordine delle famiglie	75	4.49	72	4.27	114	8.65	124	9.30
Omicidii qualificati	19	1.14	45	2.67	84	6.38	58	2.86
Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte	86	5.15	228	13.51	153	11.61	196	14.70
Ferite e percusso	5 015	300.07	4 533	268.66	6 283	476.99	6 965	522.34
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	533	31.89	690	40.89	1 062	80.63	1 303	97.72
Altri reati contro le persone	2 531	151.44	1 184	70.17	3 275	248.63	1 710	128.24
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	64	3.83	60	3.56	70	5.31	83	6.22
Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio	4	0.24	3	0.23	2	0.15
Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio	4	0.24	28	1.66	34	2.58	20	1.50
Furti qualificati e semplici	3 737	223.59	3 225	191.14	3 624	275.12	2 514	188.54
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	565	33.80	678	40.18	818	62.10	711	53.32
Altri reati contro le proprietà	1 972	117.99	1 833	108.64	4 182	317.48	3 678	275.83
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	131	7.84	163	9.66	208	15.80	185	13.87
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	1 598	95.62	1 783	105.68	2 424	184.02	2 093	201.96
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	27	1.62	33	1.96	105	7.97	88	6.60
Reati commessi col mezzo della stampa	7	0.42	6	0.36	11	0.84	1	0.07
Reati previsti da leggi speciali	4 330	259.08	4 002	237.19	5 151	391.05	4 304	322.78
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	260	15.56	194	11.50	510	38.71	377	28.27
Totale	21 575	1290.92	18 955	1123.41	28 690	2178.06	25 233	1892.36
Id. (esclusi i reati giudicati dai Pretori)	2 624	157.00	3 183	188.64	4 242	322.05	4 288	321.58

(1) Le cifre date in questa tavola differiscono da quelle date nella tavola XIV, perchè sono esclusi dalla presente

NALI CORREZIONALI E CORTI D'ASSISE) NEGLI ANNI 1886 E 1887.

Sicilia				Sardegna				Regno (1)			
1886		1887		1886		1887		1886		1887	
Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
..	20	0.07	14	0.05
4	0.13	2	0.07	1	0.14	1	0.14	59	0.20	89	0.29
546	17.34	734	22.99	123	17.16	92	12.71	3 575	11.94	4 008	13.23
191	6.07	150	4.70	100	13.95	56	7.74	1 236	4.13	1 112	3.69
251	7.97	245	7.67	74	10.32	88	12.16	1 913	6.39	1 970	6.51
66	2.10	56	1.75	22	3.07	7	0.97	627	2.09	831	2.75
60	1.90	46	1.45	14	1.95	9	1.24	696	2.32	761	2.51
3 719	118.10	2 935	91.93	669	93.32	415	57.33	37 897	126.57	30 183	99.73
1 909	60.62	1 593	49.90	201	28.04	140	19.34	12 684	42.36	10 997	36.33
218	6.92	131	4.10	35	4.88	40	5.53	1 110	3.71	1 016	3.36
198	6.28	113	3.54	48	6.70	36	4.97	727	2.43	565	1.87
327	10.38	379	11.87	47	6.56	50	6.91	1 681	5.45	2 145	7.08
8 693	276.06	9 027	282.76	1 641	228.90	1 620	223.80	65 352	218.19	63 816	210.95
1 674	53.16	1 832	57.38	128	17.85	117	16.16	9 567	31.95	11 419	37.73
4 970	157.83	2 145	67.18	1 763	245.92	924	127.64	37 575	125.49	19 403	64.11
189	6.00	194	6.03	30	4.18	22	3.04	1 193	3.98	1 323	4.37
31	0.98	24	0.75	8	1.12	4	0.55	72	0.24	68	0.22
112	3.56	99	3.10	13	1.81	16	2.21	507	1.69	467	1.54
4 431	140.71	3 358	105.18	2 012	280.65	1 484	205.02	54 804	183.04	42 807	141.43
1 481	47.03	1 262	39.53	593	82.72	592	81.78	12 538	41.88	12 341	40.77
3 813	121.09	3 850	120.60	2 612	364.35	2 416	333.76	35 324	117.98	32 161	106.26
681	21.63	542	16.98	162	22.60	152	21.00	4 372	14.60	4 645	15.35
2 594	82.38	2 649	82.98	861	120.10	737	101.82	25 898	86.49	27 498	90.85
73	2.32	96	3.01	10	1.39	3	0.41	601	2.01	642	2.12
72	2.29	15	0.47	7	0.98	2	0.28	301	1.00	107	0.35
8 203	230.50	7 601	238.09	3 112	434.09	2 839	392.20	102 194	341.31	95 820	316.59
1 011	32.10	731	22.90	194	27.06	181	25.00	7 555	25.23	5 445	17.99
38 499	1222.59	33 559	1051.18	13 162	1835.97	10 836	1496.98	371 498	1240.74	324 866	1073.37
9 094	288.78	8 244	258.24	1 810	252.48	1 608	222.14	60 984	203.67	59 960	198.11

i reati giudicati dalle Corti di assise per opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalle Cassazioni.

IV.

Sulla delinquenza dei minorenni e sui recidivi, argomenti che interessano in modo speciale alla nostra Commissione, la statistica del 1887 fornisce alcuni dati che mancavano negli anni precedenti.

I minorenni giudicati nel 1887 furono 90,262, dei quali 26,464 prosciolti e 63,798 condannati. Essi si dividevano secondo l'età e secondo le varie Magistrature come segue :

MINORENNI GIUDICATI NEL 1887, DISTINTI SECONDO L'ETÀ.

Tavola XVI.

ETÀ	PROSCIOLTI								CONDANNATI							
	dai Pretori		dai Tribunali		dalle Corti d' assise		in totale		dai Pretori		dai Tribunali		dalle Corti d' assise		in totale	
	Cifre effettive	Ogni 100 minorenni prosciolti	Cifre effettive	Ogni 100 minorenni prosciolti	Cifre effettive	Ogni 100 minorenni prosciolti	Cifre effettive	Ogni 100 minorenni prosciolti	Cifre effettive	Ogni 100 minorenni condannati	Cifre effettive	Ogni 100 minorenni condannati	Cifre effettive	Ogni 100 minorenni condannati	Cifre effettive	Ogni 100 minorenni condannati
Minori dei 14 anni	7 850	33.20	245	9.67	6	2.07	8 101	30.61	3 979	7.60	584	5.46	3	0.39	4 566	7.16
Dai 14 anni compiuti ai 18 . . .	5 954	25.19	539	21.29	72	24.83	6 565	24.81	19 200	36.51	3 011	28.16	150	13.66	22 361	35.05
Dai 18 anni compiuti ai 21 . . .	9 838	41.61	1 748	69.04	212	73.10	11 798	44.58	29 164	55.89	7 097	66.38	610	79.95	36 871	57.79
Totale . . .	23 642	..	2 532	..	290	..	26 464	..	52 343	..	10 692	..	763	..	63 798	..

I confronti non possono farsi che parzialmente colle statistiche degli altri anni, perchè prima del 1887 per i Pretori e per le Corti d'assise si aveva notizia dei soli minorenni condannati, mentre invece pei Tribunali si aveva notizia dei soli giudicati.

MINORENNI CONDANNATI NEGLI ANNI 1884-1887.

Tavola XVII.

ANNI	MINORENNI CONDANNATI					
	dai Pretori		dai Tribunali (a)		dalle Corti d'assise	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti d' assise
1884.	63 108	24.76	895	17.68
1885.	63 588	23.25	811	15.78
1886.	56 525	20.13	661	14.21
1887.	52 343	20.18	10 692	21.20	763	14.70

Ma importerebbe studiare la delinquenza dei minorenni in rapporto alle diverse specie di reati. In attesa che, o col mezzo della scheda, o per altra via, si possano avere notizie complete per tutte le Magistrature, presento un prospetto nel quale i minorenni condannati dalle Assise sono divisi secondo le più importanti categorie di reati. Sul totale dei condannati dalle Corti d'assise per omicidio qualificato, i minorenni sono il 16 per cento, e sul totale dei condannati per omicidio semplice quasi il 20 per cento.

(a) Per gli anni precedenti il 1887 la notizia dell'età era data, per i Tribunali, complessivamente per tutti gli imputati giudicati, non per i soli condannati.

**MINORENNI CONDANNATI DALLE CORTI D'ASSISE NEL 1887,
DISTINTI PER REATI.**

Tavola XVIII.

SPECIE DEI REATI	MINORENNI						
	Minori degli anni 14	Dai 14 anni compiuti ai 18	Dai 18 anni compiuti ai 21	Totale			
				Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati dalle Corti di assise		
Reati contro la sicurezza dello Stato		
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti		
Reati contro la pubblica Amministrazione	}	Ribellioni, violenze contro de- positari od agenti dell' auto- rità o della Forza pubblica		4	10.53		
Altri reati contro la pubblica Amministrazione	
Reati contro la fede pubblica	1	10	11	3.19		
Reati contro il commercio		
Reati contro il buon costume	10	10	12.05		
Reati contro la pubblica tranquillità	7	9	16	17.58		
Reati contro l'ordine delle famiglie	6	22	28	14.74		
Reati contro le persone	}	Omicidii qualificati	13	73	86	16.44	
		Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte	1	64	262	327	19.30
		Ferite o percosse	17	61	78	16.99
		Altri reati contro le persone	2	4	6	19.35
Reati contro le proprietà	}	Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio	1	6	7	10.00	
		Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio	2	21	65	88	21.89
		Furti qualificati e semplici	15	73	88	9.26
Altri reati contro le proprietà	1	11	12	5.56		
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	2	..	2	9.52		
Reati commessi col mezzo della stampa		
Reati previsti da leggi speciali		
<i>Totale</i>	3	150	610	763	14.70		

I recidivi, nel 1887, furono 45,178, così divisi secondo il numero delle volte per cui erano recidivi, e secondo le Autorità giudiziarie da cui vennero giudicati.

CONDANNATI RECIDIVI NEL 1887, DISTINTI SECONDO IL NUMERO DELLE RECIDIVE.

Tavola XIX.

	CONDANNATI RECIDIVI							
	innanzi ai Pretori		innanzi ai Tribunali correzionali		innanzi alle Corti d' assise		in totale	
	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi
Una volta	15 447	57.07	6 860	42.24	928	49.62	23 235	51.43
Da due a cinque volte.	9 075	33.53	6 501	40.03	752	40.22	16 328	36.14
Più di cinque volte.	2 546	9.40	2 879	17.73	190	10.16	5 615	12.43
Totale	27 063	..	16 240	..	1 870	..	45 178	..

Confrontando il numero dei recidivi nel 1887 con quello dei recidivi negli anni antecedenti, si osserva un aumento così innanzi ai Pretori, come innanzi alle Corti d'assise; non si può estendere il confronto ai Tribunali per difetto di notizie omogenee. Si può tuttavia dubitare che l'aumento sia in parte solamente apparente, e dipenda da un servizio migliorato dei casellari giudiziari.

CONDANNATI RECIDIVI NEGLI ANNI 1883-1887.

Tavola XX.

ANNI	CONDANNATI RECIDIVI					
	innanzi ai Pretori		innanzi ai Tribunali (α)		innanzi alle Corti d'assise	
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati condannati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 imputati condannati dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 imputati condannati dalle Corti d'assise
1883	14 428	6.20
1884	17 207	6.75	1663	32.85
1885	19 521	7.14	1784	34.71
1886	21 898	7.80	1584	34.05
1887	27 063	10.44	16 240	32.21	1870	36.04

Anche i recidivi giudicati dalle Corti d'assise possono essere divisi secondo le specie dei reati.

(α) Per gli anni precedenti il 1887 la notizia della recidiva era data, per i Tribunali, complessivamente per tutti gli imputati giudicati, non per i soli condannati.

**CONDANNATI RECIDIVI GIUDICATI DALLE CORTI D'ASSISE NEL 1887,
DISTINTI PER REATI.**

Tavola XXI.

SPECIE DEI REATI		CONDANNATI PRECEDENTEMENTE							
		in totale		secondo il numero delle volte			secondo la specie del reato		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Cifre effettive (a)	Ogni 100 condannati	Una volta	Da 2 a 5 volte	Più di 5 volte	Per lo stesso reato	Per reato preveduto dallo stesso capo o titolo del C. P. o dalla stessa legge speciale	Per reato previsto da altro capo o titolo del C. P. o da altra legge speciale
Reati contro la sicurezza dello Stato
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti
Reati contro la pubblica Amministrazione	Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità o della Forza pubblica	19	50.00	13	6	..	1	9	13
	Altri reati contro la pubblica Amministrazione	6	17.14	4	2	..	1	2	3
Reati contro la fede pubblica		105	30.43	57	40	8	22	31	67
Reati contro il commercio		5	13.51	4	1	2	3
Reati contro il buon costume		29	34.94	17	10	2	3	11	19
Reati contro la pubblica tranquillità . .		41	45.05	17	20	4	16	23	16
Reati contro l'ordine delle famiglie . .		51	26.84	32	17	2	5	11	40
	Omicidii qualificati	154	29.44	85	60	9	8	70	106
Reati contro le persone	Om'icidii semplici o improvvisi e ferimenti seguiti da morte	461	27.22	271	166	24	63	181	306
	Ferite e percosse	156	33.99	80	62	14	44	58	98
	Altri reati contro le persone	5	16.13	4	1	..	2	2	2
	Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio . .	37	52.86	19	18	..	7	23	21
Reati contro le proprietà	Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio	206	51.24	98	86	22	27	86	140
	Furti qualificati o semplici	515	51.21	185	233	97	277	253	282
	Altri reati contro le proprietà	75	34.72	37	30	8	23	27	51
Reati previsti da altri titoli del Codice penale		2	9.52	2	2
Reati commessi col mezzo della stampa		1	100.00	1	1
Reati previsti da leggi speciali		2	66.66	2	2	..
	<i>Totale</i>	1 870	35.04	928	752	190	499	791	1 170

(a) Il totale dei recidivi dato nella colonna 1, rappresenta il numero effettivo di essi; corrisponde quindi alla somma delle colonne 3 a 5, ma non a quella delle col. 6 a 8, giacchè un individuo può essere stato condannato, sia la prima volta, sia le volte successive, così per reati della stessa specie soltanto, come anche per reati di specie diversa e figurare quindi in più di una tra le colonne 6 a 8.

I condannati di furti, di grassazioni con omicidio o senza, di ribellioni e di reati contro la pubblica tranquillità danno le maggiori proporzioni dei recidivi. E quanto ai recidivi per furto, si noti il numero grande di recidive ch'essi presentano, sia per lo stesso reato, sia pei reati di specie diversa. È pur doloroso il vedere come dei 154 recidivi condannati per omicidio qualificato, 8 fossero già stati condannati per questo stesso reato, e dei 461 recidivi condannati per omicidio semplice, 63 avessero già riportato condanna di omicidio.

V.

All'esame che abbiamo fatto della giustizia penale nel nostro paese gioverà aggiungere qualche tentativo prudente di comparazione colle condizioni della delinquenza in altri Stati.

I confronti internazionali che riguardano la delinquenza sono difficilissimi a farsi; anzi non di rado addirittura impossibili. Anche recentemente il dott. Starke scriveva che fra paesi che non abbiano la stessa legislazione penale bisogna quasi rinunciare a qualunque paragone (1). L'opinione del dotto scrittore è forse troppo recisa. Io credo che qualche comparazione si possa tentare senza cadere nell'assurdo, purchè si adoperino i necessari avvedimenti e non si dia alle conclusioni che un valore relativo.

Le difficoltà che s'incontrano in simili comparazioni, come sa ognuno che vi si è provato, sono di tre sorta.

Alcune provengono dalle differenze che esistono fra Stato e Stato nell'ordinamento della polizia e nel modo in cui è costituita l'amministrazione della giustizia per esplicare la sua azione investigatrice e di repressione. Altre difficoltà risiedono nella diversità delle leggi penali, tanto che qualche volta a voci eguali corrispondono concetti giuridici diversi. Difficoltà non minori s'incontrano infine nel metodo con cui vengono compilate le statistiche

(1) Veggasi lo scritto dello STARKE: *Gli elementi principali che debbono figurare nella statistica criminale e dei mezzi per renderli paragonabili* nel *Bulletin de l'Institut international de statistique*, IV^e année, 1^{re} livraisons.

penali che, dovendo servire ad un tempo a scopo amministrativo e scientifico, differiscono da un paese all'altro per le forme e pel modo di aggruppamento dei dati.

Di tutte queste difficoltà, le differenze nel modo onde si esplica l'azione penale sono quelle che oppongono l'ostacolo più grave per ottenere risultati comparativi sufficientemente esatti.

Non bisogna dimenticare che la statistica giudiziaria penale fa conoscere il fenomeno della delinquenza, non nella sua realtà, ma soltanto, per così dire, nella sua forma legale. Non è il vero numero dei reati commessi che figura nella statistica, ma il numero di quelli venuti a cognizione dell'Autorità giudiziaria, e che parve a questa che avessero qualche fondamento di prova. Perchè i confronti fra Stato e Stato potessero essere sicuri, occorrerebbe non solo che le cifre fossero *omogenee* fra loro per un ugual modo di compilazione della statistica, e che fossero l'espressione di un medesimo concetto giuridico per l'uguaglianza delle legislazioni, ma altresì che rappresentassero uno stesso rapporto fra la delinquenza legale e la delinquenza reale.

Talora, anche dentro ai confini di uno Stato, i modi coi quali han termine le diverse fasi del processo penale possono variare tanto da regione a regione o da provincia a provincia, che, quando non se ne tenga conto, è facile cadere in errori nel dare un giudizio comparativo sulla delinquenza delle varie provincie.

Quanto alle diversità del procedimento penale, non è necessario insistervi, essendo ovvia l'influenza profonda che ha quest'elemento perturbatore. Essa non manca neppure fra Stati, nei quali la legislazione processuale ha grandi analogie, com'è il caso dell'Italia e della Francia; ed è poi massima, insuperabile, anzi, per molti riguardi, fra Stati il cui procedimento penale muove da concetti al tutto diversi, come, ad es., fra l'Inghilterra e gli Stati continentali d'Europa.

Ciò non di meno, qualora non si dia a questi confronti un valore assoluto, si può in qualche parte ovviare alle difficoltà accennate, tenendo conto per ciascun Stato dei mezzi onde dispone per lo scoprimento dei reati, e ponendo in evidenza il meccanismo del suo procedimento penale.

Nonostante le differenze che esistono riguardo a quest'ultimo, si può credere che in paesi di civiltà non troppo dissimile, tenda ad

esservi una certa corrispondenza fra la criminalità effettiva e i risultati ottenuti dalla polizia giudiziaria.

È evidente poi che per potere istituire confronti sulla delinquenza dei vari Stati, bisogna trascurare le differenze, più che altro formali, che vi sono nell'ordinamento giudiziario, e raccogliere in un unico dato l'opera delle diverse Autorità, poichè talvolta la competenza di esse differisce da Stato a Stato, anche quando il nome è uguale. Ad esempio, i reati sottoposti al giudizio dei Tribunali correzionali in Francia comprendono una parte non piccola di quelli che presso noi sono di competenza dei Pretori; i reati sottoposti al giudizio delle Assise in Inghilterra son ben altra cosa (per numero e per gravità) di quelli portati innanzi alle Assise (*Schwurgerichte*) della Germania.

Quanto alle difficoltà opposte dalla diversità delle legislazioni penali, in alcuni casi sono insormontabili; in altri, con un attento studio dei vari Codici, si può tentare di superarle.

Ma prima di tutto si deve abbandonare il proposito di mettere a raffronto il totale dei reati di uno Stato col totale dei reati di un altro. Il concetto di reato nelle legislazioni penali dei vari Stati comprende non solo ciò che si volle chiamare *delitto naturale*, e cioè la violazione di certi principii morali comuni a tutti i paesi in un determinato stato di civiltà, ma comprende pure la violazione di leggi, consuetudini, regolamenti, non solo diversi fra Stato e Stato, ma che variano pure da tempo a tempo in un medesimo Stato.

Bisogna adunque restringere i confronti a poche e spiccate figure o gruppi di reati, il concetto dei quali, come per es. dell'omicidio, pur in mezzo alle molteplici differenze legislative sia in sostanza il medesimo. Però anche per questi reati le leggi di alcuni Stati presentano talora differenze così profonde, che, come ho già detto, il confronto diviene impossibile. Cito le ferite e percosse. Nel diritto penale inglese non s'incontra una speciale figura giuridica che risponda a quella delle ferite e percosse (*Blessures et coups, Körperverletzungen, Körperliche Beschädigungen, Lesiones*) degli altri Codici europei. Esso distingue le ferite e percosse di maggiore gravità (*Shooting at, Wounding*), ma riunisce tutte le altre nel concetto di uno speciale reato, l'*Assault* (assalto, minaccia), che comprende pure ingiurie e minacce, oltraggi e ribellioni non gravi contro agenti della forza pubblica e in genere qualunque offesa

contro le persone da cui sia seguito o potesse provenire un danno corporale.

Come si vede, la significazione giuridica dell'*Assault* è più larga di quella delle *ferite e percosse*, tanto che non si può fare un paragone fra i due reati (1).

Anche per i reati contro i costumi il confronto riesce pressochè impossibile, attese le definizioni diverse dei Codici e per il fatto che alcuni, secondo certe legislazioni, sono perseguibili soltanto dietro querela di parte.

Quanto alle difficoltà che provengono dalle statistiche stesse, la maggiore è questa, che non tutte contengono i medesimi dati in ordine alle diverse fasi del processo penale; e la sola notizia che sia comune in tutte è quella dei reati e degli imputati, giudicati e condannati. Inoltre spesso le stesse notizie sono esposte in modo diverso, per es. tenendo conto, come fanno la statistica italiana e la francese, del solo giudizio in primo grado senza le modificazioni che il titolo del reato o l'esito del giudizio può subire in appello; ovvero tenendo conto dei giudizi solo quando son divenuti irrevocabili, come fa la statistica tedesca.

È certo pure che il metodo col quale sono raccolti i dati (prospetti riassuntivi in fin d'anno come nella statistica francese, registri giornalieri come nella statistica italiana, scheda individuale come in quella germanica) può influire sulla omogeneità delle cifre.

Queste difficoltà, per altro, non sono tali da chiudere la via a qualunque tentativo di raffronti internazionali, quando non si pretenda di dare ad essi un valore assoluto di esattezza e, in ispecie, quando le differenze fra Stato e Stato siano molto grandi.

Con quelle cautele che la cognizione della difficoltà ora accennate rendeva necessarie, si è cercato di istituire un raffronto fra l'Italia ed alcuni altri Stati (Francia, Belgio, Germania, Austria, Spagna, Inghilterra, Scozia ed Irlanda) per gli omicidii, le ferite e percosse, ed i furti.

Studiando attentamente le varie legislazioni, e traendo partito dalle classificazioni più o meno particolareggiate offerte dalle stati-

(1) Le statistiche inglesi recano molte distinzioni degli *assaults*, e fra le altre quella degli *assaults inflicting bodily harm*, che corrispondono alle ferite e percosse, ma però non le comprendono tutte, molte essendo inchiusse nell'altra categoria dei *common assaults*.

stiche, si è tentato di rendere le notizie degli Stati stranieri omogenee con quelle della statistica italiana, assumendo come tipo di confronto il nostro Codice penale.

Non si è tenuto conto nè delle distinzioni delle Magistrature, nè delle distinzioni puramente formali che varie legislazioni fanno dei reati. Così per l'Italia son sommati insieme quelli su cui provvidero i Pretori e quelli sottoposti al giudizio dai Tribunali e dalle Corti di assise; per l'Inghilterra i reati su cui danno sentenza i Magistrati (Giudici di pace o Giudici di polizia) che hanno giurisdizione sommaria (*Summary jurisdiction*), e quelli giudicati dalle Assise. Così si è tolta ogni distinzione di crimini o delitti, e, per l'Inghilterra, di *indictable offences* e di *offences determined summarily*, che in certo modo vi corrispondono.

Ci siamo attenuti alla notizia dei reati e imputati giudicati perchè, come ho detto, è questa la sola comune alla maggior parte delle statistiche.

Cominciamo dagli omicidii (1).

Abbiamo esclusi dal confronto gli omicidii involontari. Le nostre cifre comprendono tutte le specie di omicidii volontari, così tentati o mancati, come consumati, e senza tener conto delle distinzioni che di questo reato fanno i Codici penali dei diversi paesi. Infatti all'infuori della Francia e dell'Italia (il Codice penale Sardo seguendo le specificazioni del Napoleonico) esse differiscono notevolmente fra di loro. Di contro alle varie distinzioni dei Codici francese ed italiano, il Codice germanico ne presenta due sole, cioè: *Mord* (omicidio premeditato) e *Todtschlag* (uccisione volontaria semplice). Le distinzioni della legge penale inglese, che sono pure due, *Murder* (omicidio volontario con malizia) e *Manslaughter* (omicidio colposo), raffigurano concetti diversi da quelli del Codice tedesco, il *Murder* avendo un significato più largo del *Mord*, dacchè comprende quasi tutti gli omicidii volontari, e il *Manslaughter* inchiudendo anche gli omicidii involontari o per mera negligenza.

L'*Asesinato* del Codice spagnuolo (art. 418) comprende anche l'avvelenamento, ed è quindi cosa diversa dal nostro assassinio;

(1) Veggasi nel *Bulletin de l'Institut international de statistique* un lavoro sugli *Omicidii in alcuni Stati d'Europa*, del dott. A. Bosco.

l'uccisione (*Todtschlag*) del Codice austriaco (§ 140) riguarda i soli casi in cui l'omicidio avvenne oltre l'intenzione dell'autore, ed è altra cosa dell'omicidio semplice del Codice nostro (art. 522) e del *Todtschlag* del Codice germanico.

Limitato così alla cifra complessiva degli omicidii, il confronto presenta nelle sue linee generali una sufficiente attendibilità, quando non si dimentichino le avvertenze accennate più sopra ed alcune altre che qui soggiungiamo.

Nel computo per la Germania non sono compresi i ferimenti seguiti da morte (§ 226 Codice penale germanico), perchè essi, nella statistica, sono aggruppati colle varie lesioni corporali (§§ 224 e 225 Codice penale germanico), e non si possono separare per aggiungerli alla cifra generale degli omicidii, tra i quali figurano per tutti gli altri Stati. Giacchè per l'Italia (fino a tutto il 1886) i ferimenti seguiti da morte sono riuniti, nelle tavole statistiche, cogli omicidii semplici.

Quanto all'Inghilterra, all'Irlanda e alla Scozia sono compresi anche gli omicidii involontari, secondo quanto si è detto a proposito del *Manslaughter*.

Quanto alla Spagna, il Codice, oltre all'omicidio tentato e mancato (il numero dei quali è compreso nel nostro prospetto), contempla pure un reato *Disparar un arma da fuego contra cualquiera persona* (§ 423), che consiste nell'atto di sparare un'arma da fuoco contro un'altra persona, *non concorrendo tutte le circostanze necessarie per costituire un omicidio mancato o tentato*. Ora v'è dubbio se fra questi reati, in numero grandissimo ogni anno, non possano essere compresi anche di quelli che presso di noi od in altri Stati, costituirebbero omicidii tentati o mancati, dipendendo, il ritenerli tali, da circostanze di fatto diversamente apprezzabili. Ecco, ad ogni modo, il numero di questi reati portati a giudizio nella Spagna durante gli anni 1883-1886: 1307 nel 1883; 1240 nel 1884; 1120 nel 1885; 1413 nel 1886.

I. — OMICIDII D'OGNI SPECIE.

Reati giudicati.

Tavola XXII.

ANNI	Italia (Popolaz. 28,459,628 censimento 1881)		Francia (Popolaz. 38,218,903 censimento 1886)		Germania (Popolaz. 46,855,704 censimento 1885)		Spagna (Popolaz. 16,902,621 calcolata nel 1883)	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
	1	2	3	4	5	6	7	8
1881	695	1.82
1882	706	1.85	602	1.23
1883	700	1.83	583	1.24	1 511	8.94
1884	2 448	8.60	741	1.93	539	1.15	1 148	6.79
1885	2 445	8.59	729	1.91	591	1.26	910	5.38
1886	2 430	8.54	690	1.81	570	1.22	1 016	6.01
1887	2 778	9.76	699	1.83	537	1.15

(1) Per l'Italia si sono omesse le cifre degli anni anteriori al 1884 perchè sino a quell'anno, fra i reati giudicati dalle Corti d'assise, sono compresi quelli giudicati per rinvio dalle Corti di cassazione o per opposizione a sentenza contumaciale, mentre avrebbero dovuto rimanere esclusi figurando già una volta nella statistica dell'anno stesso o degli anni precedenti, quando vennero giudicati una prima volta.

Imputati giudicati e condannati.

Tavola XXIII.

ANNI	Italia (Popolaz. 28,459,628 censimento 1881)				Francia (Popol. 38,218,903 censimento 1886)				Germania (Popol. 46,855,704 censimento 1885)				Spagna (Popolazione 16,902,621 calcolata nel 1883)			
	Imputati		Imputati		Imputati		Imputati		Imputati		Imputati		Imputati			
	giudicati	condannati	giudicati	condannati	giudicati	condannati	giudicati	condannati	giudicati	condannati	giudicati	condannati	giudicati	condannati		
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1881	830	2.17	557	1.46	
1882	833	2.18	581	1.52	573	1.29	493	1.05	
1883	830	2.17	560	1.47	598	1.28	490	1.05	2 045	12.10	1 445 8.55	
1884	874	2.29	610	1.60	523	1.12	432	0.92	1 568	9.28	1 034 6.47	
1885	879	2.30	593	1.55	581	1.21	479	1.02	1 271	7.52	869 5.14	
1886	820	2.15	553	1.45	562	1.20	494	1.03	1 452	8.59	937 5.51	
1887	3 606	12.67	2 805	9.83	815	2.13	570	1.49	535	1.14	441	0.94	

ANNI	Belgio (Popolaz. 5,520,009 censimento 1880)		Austria (Popol. 22,134,454 calcol. nel 1881)		Inghilterra (Popol. 25,974,439 censimento 1881)		Scozia (Popolaz. 3,735,573 censimento 1881)		Irlanda (Popol. 5,174,836 censimento 1881)											
	Imputati		Imputati		Imputati		Imputati		Imputati											
	giudicati	condannati	giudicati	condannati	giudicati	condannati	giudicati	condannati	giudicati	condannati										
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti										
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1881	131	2.37	95	1.72	708	3.20	436	2.24	302	1.16	163	0.63	29	0.78	12	0.32	98	1.89	52	1.00
1882	140	2.51	107	1.94	785	3.55	568	2.55	301	1.16	161	0.62	47	1.25	28	0.75	118	2.28	66	1.28
1883	123	2.23	92	1.67	655	2.96	464	2.10	275	1.05	135	0.53	45	1.20	24	0.64	86	1.66	57	1.10
1884	130	2.36	104	1.88	704	3.18	518	2.34	277	1.07	149	0.57	47	1.26	14	0.37	75	1.45	45	0.87
1885	139	2.52	111	2.01	694	3.11	504	2.28	277	1.07	154	0.59	25	0.67	14	0.37	109	2.11	67	1.29
1886	280	1.08	157	0.60	35	0.94	25	0.66	67	1.29	33	0.64
1887	100	1.93	56	1.08

Per gli omicidii, adunque, l'Italia tiene il primo posto rispetto agli altri Stati. La Spagna le viene subito appresso, ed anzi nell'anno 1883 ebbe una proporzione di omicidii (circa 9 ogni 100,000 abitanti) uguale alla nostra. Ma per la Spagna è da tener conto che forse è più grande che presso noi il numero dei reati per i quali non poté aver luogo il giudizio, o perchè sono rimasti sconosciuti gli autori, o perchè non fu possibile di raccoglierne le prove.

Seguono, con un numero sempre minore di omicidii, l'Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Inghilterra e la Scozia, dove non si ha nemmeno un imputato giudicato per omicidio ogni 100,000 abitanti, mentre in Italia nel 1887 furono circa 13.

Meno sicuro riesce il paragone delle ferite e percosse, giacchè qui le differenze delle varie legislazioni, così nella definizione del reato, come nella estensione giuridica di esso, sono maggiori.

Al che s'aggiunge il fatto dall'essere una parte di questi reati, cioè quelli di minor gravità, in alcuni Codici, come l'italiano ed il germanico, perseguibili soltanto a querela di parte; in altre legislazioni, come la francese e l'austriaca, dall'essere invece tutti questi reati perseguibili d'ufficio.

Avvertiamo che anche per le ferite e percosse sono escluse tutte quelle involontarie.

Quanto all'Inghilterra, alla Scozia ed all'Irlanda, non si possono in alcun modo confrontare con gli altri Stati, a cagione di un reato speciale, l'*Assault* — di cui ho fatto cenno più su — e che differisce profondamente dalle *ferite e percosse* degli altri Codici.

In Spagna le ferite e percosse di piccola gravità, che impediscono il lavoro per un tempo minore di 7 giorni (art. 602, 1° e 2° *Codigo penal*) sono considerate come contravvenzioni (*Faltas*) e non si possono sceverare dal totale delle contravvenzioni contro le persone.

Il raffronto adunque si limita all'Italia, alla Francia, alla Germania ed all'Austria.

Per l'Italia, traendo partito dalle distinzioni che offrono le

nostre statistiche, abbiamo separate dal totale delle ferite e percosse quelle punibili con sole pene di polizia (art. 550), cioè inferte senza armi propriamente dette e che non hanno cagionato malattia di oltre 5 giorni. Per queste ultime non si può procedere se non in seguito a querela della parte offesa. Si potrà così vedere quanta parte del numero non piccolo di questi reati giudicati in Italia sia costituita da ferite e percosse di poca o nessuna gravità.

Per la Germania rammentiamo che sono compresi (non potendosi detrarre dalla cifra complessiva delle ferite e percosse) i ferimenti seguiti da morte esclusi per gli altri Stati, e che la facoltà di procedere soltanto su querela della parte danneggiata è più larga che presso di noi, essendo estesa anche a ferite e percosse che, secondo il Codice italiano, sarebbero proseguite per azione pubblica.

Per l'Austria abbiamo escluso dalle ferite e percosse gli abusi della disciplina domestica e i cattivi trattamenti di un coniuge verso l'altro, o dei maestri contro gli allievi (§ 413-421), reati che dal Codice austriaco sono collocati tra le ferite e percosse, ma che dal Codice italiano sono invece poste fra le speciali violazioni dell'ordine interno delle famiglie (art. 514-516 Codice penale sardo).

II. — FERITE E PERCOSSE.

Reati giudicati.

Tavola XXIV.

ANNI	Italia (Popolazione 28,459,628, censimento 1881)				Francia (Popolazione 38,218,903 censimento 1886)		Germania (Popolazione 46,855,704 censimento 1885)	
	Ferite e percosse punibili con pene criminali e correzioni, escluse quelle punibili con pene di polizia		Ferite e percosse in complesso, comprese quelle punibili con pene di polizia		Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti				
	1	2	3	4	5	6	7	8
1881	20 105	52. 60
1882	20 799	54. 42	53 085	113. 29
1883	20 050	52. 43	55 392	118. 22
1884	21 791	57. 02	65 073	138. 88
1885	33 541	117. 85	61 417	215. 80	21 768	56. 96	71 078	151. 69
1886	36 232	124. 31	65 332	229. 56	22 107	57. 84	75 111	160. 30
1887	43 241	151. 94	63 846	224. 34	21 100	55. 21	76 896	164. 05

Imputati giudicati e condannati.

Tavola XXV.

ANNI	Italia (Popolazione 28,459,628, censimento 1881)				Francia (Popolazione 38,218,903, censimento 1886)			
	Imputati		Imputati		Imputati		Imputati	
	giudicati		condannati		giudicati		condannati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1	2	3	4	5	6	7	8	
1881	26 656	69. 75	24 587	64. 33
1882	27 649	72. 34	25 535	66. 81
1883	26 707	69. 88	24 636	64. 54
1884	29 275	76. 60	26 983	70. 60
1885	28 833	75. 41	26 752	69. 70
1886	29 596	77. 44	27 430	71. 77
1887	85 060	298. 88	64 570	226. 88	28 510	74. 60	26 512	69. 37

ANNI	Germania (Popolazione 46,855,704, censimento 1885)				Austria (Popolazione 22,124,454, calcolata nel 1881)			
	Imputati		Imputati		Imputati		Imputati	
	giudicati		condannati		giudicati		condannati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
9	10	11	12	13	14	15	16	
1881	82 373	372. 15	55. 059	248. 75
1882	63 792	146. 81	55 577	118. 61	92 476	417. 79	60. 839	274. 86
1883	72 184	154. 56	58 755	125. 39	91 518	413. 46	62. 038	280. 28
1884	83 236	177. 64	67 576	144. 22	96 035	433. 87	64. 374	290. 83
1885	87 148	185. 99	70 883	151. 28	97 193	439. 10	65. 239	294. 74
1886	90 855	193. 90	73 898	157. 71
1887	92 609	197. 65	75 703	161. 56

Quanto alle ferite e percosse, l'Italia è superata dall'Austria, mentre le rimangono inferiori la Germania, e in misura anche più grande la Francia.

Le difficoltà crescono ancora quando si tenta il paragone rispetto alla frequenza dei furti e in generale dei reati contro le proprietà.

Anche pei furti bisogna rinunciare al paragone delle varie specie di essi, perchè per questo argomento sono troppo diverse le definizioni ammesse nelle varie legislazioni.

Basti avvertire che le distinzioni del Codice italiano non trovano riscontro che in parte in quelle del francese, tanto simile al nostro per altri rispetti:

Convieni adunque raggruppare in un'unica cifra tutti i furti. Ma qui s'incontra il maggior ostacolo, per un confronto esatto, giacchè i piccoli furti (compresi i boschivi) non sono considerati nell'istesso modo dalle varie legislazioni, nè egualmente classificati nelle varie statistiche, ora essendo distinti, ora sommati insieme cogli altri furti; ora posti fra le contravvenzioni forestali. E questo è un elemento perturbatore gravissimo.

Il confronto si limita ai seguenti Stati: Italia, Francia, Belgio, Germania ed Inghilterra.

Come ho detto, sono riuniti insieme tutti i furti, così quelli con violenza (grassazioni, escluse, ben inteso, quelle con omicidio, estorsioni e rapine), come quelli senza violenza (furti qualificati e semplici).

Per l'Italia si sono potuti tenere separati tutti i furti campestri che costituiscono una parte notevole della somma totale dei furti giudicati ogni anno.

Per la Francia i furti campestri non si possono conoscere esattamente tutti. Il Codice francese non fa menzione tra i delitti dei *furti campestri*, ai quali si riferisce l'art. 625 del nostro Codice; e perciò parte di quelli che da noi sono considerati tali, possono trovarsi compresi, per la Francia, nel complesso dei furti (*Vols simples*). L'art. 388 considera solamente i furti *dans les champs de récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol* e corrisponde all'art. 624 e non all'art. 625 del nostro Co-

dice. Solamente fra le contravvenzioni (punite dai *Tribunaux de simple police*) troviamo indicato (oltre lo spigolare e il rastrellare nei campi altrui (art. 471, 10 *Code pénal*) posti pure nel Codice sardo (art. 687, 3) fra le contravvenzioni) anche il furto (*Maraudage*) di raccolte e produzioni utili della terra non ancora staccate dal suolo (art. 475, 15 *Code pénal*) che s'accosta perciò al concetto del nostro furto campestre.

Le statistiche francesi danno particolare notizia dei *maraudages* (che non sappiamo se comprendano tutti i nostri furti campestri); perciò abbiamo inchiusi i *Maraudages* nel prospetto comparativo, tenendoli separati dagli altri.

Avverto che alcuni furti di legna potrebbero anche far parte, senza che ci sia modo di sceverarneli, delle *Contraventions aux lois sur les forêts*.

Il Codice tedesco distingue il furto violento (*Raub*, §§ 249-252; *Erpressung*, §§ 253-256 Codice penale germanico), il furto grave (*Schwerer Diebstahl*, § 242) ed il semplice (*Einfacher Diebstahl*, § 242). Il concetto del *furto campestre* rientra quindi in quello generalissimo del furto semplice, e perciò nella somma complessiva dei furti possono esservene di quelli che presso di noi sarebbero considerati come furti campestri. La maggior parte però di questi furti deve trovarsene esclusa, perchè in Germania i piccoli furti rurali e boschivi non sono puniti dal Codice penale in vigore per tutto l'impero, ma dalle leggi speciali di ciascun Stato, e non figurano nella statistica criminale. Questa dà notizia soltanto dei reati (*crimini e delitti*, escluse le *contravvenzioni*) puniti dalle leggi dell'impero, e non delle infrazioni alle leggi particolari dei vari Stati.

Nel confrontare l'Italia e la Francia con la Germania, è da avvertire che per una disposizione speciale del Codice francese e del nostro (§ 380, 1 *Code pénal* e art. 635 Codice penale sardo) non sono puniti i furti commessi da discendenti verso ascendenti o viceversa, nè quelli tra fratelli e sorelle, ecc., mentre una simile disposizione non si riscontra nel Codice penale tedesco.

Quanto all'Inghilterra, è da considerare che, per lo stato speciale del diritto inglese, non ancora codificato, il concetto del *furto* non è così ben distinto da quello della frode, come nelle

altre legislazioni; e reati puniti come *Larceny* potrebbero, presso di noi od in Francia, essere puniti come truffe. Si avverta però che i reati della legge penale inglese, distinti nelle statistiche, che si possono paragonare alla frode, cioè: *Fraud and attempts to Defraud* e *Embezzlement*, non entrano nel numero dei furti dato nel prospetto.

Nel paragone tra la Francia, il Belgio, la Germania e l'Inghilterra non si è tenuto conto dei piccoli furti rurali (*Maraudages*) che, per le ragioni sopra accennate, renderebbero anche più imperfetto il confronto. Quindi per l'Inghilterra abbiamo escluso quei lievi furti di erbe, frutti e legna (*Stealing Fixtures, Trees, and Shrubs growing, Stealing Fruits or Vegetable Productions, Fences, Wood, Trees*) che, giudicati sommariamente dai Giudici di pace, sono simili al *Maraudage*.

Per queste considerazioni, le notizie comparative dei furti debbono accogliersi con riserva anche maggiore delle altre esposte precedentemente.

III. — FURTI D'OGNI SPECIE.

Reati giudicati.

Tavola XXVI.

ANNI	Italia (Popolazione 28,459,628 censimento 1881)				Francia (Popolazione 38,218,903 censimento 1886)				Germania (Popolazione 46,855,704 censimento 1885)	
	Furti d'ogni specie, esclusi i campestri		Furti d'ogni specie, compresi i campestri		Furti d'ogni specie, esclusi i <i>Maraudages</i>		Furti d'ogni specie, compresi i <i>Maraudages</i>		Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1881	36 868	97.47	43 650	114.21
1882	37 183	97.29	42 370	110.85	141 587	302.18
1883	37 024	96.87	42 886	112.21	142 885	304.95
1884	36 405	95.25	43 300	113.29	149 505	304.14
1885	21 009	73.82	52 516	184.53	35 182	82.05	41 448	108.44	142 471	304.06
1886	21 748	76.42	55 311	194.85	35 561	93.04	40 757	106.64	138 418	295.41
1887	19 941	70.08	43 274	152.05	36 376	95.18	41 638	109.08	139 886	285.74

Imputati giudicati e condannati.

(Furti d'ogni specie, esclusi i campestri)

Tavola XXVII.

ANNI	Italia (Popolazione 28,459,628, censimento 1881)				Francia (Popolazione 38,218,903, censimento 1886)			
	Imputati				Imputati			
	giudicati		condannati		giudicati		condannati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1	2	3	4	5	6	7	8	
1881	45 939	120.20	41 661	109.01
1882	46 689	122.16	42 389	110.91
1883	46 399	121.40	42 118	110.20
1884	46 407	121.42	42 157	110.10
1885	46 126	120.69	41 936	109.72
1886	46 174	120.81	41 819	109.42
1887	25 282	88.83	20 079	70.55	48 075	125.79	43 139	112.87

ANNI	Belgio (Popolazione 5,520,009 censimento 1880)				Germania (Popolazione 46,855,704 censimento 1885)				Inghilterra (Popolazione 25,974,439 censimento 1881)			
	Imputati				Imputati				Imputati			
	giudicati		condannati		giudicati		condannati		giudicati		condannati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1881	11 567	209.55	120 690	257.58	103 889	..	53 917	207.58	38 557	148.44
1882	12 362	223.95	116 809	249.30	100 423	231.72	56 421	217.22	40 671	156.58
1883	12 234	222.17	114 114	243.54	97 522	214.32	53 915	207.57	39 321	151.38
1884	10 584	191.74	103 701	227.73	91 109	208.13	52 599	202.50	38 336	147.59
1885	11 130	201.63	105 209	224.54	89 562	194.45	49 580	190.88	36 267	139.62
1886	101 057	215.68	86 174	191.14	48 898	188.25	35 982	138.53
1887	183.91

Quanto ai furti, se prescindiamo dai campestri, il nostro paese apparisce in condizioni migliori degli altri che abbiamo considerati. Al contrario è notevole la prevalenza di questo genere di reati nella Germania e nell'Inghilterra, per quanto si possan trarre deduzioni dalle cifre sopra esposte, che, ripeto, debbono accogliersi con infinite riserve. Po'chè, fra altre cose, il maggior numero dei reati di furto portati innanzi ai Magistrati, massime dei furti domestici, può significare una maggiore sensibilità riguardo al principio del mio e del tuo, ed una maggiore abitudine e coraggio di denunziare simili fatti, che altrove, forse, sono lasciati passare senza provocare la vendetta pubblica, od anche al fine di evitare le noie di un processo e le conseguenze di rancori da parte del colpevole o di chi parteggia per esso, per vincolo di sangue o per altro motivo.

Relazione del Direttore generale della statistica sulle mutazioni introdotte nella compilazione delle statistiche penali durante gli anni 1880-87.

L'on. Ferri, nell'ultima sessione della nostra Commissione, propose che il Comitato facesse argomento di studio i volumi di statistica penale usciti sin qui, per vedere quali mutazioni vi furono introdotte per renderli sempre meglio rispondenti allo scopo loro.

Si sa da ognuno come, per lo studio della delinquenza, giovi possedere una lunga serie di osservazioni, continuate per molti anni e fatte sempre collo stesso metodo e cogli stessi criteri.

Però la statistica giudiziaria penale presenta difficoltà grandi in confronto alle altre statistiche, come affermava anche di recente uno tra i più competenti in Germania per questo genere di studi, il dott. Starke (1).

Una statistica penale completa, che risponda a tutte le esigenze così della scienza come dell'amministrazione, è opera che dev'essere preparata di lunga mano; ed ove non si voglia interrompere con lacune improvvise la serie dei termini di confronto d'anno in anno, conviene procedere per gradi, e, pure innovando, conservare un addentellato colle precedenti pubblicazioni.

Per giudicare pertanto delle nostre statistiche penali a cominciare da quella dell'anno 1880, che fu la prima pubblicata a cura della Direzione generale della statistica, fino a quella del 1887, che è l'ultima, fa d'uopo avere presenti le considerazioni che seguono.

Le statistiche penali dal 1880 al 1887 presentano certamente alcune differenze fra loro, ma le linee generali sono rimaste immutate; tanto è vero che sono ora possibili i raffronti (e si fanno sempre nelle *Introduzioni* ai singoli volumi) dal 1879 in poi.

(1) Veggasi lo scritto " Degli elementi principali che debbono figurare nella statistica criminale „ Relazione del dott. G. Starke nel *Bulletin de l'Institut international de statistique*, IV^e année, 1^{re} livrais.

Per lo avanti non si avevano che dati incompleti e spesso non concordi fra di loro, così che a fatica se ne poterono riassumere alcuni dal 1873 al 1879 nel volume del *Movimento della delinquenza*; ma per gli anni anteriori al 1873 si dovette rinunciare ad ogni confronto (1).

La statistica penale pubblicata nel 1880 non era, nè poteva essere, completa in ogni sua parte, perchè erano imperfetti i registri (compilati sin dal 1879 dal Ministero di Grazia e Giustizia) coi quali le notizie venivano raccolte. Fu anzi la revisione accurata di questi registri uno dei più profittevoli lavori della nostra Commissione, alla quale si deve il progresso che segneranno le statistiche penali dal 1887 in poi rispetto a quelle precedenti.

Mentre però si attendeva alla riforma dei registri (riforma che l'Ufficio di statistica non poteva fare da sè, e per la quale gli occorreva l'aiuto della Commissione), si cercò di riparare alle più notevoli lacune ed ai più gravi difetti che presentava la statistica del 1880.

Se non si fossero introdotte queste mutazioni, le statistiche penali degli anni successivi al 1880 avrebbero continuato a presentare quei vizi di compilazione che per le statistiche del 1880 e 1881 furono tosto avvertiti dagli studiosi più competenti, e che impedivano un esame approfondito delle condizioni della delinquenza.

L'amore dell'uniformità e della continuità non doveva chiudere la via alle riforme e ai miglioramenti necessari.

Ora coll'approvazione data dalla Commissione ai nuovi modelli di registri giornalieri attuati col principio del 1887, ed estesi anche alle Preture ed alle Corti di cassazione, la statistica penale è stata definitivamente riordinata ed i volumi di essa potranno seguirsi di qui innanzi senza nuove modificazioni.

Per questo riflesso lo imprendere ora uno studio analitico retrospettivo intorno alle singole modificazioni introdotte nelle

(1) Sulle lacune e sui difetti che presentano le statistiche penali anteriori a quella del 1880, veggasi l' *Introduzione* al volume del *Movimento della delinquenza* negli anni 1873-84 e quanto ebbi già altre volte ad esporre alla Commissione (*Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 66 e Sessione del 1888, pag. 144).

rubriche dei modelli adoperati negli anni scorsi non potrebbe avere che un interesse molto relativo.

Cercherò pertanto di esser breve, per non abusare del tempo che possono dedicarvi i miei onorevoli colleghi. Lascierò da parte le piccole correzioni di forma che qua e là si sono introdotte nelle testate delle tavole, al fine di chiarire più precisamente il significato di qualche rubrica, e mi fermerò alle sole mutazioni di maggior momento.

I volumi del 1881 e del 1882 riproducono con pochissime variazioni di forma quello del 1880, e non danno luogo perciò a particolari osservazioni.

Ricordo solo che nella statistica del 1882 rispetto alla disposizione delle tavole venne sostituito all'ordine più che altro formale, di cominciare dall'Autorità giudiziaria di minor grado, l'altro che sembrò più logico e più scientifico di fare tre grandi divisioni: *Denuncie*, *Istruttorie* e *Giudizi*. Le notizie statistiche si presentano così nell'ordine stesso dello svolgimento del processo penale, e si seguono razionalmente le une alle altre.

Questa distribuzione della materia, così nelle Tavole come nell'Introduzione ai vari volumi, è stata conservata d'allora in poi.

Per gli anni 1880, 1881 e 1882 l'Ufficio della statistica giudiziaria (che fu annesso alla Direzione generale della statistica nel 1882) potè soltanto rivedere ed elaborare il materiale già raccolto per cura del Ministero di Grazia e Giustizia.

Fu a partire dal 1882 che si cominciarono ad introdurre alcune modificazioni, stimate necessarie ed urgenti, nei modelli distribuiti alle Autorità giudiziarie.

Con ciò si dava soddisfazione ai voti espressi dalla nostra Commissione fino dalle sue prime sessioni.

Il volume del 1883 presenta pertanto alcuni cambiamenti di qualche importanza. Anzitutto si ha per la prima volta notizia delle istruttorie compiute e delle informazioni assunte dai Pretori, sia per delegazione del Giudice istruttore, sia per l'art. 75 del Codice di procedura penale.

In secondo luogo, per i giudizi dei Pretori si ha la classificazione dei reati *giudicati*, oltre quella dei reati *seguiti da condanna*, la sola che si trovasse nelle statistiche degli anni precedenti, mentre

le tavole dei Tribunali e delle Corti d'assise facevano conoscere i reati *giudicati*, non i reati *seguiti da condanna*.

In tal guisa le cifre dei reati pei quali fu provveduto dai Pretori divennero comparabili con quelle dei reati sui quali pronunciarono sentenza le altre Magistrature e si ebbe così una notizia completa della criminalità nel suo aspetto oggettivo.

La specificazione dei reati *seguiti da condanna* pei giudizi dei Pretori si mantenne nei successivi volumi, benchè non fosse strettamente necessaria, per rendere possibili i confronti cogli anni precedenti.

Infine, le notizie sulle ammonizioni furono ampliate e separate dalla tavola dei giudizi, non avendo esse relazione coll'opera dei Pretori, quali magistrati giudicanti.

A proposito delle ammonizioni si avverta ancora che, riscontrandosi sempre delle differenze fra le cifre degli ammoniti, quali risultavano nella statistica giudiziaria secondo le notizie trasmesse dai Pretori, e quelle date dal Ministero dell'interno, sulle informazioni fornite dalle Autorità di pubblica sicurezza, fu preso il partito di non dar più notizia nelle statistiche giudiziarie del numero delle persone che alla fine di ogni anno rimangono sottoposte alla ammonizione, ma soltanto delle ammonizioni inflitte e di quelle revocate in ciascun anno (1).

Tale fu anche il parere della nostra Commissione, che, nell'ultima sua sessione, prese appunto una deliberazione in questo senso (2).

Come la statistica del 1883 differiva in parte dalle precedenti nelle tavole riguardanti i Pretori, così quella del 1884 presenta alcune variazioni rispetto ai giudizi delle Corti d'assise, variazioni anche queste assolutamente indispensabili.

È noto come, oltre all'appello, la nostra procedura offra altri rimedi ai quali possono ricorrere le Parti o la stessa Autorità giudi-

(1) Ebbi occasione di riferire altra volta alla Commissione le ragioni dalle quali proveniva questa differenza fra le due statistiche. Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, a pag. 58. — Si consulti pure l'*Introduzione alla Statistica giudiziaria penale* del 1887, pag. CLXXV.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 60.

ziaria per impedire che una sentenza acquisti forza di cosa giudicata: si può fare opposizione, si può ricorrere in Cassazione.

E così nell'un caso come nell'altro, quando l'opposizione od il ricorso sono accolti, il Magistrato (Pretore, Tribunale, o Corte d'assise) che pronunciò la prima sentenza, conosce per una seconda, in taluni casi per una terza volta, del procedimento contro cui vi fu opposizione o ricorso, e pronuncia la nuova sentenza che deve confermare o riformare quella prima.

Ne consegue che, se nello spoglio dei dati statistici non si tengono ben separate queste distinte specie di giudizi, si vengono ad avere di anno in anno delle duplicazioni nel numero dei procedimenti, degli imputati e dei reati.

Ma nelle statistiche giudiziarie penali-fino al 1883, non si era fatta questa distinzione per ciò che riguarda i giudizi per opposizione e per rinvio dalle Corti di cassazione, e se essa non ha molta importanza per gli affari definiti dai Pretori e dai Tribunali correzionali, ne ha invece una non piccola per quelli giudicati dalle Corti d'assise, presso le quali siffatti procedimenti sono da due a trecento ogni anno.

Ora, nello spoglio che si fa degli atti dei processi terminati presso le Corti d'assise, si incominciarono a separare, nel 1883, i giudizi per rinvio dalle Corti di cassazione e, nel 1884, così questi come quelli per opposizione a sentenza contumaciale e per purgazione di contumacia.

Si ha pertanto dal 1884 in poi il *vero* numero, anno per anno, dei procedimenti, degli imputati e dei reati giudicati dalle Assise, senza duplicazioni.

Ciò ebbe per conseguenza che la statistica delle Corti d'assise, dopo il 1884, differisse, per questo rispetto, da quella degli anni precedenti. Ma essendosi compilate delle tavole apposite per i soli giudizi di opposizione e di rinvio dalle Cassazioni (nelle quali si hanno le notizie più importanti sui reati e sull'esito del giudizio), si ha modo, per mezzo di una opportuna integrazione, di paragonare i dati degli anni 1884 e seguenti con quelli degli anni anteriori. E così appunto si fece nelle Introduzioni ai volumi della statistica penale dal 1884 in poi.

Seguitando a ricordare le più importanti modificazioni intro-

dotte nella statistica del 1884, notiamo una classificazione più specificata dei reati giudicati dai Pretori, la quale prima era troppo complessa, non comprendendo che cinque divisioni (*Reati contro le persone, Furti campestri, Altri reati contro le proprietà, Reati previsti da altri titoli del Codice, Reati previsti da leggi speciali*). Ne seguiva che, quando si voleva studiare la delinquenza sotto il rispetto dei reati giudicati, riunendo insieme, secondo le loro specie principali, tutti quelli giudicati dalle varie Autorità giudiziarie, mal si potevano completare le notizie dei Tribunali e delle Corti d'assise con quelle dei Pretori. Cominciando dal 1884, sono classificati separatamente anche per questi Magistrati i reati contro la pubblica tranquillità, le ferite e percosse, gli altri reati contro le persone, i furti diversi dai campestri, ecc.

Passando al volume del 1885, le differenze che vi si osservano riguardano principalmente le tavole dei Tribunali correzionali. Sino a quell'anno i registri giornalieri, coi quali venivano raccolte le notizie per questa Magistratura, tenevano separati i giudizi in primo grado da quelli in grado d'appello soltanto per poche notizie, ossia per quelle dei procedimenti e degli imputati distinti secondo l'esito del giudizio. Tutte le altre concernenti le qualità personali degli imputati, la recidiva, i reati distinti nelle loro specie principali, erano date complessivamente per i due gradi di giudizio. Nè occorre ch'io m'indugi a dimostrare quanto fosse grave questo inconveniente.

Nella statistica del 1885 esso fu tolto, e in tal modo tutte le notizie che occorrono allo studio sociologico della criminalità vengono date senza duplicazioni.

E quanto ai giudizi in appello, si ha una tavola speciale che dimostra come operi e si svolga, per questa parte, l'amministrazione della giustizia.

Il volume del 1885 contiene ancora una notevole aggiunta circa i giudizi dei Pretori, avendosi notizia non soltanto dei reati giudicati, distinti nelle loro figure principali, ma anche degli imputati, distinti secondo le singole specie dei reati per i quali vennero prosciolti o condannati.

Finalmente nell'ultimo volume pubblicato, quello per l'anno 1886, fu oggetto di cura speciale la classificazione dei reati per le

Corti d'assise, citandosi per le varie specie o gruppi di reati gli articoli del Codice, dai quali sono contemplati. Inoltre, per i circoli di Corte d'assise dei due distretti delle Corti d'appello di Lucca e di Firenze, anzichè raggruppare i reati riferendoli al Codice sardo come sino ad allora si era fatto, furono classificati secondo il Codice toscano del 1853 e nel riassunto per il Regno si studiò di riunire i delitti del Codice toscano coi delitti e crimini del Sardo come meglio e più esattamente si potè.

Quanto al volume del 1887, del quale è pressochè terminata la stampa, esso offrirà un maggior numero di cambiamenti rispetto agli altri volumi sino ad ora pubblicati.

Tali mutazioni sono conseguenza della riforma e del coordinamento dei registri giornalieri fatto dalla Commissione.

Anzitutto sono tolte di mezzo quelle disarmonie che si lamentavano rispetto ai dati richiesti per le diverse Magistrature, tanto che una medesima notizia, p. es. quella dei recidivi, era presentata in modo diverso per i Pretori e per i Tribunali.

In secondo luogo, non soltanto per le Corti d'assise, ma per tutte le Autorità giudiziarie sono tenuti separati i giudizi in primo grado da quelli per opposizione e per rinvio.

Inoltre si ha notizia dei reati denunciati ai Pretori, e non solo di quelli denunciati al Pubblico Ministero, come negli anni antecedenti.

Così pure per gli Uffici d'istruzione la notizia dei reati, gli autori dei quali rimasero ignoti, si conosce non soltanto per il complesso di essi, ma per ciascuna specie di reato.

Parimenti e per gli Uffici d'istruzione e per le Sezioni d'accusa, gli imputati sono classificati per la prima volta, in relazione ad ogni singola specie di reato, colla distinzione se vi fu dichiarazione di non farsi luogo a procedere, ovvero rinvio a giudizio.

Infine, mentre prima il numero degli imputati, distinti per specie di reati e secondo l'esito del giudizio, si aveva solo per le Corti di assise e per i Pretori, ora si ha anche per i Tribunali; e la notizia delle varie qualità personali degli imputati, ristretta dapprima a quelli giudicati dalle Corti d'assise e dai Tribunali, è ora estesa anche a quelli giudicati dai Pretori.

In brevi parole, col volume del 1887 la nostra statistica giudiziaria penale si può dire che abbia raggiunto il suo stabile assetto.

Frattanto dal rapido esame fatto mi sembra che possano trarsi queste conclusioni:

1° che, malgrado le mutazioni introdotte, le statistiche penali dal 1880 al 1887 presentano una serie di notizie sulla delinquenza e sull'amministrazione della giustizia penale, paragonabili fra loro;

2° che le mutazioni, le quali si riscontrano da un volume di un anno a quello di un altro, non furono introdotte per capriccio, ma per la necessità di riparare a difetti evidenti, e che una volta adottate, furono d'allora in poi generalmente mantenute.

A chi domandasse perchè tali correzioni e miglioramenti non siano stati fatti tutti in una volta, dovrei rispondere, come ho accennato sul principio di questa rassegna, che l'Ufficio doveva attenersi ai modelli quali erano stati disposti dal Ministero di Grazia e Giustizia, mentre si stavano studiando e deliberando dalla Commissione le modificazioni più sostanziali da introdurre in essi, in vista di una generale riforma e coordinamento di tutte le parti della statistica giudiziaria. L'Ufficio poteva soltanto, confortato dal parere del Comitato, arrecare quelle poche mutazioni che l'esperienza aveva suggerite come più urgenti e indiscutibili.

Relazione del Direttore generale della statistica sulla scheda individuale per gli imputati di crimini.

Ho l'onore di presentare alla Commissione lo spoglio fatto di 1000 schede individuali per gli imputati di crimini.

La Direzione di statistica ha cercato di soddisfare al voto che la Commissione, su proposta del prof. Lucchini, esprimeva in una delle sue ultime sessioni. Da questo saggio di spoglio abbiamo ora il modo di giudicare, meglio che non si potesse fin qui, dei molti vantaggi che il sistema della scheda presenta rispetto agli altri metodi per la raccolta dei dati di statistica criminale, come delle difficoltà che si oppongono alla sua attuazione.

È quindi opportuno, anche per la circostanza che sta per entrare in vigore il nuovo Codice penale, che la Commissione deliberi su questo argomento. Giova perciò ricordare gli studi fatti sin qui e le mutazioni attraverso le quali la scheda è passata.

I.

Fino dalla sua prima sessione, la nostra Commissione pensò di valersi di una scheda individuale per gli imputati, come il mezzo più sicuro per aver notizie esatte e compiute sulla delinquenza, e pregò il prof. Lucchini di apparecchiare un primo schema.

Il nostro egregio collega presentò senza ritardo al Comitato (1) un disegno di scheda, accompagnandolo con una relazione che ne chiariva gli intenti e suggeriva i mezzi più adatti per attuare nella pratica questo nuovo sistema, il quale soltanto in quell'anno aveva incominciato ad essere adottato in Germania (2).

Il Comitato, secondo il mandato avuto dalla Commissione, pro-

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1882, pag. 153 e seg.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1883-84, pag. 20 e seg.

pose all'on. Guardasigilli di fare l'esperimento della scheda negli Uffici giudiziari di varie città principali; ciò che realmente ebbe luogo durante alcuni mesi del 1883 (1). Sull'esito di quell'esperimento parziale riferì alla Commissione il compianto Casorati (2), il quale, dopo aver annunciato che questo metodo di registrazione era stato accolto favorevolmente dalla Magistratura, pose in evidenza le mende che si erano osservate nell'esame delle *seimila* schede raccolte. Gli errori e le omissioni dipendevano in parte da trascuratezza ed imperizia dei compilatori, in parte da difetti inerenti al modello proposto.

È bene avvertire che sin d'allora era stata largamente dibattuta la questione, se l'uso della scheda dovesse restringersi ai soli imputati di *crimine*, o dovesse essere esteso agli imputati di *ogni reato in genere*, osservandosi giustamente, come lo spoglio delle schede per gli imputati di ogni reato importava un lavoro così considerevole che i mezzi della Direzione generale di statistica sarebbero stati insufficienti per compierlo.

Ciò non ostante prevalse l'opinione di attuare il sistema della scheda per gli imputati così di crimini come di delitti, ed essa andò in vigore nell'anno 1885 (3).

Nel modello di scheda del prof. Lucchini, quale venne allora approvato colle modificazioni che i nuovi studi e la pratica dell'esperimento fatto avevano consigliato di introdurvi, le notizie erano divise in due categorie.

L'una occupava la prima pagina, ossia il *recto* della scheda, e riguardava tutte le *notizie personali* dell'imputato (*nome e cognome, età, condizione, stato civile, professione, istruzione, condanne precedenti subite*); l'altra era posta nella seconda pagina, o *verso* della scheda, e conteneva le *notizie processuali* raggruppate sotto due punti: l'*istruzione preparatoria* (compreso il primo atto introduttivo del giudizio, denuncia o querela o notizia di reato che fosse) e il *giudizio* (4).

(1) Veggasi la Circolare ministeriale del 31 marzo 1883 negli *Atti della Commissione* - Sessione del 1882, pag. 171 e seg.

(2) Nella seduta del 16 febbraio 1884. Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1883-84, pag. 92 e seg.

(3) Veggasi la Circolare del Guardasigilli Pessina del 23 dicembre 1884 negli *Atti della Commissione* - Sessione del febbraio 1885, pag. 176-182.

(4) Veggasi il modello di questa scheda negli *Atti della Commissione* - Sessione del febbraio 1885, in allegato alla circolare citata.

Su proposta del senatore Costa si fece nell'anno stesso una revisione delle schede raccolte, e i Capi del Pubblico Ministero furono richiesti di formulare le loro osservazioni sul modo col quale funzionava il nuovo sistema di statistica (1).

Sull'esito di questo nuovo esperimento riferì alla Commissione, in una delle sue successive sessioni (2), lo stesso senatore Costa, riassumendo i diversi pareri espressi dai Procuratori generali sul servizio della scheda, trovato accettabile da quasi tutti, e mostrando come fosse stata riempita la scheda presso i vari Uffici giudiziari (3).

Alla relazione dell'on. Costa ne andava unita una mia, in cui facevo il computo di quanti impiegati si sarebbero dovuti stipendiare per eseguire lo spoglio delle schede nelle diverse ipotesi che si dovesse fare lo spoglio delle schede di *tutti* gli imputati di crimini e delitti, o degli imputati di crimini e delitti, non tenendo conto dei delitti giudicati dai Pretori, o, infine, dei *soli* imputati di crimini.

Sulla relazione dell'on. Costa la Commissione discusse a lungo, specialmente riguardo all'estensione maggiore o minore da darsi all'uso della scheda, essendo dimostrata l'impossibilità di adottarla per *tutti* gli imputati di reati di qualunque specie, sia per mancanza di un locale sufficiente ove conservare un così gran numero di schede, sia soprattutto per difetto di mezzi pecuniari coi quali pagare il personale numerosissimo che sarebbe stato necessario per le operazioni di spoglio.

La Commissione, oltre all'aver introdotto emendamenti ed aggiunte nella redazione della scheda, deliberò che l'uso venisse ristretto ai soli imputati di *crimini*.

In seguito a tale deliberazione fu attuato un nuovo modello di scheda (4) di quattro pagine invece che di due, ma che però non differiva sostanzialmente dal precedente.

(1) Veggasi la Circolare ministeriale del 14 luglio 1885 negli *Atti della Commissione* - Sessione del febbraio 1885, pag. 183.

(2) Nella seduta del 27 novembre 1885. Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del novembre-dicembre 1885, pag. 95 e seg.

(3) In allegato alla sua relazione il senatore Costa univa alcuni prospetti che presentavano i risultati dello spoglio fatto su 1497 schede, mettendo in evidenza per quante rubriche della scheda fossero state, oppur no, fornite le richieste notizie.

(4) Veggasi questo modello negli *Atti della Commissione* - Sessione del novembre-dicembre 1885, pag. 275 e seg., in allegato alla Circolare ministeriale del 20 dicembre 1885, con cui se ne prescrisse l'uso a partire dal 1° gennaio 1886.

Vennero tolte quelle domande che non potevano più trovare posto dacchè era stato deliberato di valersi della scheda pei soli imputati di *crimini*, e ne vennero aggiunte invece altre che parvero opportune.

In ogni rubrica fu migliorata la dizione, perchè ne riuscisse più facile l'intelligenza ai compilatori della scheda, e qua e là furono introdotte modificazioni suggerite da alcuni Procuratori generali.

Dopo alcuni mesi dalla sua introduzione, il senatore Costa (1) informò la Commissione del modo col quale questo nuovo modello di scheda veniva riempito dai Cancellieri e dai Magistrati, e, in seguito a questa relazione, la Direzione generale della statistica fu incaricata di fare lo spoglio di un certo numero di schede.

Per ciò fare si incominciò a dividere il materiale per Corti di appello, e si procedette alla revisione di ciascuna scheda. Ma, dovendosi mandare innanzi le pubblicazioni dei volumi annuali della statistica civile e penale, cercando, per quanto si poteva, di togliere l'arretrato, fu necessario tardare ad intraprendere lo spoglio delle schede. Intanto era sorto il dubbio, se le schede si dovessero raggruppare in periodi annuali secondo la data del commesso reato (come sembra più opportuno) o secondo quella dell'inizio dell'azione penale. Importando avere su ciò il parere della Commissione, riferì ad essa il cav. De' Negri (2), facendo notare gli errori e le lacune che si erano riscontrate nelle schede esaminate, per gli anni 1885, 1886 e 1887 (giusta la data d'iscrizione del procedimento) e specialmente nelle schede del primo anno. Tanto che lo stesso cav. De' Negri. esprimeva l'avviso che si dovessero oramai abbandonare le schede dell'anno 1885, che davano troppo scarsi e mal sicuri elementi, e proponeva che il raggruppamento delle schede s'avesse da fare secondo la data del commesso reato.

La Commissione approvò queste proposte, e diede incarico al Comitato di preparare i modelli per lo spoglio, coordinandoli alle altre pubblicazioni, e all'Ufficio di statistica di presentare un saggio di spoglio di un migliaio di schede.

(1) Nella seduta del 30 giugno 1886. Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1886, pag. 101 e seg.

(2) Nella seduta del 28 giugno 1887. Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 159 e seg.

II.

È questo il saggio che sta ora dinanzi alla Commissione.

Avverto che, nel procedere alla revisione delle schede, risultò essere sempre grande il numero di quelle che, per mancanza di notizie o inesatta intelligenza dei quesiti, non possono accettarsi come materiale utile per lo spoglio, non ostante i ripetuti rinvii per correzioni. I punti che più sovente presentano lacune od errori, sono quelli riguardanti il servizio militare, la recidività, la *ragione legale* del provvedimento definitivo, che alcuni mostrano di non intendere, o che danno incompletamente (indicando, per esempio, che vi fu assoluzione, senza aggiungere se essa ebbe luogo per inesistenza di reato o per altro motivo); le attenuanti (omettendosi spesso di indicare se sieno oppur no accordate e, se accordate, di specificarle).

Le schede si riferiscono ad imputati di crimini commessi nell'anno 1886, scelte fra diversi distretti di Corte d'appello.

È naturale che, essendo le schede state prese senza un ordine prestabilito, non tutte le specie di reati siano rappresentate nelle tavole in quelle proporzioni che hanno effettivamente rispetto alla totale delinquenza.

La prima tavola (*Imputati classificati secondo le specie dei reati e secondo l'esito dell'istruttoria e del giudizio*) segue gli imputati dal primo atto introduttivo del giudizio fino all'ultimo.

Si possono così osservare attraverso le fasi del processo circostanze importanti, quali sono la condizione processuale, l'uso fatto della *correzionalizzazione*, la concessione delle attenuanti. E gli imputati essendo classificati secondo le varie specie di reati, si può vedere come proceda il giudizio in relazione a ciascuna di esse.

Accadendo che un imputato debba rispondere di più reati e che l'esito del processo sia diverso per i diversi reati, per aver modo di rilevare anche queste notizie, si è divisa la tavola in due parti.

La prima presenta la classificazione degli imputati secondo il *reato più grave*, dando così il numero effettivo di essi, distinti in prosciolti, sia nel periodo istruttorio, sia nel giudizio, ed in condannati.

Nella seconda parte gli imputati sono classificati secondo le diverse specie dei reati, cioè ogni imputato è contato tante volte quanti sono i reati di specie diversa pei quali si è iniziato il procedimento a suo carico.

È chiaro che nella seconda parte della tavola le cifre totali degli imputati, classificati per specie di reati, secondo i differenti esiti del provvedimento istruttorio o del giudizio, non possono essere uguali alle cifre date nella prima parte. La differenza in più degli imputati, che appare nella seconda parte della tavola, rappresenta il numero degli imputati che furono processati per più reati di specie diversa.

La seconda tavola (*Imputati prosciolti nel giudizio, classificati secondo le specie dei reati e secondo le qualità personali*) dà notizia delle qualità personali degli imputati prosciolti nel giudizio, e la terza (*Imputati condannati, classificati secondo le specie dei reati e secondo le qualità personali*) dà le stesse notizie per gli imputati che riportarono condanna.

Queste tavole riproducono le notizie date dalla scheda, e si sono raggruppate in modo da renderle paragonabili colle classificazioni adottate nelle altre pubblicazioni statistiche ufficiali, per es. nel censimento.

Gli imputati sono classificati in funzione del reato più grave per cui ebbe luogo il proscioglimento o la condanna (1).

La quarta tavola (*Reati classificati secondo le loro specie e secondo l'esito dell'istruttoria e del giudizio*) riguarda i reati nei tre periodi della *denuncia o istruzione preparatoria*, del *primo od unico giudizio*, e del *secondo giudizio*, colle circostanze del reato (tempo) rilevate nel provvedimento definitivo dell'istruzione, secondo che sono richieste nella scheda.

Si possono così riscontrare le variazioni che i titoli dei reati hanno mano mano subito; vedere, ad es., (per mezzo della differenza fra la col. 1 e la col. 2) come il procedimento non prosegue perchè risultò non sussistere il reato, e quanto via via per

(1) Per le schede dei *complici*, per i quali il reato aveva subito modificazioni nel titolo o si avevano diversi titoli per i diversi coimputati, si è tenuto conto di *un solo titolo* (quello della scheda dell'*autore principale*), per non alterare le relazioni che esistono fra le diverse parti delle singole tavole.

ciascuna specie di reati si assottigli il numero di essi, passando dalla denuncia alla condanna.

Le tavole quinta (*Imputati minorenni, classificati secondo le specie dei reati e secondo l'esito dell'istruttoria e del giudizio*), sesta (*Imputati minorenni prosciolti nel giudizio, classificati secondo le specie dei reati e secondo le qualità personali*) e settima (*Imputati minorenni condannati, classificati secondo le specie dei reati e secondo le qualità personali*) danno informazioni speciali riguardo ai minorenni, e potendosi ciascuna di esse raffrontare colle altre consimili (I, II e III) concernenti tutti gli imputati in complesso, si può studiare la delinquenza dei minorenni sotto tutti gli aspetti, così sociali come giuridici.

Le tavole ottava (*Imputati recidivi, classificati secondo le specie dei reati e secondo l'esito dell'istruttoria e del giudizio*), e nona (*Imputati recidivi, classificati secondo le specie dei reati e secondo le qualità personali*) riguardano la statistica speciale della recidiva, e anch'esse sono confrontabili punto per punto colle tavole (I, II e III) di tutti gli imputati in complesso.

Oltre a poter studiare la recidiva rispetto ad ogni figura di reato distintamente, si può vedere, per mezzo della tavola ottava, se e quale influenza eserciti la recidiva nello svolgersi del processo e sull'esito del giudizio e, per mezzo della tavola nona, quali relazioni passino fra la recidiva e le varie condizioni fisiche o sociali degli imputati.

Come è chiaro, il risultato finale di questo spoglio è una conferma dei vantaggi che la scheda presenta sugli altri sistemi, non escluso quello dei registri giornalieri.

L'aver potuto compilare varie tavole distinte per il complesso degli imputati e separatamente per i minorenni ed i recidivi, prova la facilità con cui la scheda permette di fare delle indagini speciali per studiare questo o quell'aspetto della delinquenza o dell'amministrazione della giustizia.

Appena fa d'uopo ricordare che è questo il solo sistema col quale si possa avere, quasi direi, la storia di ciascun reato. Dal momento in cui un reato è venuto a cognizione dell'Autorità giudiziaria, fino all'ultima sanzione per il ristabilimento dell'ordine giuridico turbato, si hanno tutte le notizie atte a fornir luce così per lo studio del fenomeno criminoso, come sul modo onde la giustizia è amministrata.

I registri giornalieri, che pure hanno portato un sensibile progresso nella compilazione della statistica penale, non possono dare che notizie staccate relative a fasi, neppure complete, dei processi, senza che sia possibile seguire di anno in anno l'intero svolgimento di essi, nè quindi il vero movimento della delinquenza. Le notizie dei reati commessi in un dato anno si combinano e si confondono con quelle dei reati commessi in altri anni, e per una parte non piccola i dati che si hanno sulle tre fasi del procedimento, *denunce, istruttorie, giudizi*, riguardano reati diversi, commessi in tempi diversi.

Nè insisto (poichè sono noti a tutti) sugli altri vantaggi che presenta la scheda per la maggior guarentigia di verità ed autenticità delle notizie e per la maggior uniformità di criteri nella classificazione dei reati secondo le specie loro, secondo la professione e condizione sociale degli autori, e secondo le recidive, ecc., facendosi lo spoglio delle schede presso l'Ufficio centrale, anzichè da tanti Uffici quante sono le sedi delle Autorità giudiziarie.

III.

Ma se il saggio di spoglio eseguito ha confermati i vantaggi di questo sistema, ha pur data la misura esatta delle difficoltà che s'incontrano nell'attuarlo e che io ebbi già altra volta l'onore di esporre alla Commissione (1).

Limitare la scheda ad una parte sola degli imputati, a quelli cioè che hanno commesso reati più gravi, come per necessità si è dovuto fare, toglie gran parte dell'utile che si può ricavare da essa.

Ad esempio, le indagini sui minorenni e sui recidivi, che ci stanno tanto a cuore, ed alle quali non si prestano i registri giornalieri, non si possono fare in modo completo: non è soltanto per i reati più pericolosi (omicidii, grassazioni), ma anche per quelli meno gravi (ferite, furti semplici, truffe) che importa vedere quanta parte vi prendano i minorenni, e per quali specie sia maggiore o minore il numero dei recidivi.

Ad ogni modo, col nuovo Codice penale che, come è noto,

(1) Nella seduta del 27 novembre 1885. Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del novembre-dicembre 1885, pag. 121 e seg.

toglie la distinzione fra crimini e delitti, per conservare solo quella fra delitti e contravvenzioni, la scheda com'è attualmente redatta, non potrebbe essere mantenuta.

Aggiungo che fino dal 1879 noi abbiamo per i reati più gravi, cioè per quelli giudicati dalle Corti d'assise, dei registri nominativi (non numerici, come per le altre Autorità), nei quali i Cancellieri trascrivono gli atti del processo, e che vengono poi direttamente spogliati dall'Ufficio di statistica. Per questa parte i nostri volumi di statistica penale danno notizie molto estese e sull'esattezza delle quali non può cader dubbio.

Limitando adunque la scheda ai soli reati più gravi, a quelli, cioè, che nel Codice nuovo corrisponderanno ai crimini del Codice attuale, si verrebbe a mantenere questo laborioso metodo d'indagine per quella parte appunto per cui sarebbe meno utile, poichè la statistica fornisce fino da adesso più copiose notizie.

Ma, d'altro canto, estendere la scheda quale è ora, a tutti i delitti (escluse sempre, s'intende, le contravvenzioni) sarebbe cosa pressochè impossibile, coi mezzi di cui può disporre l'Ufficio di statistica. Coll'esperienza del saggio fatto, si può affermare che, per lo spoglio di mille schede (revisione di esse, rinvio alle varie Autorità giudiziarie, classificazione e spoglio, trascrizione dei dati definitivi in tavole e preparazione delle bozze di stampa) occorre un lavoro di due impiegati per un mese.

Qualora si potesse limitare l'uso della scheda agli antichi crimini, ovvero a quei reati del nuovo Codice penale che si potessero parificare ai crimini dell'antico, si avrebbero circa 32,000 schede da spogliare ogni anno.

Occorrerebbero, in tal caso, 7 od 8 impiegati, i quali non attendessero che a questo lavoro, in aumento del numero di quelli che già fanno parte dell'Ufficio della statistica giudiziaria.

Ma qualora, come parrebbe opportuno, si estendesse la scheda a tutti gli imputati di delitti, il numero di esse crescerebbe ad alcune centinaia di migliaia.

Se, seguendo il sistema con cui è compilata la statistica germanica, si tenesse conto dei soli imputati giudicati, abbandonando ogni ricerca per quelli che sono dimessi nel periodo istruttorio prima del giudizio, le schede da spogliare sarebbero a un dipresso 287,000 ogni anno, e converrebbe poter disporre di 63 impiegati almeno,

senza contare quelli addetti all'altra parte della statistica giudiziaria penale ed alla statistica della giustizia civile.

Ma non credo che la Commissione si indurrebbe mai ad abbandonare ogni indagine, mediante le schede, rispetto a quegli imputati, per i quali, mancando gli elementi oggettivi del reato o le prove soggettive di reità, non si prosegue il giudizio. Per lo studio non solo dell'Amministrazione della giustizia, ma del movimento della delinquenza stessa, importa seguire lo svolgersi del processo penale in relazione alle diverse specie di reati durante tutti i suoi stadii, non durante il solo giudizio.

Tenendo conto, adunque, non solo degli imputati giudicati, ma anche di quelli prosciolti durante l'istruzione (come del resto si fa colla scheda attuale), le schede per gli imputati di delitti sommerebbero ogni anno a 372,000 circa, e richiederebbero per lo spoglio 80 impiegati, oltre a quelli che già attendono agli altri lavori della statistica giudiziaria.

E poichè non si può neppur pensare a dare all'Ufficio della statistica giudiziaria una simile estensione, così, volendo realmente metter in opera il sistema della scheda e non lasciare che queste diventino inutile ingombro negli scaffali, è necessario abbandonare tutti quei quesiti che possono reputarsi non essenziali; così si diminuirà il lavoro, tanto per i Cancellieri che debbono riempire le schede, come per l'Ufficio che deve spogliarle.

La scheda attuale potrebbe essere ridotta ad un quarto circa delle domande che ora contiene. In tal caso, basterebbe aumentare il personale dell'Ufficio della statistica giudiziaria di soli 20 impiegati, per i quali occorrerebbe una spesa non inferiore alle 30,000 lire annue.

Del resto, anche così ridotta, la nostra scheda sarebbe tuttavia più estesa di quella che fino dal 1882 è in uso in Germania, ove pure l'Ufficio imperiale di statistica, per lo spoglio delle 400,000 schede che vengono quivi compilate annualmente, dispone di un personale e di mezzi finanziari molto superiori a quelli di cui possa valersi ora il nostro Ufficio della statistica giudiziaria.

Intanto l'Ufficio di statistica, coi concorso autorevole del Comitato esecutivo, ha compilato un nuovo progetto di scheda, che in nome di esso io sottopongo all'esame della Commissione plenaria (1).

(1) Veggasi in allegato alla seconda parte del presente volume il modello della scheda approvato definitivamente dalla Commissione.

Il concetto seguito nel preparare questo nuovo modello, è stato quello di semplificare, quanto più fosse possibile, la scheda, senza rinunciare a nessuna delle notizie propriamente essenziali.

Delle qualità personali si sono conservate le più importanti. Quanto alla recidiva, si è specificata la domanda in modo più chiaro che non fosse nel modello precedente. Quanto alle notizie processuali, contrariamente a ciò che è fatto nella scheda tedesca, si è tenuto conto (e ne ho accennate più sopra le ragioni) non solo del giudizio, ma anche del periodo istruttorio.

Nella trascrizione delle notizie per parte dei Cancellieri, come nelle operazioni di spoglio, si sono divise le notizie processuali in due parti: la prima riguardante il titolo del reato nell'imputazione, nel provvedimento che chiude l'istruzione, nel giudizio; la seconda riguardante l'esito dell'istruttoria e del giudizio rispetto all'imputato.

Le innovazioni di maggior momento che presenta la nuova scheda, son quelle di avere rinunciato a particolari notizie sull'esito dei giudizi in appello ed in cassazione, per tener conto soltanto dell'ultimo giudizio divenuto irrevocabile con sentenza passata in giudicato e di aver posto a fondamento della statistica i procedimenti terminati anzichè quelli iniziati in un anno. È questo il sistema adottato dalla statistica tedesca, ed a seguirlo ci hanno indotto due considerazioni di molto momento. Una, la necessità, alla quale accennavo poco fa, di rendere semplice, quanto più si potesse, la scheda. L'altra, la possibilità di intraprendere lo spoglio delle schede alla fine di ogni anno, senza dover attendere che i giudizi d'appello o di cassazione per i procedimenti iniziati nell'anno abbiano compiuto il loro corso, giacchè, come ho detto, la statistica riguarderà i giudizi irrevocabilmente terminati in un determinato anno (qualunque sia il tempo in cui ebbero principio) anzichè, come prima, i giudizi iniziati in un anno, sia che fossero poi stati definiti in quello, sia nei successivi.

Anno per anno, si potrà incominciare lo spoglio delle schede dei processi definiti in modo irrevocabile in quell'anno, e la statistica farà conoscere la delinquenza legale in modo più esatto di quello che consentano ora i registri giornalieri: da questi si ha bensì notizia dei giudizi in primo grado ed in grado d'appello distintamente. ma i dati riguardanti la criminalità risultano dai giudizi in primo

grado soltanto, senza che si possa tener conto delle modificazioni sopravvenute nel titolo dei reati e nell'esito del giudizio in appello od in cassazione.

Nè col sistema che si seguirebbe colla nuova scheda, andrà perduto uno dei maggiori vantaggi ch'essa offre, cioè quello di far conoscere la criminalità, quale realmente si manifesta in un dato anno, anzichè (come accade cogli altri sistemi) quale risulta apparentemente dal lavoro compiuto dalle Autorità giudiziarie.

Infatti, mediante la scheda, conoscendosi il tempo (anno e mese) in cui ciascun reato fu commesso, si potranno classificare i reati secondo che avvennero nell'anno per cui si fa la statistica o in quelli che immediatamente lo precedono. Dopo alcuni anni, da che questo modo di classificazione sarà stato introdotto, e dopo che una rotazione, ad es. di tre anni, si sarà compiuta, sarà facile addizionare le cifre dei reati commessi in un dato anno e venuti a giudizio definitivo in anni diversi, per avere il totale della effettiva delinquenza del medesimo anno.

SESSIONE STRAORDINARIA, NOVEMBRE-DICEMBRE 1889.

Intervennero alle sedute il Presidente senatore **Messedaglia**, i Commissari **Auriti**, **Beltrani-Scalia**, **Bodio**, **Canonico**, **Costa**, **Cuccia**, **Curcio**, **De'Negri**, **Ferri**, **Gabelli**, **Inghilleri**, **Lampertico**, **Lucchini**, **Mazzucchelli**, **Penserini**, **Tami** e **Tondi**, ed i segretari **Borgomanero** e **Bosco**.

ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulle modificazioni da introdursi nei registri statistici penali per coordinarli al nuovo Codice, e sulla definitiva adozione del sistema della scheda individuale per gli imputati di delitti (Relatore cav. **DE' NEGRI**).

Seduta del 25 novembre 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De'Negri, Ferri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

PRESIDENTE. Annunzia che gli on. Gabelli e Righi hanno manifestato il loro rincrescimento di non poter intervenire a questa prima seduta, l'uno per malattia, l'altro per ragioni di professione ed hanno insieme espresso il desiderio di sapere quando la Commissione terrà le altre sedute. Si farà un dovere di far conoscere agli egregi colleghi i giorni fissati per le successive adunanze.

Invita quindi il segretario Borgomanero a dar lettura del decreto col quale l'on. Ministro Guardasigilli ha messo a disposizione della Direzione generale della Statistica la somma di lire 10,000 per sopperire alla spesa che sarà necessaria nel primo semestre del venturo anno per attuare il sistema della scheda individuale.

Prega infine il cav. De' Negri di riferire sulle modificazioni da introdursi nei registri statistici penali per coordinarli al nuovo Codice, e sulla definitiva adozione del sistema della scheda individuale per gl'imputati di delitti.

Relazione del cav. De' Negri sulle modificazioni da introdursi nei registri statistici penali per coordinarli al nuovo Codice, e sulla definitiva adozione del sistema della scheda individuale per gli imputati di delitti.

Nella sua ultima sessione la Commissione deliberò all'unanimità, su proposta del prof. Lucchini, di raccomandare che fosse definitivamente adottato, per raccogliere le notizie sulla delin-

quenza, così soggettivamente come oggettivamente considerata, il metodo della scheda individuale, già in esperimento da qualche anno. L'on. Ministro Guardasigilli si mostrò favorevole all'invocata riforma e dispose che il nuovo sistema entrasse in vigore col 1° gennaio 1890.

La Direzione della Statistica prese quindi a rivedere tanto la scheda individuale quanto i registri giornalieri, per coordinare l'una e gli altri al nuovo Codice penale e per rendere più semplici i registri stessi, togliendone tutte le notizie divenute inutili per l'adozione della scheda.

Dei criterii direttivi seguiti in questo lavoro di riforma e di coordinamento, criterii che ebbero la piena approvazione del Comitato, io riferirò ora brevemente alla Commissione, limitandomi ai punti più importanti, sui quali mi sembra che meriti d'essere richiamata la sua attenzione.

Per le ragioni esposte nella passata sessione dal collega Bodio, la scheda è stata notevolmente ridotta rispetto a quella finora in uso per gli imputati di crimini. Si son conservate in essa le sole notizie veramente essenziali per lo studio della delinquenza, sia nel suo aspetto sociologico, sia in quello giuridico; e si è rinunciato ad ogni indagine circa le eventuali vicende del procedimento in seguito all'esperimento di qualche rimedio legale, rimanendo contenti all'esito definitivo dell'istruttoria o del giudizio, risultante dalle ordinanze o dalle sentenze divenute irrevocabili.

Con queste riduzioni è stato possibile estendere la scheda a tutti gli imputati di delitti, escludendone solo gli imputati di mere contravvenzioni.

L'adozione definitiva della scheda come mezzo di raccolta dei dati statistici concernenti la delinquenza sembrerebbe a primo aspetto che dovesse condurre alla soppressione degli attuali registri, per non obbligare gli Uffici giudiziari ad un lavoro doppio e quindi in buona parte superfluo. Ma in fatto non è così; poichè i registri devono essere conservati anche per l'avvenire, pur rendendoli più semplici e brevi, e poche considerazioni basteranno a dimostrarvene l'assoluta necessità.

Innanzitutto è indubitabile che la delinquenza vuol essere stu-

diata non soltanto sotto l'aspetto soggettivo, vale a dire in relazione all'imputato, ma anche sotto l'aspetto oggettivo, cioè in relazione al reato. Ora, se la scheda dà compiute informazioni intorno alla criminalità soggettiva, non le fornisce, nè è in grado di fornirle tali, sulla criminalità oggettiva, poichè essa non può riferirsi che ai soli reati dei quali son noti o indiziati gli autori. E siccome rinunciando a conoscere la natura e la frequenza di quei reati per i quali non si riesce a scoprire i colpevoli, verrebbe a mancare un elemento indispensabile per apprezzare l'efficacia della giustizia investigatrice e per farsi un concetto un po' esatto del movimento e delle forme della delinquenza, così importa conservare i registri giornalieri per raccogliere innanzi tutto le notizie che riguardano reati commessi da ignoti, sia nello stadio della denuncia come in quello dell'istruttoria.

Inoltre, se la scheda sarà compilata per tutti gli imputati di delitti, non lo sarà, ripeto, per coloro i quali siano esclusivamente imputati di contravvenzioni. Nè occorre che io mi fermi ad esporvi la ragione di siffatta limitazione. La grave spesa cui si andrebbe incontro e l'ingente lavoro che ne deriverebbe, sia ai funzionari di cancelleria presso le varie Autorità giudiziarie, sia all'Ufficio centrale di Statistica, costituiscono di per sè due ostacoli insuperabili a che si adotti la scheda anche per le contravvenzioni; senza dire che l'importanza giuridica e sociale di queste non è tale da richiedere una così ampia investigazione statistica, quale si può fare mediante la scheda. Anche per questo motivo si rende quindi necessario mantenere i registri giornalieri, tanto più che le contravvenzioni hanno acquistato pel nuovo Codice una maggiore importanza, dappoichè esso considera come tali alcuni reati che dalla cessante legislazione sono annoverati fra i delitti.

Infine, i registri forniscono oggi molte notizie, specialmente d'ordine processuale, che non potrebbero altrimenti ricavarci dalle schede e la conoscenza delle quali importa pure grandemente all'Amministrazione e torna d'indispensabile sussidio nello studio delle gravi ed agitate questioni che attengono all'ordinamento del processo penale. Difatti, la scheda individuale dev'essere compilata quando l'ordinanza o sentenza con cui terminò il procedimento nel periodo istruttorio o in quello del giudizio sia divenuta irrevocabile.

Ora, siccome un processo, prima di essere definitivamente chiuso, può passare e passa infatti molte volte per più e diversi stadii (istruttoria, procedimento d'accusa, giudizio di primo grado e d'appello, ricorso in cassazione, giudizio di rinvio, ecc.), mancherebbe ogni dato statistico su queste molteplici e svariate vicissitudini dei procedimenti ove non si potesse più oltre seguirne il corso col mezzo delle quotidiane registrazioni. E non solo verrebbe a difettare qualsiasi elemento per un sicuro ed esatto giudizio del modo nel quale funzionano i diversi rimedii legali che possono sperimentarsi contro i pronunciati delle varie Magistrature, e taluni speciali istituti di singolare importanza, quale, ad esempio, la libertà provvisoria, ma diverrebbero impossibili altre ed interessantissime ricerche, come sarebbero quelle rivolte ad accertare la durata della carcerazione preventiva, delle istruttorie e dei giudizi nei singoli stadii del procedimento, il numero dei processi sopravvenuti, spediti e rimasti da sbrigare in ciascun anno, e quindi l'operosità della Magistratura nei suoi diversi ordini e nelle sue varie sedi.

Da quanto son venuto esponendo fin qui, potrebbe dedursi che almeno quelle parti che i registri hanno comuni colla scheda si potrebbero senz'altro sopprimere. Ma neanche ciò è intieramente fattibile, per gravi ed indeclinabili ragioni d'opportunità.

Dovendo la scheda, come ho già accennato, compilarsi soltanto quando il processo sia definitivamente chiuso con provvedimento passato in giudicato, per una parte considerevole degli imputati la scheda non potrà essere riempita e spedita alla Direzione della Statistica, se non molto tempo dopo che fu commesso il reato ed intentato il corrispondente procedimento; cosicchè può tenersi per certo che, ad esempio, le schede riferentisi ad imputati a carico dei quali verrà iniziata l'azione penale nel 1890 non saranno giunte per intiero all'Ufficio centrale prima della fine del 1892. Laonde, tenendo conto del tempo necessario allo spoglio dei dati ed alla loro classificazione, non sarebbe che sul finire del 1893, al più presto, che potrebbe mettersi fuori la statistica penale per il 1890.

Ora sarebbe incomportabile che si avesse da sospendere per tre o quattro anni ogni pubblicazione statistica sull'argomento; ciò riuscirebbe ugualmente dannoso per l'Amministrazione e per la scienza, alle quali interessa grandemente conoscere senza indugio

gli effetti della nuova legislazione penale e la sua influenza sul movimento della criminalità.

Perciò, in questi primi anni dell'applicazione della scheda, occorre mantenere nei registri anche taluna delle notizie che sono richieste nella medesima, e cioè quante bastino a dare una pronta e fedele rappresentazione della delinquenza negli svariati suoi aspetti ed a rendere possibili opportuni confronti col tempo anteriore, poichè questi, se fatti in base a dati raccolti mediante metodi differenti, non permetterebbero sempre di trarne fondate deduzioni.

Si aggiunga infine che, in questo periodo di transizione fra l'uno e l'altro metodo d'indagine statistica, i registri goveranno pure per riscontrare l'esattezza delle notizie raccolte col mezzo della scheda. Quando poi questa sarà entrata, per dir così, nelle abitudini degli Uffici giudiziarii nè si avranno quindi più a temere errori e lacune nella sua compilazione, e quando, giunte che siano all'Ufficio centrale tutte le schede riferentisi al 1890 e cominciate ad arrivare gradatamente quelle degli anni successivi, riuscirà possibile avviare la pubblicazione continuata e periodica delle statistiche annuali in base alle schede (vale a dire fra quattro o cinque anni), in allora i registri si potranno semplificare ulteriormente, eliminandone le rubriche proprie della scheda.

Ciò premesso, passerò ora a dare particolareggiato conto delle modificazioni introdotte nei registri.

Riserbati all'ufficio d'integrare, come ho detto, la scheda, in quelle parti in cui è manchevole, sia per la natura sua, sia per le difficoltà che si opporrebbero in pratica ad una più estesa applicazione di essa, i registri dovevano naturalmente subire una riforma, nel senso che bisognava eliminarne tutte le informazioni che era possibile ricavare dalla scheda, eccetto quelle le quali, finchè il nuovo metodo non abbia raggiunto il suo compiuto svolgimento, si debbono per necessità desumere ancora dai registri.

Seguendo questo concetto, che a me sembra informato ad un giusto criterio, nè troppo ristretto, nè troppo comprensivo, furono tolte anzitutto dai registri le notizie concernenti le qualità personali degli imputati, siano prosciolti, siano condannati, vale a dire il sesso, l'età, i natali, lo stato civile, il grado d'istruzione, la condizione economica, la professione od occupazione e la recidività. È sem-

brato inutile conservare, sia pure provvisoriamente, queste notizie nei registri, dal momento che si avranno ben più esatte e particolareggiate dalla scheda, la quale, anzi, permetterà di iniziare anche per i giudizi dei Tribunali e dei Pretori un'indagine che prima era soltanto possibile per i giudizi delle Corti d'assise: quella delle qualità personali degli imputati in rapporto ai singoli reati.

Per contro, si sono conservate le notizie processuali, che giovano a mettere in luce l'andamento dell'amministrazione della giustizia. Non occorre che io spenda molte parole a dimostrare come ciò sia necessario, perchè verrebbero altrimenti a mancare gli elementi per giudicare se l'opera della Magistratura riesca pronta, efficace e feconda.

Sono state pure mantenute le notizie sull'esito del giudizio, sulla ragione legale dell'eventuale proscioglimento e sulle pene inflitte nel caso di condanna. Osserverò anzi, intorno a questo ultimo punto, che si è procurato di adottare una suddivisione delle pene, tale che possa giovare anche all'Amministrazione delle carceri, ove questa debba in avvenire valersi, per i suoi fini particolari, dei dati raccolti dall'Ufficio di Statistica; come potrà forse avvenire se, superate le difficoltà che vi si oppongono, si riuscirà a raggiungere l'intento di un'unica pubblicazione statistica, la quale, fra gli altri vantaggi, avrebbe principalmente quello di eliminare le differenze, più volte lamentate anche in seno alla nostra Commissione, che si riscontrano fra le statistiche carceraria e giudiziaria.

Quanto ai reati, dirò solo che per le contravvenzioni si sono dovute conservare nel registro degli Uffici d'istruzione sia la distinzione se gli autori ne erano noti od ignoti, sia l'indicazione dell'esito dell'istruttoria, e in quelli dei giudizi innanzi ai Pretori ed ai Tribunali la distinzione dell'esito loro in relazione agli imputati, mentre siffatte notizie sono state eliminate rispetto ai delitti, ricavandosi per questi dalle schede.

Da questo lavoro di riforma dei registri giornalieri, che son venuto delineando sommariamente, non è andato disgiunto quello di coordinamento e colle disposizioni del nuovo Codice e colle modificazioni introdotte in alcune parti della procedura penale.

In tutti i registri si sono sostituite le nuove espressioni giuridiche a quelle usate dai Codici aboliti, e considerati tutti i diversi

casi che possono presentarsi sotto l'impero della nuova legislazione, togliendone, com'è ovvio, quelli che più non occorre prevedere.

Ma l'innovazione di maggior momento è quella dell'estensione che si è data alla specificazione dei reati, le categorie dei quali, da 64, quante erano fino ad ora, sono state portate a 79, cercando di conciliare le esigenze d'ordine, per così dire pratico, che consigliavano di rendere più semplici che fosse possibile i registri, con le esigenze di ordine scientifico alle quali debbono rispondere le statistiche giudiziarie e che imponevano di adottare una ripartizione dei reati logicamente e giuridicamente compiuta ed esatta.

Si è quindi avuta cura di allargare maggiormente la classificazione di quei reati che hanno una particolare importanza morale e sociale, quali soprattutto quelli contro il buon costume, contro le persone e contro le proprietà.

Le contravvenzioni sono state distinte secondo i quattro titoli nei quali trovansi distribuite nel nuovo Codice, e cioè secondo che si riferiscono all'ordine pubblico, all'incolumità pubblica, alla pubblica moralità o alla pubblica tutela della proprietà, una minuta specificazione delle medesime essendo apparsa superflua. Però si è cercato anche qui di mettere in evidenza quelle infrazioni che presentano una speciale importanza morale o civile o che erano finora annoverate fra i delitti, per poter valutare l'efficacia che avranno i mutamenti introdotti in proposito dalla nuova legge penale sull'aumento o sulla diminuzione di questa parte meno grave, ma tuttavia così interessante, della delinquenza.

Infine, dei reati previsti dalle leggi speciali sono stati classificati a parte anche quelli contro le leggi elettorali e contro le discipline sanitarie, i quali erano prima riuniti con altri in una sola categoria. In tal guisa si avrà modo di studiare separatamente anche queste due figure di reati che interessano così davvicino la vita sociale, considerata sotto l'aspetto politico e sotto quello morale.

Rispetto alla scheda individuale per gl'imputati di delitti, a quanto ho detto in principio aggiungerò solo che il fine avuto di mira nel formularne il testo definitivo è stato quello di accoppiare insieme, più che fosse possibile, la semplicità e la chiarezza delle domande contenute nella medesima: due qualità indispensabili a renderla di facile compilazione e di più facile spoglio.

Ed a me pare che siasi raggiunto l'intento; dappoichè nella scheda che vi sta dinanzi sono sobriamente raccolte e saggiamente distribuite tutte le notizie più importanti che possano desiderarsi, sia sulle qualità personali degli imputati, sia sui reati che hanno formato oggetto del procedimento, e sia ancora sull'esito dell'istruttoria e del giudizio.

Anche nella scheda furono poi introdotti i mutamenti di forma richiesti dall'attuazione del nuovo Codice penale, come pure alcune altre modificazioni di minor conto, sulle quali mi sembra che non meriti di essere in particolar modo richiamata la vostra attenzione.

È questo il non breve nè facile lavoro preparato dall'Ufficio di Statistica e poi riveduto ed approvato dal Comitato. Spetta ora a voi di compir l'opera, approvando definitivamente i modelli dei registri giornalieri e della scheda individuale, dopo averli ritoccati e completati nelle parti in cui li troverete difettosi o manchevoli. Sarà così esaudito il voto di tutti i cultori della statistica penale, che erano concordi nell'invocare una riforma, la quale segna un notevole e fecondo progresso nel metodo di raccolta dei dati elementari, e contribuirà certamente anch'essa, coi buoni frutti che se ne attendono e cogli insegnamenti che se ne potranno quindi dedurre, al duplice scopo cui mira la nuova legislazione penale, quello di una più efficace prevenzione e di una più energica repressione dei reati.

PRESIDENTE. Per dar tempo ai singoli Commissari di poter esaminare i nuovi modelli dei registri, che sono stati distribuiti soltanto oggi, propone di rimetterne la discussione a domani l'altro.

Nessuno opponendosi, la seduta è tolta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

Seduta del 27 novembre 1889

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De'Negri, Ferri, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle modificazioni proposte ai registri giornalieri della statistica penale, incominciando da quello *per le querele, denunce e notizie di reati pervenute direttamente al Pretore (I-A)*.

LUCCHINI. Prima di cominciare l'esame dei singoli registri, desidera fare un'osservazione d'indole generale intorno al metodo di registrazione dei reati approvato dal Comitato.

Tutti sono concordi nel riconoscere quanto sia difficile avere un'esatta registrazione numerica dei reati. Ora, egli crede che sarebbe miglior partito il sostituirvi una registrazione nominativa dei reati medesimi. Questo sistema renderebbe, a dir vero, necessario un lavoro di spoglio piuttosto lungo e faticoso, che accrescerebbe soverchiamente il compito della Direzione di Statistica. Ma a ciò sarebbe facile rimediare, prescrivendo che lo spoglio fosse eseguito presso le varie Autorità giudiziarie dagli impiegati addetti alla tenuta dei registri, salvo poi ad istituire dei controlli parziali per verificare l'esattezza delle operazioni.

Che se la Commissione non intendesse di adottare il sistema da lui suggerito, egli proporrebbe allora di aggiungere in ogni registro

una colonna destinata ad annotarvi il titolo del reato, o almeno l'articolo del Codice che si riferisce a ciascuno dei reati che vengono man mano iscritti nel registro. In questo modo si garantirebbe meglio che il funzionario facesse con cura e riflessione la registrazione del numero, senza accrescere o complicare il lavoro di spoglio.

Passando al registro giornaliero (I-A) per le querele, denunce e notizie di reati pervenute direttamente al Pretore, egli non farà che poche osservazioni, intese al solo scopo di renderlo, se è possibile, più semplice, diminuendovi il numero delle colonne.

Anzitutto gli sembra che potrebbe sopprimersi la colonna dei *procedimenti contro autori ignoti*, tanto se riguardanti reati di competenza pretoriale, quanto reati di competenza superiore, giacchè i procedimenti per questi ultimi ricompariscono poi nella tavola degli Uffici del P. M. La sola notizia che importa di avere è quella del numero dei procedimenti per reati di competenza pretoriale inviati all'archivio dal Pretore stesso perchè erano ignoti gli autori, e per questa notizia v'ha più innanzi una colonna a parte.

Così pure i procedimenti *contro autori che erano noti fino dall'inizio del procedimento presso il Pretore* si potrebbero riunire con quelli *contro autori divenuti noti dopo essere stati ritenuti come ignoti*.

Sarebbe inoltre opportuno o riunire in una sola colonna tutti i procedimenti *inviati all'archivio per estinzione dell'azione penale*, ovvero distinguere anche se l'estinzione abbia avuto luogo *per remissione della parte lesa o per oblazione accettata*, il che sarebbe preferibile, trattandosi di due fatti che importa conoscere separatamente.

Riguardo alla classificazione dei reati, ha notato come tra essi ve ne siano alcuni di competenza superiore alla pretoriale, qualunque possano divenire di competenza pretoriale per la minore età degli imputati. Di questi reati bisognerebbe fare, a suo parere, una categoria a parte, tenendola distinta da quella dei reati che sono normalmente di competenza del Pretore.

COSTA. Allorchè il Comitato si accinse alla revisione dei registri, pensò dapprima se non fosse preferibile sostituire alla registrazione numerica dei reati, la registrazione descrittiva. Tale idea però do-

vette, dopo maturo esame, venire abbandonata a causa delle gravi difficoltà che essa presentava.

Infatti, i funzionari di cancelleria mancano il più delle volte delle nozioni giuridiche necessarie per eseguire colla dovuta esattezza una registrazione descrittiva dei reati, che è un lavoro tutt'altro che facile. Inoltre, se si affidasse loro l'incarico di raggruppare i reati, facendo lo spoglio delle annotazioni giornaliere, verrebbe meno una delle condizioni essenziali che si richiedono in siffatto lavoro, l'uniformità dei criteri, la cui mancanza renderebbe le notizie poco o punto attendibili.

Certo, egli non nega l'utilità del metodo proposto dal prof. Lucchini, ma crede che esso non sia assolutamente indispensabile, e che convenga perciò limitarsi a raccogliere le notizie sui reati col metodo ora in uso, che ha fatto sempre buona prova.

Anche l'altra proposta fatta dal prof. Lucchini, di indicare, cioè, in una colonna a parte l'articolo del Codice a cui si riferisce ciascun reato che viene annotato nel registro, è di difficile attuazione. Infatti, come si potrebbe, ad esempio, nella prima fase del procedimento, nella denuncia, citare con esattezza l'articolo del Codice che contempla il reato per cui segue l'istruzione, ma per cui questa non è ancora compiuta?

Quanto alla classificazione dei reati accolta dal Comitato, osserva che quando questo intraprese ad esaminare i registri modificati dall'Ufficio di Statistica, non erano state ancora pubblicate le disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice penale; di guisa che la classificazione stessa non è ancora definitiva. Anzi sarebbe necessario, a suo avviso, affidare al Comitato l'incarico di rivedere i registri e di dare ad essi, per dir così, l'ultimo tocco, tenendo conto delle disposizioni transitorie e valendosi delle discussioni che avranno luogo su di essi per parte della Commissione.

DE' NEGRI. Risponderà brevemente alle altre osservazioni fatte dal prof. Lucchini sul registro che si sta ora esaminando.

Quanto ai procedimenti per reati di autori rimasti ignoti, è vero che la notizia più importante a conoscere è quella dei procedimenti mandati all'archivio dal Pretore stesso per un tal motivo. Ma il ricercare anche il numero dei procedimenti nei quali gli autori erano ignoti non è del tutto inutile. Questa notizia dà modo, nella revi-

sione che l'Ufficio di Statistica fa dei registri, di verificare l'esattezza dell'altra.

Ritiene anch'egli col prof. Lucchini che giovi distinguere i procedimenti inviati all'archivio per estinzione dell'azione penale, secondochè l'estinzione avvenne per remissione della parte lesa, o per oblazione accettata.

Non accetta invece la sua proposta di classificare a parte i reati di competenza superiore che il Pretore ritenne di competenza propria, attesa la minore età degli imputati. Per far ciò si dovrebbero quasi raddoppiare le colonne di questo registro, aumentando il lavoro di scritturazione a scapito dell'esattezza delle notizie.

AURITI. Intorno a quest'ultimo punto non concorda col cav. De' Negri, ma si accosta all'opinione del prof. Lucchini, ritenendo anch'egli che gioverebbe conoscere per ciascun reato se fu ritenuto di competenza del Pretore a cagione della minore età degli imputati.

COSTA. Per soddisfare al desiderio espresso dal prof. Lucchini e dal senatore Auriti, gli sembra che alla colonna in cui deve inserirsi il numero complessivo degl'imputati, se ne possano sostituire due, l'una per gl'imputati di reati che sono di competenza diretta del Pretore, l'altra per gl'imputati di reati divenuti di sua competenza per la minore età degl'imputati.

DE' NEGRI. Sarebbe più esatto che la distinzione si riferisse ai reati anzichè agli imputati.

COSTA. Accetta la modificazione proposta dal cav. De' Negri.

LUCCINI. Insiste sull'opportunità di citare in un'apposita colonna gli articoli del Codice che si riferiscono ai vari reati che vengono via via annotati nei registri, tanto più che ciò, mentre non presenta praticamente alcuna difficoltà, potrebbe rendere assai più agevole il verificare l'esattezza delle registrazioni eseguite dai funzionari di cancelleria. Oltre di che si verrebbe a raccogliere in tal modo un materiale utilissimo per chi volesse dedicarsi a ricerche speciali, per esempio, sulle contravvenzioni, alcune delle quali vanno acquistando sempre maggiore importanza, sia dal lato sociale che dal lato giuridico. Colla classificazione molto sommaria delle

contravvenzioni che necessariamente presentano i registri, tali ricerche non sarebbero possibili.

Egli è poi d'avviso che nell'intestazione della colonna: *procedimenti iniziati in seguito a rapporto o altro atto di Ufficiali di polizia giudiziaria*, si debba fare speciale menzione di quelli iniziati in seguito a *referto*.

COSTA. Conviene in quest'ultima osservazione col prof. Lucchini e propone di aggiungere nella colonna ora indicata le parole « *e in seguito a referto.* »

Ricorda poi di aver già riconosciuto l'utilità del metodo proposto dal prof. Lucchini, anche perchè, come questi accennava or ora, esso fornirebbe ampia materia a studi speciali. Egli osserva per altro che a tale esigenza supplisce la scheda individuale, ora estesa a tutti gl'imputati di delitti. La mancanza di notizie particolareggiate rimarrebbe quindi limitata alle contravvenzioni. Crede pertanto che le difficoltà che presenterebbe il metodo proposto non sarebbero compensate dall'utilità che se ne potrebbe ritrarre. Giova infine avvertire che, accettando la proposta del prof. Lucchini, la citazione degli articoli non potrebbe restringersi al solo registro *I-A*, ma dovrebbe essere estesa a tutti gli altri, donde la necessità di aggiungere in tutti un'apposita colonna.

LUCCHINI. L'indicazione degli articoli sarebbe negli altri registri anche più facile che nell'*I-A*, essendo in quelli assai più particolareggiata la classificazione dei reati. Inoltre è specialmente per le contravvenzioni che l'aggiunta da lui proposta può riuscire di maggiore utilità, poichè la scheda non darà nessuna notizia intorno ad esse. E d'altronde l'indicazione potrebbe limitarsi ai registri originali, senza obbligare i Cancellieri a farne lo spoglio ed il riepilogo nei riassunti trimestrali che spediscono all'Ufficio di Statistica.

DE' NEGRI. Sulle prime egli aveva dubitato della convenienza di accettare il metodo proposto dal prof. Lucchini, perchè non lo affidava punto lo spoglio ed il riassunto che i funzionarii di cancelleria avrebbero dovuto fare degli articoli di legge identificanti i singoli reati. Ma, ora che il proponente ne limita la portata, egli non esita, per sua parte, ad accettare l'aggiunta desiderata. Coll'indicazione degli articoli del Codice penale o delle leggi speciali si

avrà un modo sicuro di riscontrare l'esattezza delle annotazioni fatte nei registri giornalieri e dei riassunti trimestrali spediti alla Direzione della Statistica. Ed ogni qualvolta occorresse qualche studio particolare sopra una od altra specie di contravvenzioni, se ne troverebbero gli elementi opportuni nei singoli Uffici giudiziarii. Prega però il prof. Lucchini di limitare l'indicazione per i Pretori ai soli reati giudicati, rinunciando ad estenderla anche alle denuncie, perchè in questo primo stadio le notizie sul titolo dei reati riescono bene spesso inesatte, non facendosene un accertamento rigoroso.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 28 novembre 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, De' Negri, Ferri, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Chiede al prof. Lucchini se intende che le proposte da lui fatte intorno al registro giornaliero (*I-A*) per le querele, denunce e notizie di reati pervenute direttamente al Pretore, siano sottoposte al voto della Commissione.

LUCCHINI. Alcune delle sue proposte, quelle di minore importanza, possono senz'altro essere rinviate al Comitato, affinché ne tenga conto nella definitiva revisione dei registri. Tali sarebbero: 1° quella di sopprimere la colonna dei procedimenti contro autori ignoti; 2° quella di riunire i procedimenti contro autori noti fino dall'inizio del procedimento presso il Pretore e quelli contro autori divenuti noti dopo che il procedimento era già stato ritenuto contro autori ignoti; 3° quella di riunire insieme tutti i procedimenti inviati all'archivio per estinzione dell'azione penale, ovvero di tener distinto il caso in cui l'estinzione sia avvenuta per remissione della parte lesa, dal caso in cui sia avvenuta per oblazione accettata.

Quanto all'altra proposta di aggiungere nei vari registri una colonna per annotarvi gli articoli o per lo meno i capi del Codice penale e le leggi speciali che furono violate da ciascuno dei reati iscritti, desidera che sia sottoposta al voto della Commissione.

COSTA. Se il motivo che induce il prof. Lucchini ad insistere nella sua proposta è principalmente la mancanza di notizie particolareggiate sulle contravvenzioni, gli sembra che gioverebbe piuttosto di vedere se la classificazione delle contravvenzioni sia completa e non si possa allargare in qualche parte. Quanto ai delitti, la scheda individuale darà notizie complete e tali da soddisfare a tutte le esigenze degli studiosi.

LUCCHINI. Ritiene che almeno per le contravvenzioni l'indicazione da lui richiesta sia indispensabile, ed è quindi costretto ad insistervi, sottoponendo una formale proposta al voto della Commissione.

CUCCIA. A parer suo, giacchè il nuovo Codice fa una netta separazione tra i delitti e le contravvenzioni, bisognerebbe che fosse seguita anche nei registri. Soprattutto per i Pretori, che giudicano del maggior numero delle contravvenzioni, sarebbe bene avere due registri distinti, uno per le contravvenzioni ed uno per i delitti. In tal modo si potrebbe anche soddisfare al giusto desiderio del prof. Lucchini per ciò che riguarda le contravvenzioni.

PENSERINI. Prega il prof. Lucchini di semplificare la sua proposta, rinunciando anche all'indicazione del capo del Codice penale e limitandosi a quella del titolo per le leggi speciali. Questo titolo potrebbe in tal caso essere annotato nella colonna delle *osservazioni*. Si riparerebbe così al difetto di avere delle colonne troppo complesse, come sono, ad esempio, quella dei *reati preceduti dalle leggi finanziarie* o quella degli *altri reati preceduti da altri Codici o da altre leggi*.

Inoltre la giusta obbiezione mossa dal senatore Costa che non è facile, anzi neppure possibile citare con esattezza l'articolo del Codice che contempla un determinato reato nel primo stadio del procedimento, nel periodo della denuncia, non avrebbe più ragione di essere quando la citazione si limitasse al titolo della legge.

Non bisogna poi dimenticare che l'iscrizione nel registro delle querele e denunce si fa non quando queste vengono presentate, ma dopochè il Pretore ha preso un provvedimento su di esse.

La proposta del prof. Lucchini, limitata in questo senso, si potrebbe rinviare al Comitato, affinchè vedesse se, senza troppo

aggravare il lavoro dei Cancellieri, fosse possibile introdurre quest'aggiunta nel registro.

COSTA. L'idea accennata or ora dall'on. Cuccia di fare due registri separati per i delitti e per le contravvenzioni fu già esaminata e discussa dal Comitato, il quale, sebbene riconoscesse che sarebbe stato utilissimo di poterla attuare, pure dovette rinunziarvi a causa delle difficoltà di indole, per così dire, statistica che essa presenta.

Infatti può accadere talvolta che uno stesso individuo sia imputato così di delitto come di contravvenzione. Ora col sistema dei due registri esso dovrebbe essere iscritto così nell'uno come nell'altro, e ciò porterebbe una duplicazione nel numero degli imputati, in guisa che non si avrebbe più il loro numero effettivo con evidente alterazione dei risultati finali della statistica.

CUCCIA. L'aver notizia distinta delle contravvenzioni gli sembra di tale importanza che desidererebbe di farne una speciale proposta.

Per lo studio della delinquenza, considerata ne' suoi rapporti sociali, importa più specialmente aver notizia dei delitti.

Le contravvenzioni hanno invece un interesse soprattutto locale, poichè riguardano per la maggior parte infrazioni a regolamenti locali. Ed anzi a questo proposito chiede che nel registro sia aperta un'apposita colonna per queste contravvenzioni.

Fa anche notare, per dimostrare sempre più quanto sarebbe utile l'istituire i due registri, come nelle colonne dei *reati preveduti da altri Codici o da leggi speciali* sarebbero confusi insieme delitti e contravvenzioni, e mancherebbe quindi il modo di vedere con qual grado d'intensità siano stati violati quei Codici o quelle leggi.

LUCCHINI. Pur ammettendo l'utilità della proposta Cuccia, riconosce l'importanza delle ragioni addotte dal senatore Costa riguardo alle difficoltà che incontrerebbe la sua attuazione. È un fatto che nel concorso di delitti e di contravvenzioni uno stesso imputato verrebbe ad essere contato due volte.

Riguardo alle ultime colonne del registro che si sta esaminando, quelle dei *reati preveduti da altri Codici o da leggi speciali*, è vero, come ha osservato l'on. Cuccia, che ivi sono compresi in-

sieme delitti e contravvenzioni, ma è pur d'uopo osservare che se queste sono ora nettamente separate da quelli nel Codice penale, non sempre si possono con uguale facilità distinguere nelle leggi speciali; onde accade che in molti casi riesce assai difficile determinare a prima vista se si tratti di un delitto o di una contravvenzione, soprattutto nel periodo della denuncia.

Ora, se la sua proposta venisse approvata, non solo si conseguirebbe in gran parte lo scopo a cui mira quella dell'on. Cuccia, ma si avrebbero ancora per le contravvenzioni notizie assai più particolareggiate. Sarebbe così possibile uno studio completo di queste, nella stessa guisa che mercè lo spoglio delle schede sarà possibile uno studio completo dei delitti. La sua proposta si collega quindi in certo modo all'attuazione della scheda individuale.

Infine va ricordato che anche lo studio delle contravvenzioni può avere un'importanza scientifica e che, non adottando il metodo da lui proposto, mancherebbero gli elementi per farlo.

CUCCIA. Non ha difficoltà di ridurre la sua proposta di una separazione dei registri per i delitti da quelli per le contravvenzioni in una semplice raccomandazione al Comitato, il quale vedrà se vi sia modo di attuarla. Insiste però sulla necessità di introdurre una speciale colonna per le contravvenzioni ai regolamenti locali.

PRESIDENTE. A nome del Comitato accetta la raccomandazione dell'on. Cuccia; legge quindi e mette ai voti la proposta da lui presentata, che è del seguente tenore:

« Propongo che si aggiunga nel registro *I-A* una colonna per le contravvenzioni ai regolamenti locali. »

« CUCCIA. »

La proposta viene approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura di quest'altra proposta presentata dal prof. Lucchini:

« Propongo che nel registro *I-A* si aggiunga, prima delle colonne in cui vanno iscritti i reati, un'apposita colonna, nella quale sia richiesta l'indicazione del capo del Codice penale o della legge speciale a cui si riferisce l'imputazione. »

« LUCCHINI. »

La proposta viene respinta.

CURCIO. Si limiterà a poche osservazioni sul registro *I-A*, senza intendere con esse di fare delle proposte formali, ma semplicemente di esprimere dei desideri, i quali vedrà il Comitato se possono essere soddisfatti.

Nella rubrica dei *procedimenti per querele, denunce e notizie di reati* vorrebbe fosse aggiunta anche la parola « *dichiarazioni*, » com'è nell'art. 98 del Codice di procedura penale. E quanto alla parola « *notizie*, » non gli sembra giuridicamente esatta.

Le due rubriche: *invio all'archivio per inesistenza di reato e perchè erano ignoti gli autori*, lasciano supporre che i Pretori pronuncino sempre, in simili casi, un'ordinanza di invio all'archivio, mentre accade invece che molti inviano il procedimento all'archivio senza pronunciare alcuna ordinanza. Crede che questa sia una questione di procedura che merita di essere attentamente esaminata dalla Commissione, la quale, ove ne sia il caso, potrà anche invitare l'on. Guardasigilli a prendere quei provvedimenti che stimerà opportuni.

Vorrebbe poi che fosse modificata l'intestazione della colonna: *procedimenti sui quali fu provveduto con decreto di citazione all'udienza*, giacchè da essa non s'indende chiaramente che vi debbono essere compresi anche i procedimenti inviati all'udienza con citazione direttissima, che pure, a' termini dell'art. 73 del Codice di procedura penale, può essere fatta anche dal Pretore.

Non meno opportuno sarebbe tenere distinte nei registri le contravvenzioni *in fatto d'armi* da quelle *in fatto di materie esplodenti*. Le contravvenzioni in fatto d'armi hanno nel nuovo Codice penale una speciale importanza, perchè comprendono tutti quei delitti in materia d'armi contemplati dal Codice penale ancora in vigore.

Infine la rubrica: *fatti in sè stessi non costituenti reato* è, a suo parere, incompleta, perchè non abbraccia quei fatti l'esistenza dei quali fu esclusa. Bisogna considerare anche qui ambedue i casi contemplati dall'art. 343 del Codice di procedura penale.

CUCCIA. Gli sembra che non sia necessario richiedere notizie separate di questi due fatti.

CANONICO. Crede che sia sufficiente aggiungere la parola « *insussistenti* » alle altre « *fatti non costituenti reato*. »

PRESIDENTE. Assicura che il Comitato terrà conto nell'ultima revisione dei registri delle osservazioni fatte dai Commissari e dichiara frattanto approvato il registro giornaliero (I-A) per le querele, denunce e notizie di reati pervenute direttamente al Pretore.

Aprè quindi la discussione sul *registro giornaliero (I-B) per i procedimenti definiti nel periodo del giudizio (in primo grado) dal Pretore.*

CURCIO. Nella colonna: *procedimenti iniziati in seguito a denuncia, querela, rapporto, ecc.*, converrebbe aggiungere la parola « *dichiarazione,* » come ha proposto per il registro già esaminato.

Non gli sembra esatta l'intestazione della rubrica: *condizione processuale all'atto del dibattimento*, giacchè la parola « *processuale* » non esprime con sufficiente chiarezza che le notizie richieste in questa rubrica riguardano la libertà personale dell'imputato.

Quanto alle pene inflitte, crede che gioverebbe avere notizia distinta dei casi in cui fu applicata o la sola reclusione o la sola detenzione senza essere congiunta con pene pecuniarie. Inoltre è necessario aggiungere nella rubrica dell'*ammenda sola* le parole « *o con pene non restrittive della libertà personale.* »

CUCCIA. Ritiene che riunendo la reclusione o la detenzione con altre pene non restrittive della libertà personale si andrà incontro a questo inconveniente che si avrà notizia delle sole pene principali e non anche di quelle che furono applicate con esse.

COSTA. Fa osservare all'on. Cuccia che si è dovuto adottare questo sistema per evitare gli errori di registrazione in cui sarebbero molto facilmente incorsi i Cancellieri nei casi di condanna alla reclusione o alla detenzione accompagnate da pene non restrittive della libertà personale, facendo figurare due volte uno stesso condannato.

DE' NEGRI. Aggiunge che notizia distinta delle pene restrittive e di quelle pecuniarie si avrà dalle schede, le quali indicheranno anche l'ammontare di queste ultime.

A nome del Comitato accetta poi l'aggiunta che l'on. Curcio ha proposto di fare nella rubrica dell'*ammenda.*

La seduta è tolta alle ore 12 1/4.

Seduta del 29 novembre 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Gabelli, Inghileri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che viene approvato.

LUCCHINI. Continuando la discussione sul registro giornaliero (I-B) per i procedimenti definiti nel periodo del giudizio (in primo grado) dal Pretore, osserva che l'art. 252 del Codice di procedura penale, il quale determina i motivi pei quali la Camera di consiglio può rinviare l'imputato avanti al Pretore, accenna, fra gli altri, a quello della tenuità del reato. Ora egli crede che non sia giuridicamente esatto riunire questo motivo con le altre circostanze enumerate in quell'articolo, e perciò propone di aggiungere nella rubrica: *origine dei procedimenti* una colonna per quelli rinviati al Pretore a cagione della tenuità del reato.

COSTA. Il Comitato terrà conto dell'osservazione del prof. Lucchini.

LUCCHINI. Sotto la rubrica: *ragione legale del proscioglimento* non è contemplato il caso del sordo-muto che non abbia compiuti i 24 anni, per cui provvede l'art. 58 del Codice penale. Bisogna quindi o sopprimere le parole « *in un manicomio* » nella colonna intitolata: *imputati consegnati all'autorità competente per il ricovero provvisorio in un manicomio*, o aprire un'apposita colonna per il caso ora accennato.

Quanto all'intestazione delle due rubriche: *reclusione e detenzione sola o con altre pene non restrittive della libertà personale*, essa è, a suo parere, inesatta, perocchè, secondo il sistema su cui poggia la nuova legislazione penale, non può mai avvenire che siano applicate insieme due o più pene restrittive della libertà personale. Le due rubriche dovranno quindi essere intitolate così: *reclusione sola o con altre pene, detenzione sola o con altre pene*.

Vorrebbe inoltre che la durata delle pene inflitte fosse diversamente distribuita nelle varie colonne. Così, per esempio, non si dovrebbero riunire in una sola colonna tutti i casi in cui la pena della reclusione o della detenzione oltrepassa i tre mesi, poichè, pel nuovo Codice, accadrà spesso che il Pretore superi il massimo della pena che è normalmente di sua competenza. Gioverebbe quindi distinguere in una colonna le pene la cui durata va da tre mesi ad un anno ed in un'altra quelle la cui durata è superiore ad un anno. Sarebbe anche opportuno di avere notizie speciali dell'arresto in casa, dell'interdizione e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; anzi di queste due ultime pene sarebbe bene conoscere anche la durata.

Passando alla classificazione dei reati, desidera rinnovare la raccomandazione già fatta a proposito del registro per le querele, denunce e notizie di reati, quella cioè di aggiungervi un'apposita colonna per annotarvi il capo o il titolo del Codice penale o delle leggi speciali che si riferiscono ai singoli reati.

Nè in questo caso sussistono le obiezioni mosse dal senatore Costa alla sua proposta, dappoichè qui si tratta non più di reati denunciati, ma di reati giudicati.

COSTA. Promette al prof. Lucchini che il Comitato studierà nuovamente la questione della classificazione dei reati. Per altro non può astenersi dal ripetere che gravi difficoltà si oppongono, anche per i reati giudicati, all'attuazione di tale proposta. Quantunque la legge prescriba che in ogni sentenza siano citati gli articoli che si riferiscono ai reati per cui seguì il giudizio, pure in pratica non può sempre riuscire facile ai Cancellieri di rilevarli, poichè, fra le altre cose, bisognerebbe poter distinguere quali degli articoli citati nella sentenza riguardano, per esempio, il reato e quali l'aumento o la diminuzione della pena. Ora saranno in grado i Cancellieri di

eseguire siffatto lavoro colla debita esattezza? A suo parere, giova assai più, per rendere attendibili i risultati delle statistiche giudiziarie, limitare per quanto è possibile l'opera dei Cancellieri alla materiale registrazione dei fatti, anzichè affidare loro un difficile lavoro di analisi e critica giuridica.

LUCCHINI. Non si oppone al rinvio della sua proposta al Comitato, al quale si permette di raccomandarla in modo speciale, trattandosi di una questione di non lieve importanza.

PRESIDENTE. Resta dunque stabilito che la proposta del prof. Lucchini è affidata allo studio del Comitato.

LUCCHINI. Il cav. De' Negri, nella sua Relazione sulle modificazioni introdotte nei registri statistici, espone le ragioni per le quali furono soppresse in essi tutte quelle notizie di carattere soggettivo che possono ricavarsi dalla scheda individuale. Sono state però conservate, come si scorge nel registro che si sta ora esaminando, le notizie riguardanti la delinquenza soggettiva. Ma anche queste, almeno per i delitti, si ricavano dalla scheda.

Desidera quindi qualche schiarimento, giacchè egli non sa vedere perchè le notizie identiche a quelle della scheda o non siano state tutte mantenute o non siano state tolte tutte dai registri.

CUCCIA. Si associa all'osservazione del prof. Lucchini.

DE' NEGRI. Ebbe già a dichiarare nella sua Relazione le ragioni per le quali le notizie sulla criminalità oggettiva non si possano togliere dai registri finchè non sia trascorso il periodo, per dir così, di transizione tra il sistema delle registrazioni giornaliera e quello della scheda individuale, poichè si avrebbe altrimenti il grave sconcio di rimanere per alcuni anni privi di qualsiasi dato statistico sull'importantissimo argomento. Frattanto tali notizie gioveranno pure a riscontrare l'esattezza di quelle raccolte per mezzo della scheda.

D'altra parte non bisogna dimenticare che questa non può dare notizia se non dei reati commessi da autori noti o almeno indiziati, mentre importa grandemente conoscere anche i reati di cui rimasero ignoti gli autori. Ora ciò non può ottenersi che conservando nei registri le informazioni sulla criminalità oggettiva.

LUCCHINI. Egli intese di limitare le proprie osservazioni ai reati pei quali segui giudizio e non di estenderle a quelli pei quali segui soltanto istruzione.

Insiste poi nel ritenere inopportuna la soppressione delle notizie degli imputati giudicati distinti secondo le specie dei reati, avendo il numero loro così grande importanza per la valutazione della criminalità. Si sopprimano adunque tutte le notizie sulla delinquenza, così soggettiva, come oggettiva, o si conservino tutte senza distinzione. Il Comitato vedrà quale delle due vie sia da seguire.

PRESIDENTE. Non gli pare che sia il caso di rinviare la questione al Comitato. Meglio sarebbe che essa fosse risolta senz'altro dalla Commissione.

BODIO. Desidera anch'egli che sulla questione sollevata dal prof. Lucchini si pronunzi la Commissione. Per altro si crede in dovere di dichiarare che, coi mezzi limitati di cui può disporre attualmente l'Ufficio di statistica e col maggior lavoro che importerà l'adozione della scheda, non sarebbe in grado di continuare a raccogliere per mezzo dei registri anche i dati statistici sulla criminalità soggettiva.

DE' NEGRI. Aggiungerà una sola considerazione per dimostrare l'inopportunità della proposta Lucchini.

In primo luogo tutti sanno come i caratteri della criminalità soggettiva siano assai più costanti di quelli della criminalità oggettiva, i quali variano grandemente di anno in anno. Perciò le notizie dei reati hanno un'importanza preponderante nello studio della delinquenza, mettendone in chiaro l'aumento o la diminuzione; donde la necessità di avere per la criminalità oggettiva una serie non interrotta di dati. Ora importa, sia agli studiosi di discipline giuridiche e sociali, sia alla pubblica Amministrazione, di conoscere prontamente gli effetti prodotti, soprattutto rispetto alla delinquenza oggettiva, dall'introduzione del nuovo Codice. Come si potrebbe rinunciare a raccogliere prontamente e con un metodo uguale a quello degli anni scorsi quelle notizie che debbono appunto servire di guida nel dare un giudizio sulla bontà e sull'efficacia delle riforme introdotte nella legislazione penale?

PRESIDENTE. Invita il prof. Lucchini a presentare intorno alla questione da lui sollevata una formale proposta da sottoporre al voto della Commissione.

LUCCHINI. Quantunque non sia rimasto soddisfatto dalle spiegazioni dategli dal senatore Costa e dal cav. De' Negri, pure non intende di presentare in proposito una formale proposta.

PRESIDENTE. Dichiara pertanto approvato il registro giornaliero (I-B) per i procedimenti definiti nel periodo del giudizio (in primo grado) dal Pretore. Apre la discussione sul *registro giornaliero (I-C) per i giudizi dei Pretori in grado d'opposizione e di rinvio*.

CUCCIA. Sarebbe d'avviso di sopprimere senz'altro questo registro, giacchè le notizie che esso è destinato a raccogliere sono di minima importanza, così dal punto di vista giuridico, come da quello sociale.

I giudizi d'opposizione si confondono generalmente con quelli ordinari e quanto ai giudizi di rinvio dalle Corti di cassazione, essi sono in così piccolo numero che non mette conto di conservare per essi un apposito registro. Questi ultimi si potrebbero trascurare e per gli altri basterebbe aprire alcune colonne nel registro dei giudizi in primo grado.

DE' NEGRI. Non può accettare la proposta dell'on. Cuccia. Il confondere i giudizi di opposizione con quelli di primo grado, come avveniva prima dell'istituzione di questi speciali registri, era cagione di un grave errore, poichè in tal modo un medesimo procedimento od imputato o reato veniva ad essere computato due volte.

Fu appunto allo scopo di evitare queste duplicazioni che la Commissione, quando nella sessione del 1886 studiò le modificazioni da introdurre nei registri giornalieri, dispose che i giudizi di opposizione e di rinvio fossero tenuti distinti dagli altri mediante appositi registri, non solo per i Pretori, ma anche per gli altri Magistrati.

D'altronde non può neanche dirsi che il sopprimere questo registro gioverebbe a rendere men grave il lavoro dei Cancellieri, dappoichè i giudizi ai quali esso si riferisce dovrebbero ad ogni modo essere annotati nel registro dei giudizi in primo grado, e pressochè nullo sarebbe il risparmio di tempo che ne conseguirebbe.

COSTA. L'on. Cuccia non ignora certamente che il giudizio di opposizione, come quello d'appello, è un istituto tuttora discusso dai giuristi. È quindi utile avere intorno ad esso delle speciali notizie. Prega pertanto l'on. Cuccia di non insistere nella sua proposta.

CUCCIA. Non può aderire al desiderio del senatore Costa, perchè è convinto che non metta conto di conservare un registro che serve unicamente a raccogliere così poche notizie e d'importanza così limitata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta dell'on. Cuccia, che viene respinta. Dichiaro quindi approvato il registro giornaliero (I-C) per i giudizi dei Pretori in grado d'opposizione e di rinvio.

Vengono approvati senza discussione il *prospetto annuale (I-D)*, di complemento ai registri giornalieri per i Pretori e il *prospetto annuale (I-E) per gli affari d'istruzione compiuti dai Pretori*.

PRESIDENTE. Apre la discussione sul *registro giornaliero (II-A) per le querele, denunce e notizie di reati pervenute agli Uffici del Pubblico Ministero*.

PENSERINI. Non trova utile che nella seconda colonna della rubrica: *reati preveduti dal Codice di commercio* siano stati riuniti colla bancarotta semplice tutti i reati contro il commercio contemplati negli art. 856-859, 861-867 e 246-250 del Codice di commercio, fra i quali sono compresi la complicità in bancarotta fraudolenta e la malversazione commessa dal curatore di un fallimento. Questi reati per la loro importanza meriterebbero di essere classificati a parte.

COSTA. Assicura l'on. Penserini che il Comitato terrà conto della sua osservazione, avuto però riguardo alle disposizioni transitorie che saranno pubblicate per l'attuazione del Codice penale e che provvederanno anche alla competenza per i reati di bancarotta.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il registro giornaliero (II-A) per le querele, denunce e notizie di reati pervenute agli Uffici del Pubblico Ministero.

Viene approvato senza discussione il *prospetto annuale (II-B)*, di complemento al registro giornaliero per gli Uffici del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. Apre la discussione sul *registro giornaliero (III-A)* per le istruttorie compiute dagli Uffici d'istruzione.

DE' NEGRI. Avverte che la rubrica: *lesioni personali*, così in questo come nei successivi registri, verrà suddivisa in varie colonne, secondo la gravità del reato e tenendo conto delle distinzioni fatte negli art. 372, 373, 374 e 375 del nuovo Codice.

LUCCHINI. Ripete a proposito del registro per gli Uffici d'istruzione la raccomandazione già fatta per quello dei Pretori, di comprendere, cioè, sotto la rubrica: *ragione legale del proscioglimento* anche l'ipotesi del sordo-muto che non abbia compiuti i 24 anni.

Intorno alla classificazione dei reati farà solo poche osservazioni, poichè gli sembra che in quella proposta siano stati considerati e saviamente distribuiti tutti i reati.

Vorrebbe che fossero ridotte di numero le rubriche dei delitti contro le persone e contro le proprietà ed allargate invece quelle dei delitti sociali; che fossero tenuti distinti l'oltraggio all'Autorità dalla violenza e resistenza, il favoreggiamento dalla evasione ed inosservanza di pena, e l'usurpazione dal danneggiamento.

Non gli sembra giuridicamente esatto il designare il reato preveduto dall'art. 337 come *incesto* senz'altro, poichè il nuovo Codice penale punisce la relazione incestuosa soltanto quando ne derivi pubblico scandalo.

Stimerebbe anche opportuno che si aggiungesse al titolo della rubrica: *omicidio* la parola « *volontario* » per indicare con maggior chiarezza che sono ivi compresi i soli fatti dolosi, mentre quelli colposi sono riuniti sotto un'altra rubrica che potrebbe intitolarsi: *omicidio involontario*.

Non crede necessaria una speciale rubrica per l'*omicidio di un infante scusabile per causa d'onore*: piuttosto se ne dovrebbe fare una a parte per l'infanticidio, poichè, sebbene questo reato abbia perduto nel nuovo Codice quella particolare figura giuridica che ha nel Codice tuttora vigente, pure importa sempre di avere intorno ad esso dei dati particolareggiati.

Non vi è bisogno di una rubrica speciale per la *istigazione al suicidio*, giacchè è questo un delitto che sarà assai difficilmente denunciato e che ad ogni modo ha un'importanza molto limitata.

Convieni col cav. De' Negri intorno all'opportunità di suddivi-

dere le *lesioni personali* in varie colonne, secondo la loro gravità. Si potrebbero fare tre distinzioni: *lesioni personali lievi* (art. 372, ultimo capoverso), *gravi* (art. 372, n. 1°) e *gravissime* (art. 372, n. 2°).

Infine è d'avviso che la rubrica della *diffamazione e ingiuria* dovrebbe essere posta dopo quella della *lesione personale colposa*, e la rubrica del *furto aggravato* dopo quella del *furto qualificato*.

PENSERINI. Vorrebbe che lo *spendimento di moneta falsificata* fosse distinto dalla *falsificazione della moneta*, come pure che le più gravi falsità in atti, passaporti, licenze, ecc., fossero separate da quelle di minor gravità.

COSTA. Il Comitato, nella revisione dei registri, non mancherà di tener conto, per quanto sarà possibile, delle osservazioni e delle raccomandazioni fatte dai Commissari.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il registro giornaliero (III-A) per le istruttorie compiute dagli Uffici d'istruzione.

Viene approvato senza discussione il *prospetto annuale* (III-B), di complemento al registro giornaliero per gli Uffici d'istruzione.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 30 novembre 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Gabelli, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sul *registro giornaliero (IV-A)* per i giudizi in primo grado dei Tribunali penali.

CURCIO. Fa osservare che nella rubrica: *atto introduttivo del giudizio*, non è stato preveduto il caso della citazione diretta ad istanza della parte privata. Inoltre l'espressione: *imputati dimessi per incompetenza*, non gli sembra giuridicamente precisa, e preferirebbe ad essa quest'altra: *imputati inviati ad altra Autorità*.

LUCCHINI. Vorrebbe che fossero tolte o almeno modificate le parole « *in espiazione di pena*, » che sono adoperate nella rubrica: *segregazione cellulare per i condannati in espiazione di pena*. Esaminando la classificazione dei reati ha trovato poco esatto il titolo di *contravvenzioni previste da altri Codici o da leggi speciali*, perchè vi sono Codici e leggi speciali che contemplano anche dei delitti. Bisognerebbe quindi o premettere la parola « *delitti* » all'altra « *contravvenzioni*, » ovvero sostituire a questa la parola « *reati* ».

CUC CIA. Desidera che anche in questo registro si aggiunga una colonna per le contravvenzioni ai regolamenti locali, come fu già fatto per quello (I-B) dei giudizi dei Pretori.

COSTA. Risponde al prof. Lucchini che è una grave questione quella di sapere se l'infrazione ad una legge speciale costituisca un delitto od una contravvenzione, poichè le disposizioni transitorie daranno facoltà al magistrato di attribuirle, secondo la sua gravità, l'uno o l'altro carattere. Tuttavia il Comitato riprenderà in esame questo registro e cercherà di soddisfare ai desiderii espressi così dal prof. Lucchini come dall'on. Cuccia.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il registro giornaliero (IV-A) per i giudizi in primo grado dei Tribunali penali.

Vengono approvati senza discussione il registro giornaliero (IV-B) per i giudizi dei Tribunali penali in grado d'appello, d'opposizione e di rinvio ed il prospetto annuale (IV-D), di complemento ai registri giornalieri per i Tribunali penali.

PRESIDENTE. Apre la discussione sul registro giornaliero (V-A) per i giudizi delle Corti d'appello in grado d'appello, in grado di rinvio ed in procedimenti speciali.

CUCCIA. Non trova giusto che il caso dell'estinzione dell'azione penale sia posto sotto la rubrica: *esito del giudizio senza discussione in merito*, perchè talora può avvenire che la discussione in merito abbia luogo e si chiuda con dichiarazione che l'azione penale è estinta.

Del pari non trova esatto il mettere sotto quella rubrica il recesso dall'appello o l'abbandono del ricorso interposto dal Procuratore del Re, perchè, in questi casi, non ha luogo giudizio.

Infine, dal registro ora in esame non si ha particolare notizia dei casi in cui, in seguito all'annullamento della sentenza appellata, venne ordinata la rinnovazione del dibattimento.

COSTA. Il titolo della rubrica: *esito del giudizio senza discussione in merito* si potrebbe modificare così: *esito del giudizio senza decisione in merito*. Quanto all'estinzione dell'azione penale, essa può anche aver luogo senza discussione dei motivi d'appello e prima che la causa sia portata al giudizio: tuttavia conviene nell'osservazione dell'on. Cuccia.

Si è poi tenuto conto del caso del recesso dall'appello o dell'abbandono del ricorso interposto dal Procuratore del Re, sebbene non

abbia luogo nel giudizio, perchè esso è preveduto anche nel registro di cancelleria delle Corti d'appello.

PENSERINI. Vorrebbe, se fosse possibile, che venisse aggiunta nel registro una colonna per gli appelli abbandonati dal Pubblico Ministero, senza che vengano portati al giudizio.

CUCCIA. Gli sembra che la colonna dell'inammissibilità dell'appello dovrebbe precedere le altre, per ragione logica e per la maggior frequenza dei casi.

CURCIO. Si associa a quanto ha detto l'on Cuccia, ed anzi, a parer suo, bisognerebbe anche distinguere se l'appello fu dichiarato inammissibile perchè fu interposto fuori termini ovvero per mancanza di motivo o finalmente perchè la sentenza era inappellabile.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il registro giornaliero (V-A) per i giudizi delle Corti d'appello in grado d'appello, in grado di rinvio, ed in procedimenti speciali.

Vengono approvati senza discussione il *prospetto annuale (V-C), di complemento ai registri giornalieri per le Corti d'appello*, il *registro giornaliero (VI-A) per i procedimenti d'accusa delle Sezioni d'accusa*, il *registro giornaliero (VI-B) per i procedimenti delle Sezioni d'accusa in grado di rinvio, di opposizione e su domande speciali*, il *prospetto annuale (VI-C), di complemento ai registri giornalieri per le Sezioni d'accusa*, il *registro giornaliero nominativo (VII-A)* ed il *registro giornaliero numerico (VII-B) (1) per i giudizi delle Corti d'assise*.

PRESIDENTE. Apre la discussione sul *prospetto annuale (VII-C), di complemento ai registri giornalieri per le Corti d'assise*.

CUCCIA. Crede che potrebbe sopprimersi in questo registro la parte destinata ai giudizi per revisione.

COSTA. Non conviene nell'opinione dell'on. Cuccia, tanto più che si tratta di un registro annuale, che non richiede un grave lavoro di registrazione da parte dei Cancellieri.

(1) Veggansi intorno a questo registro gli *Atti della Commissione - Sessione del 1887*, pag. 135 e seg.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il prospetto annuale (VII-C) di complemento ai registri giornalieri per le Corti d'assise.

Aprire quindi la discussione sui registri giornalieri per le ammonizioni innanzi ai Tribunali penali (IV-C), e per i reclami in materia di ammonizione innanzi alle Corti di appello (V-B), e prega il senatore Costa di riassumere brevemente i criteri seguiti dal Comitato nel compilarli.

COSTA. La nuova legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 ha introdotto alcuni notevoli mutamenti nelle disposizioni che concernono l'ammonizione.

Il Comitato ha dovuto quindi modificare anche i registri riguardanti quest'istituto.

Una prima questione da risolversi era quella di vedere se i dati si dovessero continuare a raccogliere per mezzo di prospetti annuali, ovvero se non fosse più opportuno adottare anche per le ammonizioni il sistema dei registri giornalieri.

Il Comitato, udito anche il parere dell'on. Curcio e del comm. Mazzucchelli, si attenne a quest'ultimo partito e preparò i due registri che son ora sottoposti all'esame della Commissione.

Il primo di essi riguarda i provvedimenti di ammonizione pronunciati in primo grado dai Presidenti dei Tribunali e dai Giudici delegati. Una rubrica speciale è stata riserbata ai minori degli anni 18, giacchè è parso importante avere particolari notizie sul modo con cui funzionerà l'art. 114 della legge di pubblica sicurezza, il quale stabilisce che « se il minore dei 18 anni è privo di genitori, « ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua « educazione e sorveglianza, il Presidente o il Giudice delegato « ordina il suo ricovero presso qualche famiglia onesta che con- « senta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione corre- « zionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un « mestiere. »

Furono anche considerati in apposite colonne il caso in cui, non essendosi l'imputato presentato nel giorno e nell'ora indicata nel mandato di comparizione o non avendo giustificata la sua assenza, il Presidente abbia rilasciato contro di lui mandato di cattura; come pure il caso in cui l'imputato abbia presentato prove a sua difesa e quello in cui abbia chiesto l'assistenza di un difensore.

Il secondo registro è destinato ai reclami presentati contro i provvedimenti del Tribunale, sui quali statuisce la Corte di appello. Nella discussione che fu fatta dal Comitato intorno a questo registro, era sorto il dubbio se anche l'Autorità di pubblica sicurezza abbia la facoltà di reclamare e se sia quindi da prevedere anche questo caso. Considerando però che la legge accenna soltanto al diritto di reclamo che spetta all'imputato, senza riconoscerlo espressamente all'Autorità di pubblica sicurezza, si è omesso di richiedere questa notizia, stimando che convenga prima aspettare che la giurisprudenza si sia pronunciata in proposito.

CUCCIA. Approva la risoluzione presa dal Comitato e ritiene che, non potendosi pel momento risolvere la questione accennata dal senatore Costa, il miglior partito sia quello di lasciarla impregiudicata, non introducendo alcuna distinzione nel registro.

CANONICO. Si associa di buon grado alla proposta dell'on. Cuccia, quantunque per conto suo stimi la questione risolta nel senso che all'Autorità di pubblica sicurezza non possa competere il diritto di reclamare contro i provvedimenti presi dai Magistrati di primo grado in fatto di ammonizione, come si rileva chiaramente dal silenzio della legge.

COSTA. Assicura che nell'ultima revisione del registro il Comitato cercherà di adottare una formula tale da non pregiudicare in alcun modo la questione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvati i due registri (*IV-C* e *V-B*) per le ammonizioni.

Viene pure approvato senza discussione il *registro giornaliero (VIII-A)* per i *giudizi ordinari della Corte di cassazione di Roma*.

La seduta è tolta alle ore 11 1/2 antimeridiane.

Seduta del 1° dicembre 1889.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, De' Negri, Ferri, Gabelli, Inghillieri, Lucchini, Penserini e Tami, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Prega il senatore Costa di esporre alla Commissione il risultato degli accordi presi tra il Comitato e il Direttore generale delle carceri, comm. Beltrani-Scalia, intorno alla compilazione del nuovo modello di scheda individuale.

COSTA. La Commissione è già stata informata come l'on. Ministro Guardasigilli, a cui il nostro Presidente, senatore Messedaglia, partecipò la deliberazione presa nell'ultima sessione intorno alla scheda individuale, abbia disposto che il nuovo metodo di registrazione statistica entri in vigore col 1° gennaio 1890.

Mentre il Comitato si accingeva ad un'ultima revisione del modello per coordinarlo al nuovo Codice penale, la Direzione delle carceri preparava a questo medesimo fine una nuova redazione della scheda, colla quale essa raccoglie, fino dal 1865, le notizie che le sono necessarie per l'assegnazione dei condannati ai diversi stabilimenti penali.

Il comm. Beltrani-Scalia ebbe quindi l'idea, che fu accolta di buon grado dal Comitato, di ricercare se si potesse adottare un unico modello di scheda, tanto per la statistica giudiziaria, quanto per la carceraria, dal momento che ambedue hanno in gran parte comune il campo delle indagini.

Esaminate attentamente e ad una ad una le singole rubriche delle due schede, parve dapprima che non fosse possibile raggiungere compiutamente l'intento di avere una sola e medesima scheda; poichè, se è vero che l'oggetto della statistica giudiziaria e della carceraria è lo stesso, è pur vero che all'una sono indispensabili molte notizie, le quali non sono così necessarie per l'altra. Ad esempio, alla statistica giudiziaria importa di conoscere non solo l'esito del giudizio, ma anche quello dell'istruttoria, mentre la statistica carceraria deve rivolgere soprattutto la sua attenzione alle condanne ed alle pene.

Tuttavia, mercè il buon volere del comm. Beltrani e del Comitato, si è, all'ultimo, ottenuto di far servire pressochè la stessa scheda alle due statistiche, di guisa che non solo non si avranno per l'avvenire da lamentare contraddizioni fra di esse, ma l'una riuscirà di compimento e di illustrazione all'altra.

Nella parte riguardante le qualità personali degli imputati si sono perciò dovute aggiungere alcune notizie che si erano dapprima trascurate come poco importanti per i fini della statistica giudiziaria, ma alle quali non poteva, per contro, rinunciare il comm. Beltrani. Tali sono quelle intorno alla *condizione penale dell'imputato* quali, ad esempio, il trovarsi esso in istato di ammonizione, o in detenzione, o in carcerazione preventiva, quando commise il reato che dà occasione alla compilazione della scheda.

Vi sarebbero poi alcune notizie quali quelle sul *servizio militare* e sull'*istruzione* dell'imputato, nonchè sulla *durata del carcere preventivo* che il Comitato sarebbe di opinione di non introdurre nella scheda della statistica giudiziaria, sia per non accrescerne soverchiamente le rubriche, correndo il rischio, per raccogliere notizie di poco momento, di non avere con sicurezza quelle di maggior valore, sia perchè la durata del carcere preventivo si rileva anche dai registri giornalieri senza bisogno della scheda. Si aggiunga che questa notizia ha perduto sotto l'impero del nuovo Codice la maggior parte della sua importanza, dal momento ch'esso dispone (art. 40) che « la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale. »

Il comm. Beltrani giudica invece necessarie queste notizie, anche perchè il numero delle schede che dovranno servire per la

statistica carceraria, riguardando i condannati a pena detentiva della durata maggiore di un anno, saranno in numero molto minore di quelle della statistica giudiziaria che comprende anche tutti gli imputati prosciolti nell'istruttoria e nel giudizio e quelli condannati a qualunque pena. Il comm. Beltrani può quindi chiedere senza inconvenienti, nelle schede per mezzo delle quali compilerà la statistica carceraria, alcune maggiori notizie, tanto più che nella sua scheda non avranno ragione d'essere le rubriche riguardanti l'istruttoria e il proscioglimento nel giudizio.

Nonostante queste necessarie differenze, le due schede sono fondamentalmente le stesse. Anzi il Comitato ha annuito al desiderio del comm. Beltrani, il quale fece osservare come egli, ammaestrato dalla lunga esperienza, ritenga che gioverebbe grandemente alla chiarezza della scheda il disporre le notizie in colonna, inserendo da una parte le domande e lasciando dall'altra lo spazio per le risposte. Ciò renderebbe più facile la compilazione e più ancora lo spoglio della scheda, poichè si eviterebbe l'inconveniente di dover ricercare le risposte qua e là nel contesto di essa.

Quindi anche la scheda della statistica giudiziaria è stata ora disposta a due colonne in modo conforme a quello adottato per la sua dal comm. Beltrani.

È soltanto nella parte riguardante l'esito dell'istruttoria e del giudizio che la disposizione tipografica delle due schede sarà diversa, non avendo il Comitato potuto rinunciare a quella proposta per la scheda della statistica giudiziaria, la quale ha già fatto altra volta buona prova.

Ma questa diversità di forma non tocca in realtà alla sostanza, che è quella di avere per le due statistiche notizie uguali, ricavate col medesimo metodo.

Deve infine avvertire la Commissione che il comm. Beltrani avendo bisogno di raccogliere intorno ai minorenni maggiori e più particolareggiate notizie di quelle della statistica giudiziaria, ha adottato per essi una scheda speciale, la quale concorda però, per una buona parte delle rubriche, con quella comune.

LUCCHINI. Si compiace dell'accordo intervenuto fra il comm. Beltrani-Scalia e il Comitato; esso riuscirà di grande giovamento, così alla statistica giudiziaria, come a quella carceraria. Appro-

vando in generale il modello di scheda quale viene presentato dal Comitato, vuole soltanto esprimere il desiderio che le rubriche siano, per quanto è possibile, semplici e chiare, tali insomma da costringere coloro che dovranno compilare la scheda a dare risposte categoriche e precise.

GABELLI. Raccomanda di ridurre al minor numero possibile le notizie da richiedersi per mezzo della scheda. Non bisogna dimenticare che quel che più importa, tanto al legislatore, quanto allo studioso delle scienze giuridiche e sociali, è il possedere una serie di dati esatti e comparabili fra loro, tali che siano fedele espressione del fenomeno della delinquenza. A nulla gioverebbe raccogliere un gran numero di notizie, quando si avesse poi a temere di non poter trarre da esse che deduzioni incerte e fors'anche fallaci.

Sotto questo rispetto merita lode la scheda ora in uso in Germania per la statistica criminale: in essa il numero dei quesiti è limitato ai soli essenziali.

Approva il proposito del Comitato di non introdurre nella scheda le rubriche dell'istruzione, del servizio militare e del carcere preventivo. Anzi vorrebbe che si studiasse se non vi fosse modo di sopprimerne anche alcune altre, ad esempio quella intorno alla legittimità della nascita.

LUCCINI. Nell'avvertenza che trovasi in margine della scheda è indicato, fra i rimedi ordinari coi quali si può impugnare una sentenza, il ricorso in Cassazione, mentre questo gli sembra piuttosto un rimedio straordinario.

È anch'egli d'avviso che non debbasi richiedere alcuna notizia intorno all'istruzione dell'imputato, giacchè difficilmente potrebbe aversi in modo esatto. Giova parimenti abbandonare l'indagine sulla durata del carcere preventivo, che, come già osservò il senatore Costa, può, almeno per ora, desumersi dai registri giornalieri.

Per contro gli parrebbe utile richiedere, a proposito dei precedenti penali dell'imputato, qual'è lo stabilimento in cui egli ha scontato l'ultima pena. Le statistiche francesi danno su questo punto ampie informazioni, e sarebbe bene che anche le nostre ne dessero per l'avvenire, avendo ora questa notizia grande importanza, dappoichè il nuovo Codice stabilisce che la pena si possa scontare in uno stabilimento intermedio.

Non sa infine vedere l'opportunità di tenere distinti i due casi del proscioglimento nel periodo istruttorio e nel giudizio.

DE' NEGRI. Non si oppone al desiderio del prof. Lucchini che sia richiesta, nella rubrica dei precedenti penali, l'indicazione dello stabilimento in cui l'imputato scontò l'ultima pena.

Quanto al riunire in una sola rubrica la dichiarazione di non farsi luogo pronunciata nel periodo istruttorio e il proscioglimento avvenuto nel giudizio, non conviene col prof. Lucchini: si tratta di due fatti di diversa natura, che avvengono in momenti giuridici diversi, e dei quali importa moltissimo avere distinta notizia.

CUCIA. Raccomanda al Comitato di scegliere una formula breve e chiara per le notizie sulla professione dell'imputato, essendo questa un'indagine utilissima dal punto di vista sociale, come quella che rivela il rapporto che esiste fra la delinquenza e l'attività economica ed intellettuale del paese.

AURTI. Propone che le osservazioni fatte dai Commissari intorno alla scheda si debbano considerare come semplici raccomandazioni, di cui il Comitato potrà tener conto nella definitiva revisione di essa.

PENSERINI. Un'importante questione che rimane da risolvere è quella di determinare quando e da quale Autorità giudiziaria debba essere compilata la scheda; è necessario, ad esempio, considerare il caso della dichiarazione di non farsi luogo per insufficienza d'indizi, nel quale l'ordinanza di proscioglimento non è irrevocabile, poichè il processo può sempre essere riaperto per il sopraggiungere di nuove prove.

DE' NEGRI. Secondo gl'intendimenti dell'Ufficio di statistica, approvati dal Comitato, la scheda dovrebbe essere compilata dopochè l'ordinanza o sentenza che chiude definitivamente il processo nel periodo d'istruzione o d'accusa o in quello del giudizio, sia divenuta irrevocabile. Essa dovrebbe inoltre compilarsi anche nel caso di ordinanza o sentenza portante dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi, la quale abbia posto fine alla istruzione, come pure nel caso di sentenza pronunciata in contumacia, che abbia posto fine al giudizio e rispetto alla quale sia am-

missibile la purgazione della contumacia stessa, sebbene nel primo caso si tratti di ordinanza o sentenza che legalmente non possono dirsi irrevocabili e nel secondo di sentenze che non diverranno interamente tali se non dopo trascorso il termine necessario alla prescrizione della condanna. Ove poi si dovesse rinnovare il giudizio, o per essere sopravvenute nuove prove, o per essersi l'imputato presentato a purgare la contumacia, si studierà il modo di far risultare una tale circostanza dalla scheda stessa, affinché, nell'eseguirne poi lo spoglio, si possano evitare le duplicazioni così degli imputati come dei reati.

Quanto all'Autorità giudiziaria da incaricare della compilazione della scheda, a suo avviso dovrebbe esser quella che pronunciò la prima ordinanza o sentenza di non farsi luogo a procedere nel periodo d'istruzione o d'accusa, o la prima sentenza nello stadio del giudizio, ancorchè contro l'ordinanza o sentenza medesima si sia interposto opposizione, appello o ricorso in cassazione: in questi casi si dovrà tener conto, ove occorra, delle modificazioni eventualmente arrecatevi.

PENSERINI. Vorrebbe che la scheda fosse sottoscritta non solo dal Procuratore generale, dal Procuratore del Re o dal Pretore, a seconda dei casi, ma anche dal funzionario di cancelleria che la compilò. Sarebbe questo un mezzo efficace per ottenere che le notizie in essa contenute offrano una seria garanzia di verità e di esattezza.

COSTA. Accetta, a nome del Comitato, la proposta dell'on. Pensarini.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione, invita la Commissione a deliberare se debbasi dare incarico al Comitato di rivedere definitivamente il modello della scheda individuale, tenendo conto delle osservazioni fatte dai Commissari.

La proposta viene approvata.

PRESIDENTE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione e dichiara chiusa la presente sessione.

ALLEGATI.

Elenco dei registri giornalieri in uso nel 1890 per la statistica penale.

PRETURE.

- I-A. — Registro statistico giornaliero per le querele, denunce e notizie di reati pervenute direttamente al Pretore.
- I-B. — Registro statistico giornaliero per i procedimenti definiti nel periodo del giudizio (in primo grado).
- I-C. — Registro statistico giornaliero per i giudizi in grado d'opposizione e di rinvio.
- I-D. — Prospetto statistico annuale, di complemento ai registri giornalieri.
- I-E. — Prospetto statistico annuale per gli affari d'istruzione.

UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO.

- II-A. — Registro statistico giornaliero per le querele, denunce, referti e notizie di reati.
- II-B. — Prospetto statistico annuale, di complemento al registro giornaliero.

UFFICI D'ISTRUZIONE.

- III-A. — Registro statistico giornaliero per le istruttorie compiute.
- III-B. — Prospetto statistico annuale di complemento al registro giornaliero.

TRIBUNALI PENALI.

- IV-A. — Registro statistico giornaliero per i giudizi in primo grado.
- IV-B. — Registro statistico giornaliero per i giudizi in grado d'appello, d'opposizione e di rinvio.

- IV-C. — Registro statistico giornaliero per le ammonizioni.
- IV-D. — Prospetto statistico annuale, di complemento ai registri giornalieri.

CORTI D'APPELLO.

- V-A. — Registro statistico giornaliero per i giudizi in grado d'appello, in grado di rinvio ed in procedimenti speciali.
- V-B. — Registro statistico giornaliero per i reclami in materia di ammonizione.
- V-C. — Prospetto statistico annuale, di complemento ai registri giornalieri.

SEZIONI D'ACCUSA.

- VI-A. — Registro statistico giornaliero per i procedimenti d'accusa.
- VI-B. — Registro statistico giornaliero per i procedimenti in grado di rinvio, di opposizione e su domande speciali.
- VI-C. — Prospetto statistico annuale, di complemento ai registri giornalieri.

CORTI D'ASSISE.

- VII-A. — Registro statistico giornaliero nominativo per i giudizi.
- VII-B. — Registro statistico giornaliero numerico per i giudizi.
- VII-C. — Prospetto statistico annuale, di complemento ai registri giornalieri.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

- VIII-A. — Registro statistico giornaliero per i giudizi ordinari.

Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori, che stabilisce l'adozione definitiva del sistema della scheda individuale per la raccolta delle notizie statistiche sulla delinquenza.

N. 1232 del registro Circolari.

Roma, 2 gennaio 1890.

La Commissione per la statistica giudiziaria mi ha proposto, ed io ho approvato, che per la raccolta delle notizie statistiche sulla delinquenza sia definitivamente adottato, dal 1° gennaio 1890, il metodo della scheda individuale per tutti gl'imputati di delitti; metodo già in uso da qualche anno a titolo di esperimento, ma limitato finora agli imputati dei reati più gravi.

È di somma importanza che, contemporaneamente all'attuazione del nuovo Codice, sia posto a fondamento della statistica penale il sistema della scheda descrittiva per ogni imputato od accusato, la quale, meglio dei registri numerici e collettivi, consente quelle indagini compiute e sicure rispetto alla criminalità, che sono necessarie per istudiare utilmente l'origine ed i fattori del delitto e ad un tempo istesso la efficacia dei rinnovati ordini punitivi.

La scheda, infatti, seguendo ogni giudicabile dal primo spiegarsi dell'azione penale insino al termine del procedimento, dà modo di determinare in quanti e quali casi l'opera della giustizia riesca fruttuosa e al delitto consegua la pena. Essa permette inoltre di scendere alle specificazioni più particolareggiate delle varie forme di criminalità; di classificare i delitti razionalmente, secondo il tempo in cui furono commessi, anzichè artificialmente, come oggi avviene, secondo quello dell'istruttoria o del giudizio; e di studiare così la delinquenza in relazione all'ambiente nel quale si produsse, ponendone in luce gli eventuali rapporti con altri fatti contemporanei, siano fisici, economici o morali. Infine, offre il mezzo di accertare ed illustrare le condizioni biologiche e sociali degli imputati e la recidiva in rapporto alle singole specie delittuose.

Per altro, nello estendere l'uso della scheda a tutti gl'imputati

di delitti, qualunque ne sia la gravità, si è procurato di renderla quanto più semplice fosse possibile, limitandola alle notizie più essenziali e rinunciando ad ogni ricerca per gli stadi intermedi dell'istruttoria e del giudizio: sia per non crescere di soverchio il lavoro degli Uffici giudiziari, ora che tutti, non esclusi quelli delle Preture, dovranno attendere alla compilazione delle schede, sia per la maggior sicurezza di avere notizie esatte e precise.

Nella scheda, pertanto, si terrà conto della sola ordinanza o sentenza irrevocabile con la quale ebbe fine il procedimento, sia nel periodo istruttorio con dichiarazione di non farsi luogo, sia in quello del giudizio con sentenza di proscioglimento o di condanna; ed essa dovrà compilarli nell'ufficio di quell'Autorità giudiziaria che pronunciò l'ordinanza o la sentenza definitiva, non appena questa sia passata in giudicato.

L'aver data maggiore estensione al sistema della scheda non può peraltro condurre alla soppressione totale dei registri statistici giornalieri.

Anzitutto è necessario conservare quelli tra essi che informano di argomenti rispetto ai quali la scheda non può fornire indicazione di sorta: come sono le contravvenzioni, le denunce e le istruttorie per delitti dei quali non siansi scoperti gli autori, i giudizi in grado d'appello e d'opposizione, e quelli per cassazione.

Quanto agli altri registri, la parte che è destinata a mettere in evidenza le vicende annuali dell'amministrazione della giustizia penale nei suoi singoli stadi va pur mantenuta, la scheda non potendo sopperire all'uopo; ma ne sarà ridotta notevolmente la mole. Ed infatti in quelli del corrente anno sono già state eliminate tutte le notizie riguardanti le qualità personali degli imputati e l'esito delle istruttorie e dei giudizi in relazione alle diverse famiglie di reati: notizie che più compiutamente e meglio potranno da ora in avanti ritrarsi dalle schede.

Transitoriamente, però, si sono dovuti conservare parecchi dati sulla criminalità e sull'esito dei giudizi in relazione ai singoli imputati, che risulteranno pure dalle schede, ma soltanto più tardi, non dovendo queste compilarli, come fu accennato, che allorquando sia intervenuta una decisione irrevocabile.

Ora, importa grandemente di non rimaner privi, durante il periodo di transizione dal sistema dei registri a quello delle schede,

di ogni notizia circa le condizioni della delinquenza; poichè ciò produrrebbe un'interruzione deplorabile nella pubblicazione delle statistiche annuali, ormai bene avviata, e non consentirebbe di studiare il nuovo Codice penale nei suoi effetti, per quanto possono essere chiariti dalla statistica.

Apposite istruzioni che, unitamente ad un congruo numero di modelli di schede, saranno senza indugio trasmesse ai diversi Uffici giudiziari per cura della Direzione generale di statistica, faranno conoscere in modo particolareggiato e chiaro il tempo ed il modo nei quali avranno da essere riempite le schede.

Qui mi limito ad avvertire che si dovrà subito procedere alla compilazione della scheda per tutti gli imputati od accusati contemplati da ordinanze o sentenze divenute irrevocabili dal 1° gennaio 1890 in poi, siano esse state pronunciate nel 1889 od in anni anteriori.

Considerata l'importanza del nuovo istituto e dei frutti che se ne attendono per la legislazione e per la scienza penale, faccio viva e particolare raccomandazione ai signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori d'inviigilare affinchè i funzionari di cancelleria e segreteria pongano in tutti i lavori statistici loro affidati, ma specialmente nella compilazione delle schede, la più assidua e coscienziosa diligenza.

Il Ministro

G. ZANARDELLI.

Istruzioni sulla compilazione della scheda individuale per gli imputati di delitti, prescritta con la Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, in data del 2 gennaio 1890, n° 1232.

I.

Osservazioni generali.

La scheda individuale è destinata a raccogliere le notizie riguardanti gli imputati di *delitti*, per i quali sia divenuta irrevocabile, dal 1° gennaio 1890 in poi, l'ordinanza o la sentenza con cui si chiuse l'istruzione od il giudizio a loro carico, sia questa stata pronunciata posteriormente alla data anzidetta ovvero negli anni anteriori.

Per quali imputati si debba compilare la scheda.

Quindi, per ogni imputato di delitti preveduti dal Codice penale o da altri Codici o da leggi speciali (quand'anche i delitti siano connessi a contravvenzioni) dovrà essere compilata una scheda, non appena sia divenuto definitivo il provvedimento preso dal Magistrato inquirente o giudicante.

La scheda non sarà compilata per gli imputati rispetto ai quali il Pretore, nello stadio anteriore al giudizio, od il Procuratore del Re abbiano inviato all'archivio il provvedimento perchè il fatto non sussisteva, o non era preveduto come reato, ovvero perchè mancava la querela nel caso di reati d'azione privata.

Parimente non si compilerà alcuna scheda per gli imputati di *sole contravvenzioni*, siano queste prevedute dal libro terzo del Codice penale, ovvero da altri Codici o da leggi speciali.

Per maggior chiarezza le schede sono distinte con colore diverso, secondochè gli imputati sono *maschi* o *femmine*: bianco per i primi, giallo per le seconde.

Distinzione della scheda per maschi e della scheda per femmine.

La scheda deve essere riempita non quando ha principio un processo, e neanche quando (vuoi nell'istruttoria, vuoi nel giudizio di merito) si prende, rispetto all'imputato, un provvedimento; ma solamente *quando l'ordinanza o la sentenza che chiude definitivamente il processo nel periodo d'istruzione o di accusa, ovvero in quello del giudizio, sia divenuta irrevocabile.*

Quando debba essere compilata la scheda.

La scheda, però, si compilerà anche nel caso di ordinanza o sentenza portante dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi la quale abbia posto fine all'istruzione, come pure nel caso di sentenza pronunciata in contumacia che abbia posto fine al giudizio e rispetto alla quale sia ammissibile la purgazione della contumacia stessa; sebbene nel primo caso si tratti di ordinanze o sentenze che legalmente non possono dirsi irrevocabili, e nel secondo di sentenze che non diverranno intieramente tali se non dopo trascorso il termine necessario alla prescrizione della condanna.

Ma in ogni caso non si porrà mano alla compilazione della scheda per un imputato finchè non siano trascorsi i termini entro i quali si poteva impugnare, ma non fu impugnata, l'ordinanza o la sentenza che lo riguardava; ovvero, quando siasi contro di essa

fatta opposizione, interposto appello o presentato ricorso in cassazione, finchè non abbia avuto luogo la nuova istruzione od il nuovo giudizio, e questi siano terminati con ordinanza o sentenza irrevocabile. È forse superfluo avvertire che, nel caso di sentenza di condanna in contumacia per delitti di competenza esclusiva della Corte d'assise (già *crimini*), non si attenderà per riempire la scheda che sia trascorso il tempo entro il quale il condannato potrebbe presentarsi a purgare la contumacia, ma si compilerà non appena sia esaurito il ricorso in cassazione ed il giudizio di rinvio, se vi furono, o sia spirato il termine entro cui si poteva ricorrere.

Quando un processo fosse riaperto per il sopraggiungere di nuove prove, o avesse luogo un nuovo giudizio per purgazione di contumacia, si compilerà una nuova scheda nell'uno e nell'altro caso, non dimenticando di far notare la duplicazione nel punto della scheda a ciò destinato.

Da chi debba essere compilata la scheda.

La scheda dev'essere compilata nella Cancelleria dell'Autorità giudiziaria che pronunciò la prima ordinanza o sentenza di non farsi luogo a procedere nello stadio d'istruzione o d'accusa, o la prima sentenza nello stadio del giudizio, ancorchè contro l'ordinanza o sentenza medesima siasi interposto opposizione, appello, o ricorso in cassazione, qualunque ne sia stato l'esito, tenendo conto in tali casi delle modificazioni eventualmente arrecatevi. In conseguenza la scheda sarà riempita :

a) nelle Cancellerie delle Preture per gl'imputati rispetto ai quali fu provveduto dai Pretori senza rinvio a giudizio, o che furono da questi giudicati ;

b) nelle Cancellerie dei Tribunali per gl'imputati prosciolti nel periodo istruttorio e per gl'imputati giudicati dai Tribunali stessi: esclusi, ben inteso, quelli giudicati in grado d'appello da sentenze dei Pretori ;

c) nelle Cancellerie delle Corti d'appello per gl'imputati prosciolti nel giudizio di accusa ;

d) nelle Cancellerie delle Corti di assise per gli accusati giudicati dalle Corti medesime.

La compilazione della scheda sarà affidata, semprechè sia possibile, al funzionario stesso che attende alla compilazione dei cartellini per il casellario giudiziale. La scheda sarà riempita da questo fun-

zionario anche in tutti quei casi nei quali non si stende il cartellino.

Tutte le schede compilate nel corso di ciascun mese nelle Preture urbane, nei Tribunali e nelle Corti saranno trasmesse alla Direzione generale della Statistica entro i primi dieci giorni del mese successivo.

Modo di trasmissione della scheda.

Nelle Preture mandamentali la trasmissione si farà invece ogni tre mesi.

In ogni Ufficio di cancelleria si terrà un particolare registro per la spedizione delle schede stesse, indicante per ciascuna scheda il numero del procedimento, secondo il rispettivo Registro generale, il numero progressivo di essa e la data della spedizione alla Direzione della Statistica. Contemporaneamente all'invio delle schede, si darà notizia alla Direzione stessa, mediante uno speciale foglio d'accompagnamento, del numero delle schede spedite, indicando per ciascuna il numero del procedimento e il numero progressivo della scheda stessa.

Inoltre, all'atto della trasmissione delle schede, si apporrà nella colonna *Osservazioni* del Registro generale anzidetto, e per ogni procedimento, la data della spedizione della scheda o delle schede che vi si riferiscono ed il numero progressivo di esse. Se il funzionario che tiene il Registro generale non è lo stesso che compila le schede, quest'ultimo, appena fattane la spedizione mensile o trimestrale, comunicherà il registro di spedizione delle schede al primo, il quale eseguirà nel Registro generale le suindicate annotazioni.

II.

Intestazione della scheda.

In capo di ogni scheda dovrà essere trascritto, a sinistra, il numero del procedimento a cui la scheda stessa si riferisce, quale risulta :

Numero del procedimento.

a) dal *Registro generale delle cause penali* tenuto nelle Cancellerie delle Preture, per gl'imputati rispetto ai quali fu provveduto senza rinvio a giudizio o che furono giudicati dai Pretori;

b) dal *Registro generale del Giudice istruttore*, per gl'imputati prosciolti nel periodo istruttorio;

c) dal *Registro generale delle cause penali* tenuto nelle Cancellerie dei Tribunali, per gl'imputati giudicati dai Tribunali stessi;

d) dal *Registro generale della Sezione d'accusa*, per gl'imputati prosciolti nel giudizio di accusa;

e) dal *Registro generale delle Corti di assise*, per gl'imputati giudicati dalle Corti stesse.

Numero progressivo annuo.

A destra si segnerà il numero progressivo della scheda secondo l'ordine cronologico della sua compilazione, incominciando dal 1° gennaio e terminando col 31 dicembre di ciascun anno.

Procedimenti con più imputati.

Nel caso di procedimenti con più imputati è necessario indicare in ciascuna scheda, oltre il numero progressivo della medesima, anche i numeri progressivi dell'una o più schede che si riferiscono agli altri coimputati.

In questo caso, anzi, si dovranno riunire insieme le singole schede che riguardano i diversi coimputati in uno stesso procedimento (inserendole dentro un doppio foglio che serva loro di copertina) e spedirle poi così riunite. Qualora avvenga che per uno degli imputati il processo si chiuda durante il periodo d'istruzione o di accusa, mentre per altri debba aver luogo giudizio, si dovrà aspettare a trasmettere la scheda del primo che sia stata pronunciata per gli altri sentenza irrevocabile, poichè le schede dei vari coimputati in un medesimo processo devono essere spedite tutte insieme in una volta sola, e non separatamente in due o più volte.

Data dell'atto con cui fu iniziato il procedimento.

Nell'intestazione, oltre il nome e cognome del giudicabile primo nominato nell'ordinanza o sentenza definitiva (indicazione che serve per identificare il procedimento), si deve ancora dar notizia della data dell'atto col quale il procedimento stesso ha avuto principio, fosse una querela, una denuncia, un rapporto, un referto od un altro atto qualsiasi.

Autorità giudiziaria presso la quale fu iniziato il procedimento.

Vanno pure indicati il grado e la sede dell'Autorità giudiziaria dove s'iniziò il procedimento, avvertendosi che per le Preture, oltre il nome della Pretura competente, si dovranno indicare i nomi del Tribunale e della Corte da cui essa dipende; ad esempio:

Pretura di Alatri Tribunale di Frosinone Corte d'appello di Roma.

Se l'Autorità giudiziaria presso la quale è stato iniziato il procedimento sia un Tribunale, si scriverà il nome di esso e quello della Corte d'appello da cui dipende, lasciando in bianco, com'è ovvio, quello della Pretura; ad esempio:

Pretura di Tribunale di Asti Corte d'appello di Casale.

Si farà particolare attenzione ai processi nei quali, dopo che erasi anteriormente dichiarato non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi, si riapri l'istruttoria per essere sopravvenute nuove prove; o nei quali il giudizio fu rinnovato perchè l'accusato, precedentemente condannato in contumacia da una Corte d'assise a pena criminale (o ad una pena a questa corrispondente secondo le disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice), si costituì o cadde in potere della giustizia. Come è già stato avvertito nelle « Osservazioni generali, » bisogna fare espressa menzione di tali circostanze nel *N.B.* dell'intestazione.

Procedimenti riaperti per sopraggiungere di nuove prove o per i quali fu rinnovato il giudizio in seguito a purgazione di contumacia.

III.

Notizie personali.

Le notizie che riguardano la persona dell'imputato debbono sempre riportarsi al tempo del commesso reato. Così, ad esempio, si segnerà come *celibe* l'imputato che al momento nel quale commise il reato non era unito in matrimonio, anche se fosse coniugato quando s'iniziò il procedimento penale.

Le varie domande sono contrassegnate con numeri, ripetuti nella parte che è destinata a contenere le risposte. Si avrà cura di segnare la risposta in precisa corrispondenza colla domanda, attenendosi per ciò ai detti numeri.

Per raccogliere queste notizie si dovrà, fin dove è possibile, servirsi degli atti e documenti uniti al processo, e, in difetto, ricorrere alle risposte date dagli imputati nel loro interrogatorio.

Così le notizie dei numeri 1 a 4 dovranno desumersi dagli atti corrispondenti; quelle dei numeri 6 e 7 dai certificati penali. La notizia del numero 5 potrà attingersi dalle risposte che erano state date dall'imputato, qualora non risultasse altrimenti o dagli atti si riconoscesse incompleta.

1. Cognome e nome.

Si scriva chiaramente il cognome e nome dell'imputato; per esempio così: *Rossi Antonio*.

2. Luogo di nascita.

Si indichi il Comune di nascita e, quando non sia capoluogo di provincia, si aggiunga, fra parentesi, anche il nome della provincia. Per gli imputati stranieri basterà l'indicazione dello Stato estero, senza specificare nè il Comune nè altra divisione amministrativa.

Esempi :

1° *Milano*.

2° *Minerbio (Bologna)*.

3° *Francia*.

3. Data della nascita.

Si dovrà segnare il giorno, il mese (in tutte lettere) e l'anno; ad esempio: *10 luglio 1856*.

4. Stato civile.

Lo stato di figliazione legittima od illegittima, ovvero legittimata, si segnerà nella prima riga del n. 4.

Nella seconda riga s'indicherà lo stato di famiglia: cioè se l'imputato era *celibe* o *nubile*, *vedovo* o *coniugato*, considerando come celibi o nubili gli imputati uniti in semplice matrimonio religioso.

Per il *vedovo* o *coniugato* si noterà inoltre (nella terza riga dello stesso n. 4) se aveva figli e quanti; per es. così: « *aveva 4 figli*; » e per il minorenni si dirà eziandio se aveva genitori od altri ascendenti o tutore, e se conviveva con essi; ad esempio: « *aveva l'ava materna; non conviveva con essa.* »

5. Professione od occupazione principale.

Nella prima linea del n. 5 si indicherà la specie della professione o della occupazione principale, come: *ingegnere, commerciante in tessuti, agricoltore, ecc.*

Qualora l'imputato avesse diverse occupazioni, si noterà soltanto la principale, ossia quella da cui ritraeva maggior profitto, o alla quale consacrava maggior tempo, ovvero, non conoscendosi queste notizie, l'occupazione dichiarata dall'imputato come principale. Ad esempio, si segnerà come *agricoltore* chi, nella stagione invernale, attende anche a lavori in paglia, in legno od altro, dei quali esercita un piccolo commercio, sia in proprio, sia per conto d'altri.

Quando si tratti di imputati che, vivendo col reddito del loro patrimonio, non attendono ad alcuna occupazione determinata, se ne

farà speciale menzione, dicendo se siano *proprietari* o *capitalisti*.

Per il minorenni che, pur non avendo ancora una determinata professione od occupazione, attendeva agli studi, sia in iscuole, sia privatamente, si dirà: *studente*.

Per le donne che non abbiano alcuna professione, nè vivano di reddito, nè frequentino scuole, ma *attendano alle cure domestiche*, si dichiarerà espressamente questa circostanza.

All'infuori dei casi suaccennati, quando un imputato non abbia professione nè occupazione, se ne farà esplicita menzione, aggiungendo se sia *ozioso* o *vagabondo*.

Nella seconda linea del n. 5 si badi di indicare con precisione il modo con cui era esercitata la professione od occupazione: cioè se con vincoli di dipendenza da altre persone, o no, distinguendo se l'imputato fosse *padrone*, ovvero *dirigente*, oppure *impiegato*, *commesso*, *giornaliero*, *operaio*, ecc.

Così l'*ingegnere* che tiene aperto un proprio studio si dirà *principale*; ma se preposto ad uno stabilimento industriale o ad un opificio, *dirigente*; se addetto a qualche impresa o stabilimento senza averne la direzione, *impiegato*. Il *commerciante in tessuti* che esercita questo commercio in proprio conto, si dirà *padrone*; se per conto altrui, *commesso*. L'*agricoltore* che lavora il proprio terreno si dirà *padrone*; se lavora ordinariamente il terreno altrui: *mezzadro*, *garzone*, *giornaliero*, ecc., secondo i casi.

Questa rubrica va riempita soltanto se l'imputato trovavasi in una delle condizioni penali ivi specificate, *al momento in cui commise il reato*.

Si devono evitare le risposte per sì e per no, ma converrà invece ripetere nella risposta l'indicazione della domanda. Ad esempio:

<i>Se trovavasi in istato di ammonizione</i>	In istato di ammonizione
<i>Se in istato di carcerazione preventiva</i>	In carcerazione preventiva

Se l'imputato era in istato di carcerazione per espiazione di pena, si specificherà la qualità dello stabilimento penale in cui la subiva, indicando se *ergastolo*, *bagno penale*, *casa di pena*, *di custodia*, *di correzione*, ecc., oppure *carcere giudiziario*, quando l'impu-

6. Condizione penale.

tato vi scontava una pena inflitta, non quando vi si trovava in carcerazione preventiva. Nel caso in cui l'imputato scontasse la pena in un modo speciale, cioè coll'*arresto in casa* o in una *casa di lavoro* o con *prestazione d'opera*, lo si dirà esplicitamente. Ad esempio :

Se in uno stabilimento penale e di quale specie	}	In casa per arresto
		oppure:
		In una casa di lavoro
		oppure:
		Prestava l'opera propria in lavori di pubblica utilità

7. Precedenti giudiziarii.

L'indicazione dei precedenti penali non riguarda soltanto le condanne vere e proprie riportate dall'imputato anteriormente al procedimento cui si riferisce la scheda, ma anche gli altri provvedimenti coattivi che fossero stati eventualmente presi contro di lui.

Si deve quindi dichiarare se l'imputato era stato *ammonito*, e quante volte, computando nel numero delle ammonizioni anche quella a cui trovavasi sottoposto nel tempo in cui commise il reato, della quale si sarà in tal caso già fatta annotazione sotto il numero 6.

Inoltre va indicato se era stato *a domicilio coatto*, e quante volte, e se, nella minore età, era stato in *carcerazione preventiva*, ovvero *consegnato ai parenti*, o *ricoverato in un istituto di educazione o di correzione*, sia per correzione paterna, sia per disposizione della legge di P. S., sia per dichiarazione di non farsi luogo a procedere per non avere agito con discernimento, non tenendo conto dei casi nei quali la consegna o il ricovero avevano avuto luogo in seguito a condanna (come avveniva sotto l'impero della legislazione penale anteriore), perchè tali casi devono figurare sotto la rubrica « CONDANNE RIPORTATE ».

Si specificheranno poi, sia per il maggiorenne che per il minore, le condanne subite, avvertendo che, se esse oltrepassino il numero di 7, dovrà aggiungersi alla parte inferiore della scheda un foglio supplementare, in cui se ne darà notizia nel modo stesso tenuto per le altre.

Nel primo spazio lineare dopo il numero d'ordine delle varie sentenze di condanna (1^a, 2^a, 3^a, ecc.), si porrà la data della sentenza stessa; nel secondo spazio le pene inflitte (compresi il rico-

vero forzato e la consegna ai parenti), e nell'ultima linea i diversi reati per i quali vi fu dichiarazione di colpeabilità. Non va quindi tenuto conto di quei reati che figurano bensì nella sentenza insieme ad altri per cui fu pronunciata condanna, ma rispetto ai quali fu dichiarato non farsi luogo a procedimento o vi fu assoluzione.

I° Esempio :

- 1^a il 4 gennaio 1872 alla pena del carcere per un anno per reato di furto commesso con destrezza sulla persona.....
- 2^a il 9 agosto 1877 alla pena della reclusione per anni 3 per reato di furto qualificato
- 3^a il 10 dicembre 1882 alla pena della reclusione per anni 5 per reati di furto qualificato per la persona e appropriazione indebita
- 4^a il 6 marzo 1890 alla pena della reclusione per anni tre e multa di lire 500 per reato di truffa.....

II° Esempio :

- 1^a il 5 settembre 1866 alla pena del carcere per anni 4 per reati di ferimento e porto d'arma insidiosa
- 2^a il 10 aprile 1872 alla pena dei lavori forzati per anni 15 per reato di omicidio mancato
- 3^a il 16 gennaio 1890 alla pena della reclusione per anni 8 per reato di estorsione

Da ultimo, si segnerà il giorno, mese ed anno in cui l'imputato era stato rilasciato dal ricovero forzato o dallo stabilimento nel quale aveva scontato la pena, specificando in ciascun caso la natura di quest'ultima (*ergastolo, lavori forzati, reclusione, carcere, arresti, ecc.*). Nel caso che fosse stato più d'una volta ricoverato forzosamente o chiuso in uno stabilimento penale, non s'indicherà che la data dell'ultima liberazione.

IV.

Notizie sui reati e sull'esito dell'istruttoria e del giudizio.

Le notizie da segnarsi nel *verso* della scheda riguardano nella seconda parte il *reato* o i *reati* (siano delitti esclusivamente, ovvero in parte delitti ed in parte contravvenzioni connesse ai medesimi) e nella terza l'*imputato*.

È appena necessario avvertire che, se la scheda non deve essere compilata, come fu detto nelle *Osservazioni generali*, quando il procedimento era stato inviato all'archivio dal Pretore o dal Pubblico Ministero perchè il fatto non sussisteva o non costituiva reato, o perchè il reato era d'azione privata e mancava la querela di parte, essa deve per contro riempirsi quando per tali motivi siavi stata dichiarazione di non farsi luogo nel periodo d'istruzione o d'accusa, ovvero nel giudizio.

Per la registrazione delle singole notizie sono state predisposte caselle distinte. E siccome uno stesso individuo può essere, in un medesimo procedimento, imputato di *più* reati, si è in ciascuna casella disposto lo spazio in modo da potervene inscrivere fino a quattro; il che può bastare nel maggior numero dei casi. Se però i reati fossero più di quattro, si aggiungerà alla scheda (assicurandovelo in modo che non possa smarrirsi) un foglio di carta in cui verranno date anche per tutti gli altri reati le notizie richieste nella seconda e nella terza parte della scheda. Importa usare la massima attenzione e diligenza affinchè le notizie riguardanti un medesimo reato siano sempre poste, nelle diverse caselle, in esatta corrispondenza fra loro.

Le indicazioni sull'unico o primo reato e sul secondo, sul terzo, sul quarto, ecc. (sia che esse riguardino, come al n. 8 ed al n. 9, il titolo del reato stesso, ovvero il luogo ed il tempo, come al n. 10, ovvero l'esito finale del procedimento, come ai numeri 12, 14 e 15-A), debbono sempre essere iscritte in ciascuna casella sulle linee rispettivamente contrassegnate dal numero « 1° » per il primo od unico reato, dal numero « 2° » per il secondo reato, e così di seguito. Ad esempio, se si trova segnato *omicidio volontario* (articolo 364) sulle prime linee della casella n. 8 (cioè di fronte a 1°), le indicazioni che si riferiscono a questo titolo d'imputazione dovranno sempre trasciversi tutte sulle prime linee delle successive caselle, pure di fronte a 1°, come: *omicidio oltre l'intenzione* (articolo 368) al n. 9, nell'ipotesi che il titolo sia stato modificato; *Roma 20 luglio 1889* al n. 10; *dichiarazione di non farsi luogo a procedere per legittima difesa* al n. 14.

Quanto alle pene inflitte (15-B), siccome nel concorso di più reati si pronuncia dal giudice una pena complessiva, è chiaro perchè

nella casella che sta sotto il n. 15-B non siasi contemplata, per il caso di condanna, l'ipotesi di più reati, dovendosi fare anche in tal caso una sola iscrizione.

V.

Reati che hanno formato oggetto del procedimento.

Il titolo dei reati da segnarsi sotto questa rubrica è quello che risulta:

8. Imputazione.

o dal provvedimento definitivo col quale si inviò l'imputato a giudizio, sia il provvedimento medesimo stato emesso, nel caso in cui non seguí istruzione formale, dal Pretore (per i reati a lui direttamente denunciati e da esso ritenuti di propria competenza) o dal Pubblico Ministero (per citazione diretta o direttissima), ovvero sia stato emesso, nel caso d'istruzione formale, dal Giudice istruttore, dalla Camera di consiglio, o dalla Sezione d'accusa;

o dal provvedimento definitivo col quale, nel periodo d'istruzione o d'accusa, si dichiarò non farsi luogo a procedere.

E sebbene il Pretore non compia, pei reati di sua competenza, una vera e propria istruzione, l'ordinanza colla quale, nello stadio anteriore al giudizio, egli invia all'archivio il procedimento per estinzione dell'azione penale (sia questa avvenuta per remissione, per prescrizione o per altro motivo), deve considerarsi come analoga alla dichiarazione di non farsi luogo a procedere pronunciata dal Magistrato d'istruzione. In tali casi, perciò, e sempre quando l'ordinanza del Pretore sia divenuta irrevocabile, s'inscriverà in questa casella il titolo del reato quale venne ritenuto nell'ordinanza stessa.

Nell'indicare il titolo del reato, va dichiarato, ogni qualvolta ne sia il caso, se il reato stesso si ritenne *consumato*, *mancato* o *tentato*.

Il titolo dei reati da segnarsi sotto questa rubrica dev'essere quello ritenuto nella sentenza definitiva: cioè in quella di primo grado, se contro di essa non fu esperito alcuno degli ordinarii rimedii giuridici e trascorsero infruttuosamente i termini per esperirli; ovvero nella sentenza pronunciata nel giudizio di appello, o

9. Giudizio.

nel nuovo giudizio se questo fu rinnovato in seguito ad opposizione od a rinvio.

Quando nel giudizio non vi sia stata nessuna modificazione nel titolo del reato in confronto di quello ritenuto nell'imputazione, esso si ripeterà: se il titolo risultò mutato, ovvero risultarono mutate le circostanze del reato, si indicheranno il nuovo titolo o le nuove circostanze, come ad esempio:

Imputazione	Giudizio
1° Rapina mancata (art. 406 e 62).	1° Rapina mancata (art. 406 e 62).
2° Furto semplice (art. 402).	2° Furto semplice tentato (art. 402 e 61).
3° Omicidio volontario semplice consumato (art. 364).	3° Omicidio oltre l'intenzione (art. 368).
4° Furto qualificato per abuso di fiducia e scasso (art. 404 1° e 4°).	4° Furto qualificato per abuso di fiducia senza scasso (art. 404, 1°).

È ovvio che, quando per un reato non ha luogo giudizio, non si farà alcuna iscrizione in questa casella.

10. Luogo e tempo del commesso reato.

Le circostanze di *luogo* e di *tempo* si dovranno rilevare dai risultati dell'istruzione, quando il reato non fu portato al giudizio; oppure, se vi fu giudizio, dalla sentenza definitiva che lo chiuse.

Quanto al luogo, si indicherà il Comune in cui avvenne il reato, e, se non sia capoluogo di provincia, si aggiungerà, fra parentesi, il nome di questa. Per il reato commesso all'estero basterà l'indicazione dello Stato.

Quanto al tempo, si segnerà il giorno, il mese (in tutte lettere) e l'anno.

Trattandosi di *reato continuato*, tale circostanza dovrà dichiararsi espressamente, segnando la data dell'ultimo fatto.

Ignorandosi qualcuna delle notizie richieste, si dirà: *ignoto*.

Si fanno seguire alcuni esempi sul modo di riempire questa seconda parte della scheda.

IMPUTAZIONE	GIUDIZIO	LUOGO E TEMPO DEL COMMESSO REATO
-------------	----------	----------------------------------

I Esempio.

1° Corruzione (art. 171 C. p.) . .	1° Corruzione (art. 171 C. p.) .	1° Cerreto (Perugia) . . .	15 aprile 1889.
2°	2°	2°	
3°	3°	3°	
4°	4°	4°	

II Esempio.

1° Violenza carnale tentata (art. 331 e 61 C. p.)	1° Atti di libidine violenti (art. 333 capoverso C. p.)	1° Roma	20 luglio 1889.
2° Omicidio volontario per impulso di brutale malvagità (art. 364 e 366 3° C. p.)	2° Omicidio volontario per impulso di brutale malvagità (art. 364 e 366 3° C. p.)	2° Viterbo (Roma)	10 agosto 1889.
3°	3°	3°	
4°	4°	4°	

III Esempio.

1° Violenza a pubblici ufficiali (art. 190 C. p.)	1°	1° Torremaggiore (Foggia)	25 dicembre 1889.
2° Lesione personale volontaria (art. 372, 1ª parte, C. p.)	2° Lesione personale volontaria (art. 372, 1ª parte, C. p.)	2° Torremaggiore (Foggia)	25 dicembre 1889.
3° Porto d'arma non insidiosa (art. 464, 1ª parte, C. p.)	3° Porto d'arma non insidiosa (art. 464, 1ª parte, C. p.)	3° Torremaggiore (Foggia)	25 dicembre 1889.
4°	4°	4°	

IV Esempio.

1° Bancarotta fraudolenta (articolo 860 C. di commercio)	1° Bancarotta fraudolenta (articolo 860 C. di commercio)	1° Milano	10 marzo 1889.
2° Falsificazione di monete (articolo 256 n. 1° C. p.)	2° Spendimento senza concerto di monete falsificate (articolo 258 capoverso C. p.)	2° Lodi (Milano)	5 maggio 1889.
3° Truffa continuata (art. 413 e 79 C. p.)	3°	3° Milano	Reato continuato; 6 giugno 1889.
4° Abuso di foglio in bianco (art. 418 C. p.)	4° Abuso di foglio in bianco (art. 418 C. p.)	4° Milano	30 giugno 1889.

VI.

**Esito finale del procedimento rispetto all'imputato,
distintamente per ciascun reato.**

11. Magistrato inquirente o giudicante che emise il provvedimento definitivo.

Sotto la denominazione di magistrato inquirente o giudicante si comprendono: il *Pretore* (tanto nel caso in cui esso, nello stadio anteriore al giudizio, abbia inviato all'archivio il procedimento in seguito ad estinzione dell'azione penale avvenuta per prescrizione, remissione, od altro motivo, quanto nel caso in cui abbia giudicato all'udienza), il *Giudice istruttore*, la *Camera di consiglio*, la *Sezione d'accusa*, il *Tribunale penale*, la *Corte d'appello*, la *Corte d'assise* o la *Corte di cassazione*, secondo che sia piuttosto l'uno che l'altro di questi Magistrati il quale abbia emesso il provvedimento definitivo divenuto poi irrevocabile.

12. Imputazioni sulle quali fu statuito definitivamente nel periodo d'istruzione o d'accusa con ordinanza o sentenza che pronunciano dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

La notizia chiesta sotto questa rubrica deve essere data solamente quando, rispetto ad uno o più reati, vi sia stata *dichiarazione di non farsi luogo a procedere nel periodo d'istruzione o d'accusa*; e ciò, tanto nel caso in cui l'imputato non fu ulteriormente sottoposto a giudizio perchè doveva rispondere di questi soli reati, quanto nel caso in cui nel medesimo processo fu per taluni reati prosciolto nello stadio istruttorio e per altri sottoposto poi a giudizio. È chiaro, infatti, che nel periodo istruttorio si dovrà ritenere come definitiva la sola dichiarazione di non farsi luogo a procedere, giacchè quando vi sia stato invio al giudizio, si avrà per definitivo il provvedimento che fu dato nel giudizio e divenne poi irrevocabile.

Dovranno segnarsi sotto questa rubrica anche i provvedimenti di *invio all'archivio per estinzione dell'azione penale* presi dal Pretore per i reati a lui denunciati direttamente e da esso ritenuti di competenza propria; perchè, quantunque il Pretore non possa a rigore dirsi un magistrato inquirente, pure i provvedimenti che egli prende nello stadio anteriore al giudizio hanno per effetto di troncare il corso al processo e sono da tenersi in conto di vere e proprie decisioni definitive.

Si badi di indicare per ciascun reato o titolo d'imputazione il motivo legale del non farsi luogo a procedere; ad esempio: *perchè il*

fatto non costituiva reato (art. 250 o 434 Cod. proc. pen.), *perchè l'imputato non aveva avuto la coscienza o la libertà dei propri atti* (art. 46); *perchè l'imputato non aveva agito con discernimento* (art. 54 o 58); *perchè il fatto fu commesso per disposizione della legge* (art. 49, 1°), o *per legittima difesa* (art. 49, 2°); *per remissione della Parte lesa* (art. 88); *per prescrizione* (art. 91), ecc. E nel caso di procedimenti inviati all'archivio dal Pretore si dica se lo furono *per remissione della Parte lesa* (art. 88) o *per oblazione accettata* (art. 101).

Quando vi sia stata dichiarazione di non farsi luogo *perchè non risultavano sufficienti indizi di reità*, sebbene, come si è già avvertito, per il sopraggiungere di nuove prove possa riaprirsi il processo e perciò non possa dirsi definitivo il provvedimento, non di meno, anche in quel caso, e non appena trascorso il tempo utile per impugnarla la dichiarazione suaccennata senza che sia stata impugnata, si dovrà compilare la scheda.

Se la dichiarazione di non farsi luogo a procedere, sia, come avviene in taluni casi, seguita da qualche provvedimento preso o dalla stessa Autorità giudiziaria o da quella amministrativa in via provvisoria, se ne farà indicazione sotto questa stessa rubrica, specificando, ad esempio, se fu ordinata la consegna del minore ai parenti o il suo ricovero forzato, ovvero la consegna dell'imputato all'Autorità competente per il ricovero provvisorio in un manicomio.

Al n. 13 dovrà dirsi se il giudizio si svolse in *contraddittorio* dell'imputato o in *contumacia*, essendo di molto interesse il conoscere in quali casi sia possibile la purgazione della contumacia stessa, per le ragioni esposte nelle *Osservazioni generali*.

13. Imputazioni sulle quali fu statuito definitivamente nel giudizio.

Quando nel giudizio siavi stata dichiarazione di non farsi luogo a procedere, ovvero l'imputato sia stato assolto, si noterà in questa casella la decisione presa, distintamente per ciascun reato, e alla formula legale della decisione si faranno seguire il motivo che la determinò e la citazione dell'articolo di legge corrispondente. Così, ad esempio, si dirà: *dichiarazione di non farsi luogo a procedere perchè il fatto non sussisteva* (art. 343 o 393 cod. proc. pen.);

14. Ptoscioglimento.

assoluzione per non provata reità (art. 344 o 393 capoverso, Cod. proc. pen.); *assoluzione per verdetto negativo* (art. 512 Cod. proc. pen.).

Si dovrà pure indicare se fu preso un qualche provvedimento speciale a riguardo dell'imputato (come già si è detto parlando della dichiarazione di non farsi luogo a procedere pronunciata nel periodo d'istruzione o d'accusa): ad esempio, se fu ordinata la consegna del minore ai parenti, o il ricovero forzato di lui, o la consegna dell'imputato alla Autorità competente per il ricovero provvisorio in un manicomio.

15. Condanna.

15-A. Circostanze che determinarono, a riguardo dell'imputato, un aumento od una diminuzione della pena ordinaria.

Se dalla sentenza risulta che la pena ordinaria fu aumentata o diminuita per il concorso di speciali circostanze previste dalla legge, si farà espressa menzione di tali circostanze e degli articoli di legge che le riguardano. Così, ad esempio, se trattavasi di circostanze diminuenti la pena, si dirà: *vizio parziale di mente* (art. 47); *ubriachezza accidentale, volontaria, abituale* (art. 48); *eccesso nei limiti imposti dalla legge, dall'Autorità o dalla necessità* (art. 50); *impeto d'ira* (art. 51); *intenso dolore* (art. 51); *minore età, sordomutismo* (art. 54-58); *circostanze attenuanti* (art. 59); *restituzione della cosa o del valore* (art. 203); *valore lieve o lievissimo* (art. 431); *risarcimento* (art. 432), ecc.; e se trattavasi di circostanze aggravanti: *recidiva* (art. 80); *pubblicità dell'offesa* (art. 122); *qualità della persona* (art. 127, 130, 142, 200, 347, 365, 377, ecc.); *valore molto rilevante* (art. 431), ecc.

15-B. Pene inflitte.

Si indicherà in quest'ultima casella la pena inflitta all'imputato, sia che si tratti di un solo reato, sia che si tratti di più reati per il concorso dei quali siasi fatto luogo all'applicazione di una pena complessiva secondo le disposizioni degli articoli 67 a 72 del Codice penale.

Della pena inflitta si indicherà la *specie* (ergastolo, reclusione, detenzione, confino, arresti, multa, ammenda); e la *durata* se si tratta di pene detentive, ovvero l'*ammontare* se trattasi di pene pecuniarie.

Quando due o più pene furono date congiuntamente, si specificheranno tutte. Non si terrà conto dell'interdizione dai pubblici

uffici, nè della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, quando per disposizione espressa di legge siano effetto necessario della incorsa condanna penale. Ma se l'interdizione o la sospensione siano aggiunte ad un'altra pena, o facoltativamente dal giudice, o perchè inflitte esplicitamente dalla legge per una determinata specie di reato, dovranno, in tali casi, essere particolarmente indicate. Così, ad esempio, non si segnerà l'interdizione temporanea dai pubblici uffici che segue per effetto di una condanna alla reclusione per più di 3 anni, ma per meno di 5; mentre all'incontro dovrà segnarsi quella inflitta insieme alla reclusione per il reato di corruzione.

Parimente, rispetto alla sottoposizione alla vigilanza della P. S., non se ne farà menzione quando essa segua come effetto di pena, ma soltanto quando venga espressamente aggiunta dal Giudice alla pena inflitta.

Se fu concessa la facoltà di scontare la pena in un modo diverso dall'ordinario, come, ad esempio, *nella propria abitazione* (per l'arresto non superiore ad un mese inflitto a donne o a minorenni), o in una *casa di lavoro*, o con *prestazione d'opera*, lo si scriverà. Così pure dovrà indicarsi se alla detenzione, all'arresto, al confino, o ad una pena pecuniaria sia stata sostituita la *ripreensione giudiziale* per l'articolo 26 del Codice penale.

Seguono alcuni esempi del modo di riempire questa terza parte della scheda, i quali riguardano l'esito dell'istruzione o del giudizio per quei reati medesimi che sono stati indicati per ipotesi parlando della seconda parte della scheda medesima (Veggasi a pag. 327).

ISTRUZIONE	GIUDIZIO		
	PROSCIoglIMENTO	CONDANNA	
		A. - Circostanze che aumentarono o diminuirono la pena	B. - Pene inflitte

I Esempio.

1°	1°	1° Circostanze attenuanti (art. 59 C. p.)	Reclusione per mesi dieci, interdizione dai pubblici uffici per ugual tempo e multa di 2500 lire.
2°	2°	2°	
3°	3°	3°	
4°	4°	4°	

II Esempio.

1°	1°	1°	Ergastolo, con aumento del periodo della segregazione cellulare continua per un anno.
2°	2°	2°	
3°	3°	3°	
4°	4°	4°	

III Esempio.

1° Non farsi luogo a procedere perchè il fatto non sussisteva (art. 250 C. p. p.)	1°	1°	Detenzione per mesi cinque e ammenda di lire 200.
2°	2°	2° Provocazione grave (articolo 51 C. p.)	
3°	3°	3°	
4°	4°	4°	

IV Esempio.

1°	1°	1°	Reclusione per anni sedici e multa di lire 3000.
2°	2° Assoluzione per verdetto negativo (articolo 512 C. p. p.)	2°	
3° Per insufficienza di indizi (art. 434 C. p. p.)	3°	3°	
4°	4°	4° Reato commesso su cose affidate per ragione di commercio (art. 419 C.p.)	

Eseguite le annotazioni, in calce alla seconda pagina della scheda, si scriverà la data, cioè il giorno, mese ed anno in cui essa fu riempita, e il funzionario che la compilò vi apporrà la propria firma.

Dopo di che la scheda sarà autenticata dal Procuratore generale, o dal Procuratore del Re, o dal Pretore della giurisdizione.

**Data della compilazione
della scheda e firma.**

SCHEDA INDIVIDUALE PER GLI IMPUTATI DI DELITTI

Causa contro (Cognome e nome del giudicabile primo nominato nell'ordinanza o nella sentenza definitiva)
ed altri (Numero dei coimputati) *iniziata il* (Data della denuncia o querela, o del rapporto, referto, ecc.) 18.....
Pretura di *Tribunale di* *Corte d'appello di*

N.B. — Quando si tratti d'istruttoria riaperta per essere sopravvenute nuove prove, o di giudizio rinnovato per essersi l'imputato presentato a purgare la
contumacia, lo si dichiara qui appresso

I. Notizie personali (Le seguenti notizie devono riferirsi al tempo del commesso reato).

- 1. **Cognome e nome** 1.
- 2. **Luogo di nascita** (Comune e Provincia, o, se straniero, lo Stato) 2.
- 3. **Data della nascita** (Giorno, mese ed anno) 3.
- 4. **Stato civile: Se era legittimo, legittimato od illegittimo** 4.
Se era celibe, vedovo o coniugato
(Pel coniugato o vedovo) *se aveva figli*
(Pel minorenni) *se aveva genitori, o altri ascendenti, o tutore*
e se conviveva con essi
- 5. **Professione od occupazione principale: Specie** 5.
Se padrone o principale, ovvero se dirigente, impiegato, commesso, operaio, giornaliero, ecc.
- 6. **Condizione penale: Se trovavasi in istato di ammonizione** 6.
Se a domicilio coatto
Se sottoposto alla vigilanza della P. S.
Se in istato di carcerazione preventiva
Se in libertà provvisoria per altro procedimento
Se in uno Stabilimento penale e di quale specie
Se in libertà condizionale
(Pel minorenni) *se trovavasi in ricovero forzato*
- 7. **Precedenti giudiziarii: S'era stato ammonito e quante volte** 7.
Se era stato a domicilio coatto e quante volte
Se era stato, nella minore età, consegnato ai parenti, o in ricovero forzato, o in carcerazione preventiva, e per quanto tempo

Condanne riportate (Per ciascuna delle sentenze di condanna si indicheranno, nel caso di concorso di più reati, tutti i reati per i quali fu dichiarata la colpeabilità):

- 1^a il alla pena di per reat... di
- 2^a il alla pena di per reat... di
- 3^a il alla pena di per reat... di
- 4^a il alla pena di per reat... di
- 5^a il alla pena di per reat... di
- 6^a il alla pena di per reat... di
- 7^a il alla pena di per reat... di

Data dell'ultima liberazione: dal ricovero forzato il 18
o dalla pena detentiva del.. (specie) il 18

La scheda deve riempirsi quando l'ordinanza o la sentenza di non farsi luogo a procedere con la quale si chiude l'istruttoria, l'arresto od il ricorso in cassazione, o perché trascorsi i termini entro i quali si potevano esperire; a meno che si tratti di ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza di indizi, o di sentenza contumaciata per cui sia ammissibile la purgazione di contumacia, nei quali casi la scheda si riempirà appena emanata l'ordinanza o la sentenza medesima.

II. Reati che hanno formato oggetto del procedimento.

8. IMPUTAZIONE	9. GIUDIZIO	10. LUOGO E TEMPO DEL COMMESSO REATO	
Titoli dei reati ritenuti provati in genere, secondo il decreto di citazione del Pretore, o la richiesta di citazione del P. M. o della Parte; ovvero secondo l'ordinanza definitiva del Giudice istruttore o della Camera di consiglio, o la sentenza definitiva della Sezione d'accusa, che abbiano pronunciato non farsi luogo a procedere o rinvio a giudizio. — Si citino gli articoli di legge che determinano il titolo di ciascun reato.	Titoli dei reati ritenuti provati in genere, secondo la sentenza definitiva. — Si ripeta il titolo di ciascun reato per cui vi fu rinvio a giudizio, se conforme all'imputazione, e si indichi il nuovo titolo, se modificato, citando gli articoli di legge che determinano il titolo stesso.	secondo l'ordinanza o sentenza definitiva di non farsi luogo a procedere con cui si chiuse l'istruzione, o secondo la sentenza definitiva con cui si chiuse il giudizio. — Si indichi il Comune e la Provincia, o, se il reato fu commesso all'estero, lo Stato; e il giorno, mese ed anno; quando il reato sia continuato lo si dichiari espressamente e si scriva la data dell'ultimo fatto.	
		LUOGO	TEMPO
1°	1°	1°	
2°	2°	2°	
3°	3°	3°	
4°	4°	4°	

III. Esito finale del procedimento rispetto all'imputato, distintamente per ciascun reato.

11. Magistrato inquirente o giudice che emise il provvedimento definitivo (ordinanza o sentenza): di in data del 189.....		
12. Imputazioni sulle quali fu statuito definitivamente nel periodo d'istruzione o d'accusa con ordinanza o sentenza che pronunciò	13. Imputazioni sulle quali fu statuito definitivamente nel giudizio in (contraddittorio o contumacia) con sentenza che pronunciò	
Dichiarazione di non farsi luogo a procedere. — Si indichi per ciascun reato il motivo del non farsi luogo (p. es. insufficienza di indizi, vizio di mente, ecc.) con l'indicazione del corrispondente articolo di legge; e si dica se fu preso qualche provvedimento speciale a riguardo dell'imputato.	14. Proscioglimento. Si indichi per ciascun reato la formula legale (non farsi luogo o assoluzione); il motivo del proscioglimento (p. es. prescrizione, non provata reità, legittima difesa, ecc.) con l'indicazione del corrispondente articolo di legge; e se fu preso qualche provvedimento speciale a riguardo dell'imputato.	15. Condanna A. Circostanze che determinarono a riguardo dell'imputato un aumento o una diminuzione della pena ordinaria. — Si indichi la specie delle singole circostanze, distintamente per ciascun reato, e i corrispondenti articoli di legge. B. Pene inflitte. — Si indichi la specie e la durata od ammontare delle pene; come pure se il condannato fu ammesso a scontare la reclusione, la detenzione o l'arresto in modo diverso dall'ordinario e quale; se alla pena pronunciata fu sostituita la riprensione giudiziale, e se vi fu aggiunta la vigilanza della P. S. e per quanto tempo.
1°	1°	1°
2°	2°	2°
3°	3°	3°
4°	4°	4°

16. Data della compilazione della scheda: 27 189..... Firma del **Funzionario** che compilò la scheda

Visto: Il (Proc. generale o Proc. del Re o Pretore) di (Firma)

